LA PERPETUITA' DELLA FEDE

DELLA

CHIESA CATTOLICA

INTORNO AL DOGMA

DELLE INDULGENZE

DIMOSTRATA E DIFESA.

LETTERE CINQUE

DI VINCENZO PALMIERI

INDIRIZZATE

AL P. FILIPPO ANFOSSI

DELL' ORDINE DE' PREDICATORI

MAESTRO DEL S. PALAZZO APOSTOLICO.

GENOVA 1817.

STAMPERIA DELLE-PIANE

Strada Giulia N. 522.

PADRE MAESTRO REVERENDISSIMO.

Soltanto verso la fine della scorsa Quaresima io seppi che voi avete pubblicata una Difesa della Bolla Auctorem Fidei. *Una persona a voi legata per amicizia, a me per altri vincoli ancora, nel darmi la notizia di quest'Opera vostra, mi comunicò il* terzo Tomo *che è il solo che io ho veduto. Vi confesso che mi sorprese alquanto e mi amareggiò la ferocia con cui mi avete pubblicamente attaccato, ferocia che non mi pareva di dovermi aspettare da voi. E perchè, mio caro P. M., deve esser così dimenticato, quel dolce, quell'amorevol precetto :* si peccaverit in te frater tuus vade et corripe eum inter te, et ipsum solum? *Voi mi direte che non ho peccato contro di voi, ma contro la Chiesa. Ho ribrezzo di concedervi anche per un momento questa ingiuriosa supposizione. Sento in me per divina bontà troppo vivo il rispetto verso di questa tenera Madre, e troppo sincero l'attaccamento alla sua morale, ai suoi*

dogmi. Ma fosse pure il temerario supposto. E perchè avete voluto invidiarmi il merito di ritrattare io stesso ogni errore nel quale potessi essere incorso, mentre mi ero tante volte obbligato solennemente, quando ne fossi stato avvertito?

Invece di quella ammonizione pacifica, stampate una Lettera ridondante di acerbità e di fiele, e mi dipingete come un villano disprezzatore dei Teologi, come un connivente ai principj di Lutero, come un insidiatore alla facoltà accordata da Dio alla Chiesa, di conferire indulgenze. Quanto più son gravi le accuse, tanto più dovevano esser certe ed evidenti le prove. Non è difficile, mio caro, il battere l'aria, e gridar da furioso all'Eresia, al Luteranismo e profondere all' azzardo invettive ed ingiurie. Chiunque ha lingua può dirle; chiunque ha penna può scriverle. Ma quando son fuor di luogo e contro la verità non significan nulla, e mostrano solo il mal talento di chi le ha proferite.

Voi avete già da gran tempo un insuperabile impulso a scrivere molto, e a stampare tutto quel che scrivete. Deve essere effetto di fisica organizzazione. Questo non sarebbe certamente un gran male. Ma lo stampare molto e lo scrivere, non vi lasciano il tempo per istudiare e riflettere, e questo è un male grandissimo. Non potete forse neppur legger gli

autori contro de' quali scrivete, e correte rischio per ciò di accusarli senza fondamento, il che si chiama temerità, o di accusarli contro la evidenza, il che si chiama calunnia. Quella sinistra organizzazione servirebbe a diminuire la vostra colpa, ma non libera gli accusati dall' obbligo di giustificarsi in faccia della Chiesa e del Pubblico, allorchè sono pubblicamente attaccati. Il silenzio potrebbe sembrare indifferenza, e io non so distinguere l'indifferenza nella fede dall' incredulità. Eccomi frattanto posto dalla vostra imprudenza nella durissima necessità di dimostrare pubblicamente tutta la vostra ingiustizia, o di far sospettare col silenzio, che le vostre accuse sian vere.

Stanco oramai di controversie teologiche, nelle quali una triste esperienza mi avea fatto conoscere, che la religione vi guadagna assai poco, o di rado, e la cristiana carità spezzo vi perde moltissimo, io avea da più anni consecrato i miei studj alla difesa della rivelazione, investita dai materialisti e dagl'increduli fino ne' suoi fondamenti. Voi conoscete l' ultima mia Opera (1). *So che l' avete onorata del vostro favorevol giudizio, e ve ne son*

---

(1) Analisi Ragionata de' Sistemi e de' Fondamenti dell'Ateismo e dell'Incredulità. Genova presso Giacomo Delle-Piane.

grato. Anche l' estensore del Giornale Romano (1) *che si stampa colla vostra approvazione l' annunziò con lode, e fece conoscere che in Roma era letta con soddisfazione, perchè giudicata opportuna a svelare gli errori e i sofismi della incredulità. Potevate lasciarmi vivere in pace nel mio studio tranquillo, che è così caro a chi pensa che le umane cose, e le speranze sono illusioni, e che non chiude meglio i suoi giorni il Cristiano che nella meditazione affettuosa e consolante della religione.*

Pure voi quasi invidiandomi questo volontario ritiro, non solo mi volete debitore di quello che ho scritto io stesso, ma ancora per un capriccio affatto nuovo, mi volete reo di quanto ha stampato in Francia prima che io nascessi un Autore che non so chi sia; di quanto ha stabilito un Sinodo in Pistoja per la sua Diocesi; di un Catechismo pubblicato in Colle dal suo Vescovo ora defunto; e finalmente di due tomi di Lettere pubblicate in Lovanio da M. Le Plat. Par che mi abbiate preso per un nuovo Capro emissario. *P. M. riveritissimo, io non ho voglia di esserlo a verun patto. Comincio pertanto dal dichiararvi, che io non ho mai veduto nè letto il* Traité Théologique, Dogmatique et Critique, *che voi dite proibito*

---

(1) *Notizie del giorno* n. 45. Roma 16 Novembre 1815.

dalla S. Congregazione dell' Indice li 27 Febbrajo 1753. Lo sarà, e io non ho nulla in contrario. Ma non avendolo nè veduto nè letto, non so qual sia la sua dottrina, e non posso aver nemmeno la tentazion di difenderlo. Vi dichiaro in secondo luogo che io rispetto e rispetterò sempre il precetto di Pio VI. riguardo alle proposizioni da esso condannate nel suo Breve Auctorem Fidei, *relative al Sinodo di Pistoja. Dichiaro in terzo luogo che non mi ricordo aver letto il* Catechismo di Colle, *e quindi nè posso, nè devo dirvene nulla. Finalmente dichiaro che non voglio prendere alcuna parte diretta nella controversia che avete mossa a M. Le Plat. Esistono i due tomi delle sue Lettere, ed esistono i tre delle vostre. Chi vuol esserne informato può leggerle. Ho credute necessarie queste mie dichiarazioni affinchè voi non abbiate il disturbo di pescare in queste o in altre Opere, conformità e rassomiglianza di fisonomia, per indovinare a guisa di un Astrologo Egiziano l' interior mio pensamento, e addossarmi quasi per una privilegiata comunione di beni quelle censure e quelle condanne di cui siete generoso cotanto.*

Io sono debitore alla Chiesa ed al Pubblico di quello che ho scritto e pubblicato: di quello che han pubblicato gli altri, ad essi chiedetene conto, se credete di averne diritto. In queste lettere che io v' indirizzo, non ho

altro oggetto che di giustificare dalle vostre inconsiderate censure la Dottrina Cattolica da me sostenuta nel mio Trattato-Storico-Dogmatico-Critico, e guarir voi se è possibile da quell' umor caustico ed acre, che altera tanto voi stesso, e riesce incomodo tanto, a chi nulla ha, e nulla vuol aver che fare con voi.

Io temo, nè posso dissimularvelo, che non troviate alquanto amara la medicina: ma vedo, che bisogna con voi parlar chiaro, e finirla. Quando la pazienza e il silenzio non servono che a fomentar maggiormente l' animosità e il fanatismo, allora la pazienza e il silenzio diventan delitto. Voi sapete che io vi ho ascoltato ridendo quando vi siete annunziato canonista e legale. Allor non vi opposi che qualche nota scherzevole, lasciando ai giurisprudenti la cura di rimettervi in via. Le vostre accuse non riguardavan la fede e i vostri errori potevan scusarsi perchè in messe non vostra. Aveste allora un compagno anche in Genova così legal come voi. Io doveva guardarvi entrambi con tranquillità e indifferenza. Ma voi cambiate ora tuono, e vi erigete in teologo. Voi prendete di mira le mie massime religiose, e non posso tacere. Devo a me stesso, devo alla Chiesa una giustificazione ferma e severa, e chi ne verrà indirettamente colpito accusi la sua imprudenza, e ne cerchi nell' emenda il riparo.

P. M., io credo: e per questo ho parlato

ed ho scritto, dirò con S. Paolo, et nos credimus, propter quod et loquimur. *Persuaso della verità della fede, e della infallibile autorità della Chiesa, non ho mai scritto che quello che trovava conforme agl'insegnamenti di quella, alle decisioni di questa. Lontano dallo spirito di partito, e indifferente per le fluttuanti opinioni di scuola, non ho mai desiderato, non ho mai cercato che il vero. La via breve e sicura per ritrovarlo è lo studio dell' antichità e de' Padri, che formano la catena autorevole della Tradizione. Mi posso essere ingannato in questa ricerca. Non sono così temerario per metterlo in dubbio. I miei scritti teologici, sono e di pieno diritto, e per decisa mia volontà soggetti al giudizio, all' autorità della Chiesa, e del Romano Pontefice suo Capo visibile. Ho protestato più volte, e di nuovo protesto che ritratterò solennemente qualunque mia proposizione sia trovata discordar dalla fede, o per nuova decision riprovata. Ho fatto anche più: ho chiesto il giudizio de' privati Teologi, ed ho promessa una facile docilità a chi mi avesse istruito.*

Giudicate ora voi quanto sia giusta, e quanto sia conveniente la vostra condotta. Scriverò pertanto queste mie Lettere con qualche vigore, e con libertà: soffritelo in pace: vos me coegistis. *Ma ciò non deroglierà punto nè al sincero affetto che nutro per voi, nè a quella*

stima che devo al vostro Ordine, al vostro impiego luminoso, e alle qualità personali che ho avuto il piacere di conoscere in voi le poche volte che ho goduto la vostra famigliare conversazione. Leggetele dunque senza prevenzione e senza amarezza queste mie Lettere, come io ho letto con pace la vostra, sebbene l'avrei desiderata più decente, più Cristiana, e dettata da una maggior cognizione, e da un maggior amore del vero. Forse fu in voi l'effetto di uno zelo veemente, a cui non mancò che la scienza, come già si espresse S. Paolo. Per supplire a questa mancanza io non solo vi dimostrerò la rigorosa Cattolica verità di quelle proposizioni, che voi nel mio Trattato accusate, ma ancora i molti e gravissimi errori, ne' quali cadete per volerle accusare. Spero che amante della Dottrina Cattolica, come pure siete, mi sarete grato di questa tenue fatica intrapresa per voi, e confesserete docilmente, che la religione mai non si studia, e mai non s'impara abbastanza.

LETTERA I.

ESAME DELLE ACCUSE PROMOSSE CONTRO IL TRATTATO STORICO-DOGMATICO-CRITICO DELLE INDULGENZE DAL P. M. ANFOSSI.

Il volere senza autorità e senza bisogno pubblicare il nome di uno Scrittore che amò di essere incognito è sempre una indiscrezione; il volerlo pubblicare per il solo freddo piacere di calunniarlo è una crudeltà; ma il pubblicare l'Autore di un'Opera, e poi calunniarlo, e poi negare che l'Autor pubblicato ne sia l'autore, è questa una stravaganza di cui il solo esemplare si trova, P. M. Riveritissimo, nella lettera 14. fra quelle che avete voi scritte contro M. Le Plat. Voi al §. 2. attribuite senza esitazione all'*Ab. Palmieri il trattato storico-dogmatico-critico:* va bene: poi sull'autorità di non so quale vostro *Scarpazza* ci assicurate che questo trattato fu stampato in francese, e quindi proibito fino dal Febbrajo dell'anno 1753. Da quell'anno fino al corrente Giugno passarono quasi 65 anni. Voi mi conoscete personalmente, e prima di fidarvi allo *Scarpazza* dovevate riflettere un poco se un libro scritto in francese almeno 65 anni sono, poteva essere composto e scritto da me. Se dunque era scritto

e stampato prima che io nascessi, qual colpa ne ho io? Al § 15. ritornate a citare il *Trattato Storico ec.* già inserito fra i libri proibiti fino dall'anno 1753. Ma se il Trattato *storico-dogmatico-critico ec.* è stato scritto e stampato appena nel 1786. come può essere stato inserito fra i libri proibiti fino dal 1753? In somma, caro P. M., sono io, o non sono l'autore di questo Trattato? Se io lo sono, la proibizione fatta nel 1753. nulla ha che fare nè con me, nè col libro. Se non lo sono perchè volete farmi reo per un' opera che non è mia? Ma voi forse trovaste un bel gioco in questo anacronismo vile e ridicolo, sperando di far credere che il mio Trattato sia inserito fra i libri proibiti nella condanna del 1753, e perciò regalate con una generosità portentosa 35 anni al mio libro, e a me per lo meno un secolo di vita. Vi ringrazio davvero, come voi potete ringraziare egualmente e lo *Scarpazza* e il *Gazzaniga* sulla fede de'quali pare che abbiate stampato questo sproposito.

Persuaso che voi e i vostri autori vi siate lasciati ingannare da una sebbene assai lontana somiglianza del titolo, non essendo per disgrazia sì rari coloro che dei libri giudican dal titolo, io ho aspirato a rendervi il servizio di informarvene con qualche precisione. A questo oggetto ho quasi stancata la pazienza dei Bibliotecarj di queste nostre pubbliche librerie,

della maggior parte dei nostri libraj per trovar questo libro francese, proibito nel 1753., ma la mia importunità è riuscita inutile. Sono quindi rimasto col mio desiderio, e devo lasciar voi col vostro bisogno di esserne istruito. Abbandoniamo questa poco necessaria erudizion bibliografica, e voi per una giusta compiacenza abbandonate quella alquanto maliziosetta confusione del mio Trattato, col *Traité Theologique etc.* che devono essere due libri diversi. Parliamo del mio che non è stampato nè in francese nè in Francia, non tradotto in Italiano, non proibito nel 1753 (1).

Voi cominciate assai bruscamente e sgridate i *Parochi di Pistoja* per aver essi *presa dal prezioso giojello e dalla infetta sorgente* del Trattato Storico ec. *la loro dottrina sulle indulgenze, quando non vogliasi andare più avanti*

---

(1) Per una più scrupolosa esattezza io devo avvertire che qualche volta il P. M. sembra dirigere le sue accuse contro M. Le Plat, o contro il Sinodo, e non contro di me. Siccome però egli ha messo per principio generale che il Sinodo e Le Plat hanno preso la loro dottrina dal *prezioso giojello e dalla infetta sorgente* del mio Trattato, e siccome lo ripete assai spesso, così non ho diritto di escludermi dalla partecipazione de' suoi graziosi complimenti. Quindi risponderò io direttamente come se avesse parlato a me solo anche ne' luoghi dove non cita che quelli. Torno a ripetere che io non intraprendo che la giustificazione del mio Trattato.

fino a Lutero, pag. 4. Che cosa abbian preso i *Parochi di Pistoja dal prezioso giojello*, e *dalla infetta sorgente*, io non vel so dire. E voi ricordatevi la mia protesta, che non parlo, e non parlerò mai del Sinodo. Voi dunque trovate *la dottrina di Lutero* nel mio trattato, anzi trovate che *i Protestanti sono meno lontani dalla dottrina cattolica*, pag. 9. L'accusa è ben grave: non si tratta quì di una opinione di scuola, ma di Luteranismo, e di qualche cosa di peggio. Sentiamo le prove.

Ci fa sapere il Fischero che fra le altre maniere, onde si studiava Lutero di restringere l'autorità data da Cristo a S. Pietro con quelle parole quodcumque solveris etc. *una si era, il dire che il successor di S. Pietro null'altro si può arrogare da quelle parole, se non che di rimettere in virtù di esse le pene imposte dai Canoni.* Rursum ex hoc restringere molitur: quod Petri successorem affirmat nihil amplius ex iis verbis arrogari sibi posse quam quod horum auctoritate pænas per canones inflictas tollere queat. *Ponete accanto di queste parole quelle del Sinodo in cui si dice*: l'indulgenza nella sua precisa nozione non è se non che la remissione di una parte di quella penitenza, che veniva dai Canoni stabilita ai peccatori, e *giudicate poscia voi stesso quanto si rassomiglia la dottrina di Lutero a quella del Sinodo presa dal Trattato*

storico-dogmatico-critico dell'Abate Palmieri; pag 4. Ho voluto riferire tutto intero il vostro argomento per non aggravarvi, e perchè possiate ammirare voi stesso il valore della vostra Logica, e la giustizia della vostra accusa. Che cosa avea detto Lutero? che il successor di S. Pietro non ha altra facoltà che quella di rimettere le penitenze canoniche. Sapete voi perchè lo avea detto? Perchè Lutero negava alla Chiesa la facoltà di assolvere da peccati; perchè Lutero negava il Sacramento della penitenza; perchè Lutero negava la necessità della confessione. Lo dite voi stesso e in toscano e in latino senza intendere il senso delle parole. Dopo questa confessione voi seguite quasi facendo una apologia al S. Martire Fischero. Il Ciel mi guardi dalle vostre Apologie. *Non aggiunge, è vero, il Fischero che questa era un' eresia perchè ha scritto prima del Concilio di Trento.* Ma, caro P. M., anche prima del Concilio di Trento era un' eresia il dire che la Chiesa non ha la facoltà di rimettere i peccati, che non ha altra facoltà che quella di rimettere le penitenze canoniche. Cominciò ad essere un' eresia, sin da che fu detto: *quorum remiseritis, quodcumque solveris.* La data è assai anteriore al Concilio di Trento. E voi volete aspettare il Concilio di Trento per dichiararla Eretica? Fischero era buon Cattolico e Fischero che versò il sangue per la fede, re-

citava ogni giorno *credo remissionem peccatorum*, e non aspettò la ridicola vostra profezia del *forse avrebbe aggiunto che era un' eresia*, la credette sempre tale come si è creduta dagli Apostoli fino a noi, e come si crederà fino alla fine de'secoli.

Mettete ora accanto, e siete ben padrone di farlo, alla proposizione certamente eretica di Lutero, la definizione delle indulgenze di Palmieri. Che cosa pescate per carità in quella vicinanza di domicilio? Che cosa vedete di analogo fra un libro che dice *non avere San Pietro la facoltà di rimettere i peccati, ma quella sola di condonare le penitenze canoniche, et nihil amplius*, ed una definizione in cui si dice che questa facoltà di rimettere le pene canoniche si chiama indulgenza? Quella è un'eresia perchè nega alla Chiesa una autorità espressamente a lei conceduta da Cristo. Questa è una definizione di quello che vuolsi intendere per indulgenza, definizione che non asserisce, non nega, non estende, non limita.

Ragioniamo, P. M., un momento. La Chiesa ha o non ha la facoltà di rimettere queste penitenze canoniche? via su, rispondete da bravo! Se dite che l'ha, secondo il vostro argomento voi siete Luterano, non solo perchè la vostra risposta sia *accanto* della proposizion di Lutero, ma perchè è precisamente la stessa. Sarà dunque necessario dire che la Chiesa non

ha la facoltà di rimettere le penitenze canoniche. P. M., prima di dirlo pensateci un poco.

Comincio quasi a sperare che intendiate ora anche voi che l'eresia di Lutero non consisteva nel dire che il Papa ha la facoltà di rimettere le pene canoniche, ma nel dire che non ha altra che quella: *et nihil amplius.*

Ritorniamo un poco al Fischero per salvarlo, se mi riesce, dai pericolosi vostri panegirici. Avea detto Lutero che Cristo non ha dato alla Chiesa la facoltà di assolvere dai peccati, ma quella soltanto di rimettere le penitenze canoniche. Che cosa fate voi rispondere da Fischero? Fischero ommette la prima proposizione che fu sempre eretica anche *prima del Concilio di Trento* e impugna la seconda, e perciò viene a dire che il Successor di S. Pietro non *ha la facoltà di rimettere le penitenze canoniche.* Davvero che ce lo presentate come un valoroso controversista! E non è forse di fede egualmente che S. Pietro ha ricevuto la facoltà di rimettere i peccati, e quella di assolvere dalle penitenze canoniche, almeno almeno in que'tempi ne' quali concedete anche voi che vi erano queste penitenze, e che si rimettevano colla indulgenza?

La ragione che ne fate addurre da Fischero, è ancora più bella. Pietro ha ricevuto questa facoltà da Cristo prima che vi fossero i canoni penitenziali, dunque non l' ha ricevuta per

questi. *Priusquam canones illi fuissent conditi Petrus hanc potestatem accepit a Christo : non ergo propter canones qui nondum instituti fuerant.* Eppure questo è quello che succede ogni giorno, in tutte le generali concessioni dell'autorità giudiziaria. Un Sovrano costituisce i suoi tribunali ed accorda a' suoi magistrati la facoltà di condannare ed assolvere, non solo riguardo alle leggi che già esistono, ma ancora riguardo a quelle che potesse fare in seguito. Sarebbe un eccezione affatto nuova, se un reo dicesse al Giudice voi non mi potete nè condannare, nè assolvere, perchè la legge è fatta quando voi eravate già in posto. Il nostro caso è ancora più evidente. Cristo non ha solo data a S. Pietro la facoltà di assolvere dai canoni penitenziali, ma gli ha dato anche quella di farne: Non ha solo detto *quodcumque solveris*, ma ha detto ancora *quodcumque ligaveris.* Questa autorità di legare è di fede, come è di fede l'autorità di sciogliere da quei legami, che Pietro e i suoi successori avessero stabiliti in seguito. Che cosa in ciò vedete di strano? Lutero ragionava meglio che voi quando accordava questa autorità alla Chiesa, ma ragionava da eretico quando la ristringeva a questa sola. Non so in qual maniera potesse il Fischero negare quella seconda autorità, quando ancora l'avesse fatto per provare la prima. Non mi pare un buon argomento teologico il dire

una eresia, per convincer Lutero di un' altra eresia. Io son persuaso che questo pasticcio sia tutto vostro, e non so risolvermi a regalarlo sulla vostra sola parola a Fischero, che passò a suoi tempi per un discreto controversista. Non è del mio assunto il trattenermi più lungamente su ciò, e neppure l' esaminar le sue opere per vedere se egli ragioni così impropriamente come voi riferite. Lasciàmo questi piccoli episodj e veniamo alla sostanza.

Io ho detto nel mio trattato che la *indulgenza è remissione di una parte di penitenza canonica che restava a farsi prima di ricevere l'assoluzion dalla colpa.* Dacchè vi sorprese l'incomodo prurito di *metterla accanto* ad una eresia di Lutero, questa povera definizione contrasse il Luteranismo, e lo attaccò allo Scrittore e al Trattato. Perchè non lasciarla, caro P. M., a suo luogo, affinchè rimanesse innocente! Eppure vi avevo avvisato che questa definizione era presa di pianta dai migliori Teologi, e potrei quasi dire, in un senso non mai negata da alcuno, fra quelli che hanno studiata la lor Teologia ne' Concilj, e ne'Padri. Io vi ho citati per saggio due vostri celebri Domenicani, il Cardinal Gaetano e Domenico Soto, del primo de'quali voi dite pag. 30. *che fu il primo a sostenere contro Lutero il Dogma delle indulgenze, la cui dottrina non è altra*

che quella della Chiesa (1). Vi ho citati due Gesuiti dottissimi il Maldonato e il Papebrochio. Vi ho citato il P. Morino, che nella tanto nota, e profonda sua opera *de Pœnitentia* l'avea diffusamente dimostrata. Aggiunsi che il Papebrochio il più erudito fra i Bollandisti era persuaso che se i cardinali Gesuiti Toleto, Bellarmino, Delugo, Pallavicino avessero potuto leggere l'opera di Morino, avrebbero senza dubbio abbracciata la sua dottrina. Vedete quanti Luterani, mio caro P. M.! A questi aggiunge il Suarez, Alberto M., e Ger-

(1) Per non prevalermi delle irriflessioni del P. M. io credo di dover avvertire con buona fede che sebbene io abbia adottata la sua definizione dell'indulgenza perchè conforme a quella di tutti i buoni Teologi, sono stato però ben lontano dalla spiegazione che egli ne fa. E'noto che il Cardinal Gaetano ristrinse l'effetto delle antiche indulgenze, al solo foro esteriore, o vogliam dire, in faccia solo alla Chiesa senza che operassero efficacemente in soddisfazione alla Giustizia di Dio. Questo è l'errore combattuto da S. Tommaso, e da me detto contrario alla fede. Eppure, il P. M., che rigetta quella definizione come Luterana, che molto più deve rigettare la limitazione al solo effetto esteriore, che ne fa il Gaetano, ci assicura che il Gaetano è *stato il primo a sostenere contro Lutero il Dogma delle indulgenze, e che la sua dottrina non è altra che quella della Chiesa*. Dunque la mia definizione è dottrina della Chiesa. E perchè dunque la *mette accanto* di Lutero? Il P. M. conosce egli o non conosce gli autori che cita?

sone, e voi potete aggiungere gli altri che vi aveva pure nominati nel mio trattato, Monsignor Bossuet, il Van-Espen, il P. Pouget e così cresceranno i Luterani a dismisura. Potrei farvi un nuovo catalogo di Teologi, di Catechismi, e quel che più monta, tutti i Padri che han definita così l'indulgenza, ma se voi non avete avuto la pazienza di leggere nel mio trattato nemmeno que'pochi, e di riscontrarne le citazioni, è inutile il lusingarsi di determinarvi ad uno studio più lungo. Altronde pare che voi, sebbene si tratti quì di un dogma Cattolico, non vogliate imbarazzarvi nè di Concilj, nè di Padri, nè di Teologi: volete sillogismi. Sono infatti assai comodi perchè si fan senza libri. E' perciò necessario sentirvi. *E' di fede che la Chiesa ha avuta fin da principio, e ha avuta da Cristo la podestà di accordare le indulgenze: vi era dunque fin da principio l'oggetto di una tal podestà, tanto più se la Chiesa ne ha fatto uso fino dai primi secoli: ma non vi erano fin da principio le canoniche penitènze, le quali non furono introdotte che verso la metà del terzo secolo: dunque non potevano essere l'oggetto di quella podestà, che lasciò Cristo alla sua Chiesa. Dunque l'indulgenza nella sua precisa nozione non può essere la remissione di una parte di quella penitènza, che venne in seguito stabilita dai Canoni*, pag. 5. Questo sillogismo vi pare così

bello, e così concludente, che lo ripetete solo dopo una pagina. *E' di fede che vi fu sempre fin dal principio, e vi è al presente e vi sarà fino alla fine de' secoli nella Chiesa la podestà e l'uso delle indulgenze: ma non vi fu da principio, non vi è al presente, e forse non vi sarà più in avvenire l'ordine della penitenza canonica: dunque l'indulgenza nella sua precisa nozione, non fu, non è, non può essere la diminuzione della penitenza prescritta dai Canoni, prima di ammettere i peccatori alla riconciliazione.* Veramente io non saprei cosa dire. Voi parlate con una tal aria di sicurezza che comincio a sospettare che voi raccontiate i vostri sogni di buonissima fede. Vedete cosa vuol dire il non aver mai voluto applicarvi a leggere i Padri, o almeno la Storia Ecclesiastica, che è uno studio sì facile, e così proporzionato ai talenti di tutti. La forza del vostro sillogismo dipende da quella proposizione: *non vi fu a principio, non vi è al presente, e forse non vi sarà più in avvenire l'ordine della penitenza canonica.* Ma questo, mio caro, è un granchio più grosso di voi. Volete vederlo?

Voi con una erudizion da par vostro ci assicurate nello stesso luogo, *che le penitenze canoniche non furono introdotte che verso la metà del terzo secolo.* Cosa per carità v' immaginate che siano queste penitenze canoniche? Una qualche costituzione di Confraternita? O

qualche compilazione di leggi sullo stile delle istituzioni di Giustiniano? Questo, a dir vero, parve il capriccio del *Giornalista Romano* che già da più di trent'anni scrisse con serietà, che ne'primi tempi non vi erano Canoni, perchè niuno ancora avea fatto compilazioni di Canoni. Potete vedere sopra di ciò, quanto io ne dissi nell' *appendice Storico Apologetica* stampata nella 4. edizione del mio trattato. No mio caro. I Canoni, ossia le regole per ammettere alla penitenza e alla assoluzione i peccatori, nacquero allora, che si cominciò ad amministrare il Sacramento della penitenza, e nacquero perciò cogli Apostoli, se ne stabilirono successivamente dai Vescovi e dai Concilj a misura, che si credettero opportune, o necessarie alla prudente amministrazione del Sacramento della penitenza. I Codici, ossia le raccolte di queste regole nacquero dopo, quando gli studiosi, o i Vescovi credettero opportuno di raccogliere come in un quadro la disciplina della Chiesa a istruzione de' confessori, e dei penitenti. Questi libri si dissero Sacramentarj, codici di Canoni, Rituali, o che so io. Le penitenze canoniche erano dunque assai prima dei codici di canoni, ed erano quelle regole, quelle penitenze che esigeva la Chiesa dai peccatori, che volevano convertirsi, ed essere assoluti dai peccati.

E' cosa giusta, dice Monsignor Bossuet, e

Io citate voi stesso, e *insieme per noi salutare che Dio rimettendoci il peccato colla pena eterna che noi avevamo meritata esiga da noi qualche pena temporale per contenerci nel dovere, affinchè uscendo troppo presto dai legami della giustizia noi non ci abbandoniamo ad una temeraria confidenza, abusando della facilità del perdono. Per soddisfare adunque a questa obbligazione noi siamo assoggettati ad alcune opere penali, che noi dobbiamo adempire nello spirito d'umiltà e di penitenza, e la necessità di queste opere soddisfattorie, è quella che ha obbligato la Chiesa antica ad imporre ai penitenti le pene che si dicono canoniche. Quando essa dunque impone ai peccatori delle opere penose e difficili, questo si chiama soddisfazione, e allorchè avendo riguardo, o al fervore de' penitenti, o ad altre buone opere che essa loro prescrive, rimette qualche cosa della pena che loro è dovuta, questo si chiama indulgenza* (1). Dopo queste parole di Bossuet voi soggiungete: *eccovi tutto il testo di Bossuet da cui è palese che egli non parla di quelle pene, o di quella canonica penitenza da farsi prima di ricevere l'assoluzion dalla colpa come vuole il Palmieri: era una pena temporale, che restava a scontarsi*

(1) Bossuet exposit. de la Doctrine de l' Eglise Catholique.

dopo la remission dell' eterna (1). Io non so per qual verso leggiate i libri. Dove trovate voi in Bossuet che egli parli della pena che *resta a scontarsi dopo la remission della colpa?* Egli parla di pene canoniche. Sapreste citarmi un solo esempio, che le penitenze canoniche s' imponessero dopo la remission della colpa, dopo l'assoluzione? E questo sproposito volete farlo dire a Bossuet che conosceva sì bene l'antichità? Egli parla di quella pena soddisfattoria che esige da noi la Chiesa, *così obbligata* dal suo Capo e Maestro, affinchè *uscendo troppo presto dai legami della giustizia noi non ci abbandoniamo ad una temeraria confidenza abusando della facilità del perdono*. Parla dunque di una pena imposta per ritardare e sospendere l' uscita dai legami della giustizia, affinchè non si abusi della facilità del perdono. Questo perdono è egli altro che l'assoluzione? e la difficoltà del perdono con cui si ritarda l'uscita dai legami della giustizia, è egli altro che ritardare l' assoluzione? E come dunque voi vedete *che è palese* che parla Bossuet di una pena soddisfattoria dopo il peccato?

Vorrei ancora che voi notaste due cose: in primo luogo Bossuet parla di una pena soddisfattoria che la Chiesa si credeva obbligata d' imporre. Dice in secondo luogo che questa

---

(1) Pag. 12.

pena soddisfattoria era la penitenza canonica. Egli non ne conosce altra. Le penitenze soddisfattorie secondo il vostro erudito sistema non s' imponevano che dopo il peccato già perdonato. Dunque prima di perdonare il peccato non se ne esigeva nessuna. Il peccatore si confessava, riceveva l' assoluzione, e poi cominciava la penitenza canonica di dieci o vent'anni. P. M., e non è saltata agli occhi a voi stesso la stravaganza di questa ipotesi, per poco che conosciate l' antica disciplina? E non ci dite voi stesso, pag 7. che è *ora mutata la disciplina perchè la Chiesa non esige più che si premetta la soddisfazione alla riconciliazione?* Dunque prima si esigeva. Almeno almeno aveste un poco di memoria.

Ma non crediate che io voglia solo arrestarvi all'autorità di Bossuet, benchè sia certamente grandissima. Venite meco un momento a consultare i fonti che aveva studiato Bossuet. Vi riusciran nuovi, io credo; ma a tutti succede così: riesce sempre nuovo quello che s'impara per la prima volta. Due cose voi non sapete; la prima che avanti la metà del terzo secolo vi fossero penitenze canoniche: la seconda, che quelle penitenze canoniche dovessero farsi prima di ricevere l'assoluzione, e ciò non sapendo quasi quasi condannate di un po di tintura di luteranismo il Palmieri. Andiamo alla Storia, e all' insegnamento de' Padri.

Essi e i Teologi generalmente hanno riconosciuto nella condotta di S. Paolo coll'incestuoso di Corinto il primo esempio della penitenza, e della indulgenza, che poi ha seguitato la Chiesa come una legge Apostolica, ossia come una autentica e pratica interpretazione fatta da S. Paolo del *quodcumque solveris &c. quodcumque ligaveris &c. Tantum dolorem*, dice il Morino, parlando dell'incestuoso, *ille demonstravit, ut periculum esset ne dolore exanimaretur: ideo legitimum pœnitentiæ tempus, illi contrhaendum et condonandum esse monet Apostolus, dignumque esse propter doloris acerbitatem quem Ecclesia clementer excipiat, soliteque citius sibi reconciliet* (1). Eccovi un canone ossia una regola di penitenza prima del terzo secolo della Chiesa, e prima dei codici o collezioni penitenziali. S. Paolo viveva bene prima del terzo secolo. Se volete un autore scolastico, nè tanto difficile quanto il Morino leggete il Suarez (2). *Paulus 2. ad Corinth. 2. indulgentiam concessit alicujus partis pœnæ incestuoso illi quem prius graviter punierat ... Chrysostomus, Theophylatus, Theodoretus, Ecumenius, Ambrosius & alii expositores advertunt Paulum usum fuisse verbo significandi liberalem remissionem & condona-*

(1) Morinus de pænitent. lib. 1. cap. 12.
(2) Suarez de indulg. disput. 49 sect. 2.

tionem, quia incestuosus ille nondum plene satisfecerat pro delicto, & nihilominus Paulus liberalem ei indulgentiam concessit ulterioris pœnæ debitæ. Eccovi una pena dovuta, ed eccovi la remissione di una parte di questa pena. S. Paolo stimò di rimettere una parte di questa pena riconciliandolo alla Chiesa prima del consueto: *solitoque citius.* Ternate ora a dare un' occhiata alla prima parte della vostra proposizione: *non vi era al principio l' ordine della penitenza canonica.* Se per principio intendete prima dell' Evangelio, avete ragione. Ma quì voi volete due cose. La prima, *che vi si mostrino le canoniche penitenze a cui soggetti erano e l' incestuoso, e i caduti.* Burlate, P. M., o dite da senno? E S. Paolo non poteva stabilire una penitenza all' incestuoso, se non mostrava prima il rituale che l'autorizzasse a farlo? Chi credete che fosse S. Paolo? Egli era un Apostolo, e gli Apostoli non aspettavano i rituali, ma li facevano: essi stabilivano la disciplina della Chiesa, come nelle altre osservanze, così ancora nella penitenza. *Che vi si mostrino prima le canoniche penitenze a cui era soggetto l'incestuoso?* Domandatene conto a S. Paolo, e non a me, se credete che egli abbia imposto all'incestuoso una penitenza senza averne l'autorità. E non arriverete ad intendere che prima degli Apostoli non vi potevano essere Canoni penitenziali già stabiliti; che gli Apostoli do-

veano appunto cominciare a stabilirne; che se S. Paolo stabilì una penitenza all'incestuoso, credette di poterlo, e di doverlo fare in vigore del *quodcumque ligaveris &c.*, che S. Giovanni al riferire d'Eusebio fece lo stesso; che i Vescovi in seguito riguardarono quelle regole e quegli esempj Apostolici come leggi; che ne stabilirono delle nuove al bisogno, seguendo sempre quegli esempj, quello spirito, e in vigore della stessa autorità; che questi Canoni e degli Apostoli, e de'Vescovi raccolti poi in rituali ed in codici serviron di legge disciplinare per tutta la Chiesa? Questa è la penitenza canonica che cominciata dagli Apostoli si praticò costantemente nel primo, nel secondo, nel terzo secolo, e ne'susseguenti, e voi venite a contarci, che prima della metà del terzo secolo non vi erano penitenze canoniche? Ma bravo davvero!

Siete anche più bravo, quando vi arrischiate alle prove. *Infatti S. Paolo non dice a' Corinti che sottomettessero l'incestuoso alle pene già stabilite dai Canoni.* Chi! S. Paolo dovea dire al Clero, ai fedeli, al popolo di Corinto, che *sottomettessero l'incestuoso alla penitenza*, e poi (già s' intende) che l'assolvessero? Eppure vedete che irregolarità! S. Paolo volle egli dare la sentenza di *separazione*, senza mostrare alcun canone, e nella seconda lettera non dice che gli *rilascino la penitenza*, ma

lo volle far lui: *si quid donavi*, e tutto ciò senza cercare se vi *erano penitenze stabilite dai Canoni* (1).

Un' altra cosa voi dite dotta, originale egualmente. *La pena dell' incestuoso non era che una pura scomunica, la quale non ha che fare colle canoniche penitenze.* Che pazienza ci vuole! *La pena dell'incestuoso era certamente anche una scomunica*, e la scomunica era una parte della penitenza canonica. Possibile che non vi sia mai caduto sott'occhio nemmeno per caso alcuno di que' moltissimi libri, e di que'catechismi che descrivono l' ordine e i gradi della penitenza? Voi vi avreste letto che i penitenti prima d' ogni altra cosa si separavano dalla comunione delle pubbliche preci,

(1) Pare che Monsignor Bossuet supponga che l'indulgenza all' incestuoso sia stata accordata dalla Chiesa di Corinto, e che l'Apostolo non abbia fatto che prescrivere nella prima lettera l'imposizione della penitenza, e nella seconda approvare l'indulgenza e l'assoluzione data ad esso da quel Clero. Questo proverebbe che la disciplina canonica era già fin d'allora stabilita e praticata, benchè i Corinti non abbiano pensato a scriverla o a conservarne un codice per mostrarlo al P. M. Qualunque interpretazione si scelga, e S. Paolo in assenza abbia conferita l' indulgenza lasciando al Clero di Corinto presente l'accordare la comunione e la pace, o abbia solo sanzionato quello che era stato fatto dalla Chiesa di Corinto: la prova che si ricava dall' Epistola di S. Paolo è sempre evidente.

e della liturgia, e dovean restare fuori della porta della Chiesa. Questa era una scomunica come quella dell'incestuoso. Entravano poi, ma non restavano che fino all'istruzione per i catecumeni. Nel terzo grado, assistevan con questi. Nel quarto si fermavano ancora alla consecrazion de'Misteri, senza parteciparne. Dopo di questo ricevevano l'assoluzione, e comunicavano. Questi gradi detti da tutti gli Scrittori: *fletus auditio*, *substratio*, *consistentia*, son noti, direi quasi, alle donne, e ai fanciulli, e voi non li sapete, P. M., e ci dite con serietà che la scomunica intimata da S. Paolo all'*incestuoso nulla ha che fare colle penitenze canoniche?* Ma se di queste ne era una parte, anzi la prima. Io credo che nessun fra i fedeli, badate bene, io dico nessuno, non abbia qualche volta sentito o dai pulpiti, o nei catechismi il fatto sì noto di S. Ambrogio che vietò all'Imperator Teodosio l'ingresso nella Chiesa per la strage di Tessalonica. Questa scomunica era il primo passo della penitenza, e dovette l'Imperatore eseguire in seguito le altre pene imposte dal S. Vescovo prima di essere liberato da quella scomunica. L'umiltà del Sovrano, e la fermezza del Vescovo si citano le migliaja di volte in esempio. E voi ignorando questi primi elementi avete la franchezza di assumervi il carico di rispondere a Le Plat? Io ammiro il vostro coraggio. Ritorniamo al nostro argo-

mento. Dopo S. Paolo il secondo esempio, di cui parlan le storie, è quello di S. Giovanni riferito da Eusebio. Anche l'Apostolo S. Giovanni viveva *prima del terzo secolo della Chiesa.* Aveva egli convertito alla fede un giovane, che poi sedotto dai cattivi compagni si abbandonò al vizio, e divenne assassino. Appena udì l'Apostolo questa apostasia corse a ricercarlo, e allettatolo colla sua carità lo invita alla penitenza per mezzo della quale gli assicura il perdono. Gl'impone una severa penitenza, e per confortarlo egli stesso la fa con lui. *Continuis jeuniis cum eo se macerat.* E non era questa una penitenza a cui lo avea soggettato l'Apostolo? Voi chiedereste che vi *mostri prima le canoniche penitenze a cui eran soggetti i caduti.* Ma la Chiesa senza chiederlo, ne seguitò scrupolosamente gli esempj. E'necessario dimostrarvelo.

Voi medesimo dite, pag. 5. *che le penitenze canoniche furono introdotte verso la metà del terzo secolo.* Confessate almeno con ciò che alla metà del terzo secolo vi erano. Volete riferirvi con ciò alle canoniche penitenze delle quali si parlò tanto a'tempi di S. Cipriano, e da S. Cipriano medesimo. Ma ditemi in grazia: queste penitenze allora erano nuove, e allora allora introdotte? Sentite un bel passo di una lettera scritta dal Clero di Roma nella vacanza della Sede per il martirio del S. Pontefice Fabiano. Consultato da S. Cipriano

intorno alla maggior severità o condiscendenza da usarsi riguardo ai caduti: risponde: *qual cosa o più conveniente alla pace, o più necessaria nel tempo della persecuzione che il conservare la dovuta severità del rigore divino ... Nè questo è un pensiero nostro ora nato in noi, ma l' antica severità, ma l' antica fede, ma l'antica disciplina quale si legge presso di noi. L' Apostolo non avrebbe scritto tante lodi di noi, col dire*: la vostra fede è encomiata in tutto il mondo, *se già fin da que' tempi questo vigore non avesse gettate le sue radici unitamente a quelle della fede: sarebbe un gravissimo delitto degenerare da que' principj che ci han meritato tante lodi, e tanta gloria* (1). La lettera è scritta l' anno 250. Vedete, o mio caro Anfossi: voi cominciate le penitenze canoniche verso la metà del terzo secolo, e il Clero di Roma precisamente alla

(1) Quid enim magis aut in pace tam aptum, aut in bellis persecutionis tam necessarium, quam debitam severitatem divini rigoris tenere ... Nec hoc nobis nunc nuper consilium cogitatum est, nec hæc apud nos adversus improbos modo supervenerunt repentina subsidia, sed antiqua apud nos severitas, antiqua fides, disciplina legitur antiqua. Quoniam nec tantas de nobis laudes Apostolus protulisset dicendo: *quia fides vestra predicatur in toto mundo*, nisi jam exinde vigor iste radices, fidei de temporibus illis mutuatus fuisset, quarum laudum & gloriæ degenerem fuisse maximum crimen est. *Epist.* 30. *inter Cyprianicas*,

metà del terzo secolo scrive che sono antiche, che cominciarono dai tempi apostolici, che cominciarono coetanee alla fede, che per questa disciplina e per il rigore nel conservarla, l'Apostolo compartì tante lodi alla Chiesa Romana. Dice ancora qualche cosa di più. *Legitur antiqua disciplina.* Questa disciplina antica si leggeva: vi erano dunque nella Chiesa Romana, non solo i canoni, ma i codici penitenziali, e vi erano alla metà del terzo secolo. Spero bene che ci permetterete di credere più al Clero Romano che scriveva nel 250. che a voi che scrivete nel 1816.

Tertulliano viveva nel secondo secolo, e parla della penitenza canonica come di *una disciplina* conosciuta, stabilita, praticata per legge. *L' esomologesi è una disciplina che mortifica e umilia l'uomo prescrivendo una vita che attira la misericordia, che determina l' abito e il vitto, e il giacere nel sacco e nella cenere ... che unisce alle preghiere i digiuni, i gemiti, le lagrime, e il continuo sospirare a Dio, e il prostrarsi ai Sacerdoti, e abbracciar le ginocchia de'cari a Dio, e interporre le orazioni de'fedeli. Tutte queste cose contiene la penitenza per cancellare colla pena temporale il debito incorso dell'eterna* (1). Vi prego

(1) Exomologesis prosternendi & humilificandi hominis est disciplina conversationem iniungens mi-

a notare queste ultime parole *ut temporali afflictione æterna suplicia non dicam frustretur, sed expungat*, sulle quali dovrò ritornare nella seguente mia lettera. Se mai un giorno vi risolveste a darvi allo studio dell'antichità ecclesiastica, vi riuscirà facilmente di vedere in questa così precisa descrizione di Tertulliano tutti i gradi della penitenza canonica, de'quali vi ho parlato più sopra, e che si trovano poi raccolti e prescritti nei codici de'canoni penitenziali. Era dunque già in vigore la loro osservanza fino dal secondo secolo, ed erano una *disciplina stabilita e conosciuta*. Non vi addurrò altre testimonianze, perchè in queste lettere io non posso inserire un Trattaro elementare di Ecclesiastiche antichità. Voi potete trovarle in mille libri: a me basta questo piccolo saggio. Ritorno al vostro argomento: *non*

---

sericordiæ illicem, de ipso quoque habitu, & victu mandat, sacco & cineri incubare, corpus sordibus obscurare, animam mæroribus deiicere, illa quæ peccavit tristi tractatione mutare: cæterum pastum & potum pura non esse, non ventris scilicet sed animæ causa: plerumque vero jejuniis preces alere, ingemiscere lacrymari, & mugire dies noctesque ad Dominum Deum suum, presbyteris advolvi, & caris Dei adgeniculari, omnibus fratribus legationes deprecationis suæ iniungere. Hæc omnia exomologesis ut ..... temporali afflictione æterna supplicia, non dicam frustretur, sed expungat. *Tertull. de Pœnitent. cap.* 9.

vi fu da principio l'ordine della penitenza canonica. S. Paolo e S. Giovanni erano da principio, e stabilirono la penitenza canonica. Tertulliano viveva nel secondo secolo, e trovò la penitenza canonica una disciplina già stabilita. Il Clero di Roma nel 250. trovò questa disciplina, la trovò ne'*suoi libri* rituali, la trovò stabilita nella sua Chiesa fin dai tempi Apostolici e coetanea alla fede. Dunque la prima parte della vostra proposizione è certamente falsa. Veniamo alla seconda.

Non vi è al presente la disciplina canonica. Sapreste voi dirci in qual anno, in qual epoca, in quale concilio, o almeno per qual decretale sia stata abolita? Dovrò farvi altrove questa domanda, e liberarvi da un equivoco assai grossolano, per ora non vi citerò che due soli scrittori, de'quali io spero che non ricuserete l'autorità, e non li collocherete fra i Luterani. Uno è il Bossuet, l' altro il Maldonato. *Non si tratta quì,* egli dice, nelle sue meditazioni sul Giubileo, *di fare una storia curiosa delle indulgenze, nè d' indicare tutti i gradi per i quali si è rilassato dall'antico vigore de'Canoni. Non è neppure bisogno di esaminare, se questi Canoni sussistono ancora in certa maniera, e se la Chiesa vi ha qualche riguardo nelle indulgenze come i Dottori,* badate P. M., *lo pensano comunemente. Le indulgenze plenarie opposte alle indulgenze dei sett'anni, dei quattordici,*

dei venti anni, dei venti giorni, dei quaranta giorni, dei sessanta, dei cento, ed altre somiglianti sembrano far vedere, che i Canoni penitenziali non sono ancora interamente dimenticati, poichè la Chiesa vi riguarda ancora in queste indulgenze. Ciò basta per farci vedere che l'intenzion della Chiesa è sempre di conservare l'antico diritto, che Essa ha di esercitare severamente sui penitenti la giustizia che Dio ha posta nelle sue mani .... Che se il vigore dell'antico spirito del Cristianesimo sussiste in tutta la sua forza, si ha sempre lo stesso bisogno della clemenza e della indulgenza della Chiesa (1). Quando voi dite pertanto con qell'aria di sicurezza che *la penitenza canonica non vi è al presente* contradite a Bossuet, e *a quello che pensano comunemente i Dottori*. La vostra autorità in contrario, non par certamente gran cosa. Riflettete un momento sopra questo raziocinio sì giusto e sistemato di Bossuet. Egli avea detto nelle parole da voi stesso citate di sopra, che *l'obbligo incorso dai peccatori di soddisfare alla divina giustizia con opere penose e soddisfattorie avea obbligato la Chiesa antica ad imporre ai penitenti le pene che si chiaman canoniche.* Eccovi due obbligazioni precise, e al penitente

---

(1) Bossuet, medit. pour le temps du Jubilé. Point. 7. prem. consid.

di soddisfare con opere penose, e alla Chiesa d'imporle, obbligo da essa adempito colle *penitenze canoniche*. Perchè cessino o deve essere dispensato il peccatore dal soddisfare alla divina giustizia, o deve essere dispensata la Chiesa dall'imporre quella soddisfazione. La Chiesa non ha mai detto nè una cosa, nè l'altra. Anzi è evidente tutto il contrario *Il vigore dell'antico spirito del Cristianesimo sussiste in tutta la sua forza*. La Chiesa nel moltiplicar le indulgenze condiscendendo al languore e alla debolezza de' tempi non abolisce quei Canoni allo stabilimento de'quali si è creduta obbligata; perchè il *vigore del suo spirito sussiste in tutta la sua forza*, anzi li conferma col *riguardo che ad essi* ha nella forma di conferir le indulgenze, *come pensano comunemente i Dottori*. Da questi principj non potea dedurne Bossuet la strana vostra conseguenza che la *penitenza canonica non vi è al presente* ma ragionando da Cristiano e da Logico ne conchiude che dura perciò *sempre lo stesso bisogno della clemenza e della indulgenza della Chiesa*, perchè continua il vigore de'Canoni penitenziali, *a'quali ha riguardo colla indulgenza*, perchè continua nel peccatore la stessa obbligazione di soddisfare a Dio dalla quale è con prudenza compassionevole assoluto in parte colla indulgenza conferitagli in forza del *quodcumque solveris &c.*

Il Maldonato dopo aver detto come potevate leggere nel mio *Trattato* ec., che le indulgenze altro esser non possono al presente che quello che erano ne'primi secoli; dopo aver detto che le Indulgenze altro non erano in que'secoli che remissioni della pena ingiunta o dal Sacerdote o dal Canone; dopo aver detto che la Chiesa nel conferir le indulgenze aggiunge sempre anche ne' secoli posteriori *de pœnitentiis iniunctis*; dopo aver detto, che, ancora che non l'aggiungesse, si deve intendere nelle parole in *forma ecclesiæ consueta*, conchiude che sarebbe temerità il pensare diversamente: *videtur profecto esse temerarium aliter interpretari* (1). E' dunque temerità secondo il Maldonato l'asserire, che *non vi è al presente la penitenza canonica* se la Chiesa al presente la rimette colla indulgenza, come la rimetteva ne'secoli antichi. Intenderete più chiaramente queste verità, quando nelle mie lettere 4. e 5. dovrò esporvi tutta la dottrina costante della Chiesa sulle indulgenze. Per ora basti avervi accennato, che i Dottori comunemente pensano esser falsa, che il Maldonato insegna essere temeraria la seconda parte della vostra proposizione.

Se vi era nei primi secoli *l'ordine della*

(1) Maldonatus, Tom. 2. de Indulg. quæst. 1. &c.

penitenza canonica, se sussiste ancora al presente, potete risparmiarvi la profezia del *forse non vi sarà più in avvenire*. In profezie par che ne sappiate quanto in istoria. Per secondare il vostro genio dichiarato per i sillogismi riformiamo, se vi contentate, il vostro, e diciamo: E' di fede che vi fu sempre fin da principio, vi è al presente, vi sarà fino alla fine de'secoli nella Chiesa la podestà e l'uso di conferire indulgenze, come è di fede, che la dottrina della Chiesa sulla essenza delle indulgenze è immutabile. Ma l'indulgenza non fu a principio, e perciò non è al presente, non sarà in avvenire che la remissione della penitenza per divina autorità stabilita da' Canoni. Dunque la indulgenza nella sua precisa nozione non è, che la remissione ec. Dunque la mia definizione delle indulgenze, che è la conseguenza di quelle premesse, sebbene da voi posta per divertimento *accanto di* una eresia di Lutero sarà sempre certa e verissima.

Vengo alla seconda accusa, di cui ho già fatto cenno per incidenza, ma di cui devo trattare più estesamente, perchè possiate conoscere alcune verità, che sebbene comuni, pure sembrano esservi affatto straniere. Mi lusingo di acquistare con ciò un nuovo diritto alla vostra confidenza, e alla vostra amicizia. Alla pag. 11., dite che Bossuet *non parla di pena prescritta da'Canoni prima di accordare*

ai pubblici peccatori l'assoluzione, ma di quella che resta ancora dopo il perdono della colpa da scontarsi o nella vita presente o nella futura, come fu definito dal Concilio di Trento. A provar questo assunto abbandonando il Concilio di Trento, che forse non vi pareva favorevole, citate un testo di Bossuet che dice tutto il contrario. Vi mostrate in ciò sempre lo stesso logico valoroso. Io già vi ho spiegato quello che dice Bossuet, nè voglio ripeterlo. Potete leggerlo nuovamente a tutto comodo vostro. Dopo questa prova convincentissima che è l'unica arrecata da voi, conchiudete da vittorioso: è palese che Bossuet *non parla di quella canonica penitenza da farsi prima di ricevere l'assoluzione come vuole il Palmieri.* Ottimamente. Parlerà dunque Bossuet *di quella canonica penitenza da farsi dopo l'assoluzione.* Resterà ora a sapersi da voi in qual secolo sia stata in uso *la canonica penitenza da farsi dopo l'assoluzione.* Io vi confesso di esserne pienamente all'oscuro. Canonica penitenza dopo l'assoluzione! dove avete trovato questa importante erudizione, così nuova e così bella, che finita la canonica penitenza da farsi prima dell'assoluzione, se ne cominciasse una nuova canonica penitenza da farsi dopo l'assoluzione. Gli eruditi aveano letto bensì, che qualche volta si dava ai moribondi l'assoluzione, colla condizione però che, se mai si ristabilivano,

dovessero eseguire quella penitenza canonica che non aveano potuto far prima, e che avrebbero dovuto far prima. Non hanno però nè letto, nè detto giammai, che ai sani dopo la penitenza canonica da farsi prima dell'assoluzione ne restasse una seconda da farsi dopo l'assoluzione. Generoso e dotto come voi siete, citate almeno un Concilio, un Canone, un Padre, uno Storico, uno Scrittore qualunque egli sia cattolico, eretico, ebreo, idolatra; da voi non ricuseran nulla in una così interessante scoperta.

Ma voi forse avete voluto dir solamente che Bossuet non asserì *che la canonica penitenza dovesse farsi prima dell'assoluzione come vuole il Palmieri*. Bisogna qualche volta intendervi per discrezione. Ma, caro P. M., non è il Palmieri che lo voglia; è la Chiesa che lo ha voluto, e spero che alla Chiesa non ne saprete male per questo. Scusatemi, essa avrà avute le sue buone ragioni per volerlo. Supponetele dunque, e cerchiamo del fatto.

Avete voi mai letto per caso, un qualche corso di Teologia, una qualche storia Ecclesiastica, un qualche libro di antichità cristiane, un qualche catechismo? Non vi citerò più S. Paolo perchè so di non potervi mostrare *prima le canoniche penitenze a cui eran soggetti l'incestuoso e i caduti*. Ma se leggerete Tertulliano, S. Cipriano, S. Basilio, l'epistola

canonica di S. Gregorio Taumaturgo, e tutti i codici dei canoni penitenziali delle diverse Chiese, che restano ancora, troverete che la penitenza canonica si faceva prima dell'assoluzione precisamente, *come vuole il Palmieri:* che quando si condonava una parte di questa penitenza per mezzo dell' indulgenza, si accordava allora l'assoluzione, senza che restasse altra canonica penitenza da farsi: che quando non si accordava questa indulgenza, era necessario tutta compire la penitenza prima di ricevere l'assoluzione. Sentite il Canone dodicesimo del primo Concilio Ecumenico il quale ha voluto anche lui ciò *che vuole il Palmieri*, *In tutti (i penitenti) quello deve principalmente osservarsi, che si esamini l'animo e il proponimento, e la maniera della loro penitenza. Perciò tutti coloro che con ogni timore e lagrime costanti e buone azioni dimostrano la loro conversione, non col solo abito, ma colle opere e colla verità; questi terminando i tempi stabiliti avranno diritto di essere ammessi alle comuni preghiere coi fedeli. Ma sarà lecito al Vescovo usare con essi qualche condiscendenza. Quelli però che si mostreranno indifferenti alla loro caduta, e chè crederanno bastar loro alla conversione il presentarsi ad eseguir quello che è necessario per essere ammessi alla comunion della Chiesa, questi finiranno in ogni modo i tempi*

stabiliti (1). Esaminate ora quelle sì precise parole: *tempora statuta complentes merito orationibus communicabunt*: dovean compiere i tempi stabiliti alle lagrime, alle buone opere per comunicare alle orazioni degli altri fedeli, vale a dire, per essere assoluti da quella scomunica, che impediva loro di essere ammessi nella Chiesa a pregare coi fedeli; scomunica che voi, assai dottamente ci avete detto *nulla aver che fare colle penitenze canoniche.* Spero che vediete anche voi, che non poteva esser data l'assoluzione a coloro, che si consideravano sempre come scomunicati, e quindi esclusi perfino dal pregare insieme coi fedeli nella Chiesa. Quando il fervore era grande, poteva il Vescovo accordare qualche indulgenza, e rimessa con ciò una parte di penitenza che ancora restava, si

(1) In omnibus vero illud præcipue observandum est, ut animus ac propositum eorum, vel species pœnitentiæ requiratur. Quicumque enim cum omni timore & lacrymis perseverantibus, & operibus bonis conversionem suam non solo abitu, sed opere & veritate demonstrant; hi tempora statuta complentes merito orationibus communicabunt. Licebit autem Episcopo etiam humanius circa eos aliquid cogitare. Si qui vero indifferenter habuerunt lapsum suum & sufficere sibi existimaverunt ad conversionem hoc ipsum quod introire in ecclesiam videbantur (al. & aditum introeundi in ecclesiam arbitrati sunt ad conversionem posse sufficere) isti omnimodo tempora statuta complere debeant. *Concil. Nicænum can.* 12.

dava al penitente l'assoluzione, e si ammetteva alla partecipazione de'divini Misteri. Se il fervore e lo zelo di soddisfare era debole, *isti omnimodo tempora statuta complere debeant.* Questo è quello che *vuole il Palmieri*, col Concilio Niceno. E'proprio un peccato che non lo vogliate anche voi.

Lasciamo i Concilj e i Padri, che ci condurrebbero ad una prolissità che non conviene ad una lettera, e non è altronde necessaria in cosa sì chiara. Sentite un Teologo, cioè il P. Petavio. Egli domanda in qual tempo, e in quale dei gradi di penitenza si accordasse l'assoluzion dai peccati. *Quonam tempore, quove in gradu postremam illam a peccatis absolutionem pœnitentes obtinerent. Si è già dimostrato con molti argomenti che i penitenti non solevano assolversi subito dopo fatta la confession dei peccati, e che invece non ricevevano l'assoluzione se non dopo terminato il tempo della penitenza. Ma può nascere il dubbio, se prima di ricevere la Sacramentale assoluzione, come usa chiamarsi, dovessero i penitenti terminare tutto il grado della consistenza che era il quarto e l'ultimo, oppure si assolvessero finita la sostrazione che era il terzo grado, e nell'entrare nel quarto: senza che però fossero ammessi alla partecipazione de' divini Misteri, che non si accordava che finito totalmente il quarto. Può sembrare*, egli segue, *che dopo*

la sostrazione fosse loro accordata la Sacramentale assoluzione, perchè allora in qualche modo poteva dirsi che cessavano di essere penitenti (1). Sopra queste parole del Petavio così chiare e precise, io vorrei che faceste alcune riflessioni. Ammette come principio certo e dimostrato, che l'assoluzione non si dava subito dopo la confessione; che quest'assoluzione non si dava, escluso qualche caso straordinario, se non che finito il tempo della penitenza, *non nisi expleto pænitentiæ tempore*. Muove il dubbio se mai potesse dirsi, che si dasse l'assoluzione, esclusa però sempre la Comunione del Corpo del Signore, finito il terzo grado, ed al principio del quarto. Egli inclina per l'affer-

---

(1) Quonam tempore quove in gradu postremam illum a peccatis absolutionem obtinerent. Quod enim subinde post æditam peccatorum confessionem absolvi non solerent, idque nonnisi expleto pænitentiæ tempore consequerentur, pluribus antea demonstratum est. Nunc illud merito dubitatur: utrum nam quarto insuper gradu hoc est *consistentiæ* prius defungendum illi fuerit quam Sacramentalem, ut vocant, absolutionem impetrarent an post substrationem absolverentur a peccatis illi quidem, sed nondum tamen ad Dominici communionem corporis admitterentur. Ac videri sane potest post substrationem peccatorum illis veniam, hoc est Sacramentalem illam relaxationem, esse concessam. Nam cum tertio ex illo gradu ad consistentiam emerserant, pænitentes esse quodammodo desinebant. *Petav. de Pænitentiæ ritu ex Epiphan.* §. 6.

mativa: ma la sua ragione qual è? Quella sola, cioè che si può dire finita la penitenza, allorchè il penitente è già entrato nel quarto grado. Questo vuol dire, che il Petavio non ha mai messo in dubbio, che l' assoluzione non si dasse, se non che finita la penitenza, e perciò fino a che si potevano considerare i penitenti compresi nella carriera della penitenza, non ricevevano l'assoluzione. *Cum tertio ex illo gradu ad consistentiam emerserant, pænitentes esse quodammodo desinebant.*

Io vi ho proposto questa conghiettura del Petavio, non perchè sia vera, ma affinchè vediate che nessuno fra i Teologi, nessuno affatto, per poco che conosca l' antichità ecclesiastica, ha mai messo in contrasto quello *che vuole il Palmieri*, e che voi con una vera semplicità da fanciullo avete creduto un errore. Eppure questa opinione del Petavio, benchè così modesta, benchè così limitata, non è stata ricevuta dagli altri Teologi, ed è dimostrata dal Morino apertamente contraria alle parole decisive dei codici penitenziali, ai canoni di S. Basilio, e di S. Gregorio, al Canone del Concilio Niceno, e ad altri Sinodi di que' tempi, e a tutti gli antichi Scrittori, i quali stabiliscono che l'assoluzione si dia solamente dopo compiuta la penitenza canonica precisamenle, *come vuole il Palmieri, non nisi expleto pænitentiæ tempore*, dice il Petavio.

Che dite ora voi stesso della vostra dottrina, e della vostra erudizione nell'accusarmi per aver *voluto, che la penitenza canonica si facesse prima di ricevere l'assoluzione*, e per aver voluto far credere pag. 12. che Bossuet fosse tanto ignorante fino ad asserire che la penitenza canonica si dovesse fare *dopo il peccato già perdonato?* Io credo di potermi quasi rimettere in questo al vostro stesso giudizio, e perciò non aggiungo parola.

Non mi resta che a pregarvi di spiegarmi alcuni passi difficili della vostra lettera che non mi riesce d'intendere per quanto gli abbia riletti e studiati. Voi qualche volta vi esprimete in maniera, che ha troppo del delfico e del sibillino. Ve ne darò un saggio, e passo subito alla terza accusa che mi resta da esaminare prima di finir questa lettera. Nella stessa pag. 12. voi dite: *le canoniche penitenze che la Chiesa antica imponeva a' peccatori suoi figlj, non appartenevano all' indulgenza ....* Lo so anch' io. Le penitenze appartenevano al rigore, alla severità, non all'indulgenza. *Non appartenevano all' indulgenza se non in quanto erano soddisfattorie del debito, che restava dopo la remission della colpa.* Ma se le penitenze canoniche s'imponevano prima, e tutte dovevansi eseguire prima dell'assoluzion dalla colpa, come mai appartenevano al debito che restava dopo la remission della colpa? Pare che avrebbero

dovuto imporsi dopo, eppure s'imponevano e si compivano prima. Spiegate un'altra volta il vostro pensiero con chiarezza maggiore.

Alla pag. 14. voi presentate un altro pasticcio che è assai singolare. *Quanto alle preghiere de' Martiri, e de' Confessori in vista delle quali abbreviava la Chiesa la pena di quelli, ch' eran caduti nella persecuzione di Decio, son venute troppo tardi per provare che l'indulgenze altro non sono che la restrizione delle canoniche penitenze. Provano che la Chiesa ha fatto uso diversamente in varj tempi della podestà di accordar l' indulgenza avuta da Gesù Cristo, non provano che questa podestà fosse ristretta alle sole canoniche penitenze.* In qualche cosa quì avete ragione. *Le preghiere de' Martiri* presto o tardi che sian venute, non proveranno mai direttamente che le *indulgenze altro non siano che la restrizione*, avreste detto anche meglio la remissione di una parte delle penitenze canoniche. Il domandare una grazia non è certo di sua natura e per se una definizion della grazia richiesta. Ma non so poi, da dove voi ricaviate, che le *preghiere de' Martiri provino che la Chiesa ha fatto uso diversamente in varj tempi della facoltà di accordar le indulgenze avuta da Cristo.* Io non vedo nulla di questo. Altro non vedo se non che i Martiri intercedevano per i penitenti, affinchè la Chiesa fosse loro indulgente, e

usando della potestà ricevuta egualmente da Cristo di *sciogliere*, rimettesse loro una qualche parte della penitenza stabilita. Questa compassione dei Martiri non riguarda in veruna maniera, o i diversi usi che potevan nascere nella Chiesa, o la estensione che si potesse dare, e negare alla podestà della Chiesa. Intercedevano a favore de'loro raccomandati una condonazione di quella penitenza, che loro era stata imposta. Una persona di credito, che implora la clemenza del Principe a favore d' un reo già condannato a una pena, non s' imbarazza del sistema attuale de' Tribunali, nè della natura della podestà Sovrana.

Per provar questo bisognerebbe provare da prima che Gesù Cristo nell'accordare una tale potestà alla Chiesa non ha avuto altro di mira che questo. Perdonate, mio caro: voi qualche volta siete un poco eccessivo e capriccioso nelle vostre volontà. Che cosa volete che vi provino le preghiere di que' buoni Martiri, la maggior parte de' quali erano soldati, artigiani, contadini, donne, e fanciulli, e per conseguenza non erano Padri maestri in Teologia? Accesi di un amore intensissimo di Dio, e quindi pieni di carità per il prossimo sapevano, che la Chiesa accordava qualche condonazione ai penitenti più fervorosi, ed essi intercedevan per loro. Come volete che abbian pensato a *provarvi che Cristo nell'accordare una tale potestà alla*

Chiesa non ha avuto altro di mira che questo? Essi non han sognato neppure le vostre bellissime ipotesi, e i vostri sillogismi. Conoscevan la disciplina della Chiesa, e si regolavan con quella.

Ma giacchè i Martiri non han pensato a farlo, se vi contentate, ve la darò io questa prova. Sì, caro P. M., Cristo nell' accordare alla Chiesa la potestà di conferire indulgenze, non ha avuto altro di mira che di darle la potestà di conferire indulgenze. Come nel darle la facoltà di battezzare, e di consecrare, non ha avuto altro di mira che di darle la facoltà di consecrare e di battezzare. Vi persuade egli questo discorso! Le facoltà accordate alla Chiesa son molte, e tutte eccellenti, e perfette, ma sono distinte, e non sono compenetrate una coll' altra. La estensione e i limiti delle diverse facoltà non tocca a voi a fissarli, ma alla Chiesa, che istruita dallo Spirito Santo gli ha fissati e colla sua dottrina, e colla sua pratica. Volete ora sapere che cosa ha *avuto di mira Gesù Cristo nell' accordare alla Chiesa la facoltà di conferire indulgenze?* Studiate con attenzione, con semplicità e senza confondervi nei sillogismi, quello che ha insegnato e praticato fin dai tempi Apostolici *antiquissimis temporibus*, come vuole il Concilio di Trento, e lo saprete.

Per saperlo con più fondamento e facilità,

cancellate subito quel vergognoso sproposito con cui cominciate il paragrafo di cui ragioniamo. *Le preghiere de' Martiri e de' Confessori son venute troppo tardi per provare ec.* Non son venute tardi, mio caro, son nate coetanee e gemelle all' indulgenza. Leggete con un poco di attenzione la seconda Epistola di S. Paolo ai Corinti e vi troverete queste parole: *Nam & ego quod donavi si quid donavi propter vos in persona Christi.* Se vi sembrassero oscure, sentite uno scolastico da me già citato affine di secondare il vostro genio per la scolastica. *Incestuosus ille nondum plene satisfecerat pro delicto & nihilominus Paulus liberalem ei indulgentiam concessit ulterioris pœnæ debitæ, vel ex quadam prudenti misericordia ... vel in gratiam Corinthiorum qui pro ipso intercesserant, ut verbum illud propter vos significat* (1). Eccovi dunque non *troppo tardi*, ma fino dalla prima indulgenza di cui ci resta memoria autentica, perchè in un libro canonico, *le preghiere de' Martiri, e de' Confessori*, le quali se non definiscono in astratto che cosa sia la indulgenza, come già vi ho accordato, mostrano certamente, che intervennero fin da principio a implorar l' indulgenza. Questa intercessione, e queste preghiere passarono dal primo secolo

(1) Suarez, de Indulg. disput. 49. sect. etc.

al secondo, ed ai susseguenti. Vi ho già citato altrove Tertulliano come testimonio del secondo secolo, il quale fra i riti della esomologesi annovera il *præsbyteris advolvi & caris Dei adgeniculari, omnibus fratribus legationes deprecationis suæ iniungere.* S' interponevano quasi avvocati ad ottenere l'indulgenza i Sacerdoti, i Martiri, come spiegano gli eruditi il *caris Dei*, i fedeli. Era questa fin da quei tempi antichissimi una costumanza universale, e sa ognuno anche dei mezzanamente eruditi, che i penitenti situati alla porta della Chiesa, piangevano, si prostravano, abbracciavano le ginocchia dei fedeli, che entravano implorando la loro raccomandazione presso del Vescovo affinchè abbreviasse con qualche indulgenza la loro esclusione dalla partecipazione de' divini Misteri. Bisognava ignorar tutto questo, P. M., per dire con buona fede, e colla solita vostra confidenza che le *preghiere de' Martiri son venute troppo tardi.* Passiamo ad altro.

Una terza accusa io trovo in questa vostra lettera 14. Essa sebbene non riguardi nè la Teologia, nè la Fede, pure è gravissima perchè si tratta di una contumelia verso il Dottor S. Tommaso, di cui mi rimproverate. Ecco le vostre parole. *Avrebbe dovuto vergognarsi il Palmieri di chiamar gonfio per le sue sottigliezze questo Santo Dottore, che la Chiesa nel Concilio di Trento ha posto a' fian-*

chi delle scritture (1). Gran passione che avete per l' argomento così decisivo del *mettere accanto, del mettere a' fianchi* ! Vi confesso che questo modo di ragionar tutto vostro, mi fa paura. Voi vi avete posto una certa magia, che fa diventar buono o cattivo tutto quel che volete. Quando vi saltò il capriccio di *mettere accanto* ad una eresia di Lutero la mia povera definizione delle indulgenze, la trasformaste in luterana; non vorrei ora che faceste diventare un libro canonico *la Somma di S. Tommaso perchè la Chiesa nel Concilio di Trento l' ha posta a' fianchi delle Scritture*. Si può temer tutto da voi. Ma veniamo all' accusa.

Siete voi ben sicuro che *Palmieri abbia chiamato gonfio per le sottigliezze* S. Tommaso? badate bene, che se non ne siete sicuro, e non poteste provarlo, verreste in sospetto di calunniatore. Voi riferite sul finire del § 14. un periodo che dite del Sinodo di Pistoja. Lo sarà; nè io voglio riscontrarlo perchè sapete che io non ne voglio parlare. *Gli scolastici terminarono di alterare l'idea delle indulgenze, e gonfi delle loro sottigliezze inventarono quello strano tesoro male inteso de'meriti di Cristo e de'Santi, e sostituirono alla chiara idea di assoluzione dalla pena canonica la confusa e falsa di applicazione de'meriti. Questo periodo,*

(1) Anfossi, Lettera XV. §. 15. pag. 35.

voi seguitate, §. 15. *copiato letteralmente dal trattato storico delle indulgenze è già inserito fra i libri proibiti fino dal* 1753. Già quì siamo alla solita bizzaria del libro proibito 33 anni prima che fosse scritto. Così va detto. A provare che il periodo è *copiato letteralmente* voi citate la pag. 152., P. M., io ho cercato questo periodo nella pag. 152., e non lo trovo. L'ho cercato nelle altre pagine, e non lo trovo. Eppure vi deve essere perchè voi assicurate che è *copiato letteralmente*. Andiamo avanti: Il periodo da voi citato, dice che gli *scolastici gonfi delle lor sottigliezze* inventarono ec. Ma in questo stesso periodo dove trovate voi *S. Tommaso detto gonfio per le sue sottigliezze?* in esso parmi che si parli degli scolastici presi in confuso e in generale. Il periodo dunque non lo dice, e io non ho neppur detto quanto dice il periodo; come volete voi dunque che *mi vergogni* di quello che non ho detto io certamente, e che non ha neppur detto il *periodo* che falsamente mi attribuite? Vedo bene che per una logica tutta vostra avete creduto opportuno di volgere in contumelia particolare del santo Dottore, quello che fu talvolta detto nel mio trattato contro i falsi raziocinj di molti scolastici intemperanti. Ma sapete voi di quali scolastici io parlo? di quegli scolastici appunto che furono da S. Tommaso condannati più assai che da me. Volete esserne convinto? non

citerò che voi stesso. Tanto siete originale e coerente! Alla pag. 38., ci raccontate che M. Le Plat avea scritto *che gli scolastici hanno fatto delle glosse così igoranti così stravaganti e sì ridicole su questo tesoro che rendono dispreggevoli le nuove indulgenze.* Il chiamar quelle glosse ignoranti, ridicole, stravaganti, a mio giudizio parmi qualche cosa di peggio che il dirle *gonfie* sottiglieзze. Eppure voi li abbandonate vilmente con dire, *che non è vostro impegno di sostener tutto quello che hanno detto e dir possono.* A giustificare questo vostro fiero abbandono degli scolastici voi citate con lode un testo notabile del Morino. *S. Thomas de istius Thesauri virtute et efficacia omnium magnificentissime loqutus est adeo ut huic uni Thesauro confisus rationes omnes indulgentiarum ab antiquioribus scholasticis redditas spreverit et repudiaverit.* Han dunque detto gli scolastici, e dir possono delle cose *ignoranti, ridicole, stravaganti* che voi non volete sostenere: han dunque detto delle ragioni che S. Tommaso ha creduto di dover *disprezzare e ripudiare*; e perchè non potrebbe quel periodo chiamarle gonfie sottigliezze? quel periodo che ha tanto alterata la vostra immaginazione fino a farvelo vedere *letteralmente* nel mio trattato dove non è, fino a farvelo applicare a S. Tommaso di cui non si parla nè punto nè poco. E perchè volete che Palmieri si vergogni di una falsi-

sima e calunniosa vostra induzione? se volevate sapere come io parlo sempre di S. Tommaso anche allorquando mi avviene di seguire una opinione diversa dalla sua potevate leggere il §. 226. del mio Trattato 4. edizione. *Certamente il santo su questo proposito pare che non parli colla sua solita profondità ed esattezza; effetto degli studj scolastici de' suoi tempi, che certamente in molte cose pregiudicarono la somma penetrazione del suo intelletto, e fecero desiderare a tutti i saggi, che detto sommo Teologo e Dottore fosse vissuto o dieci secoli prima, o quattro secoli dopo.* Pare a voi che questa *somma penetrazione*, questa *solita profondità ed esattezza* valgan lo stesso che *gonfio per sottigliezze?* Ah, P. M!

Io stimo più di voi S. Tommaso, perchè più di voi apprezzo in generale la sua dottrina, perchè più di voi l'ho seguitata mai sempre come occorrerà di darvene le prove in queste mie lettere; ma non ho creduto giammai che le sue opere siano altrettanti libri canonici, da'quali non si possa mai dissentire. Alcune sue opinioni sono state abbandonate da molti, altri le hanno impugnate. Ma i veri Teologi lo han fatto con quel riguardo che devesi ad uno Scrittore per santità, per dottrina, e per altri titoli sommo. Io non mi estendo a mostrarvelo perchè i dotti lo sanno, e se voi nol sapete, potete informarvene. Voi all'usanza

dei panegeristi imbecilli credete, che la stima e la lode consista nelle guasconate, e nelle esagerazioni che rendon ridicoli i lodatori, e fan ribrezzo ai lodati. Voi dite, che S. Tommaso *fu dato da Dio alla Chiesa per combattere tutti gli errori e passati e futuri.* Caro, il mio Anfossi, tutti affatto gli errori passati è un po troppo. Chi ha letto le sue opere, vi dirà che non è vero. La Sorbona una volta, e dopo di essa altri autori cattolicissimi han creduto di vedervi degli sbaglj. Qual maraviglia! L'infallibilità fu accordata ai soli Scrittori Canonici, e con essi alla Chiesa. Ma riguardo agli errori futuri; scusatemi io non ve la credo. Conoscete già voi per anticipazione tutti gli errori, che possono nascere se dura ancora qualche secoli il mondo? Che massa di errori dovreste avere in capo? Ci date bene le prove di saperne molti, come vi farò osservare nella lettera seguente e in una sua appendice. Ma tutti non è possibile. Lasciate pertanto le esagerazioni inconcludenti, e dite con me che S. Tommaso era un Teologo di somma dottrina e di singolare santità; ma che, e per debolezza inseparabile dall'uomo, e per il cattivo metodo scolastico in cui lo aveano educato i suoi maestri, e per la difficoltà di poter leggere i Padri, e i Concilj, i Manoscritti de' quali eran rari, o inesatti, sebbene il più delle volte per forza del suo ingegno, e per l'assidua ed umile

applicazione allo studio delle divine scritture seguisse la verità e condannasse l'errore, pure qualche volta o lo condannò debolmente, o lo condannò con prove non sempre teologiche.

Voi stesso potevate averne le prove nella materia di cui ragioniamo, se aveste letto con qualche attenzione il mio trattato che voi lacerate. Sebbene io aspiri a finir questa lettera omai troppo lunga, pure non so vietarmi di dirvene alcune parole, onde conosciate maggiormente il valore della vostra logica e l'onestà della vostra condotta. Voi mostrate sempre di credere che io abbia messo in dubbio che le indulgenze accordate per le penitenze canoniche producessero un effetto reale ed interno innanzi al giudizio di Dio, e riguardo alla pena temporale che esige la sua divina giustizia per il peccato. Dopo questa piccola frode voi mi citate *al giudizio di S. Tommaso, il quale ha detto tanti anni prima: ma questa opinione non sembra vera, sed hæc positio non videtur vera.* Questo giudizio di S. Tommaso io lo sapea più di voi, ed aveva appunto osservato che in questo luogo sostenne egli la dottrina della Chiesa con troppa debolezza e con una specie di riguardo alla dottrina contraria. Io aveva osservato che S. Tommaso non solo potea dire *videtur vera*, ma dovea dire, che era certa e di fede. Sentite il § 278. del mio trattato in cui parlo della dottrina del santo, e della

sua risposta alle ragioni di quegli scolastici che avea *ripudiato e disprezzato. Se fosse vera la prima opinione, rispose S. Tommaso, le indulgenze sarebbero pregiudiziali, anzi ch' esser giovevoli, e sarebbero stati crudeli i primi Padri e gli Apostoli stessi, quando dispensarono in parte i fedeli dall'adempiere alle penitenze de' canoni per riservargli poi a soddisfare più lungamente nel Purgatorio. Questa osservazione nel fondo era verissima, ma non poteva sciogliere affatto la difficoltà perchè maneggiata dietro i falsi principj della scolastica ... Avrebbe dovuto dirsi attaccando di fronte l'errore ... I canoni non impongono pene se non che a nome di Dio, il quale esige questa riparazione. Ora se la Chiesa ha la facoltà di sciogliere colla dovuta economia e prudenza, da una porzione di questa penitenza, è indubitato che scioglie dall' obbligo della pena imposta da Dio pel ministero della Chiesa Dunque tanto resta di meno a scontare di pena innanzi a Dio, quanto la Chiesa ha dispensato operando prudentemente Questa mi sembra una dimostrazione ec.*, fondato su questi principj aveva già stabilito al § 261., che la dottrina che S. Tommaso disse semplicemente *videtur vera*, *dovea confessarsi vera da ogni buon cattolico.* E voi, P. M., dopo che io in sostanza l'ho professata per dottrina di fede, dopo che mi sono impiegato a dimostrarla

per tale, avete il coraggio di rendermi sospetto come se la negassi, e avete la dabenaggine di chiamarmi al giudizio di un Teologo che dice semplicemente *videtur vera*? La mia osservazione riguardo alla debolezza della risposta di S. Tommaso non poteva essere, nè più rispettosa, nè più vera. Se il s. Dottore che aveva avuto il coraggio di *disprezzare e di ripudiare altre ragioni degli antichi scolastici* lo avesse avuto di disprezzare anche queste, e fosse salito colla sua *solita penetrazione* alla dottrina de'Padri e della tradizione, avrebbe facilmente scoperto che la opinione da lui combattuta lungi dall'aver acquistato il carattere di opinione teologica era un novissimo errore contrario ai Concilj ai Padri, alla tradizione, e a S. Paolo. Non si era mai dubitato nella Chiesa prima dell' irruzione scolastica, della costantissima verità che siccome la penitenza canonica soddisfaceva alla divina giustizia per il peccato, e cancellava quindi il debito innanzi a Dio, se era proporzionata alla colpa, così operava il medesimo effetto la indulgenza dispensata prudentemente. Avea cominciato a dichiararlo S. Paolo ai Corinti, *si quid donavi propter vos in persona Christi*. Quando il S. Apostolo rimetteva una parte di penitenza *in persona di Cristo* credeva bene, che la penitenza come la condonazione soddisfacesse alla divina giustizia. Dopo S. Paolo, S. Cipriano,

il Clero di Roma, di cui abbiamo sopra riferite le parole, S. Paciano e concordemente i Padri dicon lo stesso. E' inutile il citarli in cosa si chiara. Due cose suppongono sempre. La prima che la penitenza stabilita da'canoni fosse imposta per legge divina, e a nome di Dio in soddisfazione alla divina giustizia, *cui utique operi*, dice S. Leone epist. 83 parlando appunto dell'ordine della penitenza, *incessabiliter ipse salvator intervenit nec umquam ab his abest, quæ ministris suis exequenda commisit dicens: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem sæculi; ut si quid servitutem nostram bono ordine & gratulando impletur effectu, non ambigamus per Spiritum S. fuisse donatum.* V. D. Cyprian. de Lapsis. La seconda: che l' indulgenza amministrata con prudente economica tenesse il luogo della reale soddisfazione alla penitenza canonica perchè dispensata in nome di Dio, e in vigore dell'autorità accordata alla Chiesa *si quid donavi propter vos in persona Christi.* S. Paolo. *Si justa, si licita, si non contra dominum a sacerdote facienda sunt,* e altrove *contra Domini ac dei legem temeritate quorundam laxatur incautis communicatio,* parlando delle indulgenze indiscrete il S. Martire Cipriano. Questo è il linguaggio de'Padri, dei codici penitenziali, dei Sacramentarj, e degli altri libri liturgici, e bisogna

non averne mai letto per metterlo in controversia. Aveva io dunque ragione di dire che S. Tommaso non si servì di tutto il vantaggio che poteva ricavare dalla tradizione nel combatter l'errore di que'scolastici, che limitavan l'effetto delle indulgenze al solo effetto esteriore e in faccia alla Chiesa, errore in cui cadete voi stesso per una singolare contraddizione, come vi proverò fra non molto, Voi vi fate ridicolo volendo con una prova quasi vacillante convincermi di una verità che ho sempre riconosciuta come di fede, appoggiato sulla divina scrittura e sulla tradizione. Mi sono fermato in questo argomento più che non avrei voluto non solo per mostrarvi la falsità della vostra accusa, il che in due parole era fatto, ma per farvi capire la gran verità che è il fondamento e del mio trattato, e di quello che devo dirvi in queste mie lettere: che il dogma delle indulgenze, come tutti i dogmi cattolici, cominciò colla Chiesa, si mantenne lo stesso in tutti i secoli dagli Apostoli a noi, e persevererà lo stesso fino alla consumazione de' secoli. Le vane sottigliezze di molti scolastici possono averne in molti oscurata e confusa l'idea, ma il dogma perseverò sempre certo e chiaro abbastanza per chi volle cercarlo non già nei peripatetici laberinti, ma ne'Concilj, ne'Padri, e nelle stesse formole praticate sempre dalla Chiesa.

Non so nè finire la lettera, nè abbandonare gli scolastici senza un avvertimento di cui parmi che abbiate molto bisogno. P. M., non sono nè il primo nè il solo che abbia disapprovato l'eccesso delle sottigliezze scolastiche, e veduto il guasto fatto da quell' eccesso alla Teologia, che non avrebbe dovuto esser fondata, che sulla dottrina de'Padri, sui canoni de'concilj, sulle decisioni de'Pontefici, e sulla storia Ecclesiastica. Avreste voi il coraggio di sostenere che in un trattato della Trinità o della grazia sia meglio citare un testo d'Aristotele, che i Canoni del Concilio Niceno o del Concilio di Oranges? I dogmi rivelati alla Chiesa, e il senso delle divine Scritture non s'imparano sui sillogismi o nelle sentenze del Liceo e del Peripato, ma nello studio dei Padri, de'Concilj, della tradizione. Volete voi vedere, con un argomento semplicissimo ma concludente, che cosa abbia pensato la Chiesa del nuovo metodo scolastico? Essa ha chiuso la catena de'Padri precisamente al nascere degli scolastici. S. Bernardo è l' ultimo de' suoi Padri, perchè nati a' suoi tempi dominarono dopo di lui gli scolastici e introdussero il nuovo metodo di' insegnare e di spiegare la Teologia. Come se avesse voluto avvisarci la Chiesa del salto pericoloso, che si era fatto in quell'epoca, dal metodo nobile dignitoso, solido, religioso, al vuoto, cavilloso, sofistico, problematico dei

nuovi Dottori. Non voglio con ciò, nè volli detrarre al merito, alla pietà di alcuni fia essi, ma voglio con tutti i giusti e illuminati estimatori confessare l'inesattezza del metodo. Questo fu seguitato più o men sobriamente, a misura che erano o più leggeri o più solidi, più o meno istruiti della dottrina della Chiesa i suoi partigiani. Vorreste voi confoudere S. Bonaventura collo Scoto, S. Tommaso con Alberto che dicesi il grande? di questa distinzione così necessaria ve ne ho date le prove nel mio Trattato: leggetele, e le saprete.

Si ponga ora fine alla lettera. Mi lusingo di avervi dimostrato con quanta ingiustizia voi mi accusate. Mi resta ora a mostrarvi in quanti articoli vi siete voi allontanato dalla purità della dottrina cattolica per quella vostra fretta inconsiderata di scrivere, e quanto poco abbiate mostrato di conoscere la Teologia. Sono ben lontano da attribuirvelo a malizia, e perciò appunto io spero che voi riceverete con frutto i miei avvisi, e come una prova di quella sincera amicizia e colla stima che meritate.

*Vostro Aff.*mo

LETTERA II.

ERRORI DEL P. M. REVERENDISSIMO INSEGNATI NELLA SUA LETTERA XIV. A M. LE PLAT.

P. M. RIVERITISSIMO.

Si forman talvolta nell'uomo certe idee predilette e simpatiche, le quali a poco a poco s' impadroniscono della fantasia in modo che essa le vede sempre e dovunque, e non vede che quelle. Una di queste idee in voi è il Purgatorio. Ogni qualvolta voi sentite parlare di pena temporale, di pena soddisfattoria per la colpa, voi vedete sempre il Purgatorio, lo vedete negli autori che non ne parlano, negli scrittori che dicon l'opposto, ne' luoghi dove non vi ha nulla che fare. Il Purgatorio sembra divenuto la vostra passione predominante. Voi avendo forse letto in qualche corso scolastico, che nella remission del peccato si muta la pena eterna colla temporale, avete di buona fede creduto, che questa mutazione di pena si faccia col sostituirsi la pena del Purgatorio a quella dell'inferno. Io aveva già detto nel mio trattato che questo è un errore, o per lo meno un equivoco. Ma forse voi non lo avete letto, e lo *Scarpazza* che pare l'unica vostra guida non lo ha letto egli neppure, benchè abbia

scritto un trattato contro di esso, come voi dite.
Io dubito che siate stato poco felice nella scelta di questo maestro, ma non posso dirvene nulla di positivo perchè non lo conosco. Sento solo che abbia stampato una *teologia morale* in volgare, e mi dicono che sia veramente volgare in tutta la estenzione del termine. Vengo a voi.

Che cosa avete immaginato che sia quella mutazione di pena eterna in pena temporale? forse che il Signore quando perdona il peccato mortale cangi la pena dell'inferno in quella del Purgatorio, appunto come farebbe un Sovrano cambiando per grazia la pena di morte in quella della carcere, o della galera? Voi avete in capo certi embrioni imperfetti e confusi, che non arriverete a sviluppare cristianamente giammai, se non vi risolvete allo studio de'Concilj e de'Padri. Questa vostra sostituzione di privata autorità, senza un qualche canone della Chiesa, senza la testimonianza almeno di qualche Padre può sembrare una temerità. Abbiate la pazienza di risalir meco al puro e nobile insegnamento della tradizione, e resterete forse sorpreso voi stesso della infelicità de'vostri raziocinj.

Il Signore ha conferito alla Chiesa l'autorità di rimettere i peccati; ma egli volle che i suoi ministri eletti all'uffizio sublime di rimettere la colpa, ne usassero con prudenza, e con quella riserva, che avea o insegnato a

voce, o ispirato agli Apostoli. Loro affidò pertanto non solo l'autorità di rimettere, ma ancora quella di legare e di ritenere. Sentitelo da S. Leone il Magno: *Mediator dei et hominum Homo Christus Jesus hanc præpositis Ecclesiæ tradidit potestatem ut et confitentibus actionem pœnitentiæ darent, et eosdem salubri satisfactione purgatos ad communionem sacramentorum per januam reconciliationis admitterent* (1). Io vi cito di quando in quando qualche Padre per invogliarvi allo studio de'medesimi, ne'quali si trova così bene espressa e la dottrina e la disciplina della Chiesa. Notate per incidenza anche in queste brevi parole l'ordine della penitenza che vi ha tanto disgustato in *Palmieri*. Prima la confessione, poi l'azione della penitenza, ossia l'imposizione, poi la soddisfazione, finalmente dopo il *salubri satisfactione purgatos*, la riconciliazione. Torniamo all'argomento interrotto.

Esigeva la divina giustizia, ed esigeva il vantaggio del penitente, che quelle membra che aveano servito alla colpa, servissero al ravvedimento, e per castigare il proprio corpo con pena soddisfattoria, e per ridurlo alla dovuta soggezione affinchè il peccatore *uscendo troppo presto*, come dice Bossuet, *dai legami della giustizia non si abbandonasse ad una teme-*

(1) Lesch. Epistola 83.

raria confidenza abusando della facilità del perdono.

La Chiesa interprete sola infallibile, e custode della sua autorità si credettè quindi obbligata ad imporre ai penitenti quelle opere soddisfattorie, e quelle pene, che cominciate fin dagli Apostoli furono considerate come regole generali, e dette canoniche. Questa era in un senso semplice e naturale la mutazione che si diceva fatta di pena eterna in pena temporale. Con una pena passeggera meritoria e mitissima unita al Sacramento della penitenza si liberava dall'incorrere nella pena orribile vendicativa ed eterna. *Hæc omnia exomologesis, ut temporali afflictione æterna supplicia, non dicam frustretur, sed expungat.* Così Tertulliano già citato (1), *Quod si ipsi judices fiant, temporalibus pœnis mutaverunt æterna supplicia.* Così, Giuliano Pomerio già creduto S. Prospero (2). Così generalmente i Padri, i canoni, le preci liturgiche quando invitano i peccatori ad abbracciare la pena temporale per isfuggire l'eterna. *Quando la Chiesa,* segue Bossuet, *impone ai peccatori delle opere penose e difficili e che essi le prendono a fare con umiltà, questo si chiama soddisfazione.*

La Chiesa aveva l'autorità d'imporre

(1) Tertullianus de Pœnitent. Cap. 9.
(2) De vita contemplat. lib. 2. cap. 7.

questa pena temporale, perchè l' imponeva a nome di Dio *in persona Christi*, come dice S. Paolo, perchè l'imponeva per l'autorità concessale da Dio nel *quodcumque solveris*, *quodcumque ligaveris &c.*, perchè l' imponeva per comando di Dio come vi ho già detto con S. Leone, perchè l'imponeva affinchè il peccatore colla pena temporale soddisfacesse in qualche modo alla divina giustizia offesa dalla colpa. *Quindi*, segue Bossuet, *la Chiesa si credette obbligata ad imporre ai' penitenti le pene che si chiaman canoniche*. Ne sapete voi più della Chiesa, o ardirete di condannare il suo giudizio?

Ma la Chiesa che avea imparata la compassione e la dolcezza del divino suo sposo, che sapeva che l' amore forte e robusto avea meritato alla peccatrice e al buon ladrone una pienissima remissione, che sapeva che il desiderio vivo operoso di soddisfare supplisce innanzi a Dio alla debolezza dell'uomo, se avea da una parte stabilite le regole generali in vigore del *quodcumque ligaveris*, condonava dall'altra parte in vigore del *quodcumque solveris* agli sforzi generosi e alle lagrime affettuose quella parte di penitenza che credeva conveniente, persuasa di seguire con la divina volontà, e di ottenere la conferma nel Cielo di questa dispensa che accordava sulla terra. *Ut si quid per servitutem nostram bono ordine*

et gratulando impletur effectu, non ambigamus per spiritum S. fuisse donatum. S. Leone sup. Vi par ella ferma l'autorità della Chiesa nel conferire indulgenze appoggiata sulle promesse di Cristo più assai che sul ridicolo vostro sillogismo pag. 12, di cui avrò a parlarvi fra poco?

Eccovi frattanto nel chiaro senso de'Padri e della Chiesa quella pena temporale, sostituita all'eterna. Quando compiuta la penitenza stabilita dalla Chiesa con umiltà e con fervore, o quando accordata alla veemenza dell' amore o ad altri giusti motivi la remissione di una parte di essa concedeva al penitente la comunione e la pace, o voglian dire, l'assoluzione qual' altra pena temporale restava? Eppure voi come se ignoraste perfettamente queste verità così semplici scappate fuori col vostro purgatorio. Questo è ciò che voi ripetete in ogni pagina, sostituendo di vostra autorità anche dove non ci ha nulla che fare *pena temporale del purgatorio, pena temporale che resta dopo la remission del peccato.* Ma, P. M., carissimo non tocca a voi a stabilir nuovi dogmi, o ad inventar nuove dottrine a capriccio. Ditemi di grazia: ad un penitente che avesse con umiltà, con fervore soddisfatto a tutta quella penitenza canonica, e ricevuta l'assoluzione decretereste voi nulladimeno irremissibilmente il purgatorio? Siete ben fiero, eppure dovreste farlo in

vigore della vostra mutazione di pena eterna, in pena temporale del purgatorio dopo la remission della colpa.

Voi siete così incapricciato di questo purgatorio che resta dopo la remission della colpa, che sebbene non abbiate il coraggio di attribuirlo chiaramente al santo Concilio di Trento, pure sembra che meritate a insinuarlo a'vostri leggitori con quelle parole pag. 12. *di quella (pena) che resta ancora dopo il perdono della colpa da scontarsi e nella vita presente o nella futura, come fu definito dal Tridentino.* Giacchè voi non avete creduto bene di dirci che cosa ha definito il Tridentino, cerchiamolo. Nel decreto del Purgatorio sess. 25 egli dice: *avendo la Cattolica Chiesa, istruita dallo Spirito Santo e fondata sulle divine scritture e sull'antica tradizione de'Padri insegnato nei Sacri Concilj, e nuovamente in questo Sinodo Ecomenico esservi il Purgatorio, e che le anime ivi detenute sono sollevate dai suffragj dei fedeli, e specialmente dal S. Sacrifizio dell'Altare, comanda il S. Sinodo ai Vescovi, che con ogni diligenza procurino che da' fedeli sia creduta, custodita, insegnata e predicata intorno al Purgatorio la sana dottrina, a noi tramandata dai SS. Padri, e dai Sacri Concilj. Comanda che si escludano da'sermoni che si fanno alla rozza plebe le questioni difficili e inutili, le cose favolose, e incredibili,*

e *più assai tutte quelle che sanno di curiosità, di superstizione, di turpe lucro, come veri scandali, e inciampi ai fedeli.* P. M., credete che questo sì prudente decreto sia sempre osservato in tante migliaja di discorsi che si fanno sulle anime del Purgatorio? Credete di averlo osservato voi stesso nella vostra predica del Purgatorio? Rileggetela, e siatene giudice (1). Notate frattanto, ciò che è più a

(1) Una *delle questioni difficili e inutili che sono veri scandali e inciampi a'fedeli* è quella che muove il P. Anfossi nella *predica del Purgatorio* intorno alla intensità de'dolori di Cristo nella sua passione, citando mal a proposito e alterando S. Tommaso. Nella quest. 46 della 3 parte art. 6 che è certamente uno dei meno accurati esamina se il *dolore di Cristo fosse massimo.* Egli fu quasi strascinato in queste dispute pericolose dall'imperioso sistema dei suoi tempi, per cui ne'corsi scolastici tutto doveasi dividere, soddividere, decomporre, analizzare; vi dovea essere il *videtur quod sic*, il *videtur quod non*, e tratti per lo più da Aristotele o da una debolissima filosofia. Pareva metodo e precisione, ed era confusione e oscurità. Non è questo il luogo di esaminare tutto l'equivoco sopra cui fonda in detta questione tutti i suoi raziocinj. *Quanto aliquid patiens est magis sensibile, tanto major sequitur dolor passionis: sed anima est sensibilior quam corpus, cum corpus sentiat ex anima.* Ciò è vero, anzi è vero di più che il corpo senz'anima non sente. Ma questo non prova che il corpo diminuisca la sensibilità e il dolore dell'anima, come dovrebbe verificarsi per provare che l'anima separata dal corpo fosse più sensibile che unita. Dalle premesse del Santo viene dun-

nostro proposito che il S. Concilio fra i modi di giovare alle anime del Purgatorio, non an-

---

que, che il corpo senza l'anima non sente, ma non viene che l'anima senta di più senza il corpo. Comunicando la sensibilità e la vita al corpo, essa non perde, non diminuisce la sua. Il corpo forse sentirà meno, perchè ha una sensibilità comunicata, e dipendente ancora dalla perfezione degli organi, ma l'anima sentirà egualmente in se stessa, o forse sentirà di più perchè si aggiunge la reazione della sensibilità comunicata al corpo. Il Santo stesso parve poco persuaso di queste sue ragioni, e venendo alla vera sua tesi stabilisce: *sed contra est quod Thren.* 1. 12 *dicitur ex persona Christi attendite et videte si est dolor, sicut dolor meus*. Quì parla in generale, e abbandona tutte le sue distinzioni: A questo dovea tenersi il Predicatore se voleva ubbidire al Concilio di Trento. Egli all'opposto altera ed estende la proposizione dubitativa di S. Tommaso e dice che *la menoma delle pene che soffre un'anima del purgatorio non può venire al confronto co' dolori di Cristo*, pag. 158 E' un gran dire! menoma delle pene superiore alla passione di Cristo. Che vantaggio ricaverà il popolo da questa falsa e scandalosa proposizione! Quello soltanto di raffreddarsi nella viva gratitudine, e nella tenera compassione *all'Uom de' dolori*. Ma San Tommaso anche in quella questione sebbene prendesse un equivoco, pure non vi incluse i dolori che riguardavano l'anima soltanto di Cristo, ed erano la cognizione dell'umana ingratitudine, la perdita preveduta di tante anime, la viva apprensione, e l'orror del peccato, dolori ne' quali, come insegna la fede, niuna creatura, o unita, o divisa dal corpo, potea venire nemmeno ad un lontano confronto. E non lo dice il P. M., egli stesso per una contraddizion ma-

novera nemmeno indirettamente le indulgenze. Il Concilio di Trento non ne parla neppure

nifesta nella predica della Passione? *Questo infinito male* (il peccato) *ch' egli odia questa infinita cognizione che lo comprende: oh quanto accrescono fuor di misura l'acerbità di sue pene!* di questa *acerbità di pene* accresciuta da una *cognizione infinita* son elleno capaci le *anime separate*? Dopo ciò che dovremo noi dire? diremo semplicemente che alla pag. 156 faceva la *predica del Purgatorio*, che alla pag. 257 faceva quella *della Passione*. Anteposta in tal guisa la menoma pena del Purgatorio a tutta la Passione di Cristo, torna ad indebolire questa pena con una finzione quasi drammatica, ingiuriosa agli Apostoli e infedele alla lettera dell'Evangelio. San Giovanni descrive il miracolo della moltiplicazione de'pani con quella toccante semplicità che muove tanto e convince nella divina parola. Il nostro Predicatore sdegna quella semplice verità e per dipingere al vivo come egli crede, la anzietà delle anime purganti, finge che le turbe *cogli occhi fissi*, *col cuore anelante, colle braccia distese* si avventino quasi a quel pane che stavan per distribuir loro gli Apostoli; e poi finge che gli Apostoli possano gettarlo invece ai cani, o se l'approprino o lo dissipino in usi profani; e poi finge che in quelle turbe vi fossero i figlj, i genitori, i fratelli, i congiunti degli Apostoli, e che cosa non finge! E' egli così che si spiega al popolo la divina parola, che si espongono i misteri della religione? Lasciamo per ora la irriverenza di alterare la sacra storia con ipotesi ardite e ingiuriose, qual impressione crede egli che possa fare negli uditori che sanno essere una esagerazione quella fame furiosa, che trovano indecente quella supposta infedeltà negli Apostoli, che sanno che

nel decreto delle indulgenze che è il primo fatto nella continuazione della sess. 25 tenuta il 4 Dicembre. Voi supplite alla mancanza del Concilio e riservate le indulgenze per il purgatorio credendovi forse autorizzato a farlo. Avreste fatto la bellissima cosa mostrare la vostra carta di procura.

Veniamo alla penitenza che voi trovate sempre dopo la remissione della pena eterna, *da scontarsi o nella vita presente o nella futura come fu definito dal Tridentino.* Ho gran paura che vi manchi anche quì la definizione del Tridentino. Alla sess. 6 cap. 14 dice: *che i digiuni, le limosine, le orazioni, ed altri pii esercizj soddisfanno non già per la pena eterna ma per la pena temporale, che non sempre tutta si rimette nella penitenza, come si rimette nel Battesimo.* Quì non dice nè prima, nè dopo. Egli non aveva altro di mira che di mostrare la differenza che passa fra il primo Battesimo per cui entriamo nella Chiesa, e il secondo *Battesimo laborioso* della penitenza.

---

quel bisogno di cibo era una circostanza procurata da Cristo che voleva accreditar col miracolo la dottrina che predicava. Anche in oratoria le ipotesi inverosimili e false, non persuadono, non muovono, ma agghiacciano. E non si tornerà mai alla nobile semplicità delle Omelie de' Padri; e non si comincierà mai lo studio della sacra eloquenza, almeno almeno dal senso comune?

In quello non si richiede alcuna pena temporale afflittiva, dandosi ancora ai bambini con eguale efficacia, sebbene non siano capaci di alcuna penitenza. In questo si richiede una soddisfazione per mezzo di opere penali, di lagrime, e di vera penitenza. Lo stesso è il senso assai chiaro nella sess. 14 cap. 8 ove contro i Novatori nemici della penitenza insegna *esser falso che non si rimetta mai da Dio la colpa, senza che si rimetta tutta la pena*. Leggetelo, e ne sarete convinto.

Sono più precisi i due Canoni 12 e 14. Eccovi quello che riguarda la nostra questione. *Si quis dixerit totam pœnam simul cum culpa remitti semper a Deo ... Anathema sit.* Vedrete anche voi che questo canone ha relazione al capitolo 8 sopra citato, in cui si condannano i novatori, che volevano la remissione della colpa senza alcuna penitenza, per non far torto come dicevano ai meriti di Cristo. L'altro è il solo che voi forse crederete favorevole. *Si quis dixerit claves ecclesiæ esse datas tantum ad solvendum, non etiam ad ligandum, et propterea sacerdotes dum imponunt pœnas confitentibus agere contra finem clavium, et contra inststutionem Christi, et fictionem esse quod virtute clavium sublata pœna eterna, pœna temporalis plerumque exolvenda remaneat, anathema sit.* Cominciate ora dell'osservare, che il Concilio non dice, che questa pena debba scontarsi e

nella vita presente, o nella futura, e che perciò l'aggiunger voi questa *vita futura*, potrebbe sembrare una falsificazione. Volete vederlo? Qual è questa pena temporale di cui parla il Concilio? è quella che impongono i Sacerdoti ai penitenti che si confessano. *Dum imponunt pœnas confitentibus.* Che cosa ha che fare questa pena temporale col Purgatorio, colla indulgenza, e colla vostra alternativa della vita futura? domandate al vostro P. Scarpazza e agli altri Casisti, se le penitenze che s' impongono al presente dal Confessore nel Sacramento della penitenza, possano scontarsi coll'indulgenza, o con rimetterle alla vita futura. Essi vi diranno di no. Dunque la pena temporale di cui parla il Concilio, e che resta dopo la remission dell'eterna, non può essere *oggetto dell'indulgenza*: per usare la vostra frase, sarebbe singolare che fosse oggetto dell'indulgenza una pena, che non si può mai scontare coll'indulgenza.

Che se il Tridentino parla della pena imposta dai Confessori nel Sacramento della penitenza, con quale coraggio voi aggiungete alla vostra pag. 12 *nella vita presente o nella futura*? E' forse libero il penitente secondo il canone del Concilio a ricusare la penitenza impostagli, o a volerla riservare *alla vita futura*? I moralisti anche più rilassati vi diranno, che la penitenza imposta dal confessore per un

grave peccato non si può, nè ricusare, nè ommettere, nè riservare alla vita futura senza un nuovo grave peccato. E voi per la vostra inconsideratezza d' innestare il Purgatorio in un canone del Tridentino farete dire a que' Padri un errore così rimarcabile? Conchiudiamo.

Il Concilio in tutti que'luoghi dove parla di pena temporale per il peccato, non parla mai di Purgatorio, anzi lo esclude. Il Concilio dove parla di pena temporale dopo la remission del peccato, parla della penitenza che ora dicesi Sacramentale. La pena temporale che secondo il Concilio resta da eseguirsi *tolta l'eterna* non può essere rimessa coll' indulgenza, non può riservarsi a scontare nella *vita futura* nel Purgatorio. Dove trovate voi dunque definita dal Tridentino la pena temporale da scontarsi *nella vita presente o nella futura*? Voi direte che fatta la penitenza imposta dal Confessore resta una pena temporale da scontarsi nel Purgatorio. Siamo da capo. Questo lo dite voi, non lo dice il Tridentino, non lo dice alcun altro Concilio, non lo dice alcun Padre. Abbiate pazienza, P. M., ritornatevene a quell'antica disciplina nella quale la Chiesa antica, come avete confessato, *era anch' essa assistita dallo Spirito S.*, e troverete allora la pena temporale, il bisogno, l'efficacia, la maniera di conferir le indulgenze, e troverete ancora la costante e perpetua dottrina e la pra-

tica della Chiesa nel conferir le indulgenze mantenuta anche a giorni nostri. Lasciatevi guidare con buona fede e con sommessione dal S. Concilio di Trento che non riconosce, che una sola, e sempre la stessa indulgenza ne' tempi antichissimi, e ne'tempi moderni. Che se la Chiesa per quelle ragioni, che non appartiene nè a voi, nè a me di giudicare, ma che non fareste male a studiare per non decidere sempre a rovescio, ha creduto di permettere, che una parte di quella penitenza, che tutta intera dovea farsi prima, ora si possa fare dopo l' assoluzione, non ha inteso certamente di mutare con ciò nè lo spirito della penitenza, nè la natura della indulgenza. Comprenderete queste verità a suo tempo.

Tornando ora a *que'tempi antichissimi*, e a quella mutazione di pena eterna in pena temporale, voi forse mi chiederete: se la Chiesa nell'imporre quelle penitenze canoniche abbia inteso di eguagliare tutta la pena soddisfattoria che esige la divina giustizia per la colpa. Io vi risponderò candidamente che non saprei dirvelo con quella sicurezza, che si ricerca in una materia riguardante la fede. Dove non ha parlato chiaramente la Chiesa, niun individuo dee prevenire le sue decisioni. Ma se voi cercate ragioni teologiche, io credo, che possa giungersi fino alla dimostrazione. Quando il divin Redentore ha dato alla Chiesa la facoltà

di legare, e di sciogliere, ha promesso di confermare dal Cielo il giudizio, e l'uso, che ne avrebbe fatto la Chiesa sulla terra. Nelle penitenze canoniche ha creduto la Chiesa di usare dell' autorità confidatale con prudente rigore, e con prudente condiscendenza. Se qualche volta ha accordato indulgenza al fervore, o per altre giuste ragioni, ha sempre creduto di usare della stessa facoltà di legare e di sciogliere. O dunque la Chiesa si è ingannata nell' intendere l' uso di questa facoltà, il che sarebbe una eresia il dire; o Dio ha ratificato in Cielo il giudizio ch' Essa faceva sulla terra seguendo le promesse e gl' insegnamenti di Cristo. Questa è la decisione precisa del S. Pontefice Leone di cui vi ho già citate le parole, decisione uniforme a quella degli altri Padri. E dove volete ora voi collocare la vostra pena temporale del Purgatorio? Per trovarvi un luogo opportuno sarà necessario, che voi ristringiate le parole di Cristo, e diciate *quodcumque solveris, erit solutum in Cœlo*, esclusa però la pena temporale del Purgatorio, che resterà al penitente anche dopo tutta l'assoluzione della terra e del Cielo. Credereste voi, P. M., che l'incestuoso di Corinto dopo quella contrizione sì grande, di cui ci assicura S. Paolo, e dopo quella indulgenza che per questo gli accordò il Santo, se fosse morto subito, allora sarebbe nulladimeno andato al Purgatorio? Vi lascerò credere quel

che volete, ma saranno ben pochi i veri estimatori dell' autorità data alla Chiesa che credano come voi. So anch'io, e lo sanno tutti i cattolici, che se nell'eseguire quella penitenza il peccatore fu negligente o rimesso, so anch'io che se nell'ottenere quella indulgenza di una parte di pena, egli sorprese o fece illusione al ministro, e a se stesso, quando questi difetti non arrivino a grave mancanza, e morisse macchiato di queste colpe veniali, deve scontarle prima di entrare nel Cielo, dove non entra nulla d'imperfetto e d'immondo. Ma questo non è il risultato della pretesa mutazione vostra di pena d'inferno in pena di Purgatorio, è bensì un avanzo d' imperfezione che si deve purgare *sic tamen quasi per ignem*, come dice S. Paolo. Lo stesso addiviene di tutti i veniali peccati, co'quali passa l'uomo giusto all'altra vita. Devono scontarsi nel Purgatorio, come insegna fondato sulle divine scritture e sulla tradizione il Concilio di Trento nel decreto, che vi ho riferito poc'anzi.

Sembrate voi stesso poco soddisfatto del Concilio di Trento, che non ha voluto nominare il Purgatorio quando parla della pena temporale soddisfattoria alla divina giustizia, e ci richiamate, al Pontefice Pio VI., e alla professione di fede che si *esigeva da Martino V. da coloro che si eran resi sospetti dell' eresia Wicleffiana*, pag. 27. Il Papa Pio VI. dice, che

l'indulgenza *valet ad remissionem pœnæ temporalis pro peccatis actualibus debitæ apud divinam justitiam*, pag. 10. E Martino V. più precisamente comanda che si dichiari *utrum credat quod Papa omnibus Christianis vere contritis et confessis ex causa pia et justa possit concedere indulgentias in remissionem peccatorum*. Festoso e confidente al solito conchiudete: *quì si parla di Cristiani veramente contriti e confessati, dunque si parla di persone che avevano di già ottenuto il perdono delle lor colpe*. P. M. carissimo, la conseguenza non corre. Ai fanciulli nel catechismo s'insegna, che dopo la *contrizione e la confessione* vi vuole ancora *l'assoluzione*, perchè si possa dire *ottenuto il perdono*, e compito il Sacramento della Penitenza. Ditemi di grazia: voi dopo la contrizione e la confessione siete forse solito a rimandare i vostri penitenti senza assoluzione, perchè dopo la contrizione e la confessione è già ottenuto il perdono? E per qual motivo credete, che abbia data Cristo alla Chiesa la facoltà di assolvere dalla colpa? *Quorum remiseritis peccata remittuntur eis. Dunque* voi seguitate, *ivi non si parla delle penitenze canoniche, che premettere si dovevano all'assoluzione, ma della pena temporale dovuta a' peccati dopo l'assoluzione, e questo si propone da credere come articolo di fede utrum credat &c.* Peccato che non abbiate sa-

puto finora che appunto dopo i segni del dolore e del sincero ravvedimento, e dopo la confessione de'peccati si fissava, e s'imponeva ai convertiti la canonica penitenza, e perciò *contritis et confessis*, che questa penitenza imposta *contritis et confessis* doveva tutta eseguirsi, se pure coll'indulgenza *ex causa pia et justa* non se ne condonava una parte. Finita questa penitenza, oppure ottenuta questa indulgenza si dava allora l'assoluzione. E voi franco franco ci dite, che non si parla ivi delle *penitenze canoniche che premettere si dovevano all'assoluzione.* Che figura fareste, P. M., se vi trovaste per caso a rispondere alle domande della dottrina Cristiana? Se dunque Martino V. parla di contrizione e di confessione, non già di assoluzione, vuol dire che sebbene in questi tempi si fosse già alcun poco oscurata in molti la idea dell'indulgenza cioè in quegli scolastici che *impugnava e disprezzava* S. Tommaso, pure non si era ancora nè dimenticato, nè abbandonato il linguaggio della Chiesa. Voi dunque per sola ignoranza dell'ordine della penitenza canonica supponete che il *confessis* sia lo stesso che *absolutis*, come se si dasse sempre l'assoluzione dopo la confessione, cosa che ne'tempi antichi non si faceva mai, e che molte volte non si fa ne anche al presente. *Questo voi conchiudete, si propone come articolo di fede : utrum credat etc.* Ma che cosa

si propone come articolo di fede? quello che dice il Papa, o quello che dite voi? quello che dite voi, è un errore che non si soffrirebbe in un fanciullo. Sarà dunque articolo di fede quello che dice il Papa Martino V. e quì siamo d'accordo. E' infatti di fede che la Chiesa, e il Papa suo Capo visibile *possono dare indulgenze per giusta e pia causa*, come si sono sempre date, e sempre si daranno, perchè l'autorità della Chiesa è indeffettibile, come lo è la parola di chi gliel'ha conceduta. Che poi S. Tommaso parlasse precisamente delle penitenze canoniche in quel testo che voi citate, ve lo dimostrerò fra non molto.

Finiamo per ora questa materia affine di non avere a tornar mille volte sulle medesime cose. Parmi di poter sospettare con qualche fondamento tutto il vostro pensiero, sebbene o non abbiate saputo svilupparlo, o ne abbiate avuto qualche rimorso, diffidando voi stesso de'vostri lumi nell' Ecclesiastica antichità. Ditemi voi schiettamente se mi sono ingannato. Eccovelo.

Le indulgenze accordate ne'secoli, ne'quali si esigeva la penitenza canonica, erano in molti casi inutili, e sempre pregiudiziali. Erano per molti inutili, *perchè non tutti i peccati, nè tutti i peccatori vi eran soggetti. Queste furono stabilite per i soli peccati d' idolatria, d' omicidio, d' adulterio, quondo erano pub-*

blici e vi era preceduta una pubblica accusa del reo, pag. 16. *erano pregiudiziali perchè invece di essere salutevole il loro uso sarebbe anzi di pregiudizio, come osserva S. Tom. in suppl. quest.* 25. *art.* 1, così voi pag. 17. Ma esistette sempre nella Chiesa l'autorità di conferire indulgenze, e quest' uso e fu, ed è salutare come ha definito il Concilio di Trento. Dunque le vere indulgenze, le indulgenze *utili e salutari*, devono essere diverse da quelle. Quelle si davano prima dell'assoluzione, e per la pena canonica: si devono dar queste dopo l'assoluzione, e per la pena temporale del Purgatorio. Sento quasi un poco di compiacenza di aver pescato un raziocinio in quella vostra lettera 14. in cui mi onorate con tanta bontà. Certamente *la Chiesa antica sebbene assistita dallo Spirito S. non meno che la moderna*, son vostre parole pag. 7. non fa tutta la buona figura in quelle indulgenze *pregiudiziali, invece di essere salutevoli.* Ma non vi sarebbe egli modo di salvare ancora la prudente carità della Chiesa antica, e la sua dignità con trovare le stesse stessissime indulgenze e in quell' antica disciplina, e in questa che voi dite moderna? Io credo di sì. E se voi invece di fidarvi dello *Scarpazza* aveste letto con qualche attenzione il mio trattato, avreste veduto assai chiaro e facile questo modo. Per non obbligarvi a leggere un libro che non vi è molto simpatico,

ve ne darò io stesso una breve analisi nella lettera 4. Forse conoscerete finalmente una volta questa semplicissima verità che le antiche indulgenze, e quelle che a voi sembran moderne, sono le stesse. Esaminiamo ora tutte le bellezze teologiche del vostro raziocinio.

E in primo luogo sapreste voi dirmi con quale autorità stabilisse la Chiesa quella penitenza canonica, e con quale autorità ne condonasse talvolta alcuna parte per mezzo dell'indulgenza? La vostra risposta è alquanto confusa. La nitidezza di esprimervi non è il vostro talento maggiore; cercheremo d'intendervi. *Se la indulgenza non è altro che la remissione di una parte della penitenza che restava a farsi prima di ricevere l'assoluzion dalla colpa; ne seguirebbe che l'indulgenza è un effetto dell'autorità, con cui la Chiesa ha stabilito a se stessa le regole e i canoni pel buon governo de'figlj suoi: e non di quella podestà divina che ha avuta immediatamente da Cristo come vien definito dal Tridentino*, pag. 6. Se dunque la indulgenza non è altro che la remissione della penitenza canonica, non è un effetto di quella podestà divina che ha ricevuta immediatamente da Cristo, ma solo *di quella autorità con cui la Chiesa ha stabilito a se stessa le regole*. Dite davvero, P. M.! I canoni penitenziali, e per la stessa ragione gli altri canoni ancora non sono dunque sta-

biliti, e *non sono un effetto della podestà che la Chiesa ha ricevuta da Cristo*? Ma in vigore di quale autorità gli ha stabiliti? E se non era una *podestà ricevuta da* Dio, era dunque un'autorità umana di semplice convenzione? La penitenza canonica, fu un bel divertimento che si preser gli Apostoli e i Vescovi, senza averne da Cristo l'autorità, perchè non era effetto della potestà ricevuta immediatamente da Cristo, ma di quelle regole che la Chiesa ha stabilite a se stessa. Vedete voi nulla in questa irreligiosa supposizione di analogo alla dottrina de'Protestanti, alla dottrina del Dalleo, abbracciata poi con tanta impudenza dal Ranza nel suo Opuscolo contro *la Confessione*? Il Ranza non trovava in que' canoni che la *soddisfazione in faccia alla società popolare*, perchè li credeva un effetto di politica autorità, e non già stabiliti da veruna podestà *ricevuta immediatamente* da Cristo. E voi cosa dite?

Usando della connivenza che esige la carità, io voglio credere che voi siate lontano da quella antievangelica dottrina di Dalleo e di Ranza, ma vi confesso che mi mortifica assai e quell'autorità che la Chiesa esercitò nell'imporre le penitenze per il Sacramento, senza *averla ricevuta da Cristo*, e quell'altra sconciatura con cui volevate, che il popolo di Corinto riunisse alla Chiesa l'incestuoso, come pare che facciate

dire a S. Paolo, pag. 14. Leggete se non vi rincresce il mio *Commonitorio* a *Ranza sulla Confessione auriculare*, nel quale sebbene non sia trattata a fondo questa materia, pure vi è quanto basta per istruire un principiante senza confonderlo colla moltitudine delle ricerche, e colla troppa erudizione.

Io non so, P. M., quale antipatia abbiate con questi poveri canoni penitenziali che finalmente non hanno mai fatto male ai fedeli, ma un grandissimo bene spirituale, fino a volere che la Chiesa non li abbia stabiliti per podestà ricevuta da Cristo? Quando vi occorre di farne motto, voi ne parlate con un mal umore, che fa racapriccio. Non è solo in questa lettera vostra, in cui lo spirito di contesa, ed una tal qual prevenzione contro del mio Trattato può avervi fatto illusione, ma in altri libri ancora affatto lontani da ogni controversia teologica, voi ne parlate collo stesso fastidio. Io non ho mai potuto dimenticare alcune vostre parole stampate non già in un' opera polemica, ma in alcuni sermoni al Popolo, al quale non si dovrebber mai dire, che i sentimenti più teneri e i più conducenti all'amore e al rispetto della comun madre la Chiesa. *Conoscerebbe poco il vero spirito* (1) *della Cat-*

(1) Maniera di recitare il Rosario stampato in Genova 1808. Sermone IX. pag. 83.

tolica nostra religione chiunque accordar volesse i mirabili effetti delle indulgenze alle antiche pratiche esteriori, e negargli volesse all'interna afflizione del cuore! P. M., del *Trattato storico ec.* e del suo autore pensatene quel che volete; ma di quell' antica disciplina, di que'canoni parlatene con rispetto. Che son elleno *quelle pratiche esteriori di penitenza*, alle quali chi *volesse accordare i mirabili effetti dell'indulgenza mostrerebbe di conoscer poco lo spirito della cattolica nostra religione?* Sono quelle regole auguste che formarono già la consolazione e la gloria dei più bei secoli della Chiesa; sono que'canoni stabiliti dagli Apostoli ispirati da Dio e da tanti Concilj, canoni raccolti poi da S. Cipriano, da S. Basilio, da S. Gregorio che partorirono alla Chiesa tanti Eroi di penitenza; e voi avete il coraggio di parlarne con quell'aria di disprezzo e d'insulto, come di *pratiche esteriori di penitenza?* Voi?.. Voi che nel medesimo libercolo, e solo una pagina dopo inserite sul vostro *Sommario* una indulgenza, anzi la prima, *di cento anni e cento quarantene* a quei che *portano sopra di se il Rosario per divozione e riverenza a Maria Santissima?* Grand'opera di penitenza *esteriore e interiore* deve essere certamente il portare in *saccoccia una coroncina*, penitenza da anteporsi a quelle umiliazioni, a quelle lagrime, a que'digiuni a quelle preghiere, a

quella contrizione, a que' sospiri che sono le da voi pretese *pratiche esteriori di penitenza?* Ci aveste almen detto per quanto tempo doveva portarsi *quella coroncina in sacoccia*, se per un giorno, se un anno, se per tutto il tempo della vita, affinchè conoscendo così il *vero spirito della Cattolica nostra Religione* potessimo guadagnar l'indulgenza! Voi non ci dite nulla di questo, e ci lasciate all' oscuro. Ah, P. M., io vi risparmio le riflessioni che dovrei farvi sopra questa vostra maniera di scrivere che fa tanto torto alla vera pietà, e che è così contraria alle intenzioni della Chiesa. Vi prego a farle da voi stesso nel segreto della vostra camera, e del vostro cuore.

Dopo quanto ho detto di sopra in più luoghi non mi fermerò a provarvi nuovamente, che i canoni penitenziali presi in massima furono dalla Chiesa e dagli Apostoli stabiliti, e per divina autorità e per divino volere esigendo la divina, giustizia una soddisfazione penale per la colpa. Voi medesimo sempre coerente e sempre felice in memoria conoscete questa verità di fede solo mezza pagina dopo. *La Chiesa ha potuto cambiare ed ha cambiata di fatto la sua disciplina in due punti ... cioè in quello della canonica penitenza, e in quello del tempo della riconciliazione de' peccatori. Sì l'uno che l'altro è evidente dalla pratica odierna e costante di tutta la Chiesa, la quale*

non è meno assistita nel suo Governo di quel che fosse l'antica. Essa non esige più che si premetta la soddisfazione alla riconciliazion dei suoi figlj. Essa non lo esige più perchè ha cambiato la sua disciplina nel tempo della riconciliazione. Prima dunque l'esigeva; ed era disciplina della Chiesa antica l'esigere, che *si premetta la soddisfazione alla riconciliazione.* E perchè dunque lo avete negato finora; e perchè mi avete voluto dichiarar luterano perchè io l'ho detto? Andiamo avanti. La disciplina antica *premetteva la soddisfazione alla riconciliazione.* Dunque questa soddisfazione non era la pena temporale che resta dopo la riconciliazione, e non era la pena temporale del Purgatorio. Non ho mai sentito dire, che la disciplina antica aspettasse, che i penitenti ritornassero dal Purgatorio per assolverli. Andiamo avanti ancora. La Chiesa antica *era assistita nella sua disciplina dallo Spirito Santo quanto la moderna.* Dunque la disciplina antica e la canonica penitenza erano stabilite in vigore della *podestà accordata da Cristo alla Chiesa*, e non per un'autorità umana, politica, o arbitraria. L'assistenza dello Spirito Santo non è promessa alla Chiesa, se non che riguardo ai privilegj e alle facoltà accordate ad essa da Cristo. Son persuaso che lo crederete anche voi perchè siete cattolico.

Fissato dunque e per confessione vostra, e

per la costante dottrina e persuasion dalla Chiesa, dottrina che formerebbe un articolo di fede anche senza la vostra confessione, che la Chiesa abbia stabiliti i suoi canoni penitenziali e non penitenziali in vigore della podestà ricevuta immediatamente da Cristo: ritorniamo alla prima parte del vostro argomento.

Le indulgenze accordate per la penitenza canonica in molti casi erano inutili, perchè quella penitenza era imposta per i *soli peccati d'idolatria, di omicidio, di adulterio quando eran pubblici, e vi era preceduta una pubblica accusa del reo.* Quì voi asserite due cose. La prima che la penitenza canonica non s'imponeva che ai soli peccati d'idolatria, di omicidio, e di adulterio: la seconda che s'imponeva soltanto, quando questi eran pubblici, e vi era preceduta una pubblica accusa del reo. Provate la prima coll' autorità della vostra sola parola, e vi fermate a provar la seconda con quella d' Innocenzo I nella sua decretale ad Esuperio, e con quella di S. Agostino. Cominciamo da questa. *Nos vero,* dicono essi, *a communione prohibere quemquam non possumus, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive sæculari, sive Ecclesiastico judicio nominatum atque convictum.* Ecco in qual maniera *rilevasi dalla celebre Decretale d'Innocenzo I. che i peccatori eran soggetti alle pubbliche penitenze canoniche allora solamente*

quando eran pubblici, e vi era preceduta una pubblica accusa del reo. P. M. Riveritissimo, anche in Grammatica avete i vostri talenti. Come spiegate voi questo non difficil latino *sponte confessum*? Io lo tradurrei così alla buona, *spontaneamente confessato*. La spontanea confessione mi pare che sia precisamente la nostra confessione auriculare, che dava tanto fastidio a Ranza, e ai Protestanti, e ciò tanto più per vedere apposto lo *sponte confessum* al *nominatum atque convictum*, che avrei voglia di tradurre diffamato, e pubblico, o convinto in giudizio. E voi invece dallo *sponte confessum* deducete che non si soggettavano alla penitenza i peccatori che allora quando *era preceduta una pubblica accusa del reo.*

Bisogna non avere mai letto alcuno dei Padri, o alcun codice de' canoni penitenziali per non sapere, che anche ai peccati segreti ed occulti s'imponeva la pubblica penitenza. *Quod etiam arcanis sceleribus publice inflicta pœnitentia sit, fidem faciunt antiquissimi canones (1).* Il canone 34. della seconda Epistola canonica di S. Basilio prescrive le regole, colle quali si dovea impedire la pubblicazione dell' adulterio confessato dalle donne senza però renderle esenti dalla penitenza. *Eas stare sine communione jusserunt, donec impleretur tempus*

(1) Petavius in notis ad Epiphan.

pœnitentiæ. Leggete le osservazioni di Teodoro Balsamone sopra questo canone che io ho citate nel *Commonitorio a Ronza*. Ivi troverete ancora le prove decisive arrecate da S. Leone nella Epist. 136., da Origene Homil 15. in Levitic., da S. Ambrogio lib. 2. *de Pœnitent. cap.* 10. *& seq.*, da Tertulliano *lib. de Pœnitent.*, da S. Agostino sermone 29. *de verbis Apost.*, da S. Cipriano ec. E'inutile il dirne di più dopo che il P. Morino ha dimostrato nel lib. 7. cap. 1., che la distinzione de' peccati occulti da punirsi colla penitenza occulta, e de' peccati pubblici da punirsi colla pubblica penitenza cominciò appena a sentirsi verso l'anno 700. di Cristo. Per tutti i primi interi sette secoli non si sospettava neppure la vostra distinzione di peccati occulti, e di peccati pubblici. Voi stesso per trovarla non avete saputo arrecare altro argomento che la maravigliosa traduzione dello *sponte confessum*. Possibile che non ne indoviniate mai una!

Dite in secondo luogo, che la penitenza canonica non s'imponeva che per i *soli peccati d'idolatria, d'omicidio, e di adulterio*. Anche quì v'ingannate. *Omnibus ergo delictis*, dice Tertulliano, testimonio della disciplina del secondo secolo *seu carne, seu spiritu, seu facto, seu voluntate commissis, qui pœnam per judicium destinavit, idem & veniam per pœnitentiam spopondit*, e nel cap. 10. *Plerosque hoc opus*

ut publicationem sui suffugere pudoris magis memores quam salutis ... Videlicet si quid humanæ notitiæ subduxerimus, proinde & Deum celabimus? Adeo ne existimatio hominum, & Dei conscientia comparantur? An melius est damnatum latere quam palam absolvi (1)? Non voglio ripetere quello che ho detto a questo proposito nel citato *Commonitorio*. Leggetelo.

Affrettiamoci al fine di quel vostro famoso argomento. *L'oggetto delle indulgenze non possono essere le sole penitenze canoniche, perchè invece di essere salutevole il loro uso, sarebbe anzi di pregiudizio, come ossserva S. Tommaso in supplem. quæst. 25. art. 1. & præterea ecclesia per hujusmodi indulgentias magis damnificaret quam adjuvaret, quia remitteret ad graviores pænas scilicet Purgatorii absolvendo a pænitentiis injunctis*, pag. 17. 18.

E' tanto insuperabile il vostro mal umore colle canoniche penitenze, che non solo voi le volete pregiudiziali, ma volete ad ogni patto rendere complice della vostra irriverenza il dottor S. Tommaso, anche dopo che ci avete detto essere egli stato *dato da Dio alla Chiesa per combattere tutti gli errori e passati e futuri*. Intraprenderò ancora una volta la sua giustificazione, affinchè conosciate, che il vero rispetto a'Santi consiste non già nelle guasco-

(1) Tertullianus de Pænit. cap. 4. & 10.

nate e nelle esagerazioni, ma nel seguitarne le vere massime, e nel difenderli dalle calunnie, e dagli aggravj dei leggitori superficiali. La giustificazione del Santo servirà a dimostrare la irreligiosa falsità del vostro assunto.

Voi citate, quì dimezzato il testo, che perciò non presenta, che un senso ipotetico *damnificaret adjuvaret*, il quale non dice nulla e che voi vi prendete la libertà di rendere affermativo. Suppliò io, e voi sappiatemi dire se ho ragione. Dice il Santo, che se le indulgenze rimettendo la penitenza canonica non avessero operato efficacemente in modo, che questa remissione equivalesse al vero ed effettivo adempimento della penitenza, sarebbero state pregiudiziali. Non dice che lo siano, ma che lo sarebbero, se il loro effetto fosse solamente esteriore e in faccia alla Chiesa, e non interiore e innanzi a Dio. Con questo argomento voleva provare a quegli scolastici, ch'egli combatteva, e *quorum rationes omnes valoris indulgentiarum redditas spreverit et repudiaverit*, come avete detto voi stesso col P. Morino, che le indulgenze doveano credersi tanto efficaci che operassero ancor nell'interno e in soddisfazione alla divina giustizia. Egli volea con questo argomento impugnare l'opinione, che io nel mio trattato, ho chiamato eretica, l'opinione che poi sostenne Lutero, l'opinione che voi per una irriflession portentosa attribuite a me ed al Santo.

Di quali indulgenze parlavano quegli scolastici e il Santo che li combatteva? Vi ho già citato il Suarez, voglio citarvelo ancora, persuaso che questo scolastico non vi sarà sospetto. *Quidam Catholici dixerunt per indulgentias non remitti reatum pœnæ apud Deum, sed solum tolli obligationem exequendi canonicas pœnas seu injunctas per Ecclesiam, quod docuit Cajetanus* (1). Dopo avere così esposta la tesi egli si estende a tutte le ragioni sulle quali appoggiavano que'teologi la loro opinione, e conchiude: *Tandem confirmari potest hæc sententia ex iis quæ supra adduximus de antiquo uso Ecclesiæ in indulgendis pœnitentiis, nimirum ex eo non posse colligi per illas remissiones solitas fuisse remitti pœnas etiam in foro Dei*. Volevano quegli scolastici che le indulgenze rimettessero le penitenze canoniche, ma nel solo foro della Chiesa, come direbbesi ora nella Curia Ecclesiastica, non già nel foro di Dio, e per una interna efficacia. Questa è l'opinione che combatteva S. Tommaso con questo argomento. Se le indulgenze rimettendo le penitenze canoniche, non hanno un effetto efficace anche nel foro di Dio, le indulgenze sono nocive, perchè condonano una penitenza che resterà sempre a farsi. Ma sarebbe una

(1) Suarez de indulg. disput 49. sect. 1. disput 50. sect. 2.

empietà il supporre che la Chiesa accordi indulgenze nocive: dunque devono le indulgenze avere un effetto efficace anche nel foro di Dio. Egli cava la sua prova dall'assurdo, che ne seguirebbe nell' ipotesi de'suoi avversarj; e voi invece attribuite questo assurdo a San Tommaso come la sua vera opinione. Non le chiama dunque nocive come voi lo calunniate, ma dice che lo sarebbero nella opinione di quegli scolastici, perchè i penitenti resi liberi dal soddisfare con quelle pene alla giustizia di Dio in questa vita, avrebbero dovuto soddisfare nell'altra.

Seguitiamo ora un poco il nostro raziocinio che è fecondo di molte conseguenze. Se ai tempi di S. Tommaso si fosse conosciuta un' altra indulgenza diversa da quella che si accordava per le penitenze canoniche, la sua risposta non concludeva nulla. Ancorchè l'effetto di quelle indulgenze si fosse ristretto al solo foro esteriore come dicevano i suoi avversarj, non era vero quello che dice il Santo, *quia remitteret ad graviores pœnas, scilicet Purgatorii, absolvendo a pœnitentiis injunctis*. Restava sempre la vostra indulgenza da conseguirsi dopo la remissione del peccato, e precisamente per la pena temporale del Purgatorio. Sarebbero stati assoluti dalla pena canonica. Era questo un vantaggio, e senza alcuna dannosa conseguenza, perchè dalla pena temporale del Pur-

gatorio venivano assoluti colla vostra indulgenza che si concede dopo perdonato il peccato. Eppure S. Tommaso non riconosce altro compenso: o le indulgenze accordate per le penitenze canoniche devono operare anche nel foro di Dio, o la penitenza deve farsi nel Purgatorio. Dove trovate voi in questo raziocinio la vostra indulgenza?

Che S. Tommaso conoscesse la sola indulgenza accordata per le penitenze canoniche, è ancora evidente dalla natura delle indulgenze, di cui disputava con quegli scolastici. Egli parla sempre, e parla solo di quelle indulgenze che si accordavano dalla Chiesa, nel foro esteriore, alle quali gli scolastici negavano un effetto efficace innanzi a Dio, e alle quali voleva accordarlo il Santo. Queste non erano che le indulgenze colle quali si condonavano le penitenze canoniche.

Non vorrei che voi quì v' imbarazzaste coll'opinione scolastica *del Tesoro* abbracciata con calore da S. Tommaso. Io avrò a parlarvene nella lettera seguente. Ma qualunque sia la sua probabilità e inesattezza, nulla ha che fare colla natura delle indulgenze di cui ragioniamo. L'opinione *del Tesoro* non determina o definisce la natura e la sostanza delle indulgenze, ma solo cerca il fondo da cui ricavare la largizione, dirò così, che fa la Chiesa nel conferir le indulgenze. Gli scolastici, i quali non

so, perchè han creduto che le parole di Cristo *quodcumque solveris, quodcumque ligaveris &c.*, non bastassero ad autorizzare la Chiesa a conferir le indulgenze, hanno voluto creare un cumulo di meriti come un doposito e una cassa, che fosse alla disposizion della Chiesa, quasi un fondo perenne delle indulgenze. S. Tommaso si lasciò alquanto imporre dallo splendore di questo tesoro, ma ciò non influì niente sulla natura delle indulgenze che rimase sempre la stessa. Ne poteva essere diversamente.

Al tempo di S. Tommaso, e alla nascita del Tesoro, le indulgenze altro ancora non erano che una condonazione o commutazione delle penitenze canoniche. Queste erano in pieno vigore, e si esigevano con eccessiva severità? Voi nella storia, che ne ho compendiata nel mio Trattato, avreste potuto vedere che per una fallace supputazione nata dalla scarsezza dei lumi ne'secoli di mezzo, le penitenze canoniche erano moltiplicate in modo che fu necessario o commutarle, o farsi ajutare a compirle. Ma la indulgenza o sotto il nome di redenzione, o sotto quello di commutazione, si accordava sempre, e solo per quelle penitenze canoniche. Questa disciplina durava ancora a'tempi di S. Tommaso, ed è quindi sempre più evidente che il Santo non poteva parlare d'altre indulgenze che di queste. Sentite il P. Morino, e a vostro comodo leggete quel suo

dotto e profondo Trattato *de pœnitentia. Ex praxi illius temporis duo semper fieri solebant nisi imminens aliquid periculum intercederet. Pœnitentia canonica multorum annorum qualem descripsimus libro 7 illis imponebatur. Deinde multis post annis absolutio concedebatur, vel in fine pœnitentiæ, vel in medio, vel in alio studii pœnitentialis loco, ut libro præcedente multis ossensum est*, e parlando della indulgenza della crociata dice: *Hinc facile licet colligere quam severe tunc temporis, hoc est finiente sæculo undecimo, et incipiente duodecimo a Populo Christiano exactæ fuerint pœnitentiæ canonicæ, cum ut eas vitarent, et eundem tamen fructum perciperent, tam arduum opus, et plenum periculorum et molestiarum tanto affectu, et impetu susciperent.* (1). E voi con tutto ciò, come se a'tempi di S. Tommaso fosse già stampato il *vostro sommario delle molte indulgenze per i confratelli del S. Rosario*, credete che parli della pena temporale che resta dopo la remission del peccato. Giustificata così la dottrina di S. Tommaso e liberato dalle vostre citazioni imprudenti veniamo ad un vostro nuovo argomento, nel quale par che vogliate raccogliere tutto quello, che senza metodo e senza ordine avete sparso nella vostra lettera.

---

(1) Morinus de Pænit. lib. 10. cap. 22. e seg.

L' oggetto primario delle indulgenze (1) *deve essere ... o il peccato che chiude all' uomo le porte del Cielo, o le penitenze stabilite dai canoni prima di ammetter l'uomo alla riconciliazione con Dio e colla Chiesa, o la pena temporale che resta ancora da scontarsi in questa vita, o nell' altra che resta ancora dopo l' assoluzione del Sacerdote e la remission della colpa.* Si risponda brevemente a quattro O seguitando il vostro testo. *Questo primario oggetto non possono essere i peccati.* P. M., in questo primo O io trovo confusione ed oscurità. Le indulgenze non riguardano direttamente l' assoluzion dal peccato ; ognuno lo sa ; ma riguardano l' assoluzione moderata e prudente dalla pena, che la Divina giustizia esige in soddisfazion del peccato. Con questa dichiarazione io vi concederò la prima vostra proposizione, purchè voi mi concediate egualmente, che la Chiesa nelle stesse parole di Gesù Cristo ha ricevuta unita, e indivisibile l' autorità di rimettere il peccato, l'autorità d'imporre la penitenza soddisfattoria per il peccato, e quella di rimetterne con prudenza e con moderazione una parte coll' indulgenza.

Veniamo alla seconda proposizione. *Il primario oggetto delle indulgenze non possono essere le sole canoniche penitenze, perchè in-*

(1) Lettera 14. §. 8. pag. 17.

vece di essere salutevole il loro uso, sarebbe anzi di pregiudizio. P. M. Anzi non solamense le *canoniche penitenze possono essere l'oggetto delle indulgenze*, ma non furono mai, non sono, non saranno che quelle. Credo di avervelo già dimostrato, e lo intenderete anche meglio dopo la lettera 4. Per dodici secoli la Chiesa non praticò, non conobbe che quelle, e la Chiesa non riforma, non muta i suoi dogmi. E quando in que'secoli la Chiesa non praticò, non conobbe che quelle, non credette certo che il *loro uso fosse di pregiudizio, invece di essere salutare*.

Finiamo oramai questo vostro argomento degli O. *Onde non può essere altro l'oggetto primario delle indulgenze che il debito della pena temporale colla divina giustizia contratto, e che resta ancora a pagarsi dopo il perdono della colpa*. Caviamo anche noi qualche conseguenza dai vostri luminosi ed esatti principj. Dunque le indulgenze che concedettero per tanti secoli, e con tanto apparato i Santi Vescovi dell' antichità, e tutti que' primi Concilj fra' quali il Niceno, non furono vere indulgenze. Essi non ne accordavano che prima della remission della colpa, e *l' oggetto primario delle indulgenze non può essere che il debito che resta a scontarsi dopo il perdono della colpa*. Per questo debito, essi non ne han mai concesso veruna. E que'Santi Martiri

che raccomandavano con tanto calore i penitenti ai Vescovi per ottener loro qualche indulgenza *prima della remission della colpa* cercavano il pregiudizio dei penitenti, non il vantaggio. *L'oggetto dell' indulgenza non può essere, che il debito che resta dopo la remission del peccato*, e la condonazione delle penitenze canoniche *invece di essere salutevole, è di pregiudizio.* Dunque, caviamo un' altra conseguenza e finiamola, dunque in tutti que' secoli, e sono ben molti, ne' quali *esigeva la Chiesa che si premettesse la soddisfazione alla riconciliazione*, pag. 7., non esistevano indulgenze, perchè mancava *l'oggetto primario che è il debito che resta a pagarsi dopo il perdono della colpa*, pag. 18. E di questa indulgenza *dopo il perdono della colpa* non vi è in tutta l' antichità un esempio, non un indizio, non un lontano sospetto. Ebbe dunque torto il Concilio di Trento nel definire ch' *esistono dai tempi antichissimi le indulgenze, e che il loro uso è salutare.*

Ma quando cominciarono queste vere indulgenze? Voi non ce lo dite, e io non so indovinarlo. Questa parte di erudizion tutta nuova, è un campo riservato a voi solo. Voi però invece di Concilj e di Padri ci date un sillogismo. Sentiamo anche questo e sia l' ultimo, giacchè sono sazio oramai di sentir sillogismi inconcludenti e ridicoli, dove non avreb-

bero che a studiarsi le divine Scrittnre, i Concilj, i Padri. *Tutto ciò adunque che può ritardare l' ingresso nel regno de' Cieli, tutto ciò che può essere necessario per il bene spirituale delle anime, e non le sole canoniche penitenze cadono sotto la podestà di accordar le indulgenze.* Che siate benedetto! Almeno questa volta anche le *canoniche penitenze cadono sotto la podestà di accordar le indulgenze*, e ciò in vigore del *quodcumque solveris &c.*, come dite immediatamente prima. Alla vostra pag. 6. non era così? *La facoltà di rimettere una parte della penitenza .... non era un effetto di quella podestà divina ricevuta immediatamente da Cristo* Quì lo è Per mia regola un' altra volta avvisatemi in qual de'due luoghi intendiate di dire la verità Questo inciampo si trova un po troppo spesso in questa vostra lettera, e andate a rischio che si adotti il sistema di non credervi mai Sono ben lontano dal sospettare, che queste perpetue contraddizioni nascano in voi da riflessione, o malizia. Quando si vuol parlare di materie che non s'intendono, quando non si hanno principj solidi e veri, quando mancano le idee giuste e precise che son necessarie a formare in capo un sistema concatenato e seguito, non si può che ondeggiare e brancolare fra l'errore e la verità, affermare e disdirsi, confondere la verità coll' errore, in somma non si può fare

che quello che precisamente voi fate, in questa vostra immaginaria censura del mio trattato.

Ritornando ora al vostro argomento, io non so se vediate tutta la stravaganza di quella proposizione: *Tutto ciò che può ritardare l'ingresso nel regno de'Cieli, tutto ciò che può essere necessario per il bene spirituale delle anime cade sotto la podestà di accordar le indulgenze.* Caro P. M, e dove avete imparata questa bellissima e comoda teologia? Le cose che possono ritardare l'ingresso nel regno de'Cieli son molte: le cose che possono essere necessarie al bene spirituale delle anime, son molte, e tutto cade, non è vero? tutto, sotto la podestà di accordar le indulgenze. Con questo vostro argomento non saranno più necessarie nè le preghiere, nè la penitenza, nè la grazia, nè i Sacramenti, e tutta la religione Cristiana sarà ridotta alle sole indulgenze, giacchè tutto quello che può *essere necessario per il bene spirituale delle anime cade sotto la podestà delle indulgenze.* Davvero che è facile assai questo nuovo catechismo da farsi imparar dai fanciulli? Vorrei limitare per compassione questa vostra teoria, ma vi confesso che non so quasi come fare. Fingiamo che abbiate voluto dire che tutta l'estensione e la forza che si può mai immaginare nell'autorità di rimettere ogni debito di soddisfazione, contratto colla divina giustizia per la colpa, deve attribuirsi all'in-

dulgenza. Resta ciò non ostante mio caro, P. M., per chi sa la teologia un grandissimo monte da valicare; ed è che alla Chiesa, e non a voi appartiene il determinare l'estensione e l'efficacia, la natura dell'autorità di conferir le indulgenze. Il vostro sillogismo che a voi pare così concludente, potrebbe quindi essere una irreligiosa temerità. Alla Chiesa spetta e non a voi lo spiegare e il determinare quello, che cade sotto la podestà di accordar le indulgenze. Essa lo ha insegnato in tutti i secoli, e colla dottrina, e colla pratica. E quella dottrina, e quella pratica è quella che ha sigillato il Concilio di Trento nel decreto tante volte citato. Invece di fare dei sillogismi pericolosi ed arditi, studiate i Padri, i Concilj, la Tradizione, e ne sarete istruito. E' dunque falso in tutta la sua estensione il vostro raziocinio. Cristo nel conferir alla Chiesa la facoltà di accordar le indulgenze, le ha dato quel che le ha dato, quel che ha voluto darle e nulla più. La Chiesa che l'ha ricevuta, Essa sola conosce infallibilmente, e sola può determinare la natura, l' oggetto, l'estensione, i limiti di questa facoltà. A voi appartiene lo studiare ne'suoi canoni, nella sua disciplina lo spirito e l'uso di questa facoltà; non appartiene a voi l'insegnare alla Chiesa, quello che dovea intendere, e quello che piace a voi che intendesse. Lasciate questo mestiere ai Novatori ed ai Protestanti, che sognano

d'avere nel loro spirito privato l'intelligenza delle divine scritture, e perciò dissero tanti errori fanatici e tante bestemmie. Voi da buon Cattolico ascoltate la Chiesa, e seguitela.

Ho trascorso finora alcuni de'vostri errori sulle indulgenze, e questi bastin per saggio. Ne restano altri che sebbene totalmente estranei ad esse, pure avete avuto l'abilità d'innestarveli, forse per dimostrare che sapete errare anche in altri argomenti. Sarò parco perchè è cresciuta già troppo questa mia lettera. Voi nel vostro §. X. pare che meditiate una rivoluzione strepitosa nei fondamenti della Dogmatica Teologia. Questa intrapresa è certamente gigantesca, non so quanto possa piacere ai Teologi, e ciò che più importa alla Chiesa. Ivi rimproverate a M. Le Plat *l'aver detto che il Concilio Tridentino non ha definito come di fede che l' indulgenza sia la remission della pena che resta a' peccati dopo l'assoluzion della colpa*, pag. 22. Scusatemi, P. M., io credo che in questo abbia ragione Le Plat. Il Concilio di Trento non l' ha definito di fatto, e se non l'ha definito, non l'ha definito. Ciò mi par chiaro. Il più bello è che non l'ha definito nè Pio VI., nè Leon X. in quelle stesse parole che voi citate a provare che l'han definito. Leon X. condannò la proposizion di Lutero che diceva, art. 15. e non 19. come voi citate; *indulgentiæ his qui veraciter eas consequuntur, non valent ad*

remissionem pœnæ pro peccatis actualibus apud divinam justitiam. Quì io non trovo la vostra *remission della pena che resta a'peccati dopo l'assoluzion della colpa.* Trovo solo la *remission della pena dovuta per i peccati*, senza dirsi nè prima nè dopo. E' forse un vostro diritto l'aggiungere a proprio comodo alla Bolla di un Papa? Pio VI., nella sua censura dice egualmente: *quasi indulgentia non etiam valeat ad remissionem pœnæ temporalis peccatis actualibus debitæ apud divinam justitiam.* Non trovo neppur quì *la pena che resta dopo l'assoluzion della colpa.* Pio VI. vi ha forse lasciato per testamento la facoltà di aggiungere alla sua decisione quel che credete opportuno, per impugnare Le Plat? Io già vi ho detto che non mi assumo l'impegno di difender Le Plat; forse non ne ha bisogno quando non abbia altri impugnatori che voi; ma vi confesso che questa falsificazione di due Bolle Pontificie, non mi pare un bel l'argomento. Pensateci voi.

Come cattolico però m' interessa quanto voi soggiungete. *So che a questa condanna di Leon X. voi rispondete* (M. Le Plat) *che malgrado questa condanna il Concilio Generale di Trento ha esaminato i punti, e gli articoli della dottrina di Lutero, senza che abbia voluto condannar mai quella del suo articolo* 19, (15), *o confermar la condanna di Leon X. Questa che da voi credesi una*

spiritosa risposta, e che altri han copiata da voi, a ben considerarla è una vera insolenza. Oh quì sì che vi scaldate davvero contro *questa insolenza. Anche il Concilio di Firenze ha di nuovo richiamata ad esame, e trattata con molto studio la questione della processione dello Spirito S. che era stata già decisa nel Concilio General di Lione sotto Gregorio X., e il Concilio di Trento ha esaminata di nuovo e decisa la questione sulla Comunion de'fedeli con ambe le specie che era già definita in quel di Costanza. Anzi si troverà appena qualche articolo di fede esaminato di nuovo e trattato nel Tridentino che non fosse stato già definito in altri Concilj anche ecumenici*, pag. 22. Cosa vi salta adesso, P. M. Carissimo, di far diventare eretici i Padri del Concilio di Firenze, i Padri di Trento! Se mai lo aveste fatto perchè io non mi abbia a male di esser trattato da voi per un pocolin Luterano, io vi posso esser grato della buona intenzione, ma non posso accettar complimenti a spese di due Concilj Generali. Essi meritano un riguardo infinitamente superiore a quella giustizia che dovete anche a me.

Se la *processione dello Spirito S. era già stata decisa nel Concilio General di Lione*, non era più dunque una *questione*, ma un articolo di fede, ed era un dogma di fede Cattolica. Il richiamare di nuovo ad esame, e trattare

con molto studio *la questione* della processione dello Spirito S. era un contraddire ad un dogma di fede, era un metterlo in dubbio; e il mettere in controversia ed in dubbio un dogma cattolico perchè già deciso in un Concilio Generale, è un divenire eretico. Così si è insegnato finora in tutte le scuole cattoliche, e in tutti i catechismi. Sentitelo da S. Leone che era grande Teologo, era sommo Pontefice, ed è un de'Padri della Chiesa. *Detestandum nobis est, perseveranterque vitandum, quod fraus hæretica nititur obtinere, nec in aliquam disceptationem* (ecco il vostro mettere in questione) *pie et plene definita revocanda sunt, ne ad arbitrium damnatorum ipsi de his videamur ambigere.* Quello che S. Leone diceva detestabile, e una frode degli eretici, voi a sangue freddo lo regalate al Concilio di Firenze. Sentitene or la ragione dallo stesso S. Pontefice. *De rebus et apud Nicæam, et apud Calcedonem definitis sicut Deo placuit, nullum audemus inire tractatum: tamquam dubia et infirma sint quæ tanta per Spiritum S. fixit auctoritas* (1). Noi non ardiamo di aprire trattato sulle cose definite ne'Concilj di Nicea e di Calcedonia, come se fossero dubbie o vacillanti, dopo che un' autorità così grande assistita dallo Spirito S. le ha decise immutabil-

(1) S. Leo M. Epist. ad Leonem Augustum 132.

mente. E' di fede che questa medesima assistenza dello Spirito Santo l'hanno tutti i veri Concilj Generali, e perciò insegnarono sempre con San Leone tutti i Padri, tutti i Concilj, tutti i Teologi, tutti i Catechismi che un articolo riguardante il dogma o la morale, deciso una volta in un Concilio Generale non può negarsi senza eresia, non può rivocarsi in dubbio senza eresia, non può mettersi in questione senza eresia. Questi sono i primi elementi della Teologia. E la ragione si è, perchè la decisione del Concilio Generale è una prova certa e infallibile, che quell' articolo è stato rivelato da Dio, e se consta con sicurezza infallibile, che quell'articolo è rivelato da Dio, ditemi di grazia, P. M., se vi può essere un Concilio il quale lo metta in questione ed in dubbio, e lo richiami di nuovo ad esame? Da questi principj ne è derivato sempre che non solo nei Concilj particolari, ma nei Generali ancora il primo passo si è quello di fare la professione di fede, e di esigerla da tutti contenente tutti affatto i dogmi rivelati, e decisi ne'precedenti generali Concilj Si è osservato rigorosamente lo stesso anche nel Concilio di Trento, e voi potete leggere alla 3. sess. la sua professione di fede in cui sono compresi tutti i dogmi fino allora definiti. E voi venite a dirci, che si troverà appena *qualche articolo di fede esaminato di nuovo, e trattato*

nel Tridentino, che non fosse stato già definito in altri Concilj anche Ecumenici? E per chi avete preso i Padri di Trento?

Fingete in fatti per un momento che si adotti la strana vostra teologia, chi ci assicura che non venga un qualche nuovo Concilio che *richiami ad esame e tratti con molto studio le questioni* per usare i vostri termini inconsiderati, della consostanzialità del verbo, della divinità dello Spirito Santo, della presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia? Questi sono articoli già decisi nei rispettivi Concilj Generali, come voi dite che era stata già decisa la processione dello Spirito Santo nel Concilio General di Lione sotto Gregorio X. E allora, P. M., che cosa sarà della stabilità della fede Cattolica, e della infallibilità della Chiesa? la fede dei cattolici sarà provvisoria, e gli Eretici aspetteranno sempre un altro Concilio Generale che *esamini di nuovo gli articoli già definiti in altri Concilj anche Ecumenici.*

Sebbene a parlar con rigore questo argomento non appartenga al mio oggetto, pure ho rimorso di lasciarvi in questo laberinto, dove vi siete gettato con poca apparenza che sappiate sbrigarvene. La fede della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio come da un solo principio era così chiara ed espressa, che quasi non se ne trattò nel Concilio di Lione, ma fu supposta come certa cattolica,

e sempre creduta: *Hoc professa est hactenus prædicavit, et docuit, hoc firmiter tenet, prædicat profitetur, et docet Sacrosancta Romana Ecclesia .... Sed quia nonnulli propter irrefragabilis præmissæ ignorantiam veritatis, in errores varios sunt prolapsi: nos hujusmodi erroribus viam præcludere cupientes, sacro approbante Concilio damnamus &c.* (1). I Greci ubbidirono, recitarono solennemente il simbolo colle parole: *qui ex Patre filioque procedit*, e con ciò fu conchiusa l'unione, e ricevuti i Greci alla Comunione della Chiesa Cattolica. Così finì il Concilio.

Se fosse sincera una tal professione, non vel so dire, so bene che divisi nuovamente dalla Cattolica unità ritornarono all'antico errore *a Patre per filium*. L'Imperatore Michele Paleologo, e i suoi Greci furono dal Papa Martino dichiarati incorsi nella scomunica e nella eresia, come recidivi, scismatici, ed eretici. Dopo due secoli si trattò nuovamente di unione. Vennero i Greci al Concilio di Firenze, e si disputò fra i Latini e fra i Greci, vale a dire, si disputò dai Cattolici contro gli scismatici ed eretici, non *per mettere in questione ed esaminar nuovamente il dogma già deciso*, ma per convincere gli eretici e scismatici che essi

(1) Constitut. a Gregorio Papa X. in Concilio Generali &c. cap. 1. de summa Trinit. &c.

aveano abbandonata la fede. Finì la disputa con obbligarli ad abjurar l' eresia, e a ritornare a quella fede che avean professato e giurato nel Concilio di Lione. Questo non si dice *richiamar ad esame una questione*, si dice confutare e convincer gli eretici. Leggete, P. M., gli atti del Concilio di Firenze, e vedrete che i Latini non hanno mai messa in questione la processione dello Spirito Santo *a Patre filioque*, e che i Greci perchè *l'hanno messa in questione* furono considerati come Eretici, finchè non abjurarono l'eresia. I Greci stessi si mostraron persuasi di questa verità, ristringendo assai presto le loro difficoltà all' aggiunta materiale della parola *filioque* fatta al simbolo dai Latini, o alla accusa ancor più insussistente che i Latini insegnassero *la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio come da due principj* (1). I Latini in quegli atti provarono che la Chiesa ha avuta sempre l'autorità di aggiungere al simbolo quelle parole che sono necessarie a spiegare con più chiarezza il Dogma, e a difenderlo dai sofismi de-

---

(1) Non dixi si dogma explanetur, fore ut Ecclesiæ conjungantur, sed si additamentum tollatur, quod etiamsi verum sit, suscipere non possumus: quia licentiam a Patribus non habemus aut addendi quidpiam Symbolo fidei, aut adimendi. Atque hac de re totus erit noster sermo. *Marcus Ephes. Concil. Florent. sess. 3.*

gli Eretici : e dimostrarono falsa l'accusa ed evidente la calunnia che insegnassero le *due spirazioni*. I Greci convinti su questi due articoli estranei alla sostanza del Dogma, perchè di puro fatto, ritornarono per la seconda volta alla Cattolica fede professata già nel Concilio di Lione, sulla quale non permise la Chiesa che si facesse mai disputa, e non poteva permetterlo perchè assistita dallo Spirito Santo e nelle sue decisioni, e nella inviolabile custodia delle sue decisioni.

Da quel di Firenze passate al Concilio di Trento *che ha esaminato di nuovo e decisa la questione sulla comunione de' fedeli con ambe le specie*. Ma che cosa ha deciso per carità il Concilio di Trento? il Concilio di Costanza alla sess. 13 dopo denunziato l'abuso, che alcuni si facevano lecito di comunicare i laici sotto ambe le specie, *matura plurium doctorum, tam divini quam humani juris deliberatione præhabita declarat decernit, et deffinit quod licet Christus post cœnam instituerit et suis discipulis administraverit sub utraque specie panis et vini hoc venerabile Sacramentum* (1), pure prosiegue il sinodo essendosi introdotta una lodevole consuetudine per evitare i gravi pericoli di questa amministrazione, vuole che sia conservata; *cum firmissime credendum sit*, eccovi

(1) Concil. Constant. collect. Hard. tom. 8. p. 381.

la definizione di fede *et nullatenus dubitandum integrum Christi corpus et sanguinem tam sub specie panis, quam sub specie vini veraciter contineri* Il Concilio di Trento *ipsius judicium et consuetudinem secuta declarat et docet nullo divino præcepto laicos et clericos non conficientes obligari &c.* (1). Non dice di aver *esaminata la questione*, ma di seguitare il giudizio e la consuetudine. Il Concilio di Costanza avea condannato l'errore che pullulava intorno alla necessità delle due specie, ecco la definizione della fede, e avea prescritto doversi mantenere la consuetudine lodevole di comunicare i laici sotto una sola specie: ecco il precetto disciplinare. Al Concilio di Trento fu rinovata l'istanza dell'uso del calice, e il Concilio di Trento segue il giudizio definitivo della Chiesa, e vuol mantenuta la lodevole consuetudine, non vuol disputarne (2). Avrebbe potuto condi-

(1) Conc. Trident. sess. 21. cap. 1.

(2) Avvertì ciò molto bene il Villetano nella sua disputazione tenuta nel Concilio, e pose per principio che non si dovea mettere in questione quello ch'era stato stabilito nel Concilio di Costanza. *Qua in re videor muneri meo satisfacturus si non amplius immorer in nostris confirmandis, ne injuriam facere videar sacrosanctis Constantiensi & aliis Synodis, ubi illa bona ex parte definita sunt omnia, atque mirifice constabilita; sed potius versor in refutandis alienis & quidem confodiendis adversariis &c.* Eppure si trattava della sola disciplina, cioè se si dovesse conce-

scendere alle nuove istanze ne'tempi della pretesa riforma, se l'avesse creduto conveniente, senza contraddire alla definizione di Costanza, e senza mettere in dubbio l'articolo di fede allora dichiarato.

Anzi si trova, così voi conchiudete, *appena qualche articolo di fede esaminato di nuovo e trattato nel Tridentino che non fosse già stato definito in altri Concilj anche Ecumenici.* Sicchè dunque tutti o quasi tutti gli articoli di fede sono stati in revisione e in appello avanti al Concilio di Trento. A maraviglia. E non sarà più vera la sentenza di Tertuliano ricevuta come un dogma da tutti i Teologi: *Regula quidem fidei una omnino est, sola immobilis et irreformabilis* (1). Giudicate voi stesso della profonda vostra Teologia.

Entriamo però con qualche riflessione maggiore nel vostro pensiero, e salterà fuori il grande oggetto, a cui avete sacrificato con tanta imprudenza la dottrina della Chiesa cattolica intorno alla sua infallibilità. Voi l'avete creduta una strada vantaggiosa e sicura per dimostrare la superiorità del Romano Pontefice ai Generali Concilj, e la sua infallibilità. Ma

---

dere l'uso del Calice ai laici, dopo che lo aveva negato il Concilio di Costanza. La disputa fu tenuta dal suddetto Teologo li 17 e 18. Giugno 1562., si trova al tom. X. de' Concilj dell'Arduino.

(1) Tertull. de valend. virg. cap. 1.

privo di cognizioni teologiche avete annientata la infallibilità della Chiesa radunata ne' Concilj, e non avete provata quella del Romano Pontefice. Seguendo il vostro bel raziocinio il *vobiscum sum usque ad consummationem sæculi* non è più che una mera probabilità, ed una disputabile opinione di scuola. Volete vederlo?

Ma prima sentite una mia dichiarazione. Non è questo il luogo in cui voglia trattare l'argomento della superiorità del R. Pontefice ai Concilj Ecumenici, nè dell'infallibilità della sua sede; e non è questo il luogo in cui abbia a dirvi la mia opinione. Si tratta di veder la maniera con cui difendete la vostra, non di sapere la mia. Voi siete padrone di sostenerla, ma non siete padrone di dire una eresia per sostenerla. Eccovi il mio assunto. Può essere egli più limitato e Cattolico!

Avea detto M. Le Plat, che il Concilio di Trento ha esaminato gli articoli della dottrina di Lutero, senza confermare la Bolla: *Exurge Domine* di Leone X. Voi rispondete: *intanto non l'ha confermata, perchè si è creduto inferiore al Papa; e sarebbe stato ridicolo che avesse voluto confermare la Bolla di quello, da cui il Concilio medesimo chieder doveva ed aspettar la conferma de' suoi decreti.* Quì comincio a trovare due difficoltà, la prima in fatto, l'altra in diritto. Veniamo alla prima.

Non so se abbiate mai letto le controversie che nacquero nel Concilio di Trento intorno alle parole da inserirsi in un decreto *inesse potestatem summo Pontifici regendi Ecclesiam universalem*. Il Card. di Lorena dichiarò che egli non poteva indurre i suoi Vescovi e Teologi Francesi ad approvarle, per il timore che non pregiudicassero alla sentenza che negava la superiorità del Papa al Concilio. *Fate sapere al Papa*, scriveva il Card. al suo agente in Roma, *che io son francese ed educato nell'università di Parigi, nella quale s'insegna che l'autorità del Concilio è superiore a quella del Papa, che sono notati di eresia coloro che senton l'opposto, che tutta la Francia riceve i decreti del Sinodo di Costanza come di un Concilio Ecumenico, che seguita il Concilio di Basilea, che non riconosce nè legittimo nè generale quel di Firenze; certumque Gallis mortem pati potius, quam se ab ea sententia dimoveri sinant ... Expectare vero ut Gallorum ullus antistitum in id consentiat, stultum errorem esse* (1). A questa ferma rappresentanza rispose Pio IV., che sebbene egli sostenesse il decreto del Concilio di Firenze, pure se la difficoltà comparisce insuperabile ai legati non se ne parlasse altrimenti, *illis tantum editis definitionibus, in quas Patres unanimi consensu*

---

(1) Ved. Pallavic. Hist. Concil. Trid. lib. 19.

conspirarent. E voi, P. M., con tutta la disinvoltura ci dite che il Concilio di Trento non *confermò la Bolla di Leone X. perchè si è creduto inferiore al Papa?* l'opposizione di tanta parte del Concilio a questa vostra immaginaria supposizione fu così grande, che persuase al Papa di consentire, che non se ne parlasse in alcuna maniera, e i Vescovi Francesi, non contraddicendo gli altri, restarono fermi alla loro dottrina che riguardavano come di fede. A chi dunque persuaderete voi che il Concilio non confermasse la Bolla di Leon X perchè si credeva inferiore al Papa?

Vengo alla seconda difficoltà? Voi avete detto che il *Concilio di Firenze ha messo di nuovo in questione la processione dello Spirito Santo benchè definita dal Concilio Generale di Lione unito al Papa Gregorio X.*: voi ci avete detto che il *Tridentino ha esaminato di nuovo e trattato quasi ogni articolo di fede già definito in altri Concilj anche Ecumenici.* Che male dunque vi sarebbe stato, se avesse esaminata e messa in questione la Bolla di Leone X? Questa Bolla era forse di una infallibilità tanto superiore ad ogni altra, che si potessero *mettere in questione* le decisioni di tutti i Concilj Generali sulle quali sta da tanti secoli appoggiata la cattolica fede, e non si potesse mettere mai in questione questa Bolla? Il *Concilio di Trento ha supposto come doveva le-*

gittima la condanna fatta dal Papa. Ivi. E il Concilio di Firenze ha dunque supposta illegittima la decisione del Concilio di Lione: e il Concilio di Trento ha dunque supposte illegittime le decisioni di quasi tutti i Concilj Ecumenici? Si dedurrebbe da questi vostri principj, che le decisioni fatte dal solo Papa sono pienamente infallibili ed esenti da ogni esame; quelle fatte dal Papa alla testa dei Concilj Ecumenici possano essere di nuovo messe in questione. P. M., scusatemi: questa vostra Teologia non mi va a genio. Veniamo ora alla sostanza, e cerchiamo con voi la infallibilità promessa alla Chiesa.

E' egli articolo di fede che sia stata accordata la infallibilità alla Chiesa? Spero che voi nol metterete in dubbio. Andiamo ora a cercarla. Il Concilio Ecumenico nella vostra teologia non gode della infallibilità perchè deve aspettare la conferma de'suoi decreti dal Papa, e deve credersi ad esso inferiore. Non ha la suprema autorità, e non ha l'infallibilità chi deve aspettare da un superiore la conferma dei suoi decreti. Se vi è l'infallibilità nella Chiesa come è di fede, e non l'ha il Concilio che *deve aspettar la conferma*, questa infallibilità è nel Capo Supremo, al quale spetta il dar valore ai decreti. Dunque la infallibilità e la suprema autorità è nel Papa.

Ora la infallibilità del Papa, e la sua su-

periorità al Concilio Ecumenico non è di fede. Dunque la infallibilità della Chiesa non è di fede. Voi che siete bravo in sillogismi, mostratemi ora la falsità di questo: e poi fatene uno a provarmi come non avendo il Concilio Generale la infallibilità senza la conferma del Papa e non essendo di fede la infallibilità del Papa, e la sua superiorità al Concilio, sia poi di fede la infallibilità della Chiesa, che non è nel Concilio, e nel Papa non è di fede.

Che non sia di fede la superiorità del Papa al Concilio e quindi la infallibilità, ve lo dice lo stesso Bellarmino il più caldo, come forse il più dotto de'suoi partigiani. *Quamvis postea in Concilio Florentino et Lateranensi ultimo quæstio de superioritate Papæ definita videatur; tamen quia Florentinum Concilium non ita expresse hoc definivit, et de Concilio Lateranensi, quod expressissime rem definivit, nonnulli dubitant an fuerit vere generale, ideo usque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos* (1). Quello che dice Bellarmino, è così noto e confessato da tutti, che sarebbe un perdere il tempo, il fermarsi a provarlo La Chiesa di Francia, la gran parte delle università anche d'Italia, e tutti i Teologi attaccati alla definizione dei Concilj di Costanza, e di Basilea seguendo la dottrina

(1) Bellarm. de Concilior. Auctor. lib. 2. cap. 13.

de'Padri sostengono la supremazia del Concilio e i dissenzienti confessano almeno non esser di fede la superiorità del Papa. Posso io chieder di meno! Leggete il Bossuet e nella sua *esposizion della dottrina Cattolica* lodata e approvata dal S. Pontefice Innocenzo XI. e nella sua difesa della dichiarazione del Clero Gallicano, e ne sarete istruito. Ritorniamo all' argomento. Il Concilio Ecumenico, secondo voi, non è il tribunale supremo della Chiesa, e non gode quindi della infallibilità *dovendo aspettare la conferma de'suoi decreti dal Papa.* La infallibilità del Papa, e la sua superiorità al Concilio non è di fede, come dovete confessare voi stesso, se non volete fare scisma dalla S. Sede di Roma. Dunque la infallibilità della Chiesa non è di fede. Ditemi ora se avevo il torto di asserire, che voi colle vostre inconcludenti sparate annientate il dogma della infallibilità della Chiesa, senza dimostrare quello del R. Pontefice. Se voi l'aveste accordata al Papa senza spogliarne la Chiesa, quasi quasi vorrei lodarvi per la intenzione ossequiosa; ma levarla con tanta fierezza alla Chiesa che era, come dite voi stesso, *radunata nel Concilio di Trento* pag. 35. e lasciarla al Papa in una maniera dubbiosa ed incerta, io non saprei perdonarvelo.

P. M., fate anche per questa volta a mio modo. Lasciate le cose, come le ha stabilite

Cristo, e come le ha sempre custodite la Chiesa, senza prendervi il fastidio di separare il Capo dalle membra. Questa è un' operazione pericolosa più che non credete. I nostri antichi non sono andati a cercare, se la infallibilità sia stata accordata da Cristo al Capo senza le membra, o alle membra senza il Capo. Sapevano che la Chiesa Universale per un privilegio permanente accordatole da Cristo è infallibile nelle sue decisioni intorno al dogma e alla morale, e sapevano che la Chiesa Universale considerata sotto questo rapporto è il Corpo de' Pastori unito ad un Capo visibile ch' egli lasciò sulla terra; e seguivano con semplicità e con docilità i suoi decreti. Fate lo stesso anche voi. Riguardo alla infallibilità e superiorità Pontificia, senza farvi l' interprete sfortunato delle intenzioni del Concilio di Trento, aspettate la decision della Chiesa, vale a dire, del Corpo de' Pastori unito al suo Capo legittimo che è il Papa, pronto a riceverla con piena soggezione d'intelletto e di cuore, se mai un giorno si determinasse a fissarla. Questo è l' obbligo vostro, questo è il mio, come lo è di tutti i fedeli.

Ma dopo tanto strepito, e dopo tante parole per togliere la promessa infallibilità al Concilio e darla al Papa, voi quasi pentito, par che vogliate togliere al Papa ogni autorità di condannare gli errori contro la fede, anzi quella

stessa natural rettitudine e capacità di giudicare che hanno gli uomini istruiti, e nasce dalla cognizione e dallo studio. Che cosa oramai non si può aspettare da voi? Eccovi il vostro argomento che è singolare. *Il Concilio ha supposto come doveva legittima la condanna già fatta dal Papa, altrimenti non avrebbe taciuto su questo punto; non potendo permettere che si spargesse nel popolo un' erronea opinione*, pag. 23. Se dunque il Concilio non avesse supposta legittima la condanna, perchè fatta da un suo superiore, non avrebbe dovuto tacere su quella condanna, affinchè non si spargesse nel popolo l' erronea opinione contenuta in quella condanna? Ma fra il credere il Papa superiore al Concilio, o il condannarlo come reo di una erronea opinione, vi passa bene una distanza infinita. Poteva esser giustissima la condanna senza la terribil condizione imposta da voi, che il Concilio si riconoscesse inferiore al Papa, o che non riconoscendosi il Concilio inferiore al Papa, dovesse questi decidere un errore. Non potrà egli dunque parlare il Papa giammai senza pronunziare o un articolo di fede, o un errore? Questo è un voler troppo, P. M.

Egli è proprio un peccato che non abbiate mai letto, come pare (1), la Bolla *exurge*

(1) Se il P. M. avesse letto questa Bolla, probabilmente si sarebbe astenuto dal citarla. La pro-

Domine di Leone X. ci avreste allora risparmiato tutte le inezie che dite in questo §. X. Io credo opportuno darvene un'idea. Dopo un eloquente preambolo, dice il Pontefice, d'aver sentito dalla pubblica fama, anzi letto egli stesso che si spargevano molti e varj errori, altri già condannati dai Concilj e da'suoi predecessori come contenenti le eresie de' Greci e de' Boemi, altri rispettivamente o eretici, o falsi, o scandalosi ed offensivi delle pie orecchie. Cita quindi le decisioni del Concilio di Costanza contro gli Ussiti, i Wicleffisti, e contro Girolamo da Praga. Cita la condanna di quegli errori, o di molti di essi fatta dalle Università di Colonia e di Lovanio: *non minus docta quam vera ac sancta confutatio, reprobatio, et damnatio;* e conchiude di non dover più tollerare o dissimulare il veleno dei pre-

---

posizione 16. condannata in Lutero dice: *Indulgentiæ necessariæ sunt solum publicis criminibus, & propriæ conceduntur duris solummodo & impatientibus.* Egli avea detto, pag 16. *che le penitenze canoniche s'imponevano per i soli peccati d' idolatria, d' omicidio, d' adulterio, ma allora solamente quando eran pubblici.* Trova egli niente di unisono fra la prima parte della proposizion di Lutero, e la propria? A me parebbe di sì; non ostante la sua immaginazione di una non so quale indulgenza d'altra specie che mostra di credere, ma di cui non sa trovare la menoma traccia in tutta l' antichità, anzi neppure nel metodo attuale. Pensi egli a sbrigarsene.

detti errori. *Eorum autem errorum aliquos præsentibus duximus inserendos, quorum tenor sequitur et est talis.* Gli errori inseriti in questa Bolla sono 35. dopo i quali passa alle qualificazioni *in globo*, come dicono i Teologi, senza applicarne particolarmente veruna. *De eorundem itaque venerabilium fratrum nostrorum Consilio & assensu, ac omnium & singulorum prædictorum matura deliberatione prædicta auctoritate omnipotentis Dei & beatorum Apostolorum Petri & Pauli, & nostra præfatos omnes & singulos articulos, seu errores, tanquam ut præmittitur respective hæreticos, aut scandalosos, aut falsos, aut piarum aurium offensivos, vel simplicium mentium seductivos, & veritati catholicæ obviantes, damnamus, reprobamus, atque omnino rejcimus &c.* (1). Vedrete anche voi che il Papa in questa Bolla niente definisce di nuovo, nulla decide, nulla asserisce: non fa che estrarre alcuni errori dagli scritti di Lutero già condannati dai precedenti Concilj e fra essi dal Concilio di Costanza, e ultimamente dalle due Università di Colonia e di Lovanio, e conferma colla sua autorità la vera, la dotta, la santa condanna che ne aveano fatta quelle Università. Il Concilio di Trento non poteva riguardar questa Bolla come

(1) Bulla exurge Domine contra errores Martini Lutheri, Concil. Harduin. tom. 9.

una decisione dogmatica, e non potea rigettarla come un errore. La Bolla non è, nè una cosa, nè l'altra. Avea tutta l'autorità il Papa, anzi come Capo della Chiesa aveva una precisa obbligazione di condannar quegli errori, già condannati dai Concilj, anzi dalle stesse Università. Ma quella condanna rispettiva ed in globo, non è, nè può essere una definizione dogmatica. Cosa sapete voi che una di quelle proposizioni condannate sia piuttosto eretica che scandalosa, che falsa, che offensiva delle pie orecchie? Potete applicarle una di quelle censure che meglio stimate; ma sarete voi, non il Papa, che qualifica particolarmente quella proposizione. E la vostra autorità ch'io sappia, non è ancora diventata infallibile. Il Concilio di Trento che ragionava meglio di voi, non ha veduto come entrasse la questione della superiorità, o del Concilio, o del Papa in quella Bolla: ha ben veduto che quella condanna era giusta, ma che non era una decisione, e perciò si è applicato a farla. E se la Bolla non era una decisione sufficiente al bisogno, perchè volete che fosse un *errore contro di cui non avrebbe dovuto tacere il Concilio? Dite voi stesso che il Concilio si contentò di definir quello che non era stato deciso ancora dal Papa, altrimenti i Protestanti avrebbero trionfato de'loro errori.* E dite bene, perchè nulla avea definito. Se avesse definito, i Padri di

Trento avrebbero mostrato a Leon X. quel rispetto, che i Padri di Calcedonia mostrarono già a Leone I. Leggete la 4. azione del Concilio Ecumenico di Calcedonia, e vedrete con quanta venerazione e con quanta lode addottarono la famosa lettera di quel S. Pontefice a Flaviano dopo averla esaminata e discussa. Sentitelo dallo stesso S. Leone: *Gloriamur in Domino qui nullum nos in nostris fratribus detrimentum sustinere permisit, sed quæ nostro prius ministerio definierat, universæ fraternitatis irretractabili firmavit assensu, ut vere a se prodiisse ostenderet, quod prius a prima omnium sede formatum, totius orbis judicium recepisset ... Dum quæ fides prius docuerat, hæc postea examinatio confirmaret* (1). Voi dite che *sarebbe stato ridicolo*, che il Concilio avesse voluto confermare la Bolla, e S. Leone si *gloria nel Signore che l' esame fatto dai Padri di Calcedonia e il loro Giudizio abbia confermata con un consenso ultimo e irretrattabile* la sua lettera dogmatica. Possibile che siate sempre in contraddizione colla dottrina de' Padri? Dopo aver fatto quella meschina apologia alla infallibilità del Pontefice, ne fate una peggiore alla decisione del Concilio di Trento. Voi ci dipingete quel decreto sulle indulgenze quasi come fatto senza molta riflessione, su due piedi;

---

(1) S. Leo M. Epist. 63. ad Theodoret. nunc 93.

e nel fare fagotti come suol dirsi. Mi pare che potesse meritare un po più di rispetto. *Il decreto delle indulgenze è stato l' ultimo a trattarsi in quel Concilio, e le circostanze in cui si trovava, forse non hanno dato luogo a trattarlo in tutta la sua estensione ..... Essendosi divolgata in Trento la voce, che il Papa era pericolosamente ammalato, i Legati più non pensarono che ad ultimare il Concilio ... Si riebbe, è vero, il Pontefice con tutto ciò, e desiderava egli, e seco anche la maggior parte dei Vescovi, a cui rincresceva di esser lontani dalle lor sedi di veder presto ultimato il Concilio. Fra le materie, che restavano ancora a discutersi, vi era quella delle indulgenze. Si era abbreviato il tempo ... si agitò fortemente la questione, e si distese su questa materia un decreto che fu letto il dopo pranzo ec.* E' egli così che parla un Padre Maestro in Teologia di un decreto, di un Concilio generale fatto contro *l'errore di Lutero che avea dato motivo a tutti gli altri*, come dice egli stesso, pag. 24? Alle corte. O credete legittimo e ben fatto quel decreto, o non lo credete. Se lo credete steso così senza riflessione ed in fretta, e *letto al dopo pranzo*, e perciò molto sospetto di falsità e di precipizio, ditelo chiaramente, affinchè possiamo conoscere con certezza qual sia il vostro sistema intorno ai Concilj Generali. Se poi lo credete legittimo, a che serve che voi cer-

chiate di morsicarlo, e di far sospettare, che sia stato disteso in fretta, e nella impazienza d' andarsene? Il Concilio di Trento ha anche troppo nemici negli eterodossi, senza che la imprudenza di voi cattolico somministri ad essi nuovi argomenti o pretesti.

Ma se aveano tanta fretta d' andarsene i Padri di Trento, che bella occasione avrebbero avuto di sbrigarsi adottando la Bolla *Exurge Domine*, e presentandola ai Protestanti, anche senza confermarla, anche senza esaminarla, giacchè voi non volete, perchè sarebbe *stata ridicola quella conferma?* Eppur non l'han fatto, non so, se per la ragione che ci dite voi stesso, perchè *altrimenti i Protestanti trionfato avrebbero de' loro errori* con quella sola. Non ardirei di chiedervi la spiegazione di queste vostre parole, vi ho chiesto finora anche troppo.

Se il piccolo saggio d'errori, sui quali vi ho trattenuto, non basta a convincervi del bisogno che avete di pensare con più serietà a quello, che scrivete e stampate, sarebbe inutile il proseguire. Finisco dunque la lettera. Se vi ho parlato con qualche libertà, e mi sono fatto coraggio a dirvi senza adulazione quello che penso, datene la colpa o il merito a S. Ambrogio, da cui ho imparato che *Fucum faciunt qui non audent explicare quod sentiunt* (1). Mi lusingo

---

(1). D. Ambros. de Fide lib. 1. cap. 18.

però di non aver mancato a quel vero rispetto che vi professo, e a quella sincera amicizia e colla stima che meritate.

Vostro Aff.mo

P. S. Non ho dovuto trattenervi in questa mia lettera che sugli errori vostri intorno alle indulgenze, e nella pretesa confutazione del mio trattato. Non potrei ora senza rimorso lasciar di avvertirvi di alcuni altri che fanno troppo disonore alle frequenti operette che pubblicate. Perchè, mio caro, avete voi tanta fretta di scrivere e di stampare? Io vi posso assicurare che non ho mai letto nè di seguito, nè per intero alcuna opera vostra, e non ne possedo veruna. Quel vostro stile imbarazzato e inconcludente mi annoja, e quelle vostre idee sempre confuse, abortive, o false mi fan cascare il libro di mano. Pure aprendo talvolta alcuno de' vostri libri trovato a caso, mi è avvenuto di leggere qualche proposizione che sortopongo al vostro giudizio affinchè, se stimate, possiate procurarne una nuova edizione, e correggerle.

In certi sermoni fatti sul *modo di recitare il Rosario*, e stampati quà in Genova nel 1808. voi esortate i vostri uditori a pregare *questa Madre amorosa* (Maria Santissima) *ad ottener loro la grazia di concepire spiritualmente colui, ch' Ella ha concepito naturalmente nel seno*, ivi pag. 18. P. M., questo modo di dire

non piacerà ai Teologi, e può riuscire pericoloso per i più semplici fedeli. Essi sono assuefatti a recitare nel Simbolo *Conceptus est de Spiritu Sancto*, e dicono ogni giorno: *Angelus Domini nuntiavit Mariæ & concepit de Spiritu Sancto*. Concepire dello Spirito Santo, ossia per opera dello Spirito Santo non è concepire naturalmente. *Lex enim est naturæ*, direbbe S. Gio. Grisostomo, *cum mulier matrimonio juncta parit. Cum vero innupta Virgo postquam peperit, Virgo rursus apparet, tum res naturam excedit* (1). E se volete il testimonio di un Papa non meno Santo ed eloquente, *Conceptus quippe est*, dice S. Leone, *de Spiritu Sancto intra Uterum Virginis quæ ita illum salva virginitate, edidit quemadmodum salva virginitate concepit* (2). Non crediate però che io voglia condannarvi come se non pensaste cattolicamente sulla Verginità di Maria. Oibò: sono ben lontano dal seguirvi in quella irresistibile inclinazione che avete mostrato a mio riguardo nel voler trovare nel mio trattato il Wiclefismo, il Luteranismo, o che so io. Voi avrete voluto dire, che Maria ha concepito realmente e partorito il figlio di Dio, ch'era perciò vero suo figlio. *Fæcunditatem Vir-*

---

(1) D. Chrysost. Thomas. Theolog. Dog. lib. 2. cap. 3.

(2) S. Leo M. Epist. 24. ad Flavianum.

gini Spiritus Sanctus dedit, veritas autem carnis sumpta de corpore est, lo stesso S. Leone, o come dice Beda, *Conceptus ex Utero virginali carnem non de nihilo, non aliunde sed materna traxit ex carne.* Ma questa verità di fede non è mai stata espressa dai Padri con quell' inesatto e falso termine di *concezion naturale*, fu sempre detta concezione per opera dello Spirito Santo E perciò lo stesso Beda disse bene: *Verbum Dei corporaliter generare meruerat*, non avrebbe mai detto *naturaliter generare*, meno ancora *naturaliter concipere meruerat.* Caro P. M., se nell'esprimere i Misteri della Fede ci dipartiamo dal preciso linguaggio tenuto e insegnato dai Santi Padri e dai Concilj, diremo dei grandi spropositi. Conosco anch' io che per far questo bisogna averli letti. Ma non avendoli letti che bisogno c' è di stampare?

Un altro modo vostro di dire io trovo alla pag. 26. dello stesso libercolo che vi confesso avermi urtato non poco. In una di quelle vostre affettuose aspirazioni che non avete certo il costume di *concepire naturalmente*, ma a maniera d'antitesi io leggo indirizzate al divin Padre queste parole: *se indegno io sono di essere vostro figlio, voi indegno non siete di essermi Padre.* Dio dunque non è indegno di esservi Padre? Mi rallegro con voi. Ma che pretendete di dire con questa irriverenza? La-

sciate per carità le antitesi, parlate semplicemente, e dite non già *che Dio non è indegno di esservi Padre*, questo può saper di temeraria empietà; ma che Dio sarebbe degno di una gratitudine infinita, perchè si è degnato di sollevarci fino all'onore incomprensibile di chiamarci suoi figlj.

Un altro tratto della inconsiderata vostra eloquenza io trovo nella vostra predica del venerdì Santo sulla Passione pag. 262. *Gira* (Gesù) *al Cielo lo sguardo e le dodici legioni d'Angeli ch'ei si promette dal Padre, comparir non si vedono in sua difesa.* Ma come se *le prometteva*, se avea detto egli stesso, che lo stesso chiederle sarebbe stato contrario alle predizioni divine, e a quello che dovea necessariamente eseguirsi? *An putas quia non possum rogare Patrem meum et exibebit mihi modo plusquam duodecim legiones Angelorum? Quomodò ergo implebuntur scripturæ, quia sic oportet fieri.* Non poteva dunque promettersele, perchè sapeva esser contrario ai decreti divini del Padre. E voi per far una bella figura retorica, mettete fra le massime pene di Gesù il vedersi deluso nell'aspettativa *della difesa che si prometteva dal Padre*? Trovate voi nulla, *P. M.*, in questa vostra immaginazione che sappia un po di bestemmia? Chiedetene ad alcuno de'vostri Padri Inquisitori, oppure al *P. Stanislao di S. Francesco* vostro approvatore che ha tre

vato nelle vostre prediche una connession continuata de'*libri divini e delle* dottrine de'Padri.

Io temo che vi siate lasciato sedurre alcun poco da quel genio gonfio e corrotto, che gli imbecilli oratori chiamano eloquenza, e ne è l'assassinio. Ho sentito non ha molto con amarezza un discorso sulla Passione, in cui vi era tutto quello che può destare l' orrore in una finta tragedia, di quello che narrano gli evangelisti non vi era nulla, o accennato di fuga. Certi spiriti meschini e inconsiderati ma arditi, mostrano con troppa evidenza, che non si propongono di destare la compunzione e la gratitudine verso un Dio Crocifisso, ma la fama d' immaginosi e di eloquenti con tragiche pitture, senza occuparsi se sian conformi al Santo Evangelio. Questa confusione di Storia divina e di umane immaginazioni parmi un sacrilegio. Quanto è più efficace la sublime semplicità dei sacri Evangelisti, che raccontano con uno stile facile, piano, ed ingenuo quell' opera incomprensibile, che fu l' ultimo sforzo della onnipotente carità di un Dio! Un'anima penetrata dalla fede non leggerà mai senza lagrime quella semplicissima storia, e non sentirà mai senza noja quelle cne declamatorie. Quel che non dissero gli Evangelisti o non è vero, o non lo credettero necessario alla edificazione de'fedeli. Perdonatemi questa digressione, da cui non ho saputo astenermi vedendo con quanto studio

pare, che voglia farsi perdere la forza e l'unzione al più tenero, al più sorprendente, al più caro di tutti i Misteri di un Dio fatto uomo. Quando mai si persuaderanno alcuni dei Cristiani Oratori che la meditazione continua, ed umile delle Scritture unita allo studio dei Padri, può sola spiegarne ad altri lo spirito, e che il solo cuore infiammato dall'amore celeste può ispirare l'amore e la compunzione.

Non voglio stancarvi con un P. S. infinito. Vi accenno un altro errore e finisco. Nel vostro Opuscolo sul divorzio voi dite: *Che al marito per ripudio diviso fosse lecito in coscienza di passare ad altre nozze, o di contrarre un secondo matrimonio, non in virtù del repudio, ma della permessa pluralità delle moglj, non avvi alcuno che il neghi. Anzi non mancano autori assai gravi che il voglion permesso anche alla moglie per una singolare concessione di Dio (1).* Voi vedete che io cito il solo primo vostro paragrafo, perchè è il solo che ho letto. Esso mi ha spaventato cotanto, che non ho più avuto coraggio di seguitare.

Era dunque permesso al marito per ripudio diviso il passare ad un secondo matrimo-

---

(1) La ragione e la fede in collera con F. C. per la sua dissertazione sulla legge del Divorzio. Opuscolo del P. Filippo Anfossi. Roma 1814.

nio, non in virtù del ripudio, ma per la permessa pluralità delle moglj? Ma Cristo sapeva egli questa permissione? Come avrebbe potuto rispondere sapendola: *Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit super eam* (1). Voi gli avreste dovuto dire: questa decisione è falsa. *Non avvi alcuno che neghi* che il marito possa contrarre *un secondo matrimonio, non già in virtù del ripudio, ma per la permessa pluralità delle moglj.* Sia giusto il ripudio, sia ingiusto, non è adulterio il secondo matrimonio, per la permessa pluralità delle moglj. Peccherà l'ebreo ripudiando la moglie per qualunque altra causa che quella permessa da Mosè, ma non farà un adulterio sposandone un'altra, perchè era libero a farlo anche senza ripudiarla. Eppure Cristo decide *si aliam duxerit mœchatur.*

Da questo solo avreste potuto venire in sospetto che fosse un puro vostro sogno la permessa pluralità delle moglj, di cui non si trova vestigio nel Codice Ebreo, e la autorità di Cristo doveva almeno eccitarvene il dubbio. Avreste dovuto esaminare se quella pluralità delle moglj sia mai stata una permission generale, oppure soltanto una dispensa accordata ad alcuni individui per le ragioni che noi dobbiamo supporre anche senza saperle. In somma tutto

(1) Marc. X.

avreste dovuto sospettare piuttosto che credere la risposta di Cristo fondata sopra un falso supposto, o sulla ignoranza della vostra *permessa pluralità delle moglj*. E' dunque un assurdo che sa moltissimo di irreligione il dire *non esservi alcuno che neghi*, che al marito per ripudio diviso fosse lecito passare ad altre nozze *Non vi è alcun che lo neghi*? Cristo lo nega, chiamando adulterj i secondi matrimonj, e quando egli fosse il solo a negarlo, mi pare che basti. A voi cosa pare?

Non vi parlerò dell'eccezione espressa in S. Matteo: *excepta causa fornicationis*, perchè è estranea al nostro intento. Essa dava il diritto al ripudio, ma non lo dava al secondo matrimonio: vale a dire, accordava la separazione del domicilio, ma non lo scioglimento del vincolo. I Farisei aveano estese le cause del ripudio fino alle inezie, e il divino Maestro le restituì alla precisa permission di Mosè. A questo era limitata la risposta di Cristo, perchè a questo era limitata la interrogazione maliziosa de' Farisei. Ma se dopo il ripudio fosse lecito un altro matrimonio, era un' altra domanda. E perciò S. Marco lasciò giustamente fuori l'eccezione volendo presentare non la ipotesi dei Farisei, ma la massima generale di Cristo. *Quicumque dimiserit uxorem suam & aliam duxerit, adulterium committit super eam. Si ergo*, osserva il Papa Innocenzo III. *uxore dimissa*

duci alia de jure non potest, fortius & ipsa retenta. Questo esame però non entra nel nostro argomento; rimettiamoci in cammino.

Egli è dunque evidente che *permessa*, come voi dite, *la pluralità delle moglj*, o dasse il marito, o non dasse il ripudio, o lo dasse a norma della permission di Mosè, o lo dasse per le cause inventate da'farisei, era sempre libero in coscienza a sposare un'altra moglie, perchè operava in virtù della permessa pluralità, e che fosse quindi *lecito il secondo matrimonio non avvi alcuno che il neghi.* Non era quindi mai possibile il caso che si verificasse la decisione di Cristo: *si aliam duxerit mœchatur.* E' ella, P. M., o non è una decisione contro la sentenza di Cristo il dire ch' era permesso agli Ebrei il secondo matrimonio? Voi dite: *è permesso in coscienza*, Cristo dice: è un adulterio. *Adulterium committit.*

Ciò non è tutto, nè son finite le bellezze del vostro *non avvi ch' il neghi.* Per non essere generoso sol co' mariti, volete esserlo un poco ancor colle moglj. *Anzi non mancano autori assai gravi che il voglion permesso anche alla moglie per una singolare concessione di Dio*, ivi. Se dunque era lecito al marito contrarre un secondo matrimonio in vigore della permessa pluralità delle moglj, era lecito parimente alle moglj contrarre un secondo matrimonio, non in vigor del ripudio, ma per la

permessa pluralità dei mariti, e ciò per una singolare concessione di Dio? Scherzate, P. M.! *permessa pluralità di mariti?* Poteva dunque una donna Ebrea per *una speciale concessione di Dio* dare il ripudio al marito, e anche senza dare il ripudio sposarne un secondo, un terzo, un quarto senza divenire adultera, per la *permessa pluralità dei mariti*, in vigor della quale poteva sposare quanti mariti voleva? La pluralità delle moglj era conosciuta in Oriente, la permessa pluralità dei mariti la conoscete voi solo. Gli Orientali anche barbari ed idolatri han veduto che la pluralità dei mariti era un' infamia direttamente opposta alle prime leggi della natura del matrimonio, e voi, P. M., non lo vedete? E con tutto ciò v' immischiate nelle controversie sul matrimonio e sul divorzio? Io non so cosa dire.

Non ho che a rinnovarvi le proteste sincere di tutta la stima che meritate.

LETTERA III.

Il sistema del P. Anfossi distrugge il dogma cattolico delle Indulgenze.

Perchè una verità, o vogliam dire, una dottrina sia veramente di fede, è necessario che sia da Dio rivelata. La esistenza di questa rivelazione si prova dalla Sacra Scrittura, o dalla tradizione. Quando un dogma è chiaramente, e alla lettera insegnato in alcuno de' libri canonici, la Chiesa non ha altra incombenza che di esigerne da tutti i suoi figlj la pubblica professione. Perchè, a motivo d'esempio, la risurrezione di Cristo è espressa con tutta la chiarezza nell'Evangelio, e in S. Paolo, la Chiesa non ha mai fatta una definizione speciale sopra di essa, ma ne ha soltanto prescritta la pubblica professione coll' inserirla nel Simbolo. Quando un articolo non è così chiaramente espresso nella Divina Scrittura, la Chiesa ha dovuto interporre il suo giudizio, e fare una decisione determinando il senso preciso delle parole, che ai privati fedeli potevano presentare una oscurità, o un inciampo. In questo giudizio la Chiesa universale, o congregata, o dispersa è infallibile, perchè assistita dallo Spirito Santo secondo la promessa di Gesù Cristo. Ma la Chiesa non è infallibile per una nuova

rivelazione, o ispirazione subitanea. Tutte le verità necessarie all' oggetto, per cui era fondata la Chiesa, furono rivelate agli Apostoli, e non potea mancare la parola di Cristo: *cum venerit Paraclitus quem ego mittam vobis a Patre, ille docebit vos omnem veritatem.*' Non restava perciò alcuna nuova verità da rivelarsi in seguito. Queste verità rivelate agli Apostoli prima da Cristo, e poi più compitamente dallo Spirito Santo furono all'opportunità dagli Apostoli, e dagli Autori Canonici consegnate alla Scrittura, ma o non tutte, o non sempre con tanta chiarezza, che potesse chiuder l'adito al dubbio. Volle la divina provvidenza lasciare ai fedeli il bisogno di ricorrere per istruzione alla Chiesa, affine di avvezzarli a rispettarne la voce e l'autorità, e legare così maggiormente la relazione amorosa e dipendente fra i figlj, e la madre.

Fondata su questi principj la Chiesa, allorchè o la guerra mossa dagli eretici, o la incertezza fra alcuni Cattolici derivata dalla oscurità de' tempi, o da altre estranee ragioni resero indispensabile una solenne decisione, essa non prese altra strada, che quella di consultare la tradizione, e salendo di secolo in secolo separare gli abusi, e le umane tradizioni dalle vere e genuine, e giungere con ciò al vero senso della Scrittura, e all' insegnamento de' tempi Apostolici. In questo esame è infal-

libile, e la decisione che ne risulta, è in sostanza una dichiarazione sicura ed autentica, che quel dogma, che essa definisce, è stato rivelato alla Chiesa fin da principio, e che fa parte del deposito della fede sempre immutabile. Questa medesima strada ha battuto sempre la Chiesa, quando si trattava di osservanze, e di riti legati inseparabilmente col dogma. E' nota per tacer tutte le altre la famosa controversia intorno alla validità del Battesimo degli eretici fra il Papa S. Stefano e S. Cipriano. Le ragioni di S. Cipriano erano eloquenti, e pareano solide, ma il Pontefice stava attaccato alla tradizione, e la Chiesa ha deciso con lui. Non divaghiamo in altre questioni: veniamo, P. M., alla nostra.

Il dogma delle Indulgenze è un dogma cattolico. Questo dogma è di sua natura inseparabilmente legato colla pratica e colla disciplina della Chiesa. Non si può conoscere, che cosa abbia creduto la Chiesa senza conoscere quello, che ha praticato. La verità di questa proposizione è evidente; quando nol fosse, essa è decisa dal Concilio di Trento. *Cum potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit, atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit &c.* Se ne ha usato ne' tempi antichissimi, in que' tempi bisogna trovarla. Per non errare in questa ricerca, andiamo alle re-

gole di *Vincenzo Lirinese* ricevute con tanto consenso da tutti i cattolici. *In ipsa Catholica Ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est ... Hoc est enim vere proprieque catholicum ... Hoc ita demum fiet, si sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem.* Se le indulgenze sono un dogma cattolico, bisogna dunque trovarlo nell'universalità, nell' antichità, nel consenso di tutte le Chiese Cattoliche persuasi che è stato creduto *sempre, dovunque, e da tutti.* Queste verità benchè confusamente, e quasi in maschera le confessate in più luoghi anche voi. Ma non è questo solo, che io chieggo con Vincenzo Lirinese. *O Timothee depositum Custodi devitans profanas vocum novitates*, segue egli con S. Paolo. *Quid est depositum? idest quod tibi creditum est, non quod a te inventum, quod accepisti non quod excogitasti, rem non ingenii, sed doctrinæ.* E quì ricordatevi tutti i vostri bellissimi sillogismi, de' quali vi ho parlato a suo luogo. *Ma forse dirà alcuno*, segue il Lirinese, *non si può egli ammettere veruno avanzamento nella Chiesa di Cristo? si ammetta pure, purchè sia avanzamento, e non mutazione. Habeatur plane & maximus ... sed ita tamen ut vere profectus sit ille fidei, non permutatio. Si quidem ad profectum pertinet ut in semetipsum unaquæque res ampli-*

ficetur; ad permutationem vero, ut aliquid ex alio in aliud transversatur. Citando quindi il paragone dell'accrescimento che succede nei corpi, *ita etiam Christianæ Religionis dogma sequatur, has decet profectuum leges, ut annis scilicet consolidatur, dilatetur tempore, sublimetur ætate, incorruptum tamen inlibatumque permaneat, & universis partium suarum mensuris cunctisque quasi membris, & sensibus propriis plenum ac perfectum sit, quod nihil præterea permutationis admittat, nulla proprietatis dispendia, nullam definitionis sustineat varietatem* (1).

Trattandosi dunque di un dogma bisogna trovarne l'antichità, il consenso, l'universalità *consensionem, universitatem, antiquitatem,* o come dice il Tridentino, *antiquissimis temporibus*; bisogna provarlo colla tradizione, non coi sillogismi, *quod accepisti, non quod excogitasti*; bisogna che non soffra alcuna mutazione, niuna perdita delle sue proprietà, niuna variazione della sua definizione. *Non ex alio in aliud transvertatur ... nihil permutationis admittat, nulla proprietatis dispendia, nullam definitionis sustineat varietatem.* Vediamo come avete trattato queste sì chiare, e sì certe leggi nella vostra lettera 14, per co-

(1) Vincentius Lir. Commonit. cap. 2. & 23.

noscere qual valoroso sostegno abbia in voi il dogma delle indulgenze.

Quando cominciarono nella Chiesa le indulgenze? Voi nol sapete; solo, che quella che si credeva conferita da S. Paolo all' incestuoso, era una *pura scomunica, la quale nulla ha che fare colle canoniche penitenze* pag. 14 e perciò molto meno colle indulgenze. E le indulgenze che si accordavano per le penitenze canoniche, che cosa erano? nol sapete neppure sapete solo che esse non potevano essere vere indulgenze, perchè i canoni, per i quali si dispensava l'indulgenza, non erano effetto di quella potestà divina che *la Chiesa ha avuto immediatamente da Cristo, dispensandosi prima della remission della colpa*, pag. 6. E quella indulgenza che si dispensava alle *preghiere dei Martiri*? Queste preghiere *son venute troppo tardi*, pag. 14.

Ma quando cominciarono dunque? Saurez par che le trovi ai tempi di S. Gregorio M. (1). Veramente è tardi davvero. Voi le trovate alquanto prima con un monumento apocrifo, cioè nel 5 secolo. Ma quando parlate senza monumenti, le trovate in quel tempo in cui si dava l'indulgenza *dopo ottenuto il perdono della culpa*, ossia dopo l' assoluzione. Questo tempo non avete la fortuna di fissarlo nemmeno

---

(1) Saures de Indulg. disp. 49. 50. etc.

dopo l'alterazione di tutti i testi di Martino V. di Pio VI. da voi citati, come parmi di avervi dimostrato nelle due lettere precedenti. Siamo sempre al bujo.

Ha provato il Morino che al finire dell'undecimo secolo, e al cominciare del dodicesimo le penitenze canoniche erano ancora in tutto l'antico vigore, e che escluso il pericolo di morte, o altra grave ragione non si dava l'assoluzione ai penitenti, che molti anni dopo la Confessione. *Ex praxi illius temporis* (del Concilio di Clermonte tenuto l'anno 1095.) *duo semper fieri solebant, nisi imminens aliquod periculum, aut grave incommodum intercederet. Pœnitentia canonica multorum annorum qualem descripsimus* libro 7. *illi imponebatur. Deinde multis post annis absolutio concedebatur* (1). Si anticipava l'assoluzione per tutti quegli anni o mesi, per i quali si accordava l'indulgenza. Dal primo secolo fino al dodicesimo non si trova dunque ancora la vostra indulgenza *dopo l'assoluzione*, e *dopo rimesso il peccato.*

Egli segue nel citato luogo a mostrare che appunto dopo questi tempi, e dalle crociate nacque il costume di unire la confessione, l'indulgenza, e l'assoluzione. La Chiesa Madre sempre condiscendente, e benigna avea usato

(1) Morinus de Pœnitentia lib. 10. cap. 22.

fino da'*tempi antichissimi* di accordare la comunione, ossia l'assoluzione ai moribondi sebbene non avessero compita la carriera della penitenza, fossero qualche volta ancora nel primo stadio che era quel de'*piangenti*. Pubblicata nel Concilio di Clermont la Crociata quei Crocesegnati, che partivano per la guerra, cominciarono a considerarsi come in prossimo pericolo di morte, e fu ad essi estesa la piena indulgenza, che si era data fino allora ai soli veri moribondi. La ragione di questa condiscendenza era plausibile, ma insensibilmente, come suole avvenire, si estese ancora a tanti altri, che non aveano nè il pensiero, nè la voglia di andare alla guerra oltremare. Questo per altro non riguarda il mio assonto. Vorrei solo che osservaste, P. M., che anche in questi tempi l'indulgenza altro non era, che la remissione delle penitenze canoniche, e che non sognavan neppure la vostra pena temporale, e la vostra mutazione di pena eterna in pena temporale del purgatorio da *rimettersi colla indulgenza dopo ottenuto il perdono della colpa.* Si riceveva la Confessione, si accordava la condonazione della penitenza canonica, e l'assoluzione, precisamente come si era fatto ne'tempi antichissimi coi moribondi.

Ma io non ho bisogno di scendere a'tempi a noi tanto vicini, nè voglio impegnarvi in queste profonde ed erudite ricerche che non

sono per voi. Mi basta che mi mostriate nei primi tre, o quattro secoli una indulgenza diversa dalla remissione o condonazione parziale della penitenza canonica. Ricordatevi sempre che si tratta di un dogma; che nei dogmi di fede deve trovarsi l'antichità, l'universalità, il consenso di tutte le Chiese cattoliche; che questo dogma deve essere stato sempre visibile nella pratica della Chiesa, perchè la Chiesa come ha definito il Concilio di Trento *ha usato fin da'tempi antichissimi di questa facoltà.* Se ne ha usato, l'uso non poteva che esser visibile, perchè si tratta di un esercizio esteriore, e solenne. Nella scrittura, nei Concilj, nei Padri nella storia Ecclesiastica io non trovo in que'tempi antichissimi se non che la indulduJgenza accordata per le canoniche penitenze. Se voi ne trovate un'altra, mostratela. E se in que'primi secoli non comparisce che la indulgenza accordata nelle penitenze canoniche, e non ne comparisce altra: Dunque la *sola indulgenza che è la remissione di una parte di quella penitenza, che veniva dai canoni stabilita ai peccatori, come vuole il Palmieri*, ha per se l'antichità, l'universalità, il consenso di tutte le Chiese. Voi negate che questa sia l'indulgenza: voi non mostrate un'altra indulgenza in que'tempi antichissimi. Voi dunque togliete al dogma delle indulgenze l'antichità, l'universalità, il consenso, e quindi il fonda-

mento a difendere questo articolo di fede, e lo riducete ad una opinione.

Seguitiamo a sentire il Lirinese. *O Timoteo custodisci il deposito sfuggendo le profane novità delle parole. Così avea detto S. Paolo. E che cosa è questo deposito? Quello che ti è stato consegnato, non quello che tu hai inventato, quello che hai ricevuto, non quello che hai immaginato, non è affare d'ingegno, ma di dottrina, non di ritrovamento privato, ma di pubblica tradizione.* Lirin. xvi. Voi, P. M., giacchè ora non voglio parlare dei vostri scolastici, i quali peraltro non errarono quanto voi, dopo avere dichiarato la guerra alle indulgenze che sole si conoscono nei primi secoli della Chiesa, dopo averle dichiarate *nocive, e pregiudiziali*, dopo avere avviliti quanto era possibile i canoni penitenziali, con un bellissimo sillogismo, pag. 15., fate diventare indulgenza tutto quel che vi piace, e con questo credete di avere stabilite le indulgenze. Di quel sillogismo vi ho dimostrato nella lettera precedente la falsità, e la irreligione. Ma senza ciò sapete voi che si tratta di un deposito della fede, che non è un affare di sillogismi, e di ritrovamenti; che il deposito della fede deve custodirsi illibato come si è ricevuto, non come si può inventare, e fabbricare? *Non usurpationis privatae sed publicae traditionis, rem ad te perductam, non a te prolatam?* Dai

Padri Maestri i fedeli han diritto di sentire quel che insegna la fede, non quel ch' essi sanno inventare. Il vostro sillogismo nato appena nel secolo decimo nono non può creare un articolo di fede: bisogna che ne mostriate nella *pubblica tradizione* il perpetuo insegnamento, a cominciar fino dagli Apostoli. Se voi gettate in un fascio fra i sogni, e quasi fra le eresie tutti gli appoggi, e gli argomenti più chiari, che delle indulgenze si trovano nelle canoniche penitenze, come proverete agli eretici il perpetuo insegnamento di questo dogma Cattolico?

Si deve in terzo luogo mostrare l'identità. Questa è forse la legge più essenziale stabilita non meno dal *Lirinese* che dalla ragione, ed è quella che voi più manifestamente conculcate. Se le indulgenze moderne sono sostanzialmente diverse dalle antiche, nè queste, nè quelle possono essere un dogma. I dogmi non muojono, e i dogmi non nascono nel girare de'secoli. Perciò, prosiegue con tutta ragione il citato Padre: *Habeatur profectus ... sed ita tamen, ut vere profectus sit ille fidei, non permutatio*, ed appartiene *ad permutationem, ut aliquid ex alio in aliud transversatur.* Voi niente difficile a contraddirvi dopo avere tante volte negato il carattere di vera indulgenza alla condonazione delle penitenze canoniche, e dopo averlo tante altre volte accordato, perchè anche

quella condonazione era indulgenza, giacchè *non le sole canoniche penitenze cadono sotto la podestà di accordar le indulgenze*, pag. 15. tornate a dire, *che non può essere altro l' oggetto primario delle indulgenze, che il debito della pena temporale colla giustizia divina contratto, e che resta ancora a pagarsi dopo il perdono della colpa*, pag. 18. A vostro comodo ci direte qual delle due indulgenze, vogliate che sia la legittima. Questo è ben necessario perchè nel vostro sistema, e precisamente in questa vostra lettera 14. queste son diverse da quelle. E se sono diverse, come ne mostrerete agli eretici la tradizione, come proverete che appartengono al Dogma Cattolico le indulgenze?

Non crediate di sbrigarvene con saltar come fate così mal a proposito dal dogma alla disciplina: *perchè la Chiesa ha fatto uso in un tempo della sua podestà in un modo più tosto che in altro.* Vi parlerò di questo nella mia lettera quinta. Ora si dee trattare della sostanza delle indulgenze, non del modo di conferirle.

Per provare l' identità di un dogma, è necessario che non ammetta alcun cangiamento, che non perda alcuna sua proprietà, che non soffra alcuna varietà nella definizione. *Nihil permutationis admittat, nulla proprietatis dispendia, nullam definitionis sustineat varietatem.* Sempre il citato Padre. Vediamo, ora se l'idea,

che ci presentate delle indulgenze, corrisponda all'idea che ne avevano i Padri, e la Chiesa nei primi secoli, e se la stessa definizione convenga a quella, e alla vostra.

L'indulgenza nell'antico insegnamento della Chiesa era una condonazione, una remissione della penitenza dovuta alla divina giustizia in soddisfazione della colpa commessa. Questa condonazione fatta per autorità ricevuta da Dio, e a nome di Dio, era l'esercizio di vera giurisdizione sempre efficace di sua natura, perchè fondata sulle chiare e infallibili parole di Cristo: *quodcumque solveris super terram, erit solutum & in cœlis.*

La indulgenza scolastica e vostra, è una applicazione dei meriti altrui, raccolti col nome di tesoro in un pubblico erario, la di cui amministrazione è affidata a *quello che è al governo della Chiesa, come il tesoro di un regno non si apre che ai comandi del Re.* In queste due definizioni vedete voi nessuna varietà sostanziale? La prima è un'assoluzione, o remissione, che tanto vuol dire la stessa parola *indulgenza*, il di cui effetto non può mancare. La seconda è una semplice compensazione esibita coi beni di un terzo, che può non essere accettata e quindi rimaner priva di effetto. La remissione per autorità, e l'offerta di un compenso che può non essere accettato, sono due cose essenzialmente diverse. Come dunque

volete provare la tradizione in questo dogma Cattolico sostituendo nella successione una cosa sostanzialmente diversa? Potete fare quanti sillogismi volete, ma l' applicazione dei meriti non discenderà mai dalla remissione fatta per vera giurisdizione.

Ecco dunque mancato l' anello della tradizione perchè distrutta da voi l' identità dell' indulgenza, e variata sostanzialmente la definizione. *Varietas definitionis.* Voi a quando a quando così per complimento di stile dite, *che la sostanza delle indulgenze, ossia l'oggetto, che ha avuto in vista il Signore nel dare a Pietro la facoltà di accordarle, è stato sempre, ed è, e sarà in avvenire il medesimo*, pag. 15. e altrove. Lo so anch' io e tutti lo sanno. E perciò appunto voi siete reo perchè non avete voluto riconoscere questa identità soggettando ad una variazione sostanziale la fede della Chiesa. La Chiesa è immutabile ne' suoi dogmi. Voi potete ignorarli, ma non potete cambiarli.

Non perdiamo di vista l' oggetto di questa lettera, e ritorniamo alla nostra conseguenza. Questo vostro sistema confonde ogni idea giusta dell' indulgenza, e toglie ai Cattolici il mezzo di provarne agli eterodossi il perpetuo insegnamento. Toglie il dogma, e sostituisce opinioni.

Fosse almen certa e di effetto infallibile

questa vostra applicazione del tesoro. Voi non lo provate, e somministrate invece argomenti per metterlo in dubbio.

Per non lasciarvi luogo a nuove accuse, e a nuove imputazioni sentite una mia dichiarazione, ed un mio argomento. Per quanto ho detto finora, e dirò forse in seguito su questo tesoro, e su questa applicazione de'meriti, io non intendo nè di sprezzare, nè di censurare questa opinione qualunque ella siasi, molto meno dopo che da qualche Pontefice ne parve quasi per incidenza adottato il linguaggio. Sia ella una opinione lodevole, o no, non è questo il luogo da esaminarla. Io tratto in questa lettera delle indulgenze, per quanto riguardano il dogma. Le opinioni di curia, o di scuola mi sono estranee. Voi stesso concedete che il tesoro, e quindi l'applicazione de'meriti ricavata da questo tesoro, non è di fede. Anche senza di voi i Teologi il sanno. Se il tesoro, e gli usi, e le applicazioni che ne fanno gli scolastici, non sono di fede, le indulgenze appoggiate sopra questo solo tesoro, non sono di fede. Ma sarebbe una eresia il non credere dogma di fede l'autorità di conferir le indulgenze accordata alla Chiesa: dunque bisogna cercare altra strada per difenderle, ed è quella appunto a noi prescritta dal Concilio di Trento de'*tempi antichissimi*. *Antiquissimis temporibus*. Dentro questi confini e per questo solo

riguardo io entro ad esaminare quello che voi sapete dire su questo tesoro e sulla sua applicazione.

Fissiamo con chiarezza i principj. Che la Chiesa abbia ricevuta da Cristo la facoltà di accordar le indulgenze è un dogma di fede; che l'esercizio legittimo fatto dalla Chiesa di questa facoltà operi infallibilmente, è un dogma di fede. Queste due proposizioni le deve concedere ogni Cattolico. Che esista un tesoro particolare ossia un cumulo di meriti lasciato alla disposizione della Chiesa, perchè lo distribuisca ai fedeli per quel mezzo che voi dite indulgenza, non è dogma di fede. Che questa applicazione di meriti altrui sia per se efficace, e produca infallibilmente l'effetto, non è dogma di fede. Dunque il ridurre le indulgenze a questa applicazione e a questo tesoro, è un togliere il carattere di dogma di fede alle indulgenze, è un far diventare opinione teologica quello, ch'era rivelazione. Ma le opinioni degli uomini non possono degradare gli articoli di fede, nè gli articoli di fede possono mai diventare opinioni degli uomini. Dunque o dovete dire che l'esistenza di questo tesoro, come lo intendono gli scolastici, è un dogma di fede, che l'infallibile effetto dell'applicazione di questi meriti è un altro dogma di fede, o dovete confessare che l'essenza di queste indulgenze, che sono un dogma di fede è indipendente, ed è diversa dal tesoro, e dal-

l'applicazion del tesoro che non lo sono. Voi perchè siete cattolico, non negherete il carattere di dogma di fede alle indulgenze: e voi dovete concedere, e concedete di fatto che il tesoro e la certezza dell'applicazione non sono dogmi di fede. Dunque il tesoro e la sua applicazione non sono la dottrina cattolica delle indulgenze. Saranno un ajuto, saranno un suffragio, saranno una intercessione, saranno tutto quel che volete, ma non saranno il dogma, ossia quello che intende la Chiesa per dogma dell'indulgenze. Vedremo nella seguente lettera quello che intende la Chiesa, vediamo ora quello che intendete voi.

Voi, e quegli scolastici che armeggian con voi, cominciate da un equivoco grossolano. Vi diffondete a provare, che esiste un erario, un tesoro in cui si radunano i meriti infiniti di Cristo, e i meriti che sopravanzarono ai Santi. Siete già fuor di strada. Dacchè nacque nel secolo decimoterzo questo tesoro per le speculazioni di Alessandro d'*Hales, Dottore irrefragabile*, detto da alcuni *fontana di vita*, e da altri *fontana di noja* (1), i teologi si divisero in due partiti. Gli scolastici che trovarono ingegnoso il sistema, lo abbracciarono e lo amplificarono con grandiose parole. Ad altri parve una novità specialmente a coloro, che nelle opinioni

(1) Dictionn. Historiq. ou abregée, art. d'Hales.

teologiche vorrebber sentire le prove della Scrittura e della tradizione. Voi gettate una gran parte della vostra lettera a provare la esistenza, o almeno la verosimiglianza di questo tesoro. Io non sono di umore di contrastarvelo, tanto più che mi permettete di non riguardarlo come un dogma di fede. Pare che conosciate anche voi, ch'essendo nata questa opinione così tardi, non essendo mai stata esaminata e decisa in alcun Concilio generale, non essendo nemmen decisa da Clemente VI. che non fece che riferirla, ma assai più limitata e corretta che non avean fatto gli scolastici, non può essere un articolo di fede cattolica. Con questa limitazione vi dirò che non ho niente in contrario a questa vostra credulità. Mi volete più condiscendente?

Ma questo tesoro, che volete credere che esista, non è, mio caro, la facoltà di accordar le indulgenze. La facoltà di accordar le indulgenze l'ha ricevuta la Chiesa immediatamente da Cristo; e Cristo non ha detto agli Apostoli *applicate:* ha detto *sciogliete*. Nell'istituire il Sacramento della Penitenza, loro ha dato la facoltà di rimettere i peccati. La divina giustizia esigeva nel *secondo battesimo laborioso* una soddisfazion per la colpa, e alla Chiesa ha dato la facoltà d'imporla. Compatendo però la divina Misericordia alla debolezza dell'uomo, e valutando gli sforzi amorosi di un cuore

contrito, ha data nello stesso tempo, e nello stesso atto agli Apostoli la facoltà di condonare, e di assolvere da quella parte di penitenza, che avessero creduto opportuno. Quì sta tutta la facoltà e l' efficacia delle indulgenze, come insegna il dogma cattolico. Forse vedrete anche voi, che la facoltà di accordar le indulgenze è un'autorità ed una giurisdizione compartita alla Chiesa unitamente e in complesso coll' autorità di rimettere i peccati per un solo atto della suprema volontà di Cristo come Capo assoluto, legislatore, e fondator della Chiesa. Atto unico, perfetto e completo nel primo momento della sua concessione.

E non sarebbe ella una temerità, ed una stravaganza il voler dividere queste tre facoltà, che Cristo ha istituite, collegate ed unite, che ha conferito nelle medesime parole, nel medesimo tempo, in forza della sua sola autorità, e come effetto immediato del prezzo della sua passione e del suo Sangue? P. M., queste ipotesi temerarie ed ardite nella buona teologia, dite voi, cosa sono?

Eccovi pertanto l'equivoco di cui vi diceva a principio. Il tesoro o l'erario non è l'indulgenza, non è la facoltà di conferir le indulgenze. E'un fondo soltanto che hanno immaginato alcuni scolastici, credendolo necessario a dare un valore alle indulgenze, dopo averne essi soli perduta la vera nozione. Ma l' indulgenza poteva esi-

stere senza questo fondo, come esisteva la facoltà di rimettere i peccati, fondate ambedue sulle stesse parole di Cristo, e il fondo all'opposto poteva esistere senza la facoltà di applicarlo colle indulgenze. Dopo che gli scolastici aveano nel secolo decimo terzo immaginato questo tesoro, dovean mostrare in qual maniera fosse abrogata la facoltà data alla Chiesa nel *quodcumque solveris super terram, erit solutum & in cœlis*, e dovean mostrare, come a quell'assoluzione sia sostituita quest'applicazione di meriti. Non basta questo.

Dovevan dimostrare come questo tesoro, e la sua applicabilità per mezzo dell'indulgenza sia un vero articolo di fede in tutta la sua estensione ed efficacia, perchè altrimenti ci avrebbero tolta una indulgenza fondata sopra la promessa infallibile di Cristo, che è dogma di fede, per sostituirci una opinione che non lo è. Non basta neppur questo.

Doveano dirci come è possibile, che muoja improvvisamente un dogma nella Chiesa, e risusciti sotto un altro aspetto e con un' altra natura, e pure sia sempre lo stesso. Se non lo è; eccoci tolta la tradizione e il carattere immutabile di dogma cattolico. *Ad permutationem pertinet ut aliquid ex alio in aliud transversatur*. Lirin. sup.

Voi medesimo, P. M., confessate che questo tesoro o almeno la sua applicabilità non è

dogma di fede. Dunque o è perito il dogma delle indulgenze, o si è cambiato in una opinione teologica, o il tesoro e la sua applicabilità sono una cosa diversa dal dogma delle indulgenze. Dopo che avrete pensato ad una risposta, pensate ancora a sapermi dire, se è vero o no quello, che ho posto per titolo a questa mia lettera, che voi col vostro sistema distruggete il dogma delle indulgenze. So bene che questo dogma è fermissimo, e lo sarà sempre non ostanti i vostri paralogismi; ma voi non siete men reo perciò di un' imprudenza gravissima scrivendo con tanto disordine sopra di un dogma cattolico.

Eppure direte voi, la Chiesa nel conferir le indulgenze secondo la moderna disciplina parla sempre di questo tesoro, e la Chiesa non può cambiare e non cambia giammai la sua fede. Bisogna mettervi in istrada, giacchè con quelle vostre idee imbarazzate e confuse non sembra, che siate in istato di farlo da voi.

Nella indulgenza che conferisce la Chiesa anche al presente, vi è sempre per fondamento e per base una condonazione di penitenza canonica. Questa condonazione è infallibile, quando vi è la capacità, e la disposizion nel soggetto. Potreste vederlo, come osservano i più gravi teologi nella formola mantenuta costantemente *de pœnitentiis injunctis, seu injungendis*, o nell'altra ancora più esattamente osservata, in

forma Ecclesiæ consueta, che allude alle parole del Concilio di Trento: *antiquissimis temporibus*. Vi spiegherò più chiaramente questa verità nella seguente lettera, nella quale dovrò trattarne di proposito. Supponiamolo per ora. Eccovi frattanto in questa condonazione la vera sostanza della indulgenza, quella che appartiene al dogma fondato sulle parole di Cristo: *quodcumque solveris &c.*

Nacque l'opinion del tesoro nel secolo decimo terzo. Questo era un accessorio all'indulgenza, era un fondo da cui ricavarla, a cui non avevano pensato i Padri giammai, perchè eran persuasi di non averne bisogno dopo le parole di Cristo. Alcuni scolastici fondati sulla *comunione de' Santi*, han creduto che potesse convenire alla dignità e all'autorità della Chiesa la facoltà di far partecipare più o meno i fedeli a questa comunione. Questo è il discorso di S. Tommaso seguito da altri che vennero dopo di lui. Chiamarono questa distribuzione, indulgenza. Io non ho nè l'autorità, nè la voglia di oppormi a questa denominazione. Se voi volete seguirla come una opinione probabile e pia, per me siete padrone, tanto più che Clemente VI. ed altri Pontefici dopo di lui l'hanno adottata, senza però esaminarla o definirla giammai.

Trattandosi di una opinione nata ne'tempi a noi tanto vicini, i Teologi non si sono fatti

scrupolo di accrescerne, o di sminuirne la efficacia e l'effetto come in tutte le cose disputabili. Molti han convenuto nel contare in questo erario o tesoro i meriti di Cristo e dei Santi; ma in questo medesimo si sono nuovamente divisi. Altri hanno voluto applicare coll' indulgenza, i meriti di Cristo e de'Santi. Natale Alessandro, come confessate voi stesso, ha inchiuso nel tesoro i meriti ancora de' Santi, ma li ha esclusi da ogni vera applicazione nell' indulgenza. Restano dunque secondo lui applicabili i soli meriti di Cristo.

Ma questi meriti di Cristo erano certamente già in comunione, o a dire con più esattezza ci sono già applicati per mezzo de'Sacramenti, e per la facoltà di accordare l' indulgenza che costituisce il dogma di fede. Questo è un vero e certissimo tesoro. Se poi questi stessi meriti di Cristo siano in comunione, dirò così, vagamente, e depositati come in una cassa e in un fondo, per potere essere applicati fuori de'canali, e de'mezzi che Cristo medesimo ha dichiarato, io non vel so dire, nè potrei dirlo senza temerità, perchè non l'ho ancor letto in veruno de'Padri, in verun de' Concilj, e non ho ancora sentita alcuna solenne definizion della Chiesa. Che la Chiesa non lo abbia definito, bisogna che lo concediate anche voi, altrimenti il tesoro nel senso scolástico sarebbe un dogma di fede, e i Teologi dicono che non lo è. Dun-

que le indulgenze che sono di fede, non sono le indulgenze di questo tesoro; essendo evidente che se le indulgenze sono l'applicazion del tesoro, perchè le indulgenze siano di fede, il tesoro, e la efficace, e infallibile sua applicazione dovrebbero esser di fede.

Ma c'inganna dunque la Chiesa, e c' ingannano i Romani Pontefici, quando nella concessione delle indulgenze dicono di aprire il tesoro de'meriti di Cristo e de'Santi per farne partecipi i fedeli? questo è l'argomento sopra cui insistete in mille modi, e al solito con mille contraddizioni quasi unicamente dalla pag. 30, fino alla 59, ma che è l'ultima della vostra lettera. No, caro, P. M., la Chiesa non v'inganna, e non v'ingannano i Pontefici: siete voi che v'ingannate, e s'ingannan con voi tutti coloro, che parlano o scrivono delle indulgenze con tanta confusione e incapacità siccome voi fate. Vedrete nella lettera seguente, a cui già vi ho rimesso, quello che accorda la Chiesa in vigore dell'autorità ricevuta da Cristo, che appartiene al dogma di fede, e quello che si limita ad intercedere la Chiesa *Dei Misericordia confisi* come dite voi stesso senza penetrarne il senso allora quando nel concedere l' indulgenza pàrla del tesoro de'meriti di Cristo e dei Santi. Quella è l'esercizio di una vera autorità di giurisdizione, questa è una intercessione, una preghiera aggiunta all'indulgenza dopo la

nata opinion del tesoro. Se aveste letto con qualche attenzione il mio *trattato*, e non vi foste fidato dello Scarpazza che ne ha capito quanto voi, non avreste bisogno di questa nuova dilucidazione. Avreste allora veduto, che dovendo io esser fedele al titolo di trattato *dogmatico critico*, io non dovea cercare che il dogma, e separarlo dalle opinioni, fossero esse lodevoli e pie, o fossero errori ed abusi. Il trattato era scritto per istruire i fedeli nella vera dottrina della Chiesa, ma molto più, e principalmente per convincere i Protestanti della perpetuità della fede della Chiesa Cattolica intorno al dogma dell' indulgenze. Le opinioni scolastiche anche pie non entravano nel mio piano, eppure se volete esser giusto, dovete confessare che quanto era possibile, io le ho tirate a rendere testimonianza alla costante dottrina della Chiesa. E'assai disgustoso il vedere, con quanta irriflessione si cerchi di far nascere il sospetto di contraddizione fra l'antica Chiesa e la moderna, da chi avrebbe dovuto ajutarmi in un progetto così importante. Ma rimettiamoci in via, ricordando per la seconda volta il titolo di questa lettera. Queste ripetizioni che son tanto care ai Geometri, mi sembrano troppo opportune alla stretta precisione che esige il presente mio argomento.

Niente di quello che voi dite intorno al tesoro e alla sua applicazione, niente di quello

che ne dissero gli scolastici dalla sua nascita fino a noi, si può dire di fede cattolica. Dunque allorchè voi appoggiate le indulgenze sopra di questo tesoro tentate di stabilire un dogma di fede cattolica sopra una opinione. Questo è lo stesso che negare, che la facoltà di conferir le indulgenze sia un dogma di fede. *Quod erat demonstrandum.*

Ho parlato finora del tesoro in astratto e quasi in confuso: questo bastava a convincervi degl'imprudenti vostri attentati contro le prove del dogma cattolico. Sarà pregio dell' opera il trattarne con più precisione risalendo alla origine di questo tesoro. I caratteri della genuina tradizione non si conoscono che per questo mezzo. *Ex ipso ordine manifestatur*, dice Tertulliano, *id esse dominicum et verum, quod sit prius traditum, id autem extraneum et falsum quod sit posterius immissum* (1). Quì non ne farò che un brevissimo compendio, se ne volete la storia più estesa, leggete il *trattato*.

Ne'primi sette secoli era la penitenza canonica, e quindi la indulgenza rimasta nell'antico suo vigore, e nell'antica sua semplicità. S'imponeva la penitenza, e avuto riguardo al fervore veemente, o al pericolo della morte, o alla imminente persecuzione si accordava dalla Chiesa una indulgenza, ossia la remissione di

(1) Tertullian, de praescript.

una parte maggiore o minore di penitenza a proporzione dell'utilità del penitente, o del bisogno. La Chiesa lo faceva *in persona Christi*, come avea detto S. Paolo, e in vigore della facoltà e della promessa di Cristo: *quodcumque solveris super terram erit solutum et in cælo.* Sapeva la Chiesa, che Dio esige una soddisfazione penale per la colpa, ma sapeva che Dio non vuole l'impossibile dall' uomo. Quindi se il numero e la gravezza de'peccati era maggiore, aggravava bensì la mano e nel numero degli anni di penitenza, e nella qualità, e quantità delle opere prescritte, ma non estendeva mai la durata oltre il corso ordinario della vita. Per il di più, si potea dire accordata indulgenza, sempre egualmente persuasa di poterlo fare validamente in vigore della facoltà ricevuta da Cristo.

Dopo il settimo secolo sconvolte le Chiese, e gli Stati, decaduti gli studj per le continue inondazioni de'barbari s'introdusse insensibilmente una novità pericolosa, che pareva zelo di disciplina, e ne era uno scompiglio. Si conoscevano i canoni, che si volevano osservar con rigore, ma si era da molti dimenticato lo spirito. Si trovava, a modo d'esempio, che per un adulterio erano prescritti sette anni di penitenza, e si disse, dunque per dieci adulterj sono settanta, per 20. sono cento quaranta. Questo computo in que'tempi di scostumatezza e di barbarie portava spesso le penitenze a più

centinaja d'anni, e i Sacerdoti si credevano obbligati ad imporli. La penitenza diveniva impossibile, e l'assoluzione non si sarebbe potuta ottenere giammai, perchè la vita umana non si estendeva tant' oltre. Bisognava sull'esempio de' primi secoli pensare a contenere la durata della penitenza dentro i limiti della vita, e invece si pensò a permetterne la redenzione. S'incaricavano i solitarj, ed i Monaci ad eseguire quelle penitenze, per le quali mancava il tempo, e spesso la voglia al principal debitore, e si dava una mercede, o compenso di denari o di fondi, a chi l'eseguiva di fatto. Introdotto l'abuso parve una consuetudine stabilita e legittima, e vediamo in non pochi *penitenziali* riferiti dal Muratori le tasse fissate per i rispettivi anni di penitenza (1). Un abuso ne produce un altro. Col tempo restarono in vigore le tasse di redenzione, e si pagavano ai solitarj e ai Monasteri esattamente, ma niuno poi s'imbarazzava a chiedere, se quelle penitenze erano eseguite di fatto. Pagata la somma al Monastero, e riportata la carta che assicurava, e lo sborso, e l'accettazione della penitenza si esibiva al Confessore, e si riceveva l'assoluzione, quando non vi fossero stati altri visibili ostacoli. Il tutto era fatto.

Vennero i tempi delle Crociate, ne' quali

(1) Muratori, Dissert. 68. sull' antichità Italiana.

parve che si ristorasse la penitenza canonica, e l'antico metodo di eseguirla da se. Si disse: i pericoli, le fatiche, la vita dura, laboriosa, e austera di un militare può bene equivalere a quell'antica penitenza severa bensì, ma eseguita nel seno della propria famiglia, e senza alcun pericolo della vita. Altronde l'oggetto di questa guerra è religioso, ed è giusto. Quindi il prender la Croce era lo stesso, che essere introdotto nella carriera della canonica penitenza. E siccome chi andava alla guerra, era sempre nel pericolo di morte, perciò ad essi si estese l'antica indulgenza della Chiesa, che accordava ai moribondi la comunione e la pace, quand'anche non fossero che nel primo stadio della penitenza. Si veda S. Cipriano de Lapsis, e la lettera del Clero di Roma *inter Cyprian.* 31.

Neppur quì si fermò la naturale debolezza dell'Uomo. Le sacre spedizioni esigevano somme e spese infinite. Si accordò l'indulgenza a chi contribuiva il denaro per quelle. In seguito si estese ad ogni opera che credevasi pia, come fabbriche di Chiese, di ponti, di strade, e simili.

Erano in questo stato le indulgenze e le penitenze, quando comparvero gli scolastici. Non sapevan comprendere, dice il P. Morino, come per sì leggeri motivi si dassero indulgenze sì grandi. *Scrupulus injectus doctoribus illius temporis de remissionibus factis ob unius*

aut alterius denarii &c. L'assioma di S. Agostino e de'Padri *quod homo non punit Deus punit* li tormentava, non vedendo in quelle un giusto compenso alla penitenza che si rimetteva. *Crucem animo figebat, nisi aliqua pœna daretur relaxatæ vicaria.* Finalmente immaginate molte sanative sembrò loro ottima quella, che applicò il tesoro della Chiesa a supplire a queste indulgenze. *Tandem excogitatis huic argumento et similibus multis medelis omnium optima et acceptissima visa est, quæ sanctissimum hunc Ecclesiæ thesaurum relaxationum istarum relaxationi applicavit* (1).

Vorrei frattanto, P. M., che cominciaste un momento a dirmi: se in questo *excogitatis multis medelis tandem optima visa est* vi troviate il *quod ubique, quod semper, quod ab omnibus*, vi troviate l'*universitatem*, *antiquitatem*, *consensionem*, che vuole il Lirinese per conoscervi il dogma.

Alessandro d'Hales nel *multis medelis excogitatis* avea in primo luogo risposto: *si può dire che il Papa, quando dà la piena indulgenza, punisce la colpa obbligando la Chiesa, o qualchedun della Chiesa a soddisfare.* Anche a lui parve insussistente questa risposta. Era facile a tutti il vedere, che niuno s'incaricava mai di quella soddisfazione, e i SS. Ro-

(1) Morinus, de Pænitent. lib. 10. cap. 21.

dolfo e Domenico Loricato non vi erano più. Rispose in secondo luogo: *vel potest dici quod thesaurus Ecclesiæ qui exponitur pro satisfactione Ecclesiæ, habetur principaliter ex meritis Christi &c.* Voi avveduto e logico esatto conchiudete da queste parole che d' Hales *ne parla come di una cosa a tutti nota, e posta in uso nella concessione delle indulgenze*, pag. 36., e fate con ciò una delle solite vostre apologie agli autori che corrono il pericolo di esser citati da voi. Se era a *tutti noto il tesoro*, ed era a tutti noto, che si *poneva in uso nella concessione delle indulgenze*, Alessandro d'Hales metteva in dubbio, e riduceva ad una conghiettura col suo *vel potest dici* una positiva pratica della Chiesa già nota a tutti: il che può quasi puzzar di eresia. Siete pur caro. Il Morino ha difeso meglio di questo scolastico. *Hanc rationem quam subdubitans, nondum definiens proponit, apud alios ante ipsum non memini me legisse.* Trattandosi di difendere da una temerità così grande un vostro scolastico, spero che ci permetterete di credere più al Morino che a voi. Che poi non fosse nè conosciuta, nè in uso la *vostra applicazion* del tesoro, lo prova il Morino dal totale silenzio di Guiglielmo Parigino, che nel suo trattato dell'ordine riferisce con diffusissima scrupolosità tutte le opinioni intorno alle remissioni o indulgenze, e mai non parla della vostra. *Hoc*

videtur demonstrare rationem illam tum reddi cœptam, nondum apud omnes vulgatam (1).

Questo ritrovamento di Alessandro da lui proposto a modo di dubbio fu abbracciato come una tesi positiva da Alberto M., che stabilisce senza difficoltà: *quia non potest remitti debite et discrete pro peccatis injunctum uni, nisi fiat recompensa per alterum, qui plus debito facit ideo subjungitur ex thesauro superogationis perfectorum procedens. In hoc enim thesauro habet Ecclesia divitias meritorum et passionis Christi et gloriosæ Virginis Mariæ, omnium Apostolorum et Martyrum et Sanctorum Dei vivorum, et mortuorum* (2).

Eccovi in compendio l'origine e i primi passi di questa opinion del tesoro, e della sua applicazione. Vi par egli che secondo le regole fondamentali della Chiesa possa dirsi, e possa divenire un dogma di fede? S. Tommaso che avea certamente ingegno più solido, ed una maggiore cognizione della dogmatica teologia non poteva esser contento nè di quel *potest dici*, nè di quella immaginata *compensa per alterum*. Volle dare al tesoro un fondamento più fermo, e ricorse alla *Comunione de' Santi*, come già ho accennato. La *Comunione dei Santi* può certamente dirsi un tesoro, come

(1) Morinus de Pænitent. l. c.

(2) Albertus M. in 4. distinct. 20. art. 16.

lo sono tutti i beni spirituali, i Sacramenti, le autorità, i privilegj compartiti alla Chiesa dal divino suo Capo. Ma la difficoltà stava in provare che la partecipazione ai beni, che derivano da questa *Comunione de' Santi*, sia dipendente dalle facoltà accordate alla Chiesa, e non sia immutabilmente già stabilita nella organizzazione vitale del corpo mistico della Chiesa. S. Paolo nella bella descrizione, che fa di questo corpo mistico sotto il simbolo, o il paragone del corpo umano, par che non lasci luogo a questa diversa e dipendente distribuzione. Tutte le membra del corpo umano partecipano della vitalità, e degli umori a misura del bisogno, della capacità, dell'uffizio, a cui la destina la loro organizzazione interiore. Un membro guasto, ed infermo, non potrà per vizio proprio partecipare nè la qualità, nè la quantità degli umori, che riceveva quando era sano. Ma non è in arbitrio e nella facoltà del capo di trasmetterne più al piede che alla mano, più in un tempo che in un altro. L'interna e primitiva organizzazione del capo e delle membra, ha già fissata la rispettiva distribuzione. Si sminuisce e si altera per la stessa legge se è infermo, cessa se il membro è troncato. Son ben lontano con ciò dall' asserire, che questa dottrina del Santo sia un errore o una decisa improbabilità. Ma non trovandone alcun vestigio ne'Padri, e nelle decisioni della

Chiesa, non posso riguardarla ohe come una opinione rispettabile per il suo autore, ma insufficiente ed estranea all'oggetto di provare il dogma cattolico dell'indulgenze. Il Santo medesimo non ne sembra del tutto soddisfatto, e fa abbastanza sentire, che egli non l' ha esposta, che come una particolare opinione e di scuola. Basta leggere con attenzione tutta la 20. distinzione per essere persuaso di questo. Egli si mostra quì meno preciso, e meno chiaro del suo solito, unisce tante risposte, e tante opinioni di altri scolastici, e non pare abbastanza contento d'alcuna. Nol poteva essese infatti dopo due principj quasi incompatibili e del tutto insussistenti che avea stabiliti. Il primo è l'indulgenza fondata sulla comunione de'Santi. Il secondo è la necessità dello stato di grazia per conseguir l'indulgenza. Il Natale Alessandro adotta anch'egli questa dottrina del Santo, ma osserva che il Card, Gaetano era di contraria opinione.

Che i peccatori, purchè non apostati, non eretici, non scismatici, nè scomunicati siano nella Chiesa, è articolo di fede. Ed è parimente di fede, che tutti i fedeli, che sono nella Chiesa, partecipano alla sua *Comunione* più o meno, in un modo o in un altro. I peccatori non ne partecipano con quella viva influenza che non può aversi che per mezzo della carità, ma per poter ritornare alla vita. I giusti

pregano continuamente per essi, e la Chiesa lo fa nella sua liturgia, e nelle sue preci solenni, ed è spesso in virtù dei sospiri e de'meriti di questa Madre piangente, che il Signore li richiama alla vita. I beni, pertanto che formano il tesoro della comunione de'Santi possono essere in qualche modo applicati, e lo sono di fatto ai peccatori. Se la indulgenza non è, che l'applicazione di questo tesoro della comunione della Chiesa, non è dunque necessario lo stato di grazia per acquistarla, e i peccatori possono partecipare dell'indulgenza.

Questa fu infatti la dottrina de' Padri, e la costumanza della Chiesa custodita per tanti secoli, non già in virtù della nuova applicazione de'meriti, ma per l'esercizio dell'autorità ricevuta da Cristo di condonare quella parte di pene soddisfattorie, che esige per la colpa la divina giustizia. E' certo che l'uomo, soltanto allorchè è nello stato di grazia può fare opere vive, ossia meritorie di premio nell' altra vita, ma è certo ancora che l' uom peccatore quando comincia a rivolgersi a Dio, a gemere per le sue colpe, a desiderare efficacemente di uscire dallo stato del peccato, e ricorre alla Chiesa per soggettarsi al suo giudizio, può fare opere soddisfattorie per il debito che ha incorso con essa anche prima di ottenere la piena remission della colpa. Questo è stato sempre l'insegnamento e la persuasion della Chiesa ma-

nifestata colla sua pratica. Dio esigeva quelle soddisfazioni come osserva co'Padri il Bossuet; e la Chiesa si credeva obbligata ad imporle in esecuzione di quel divino comando. Quando credeva opportuno di condonarne una parte, che era appunto l'indulgenza, le condonava prima di accordare l'assoluzione, perchè solo dopo questa condonazione la dava. Questo si è dimostrato nella prima lettera, e nella seconda. Sarebbe inutile di ripeterlo.

Se le penitenze canoniche tanto gravi e severe, mi servirò dell'argomento di S. Tommaso con una ragione tanto maggiore, non avessero potuto soddisfare per la pena dovuta alla divina giustizia, sarebbe stata una precaria crudeltà l'esigerle in un tempo, in cui erano inutili, vale a dire, prima dell'assoluzione. Sarebbe stata una crudeltà maggiore e più inconseguente l'esigerle, quando erano inutili, e non esigerne alcuna dopo la remission della colpa quando potevano esser fruttuose. Soddisfacendo alla divina giustizia coll'eseguire con fervore le pene tassate dai canoni della Chiesa amministratrice della facoltà ad essa confidata da Cristo, pare fuori di dubbio, come già ho spiegato nella lettera precedente, che non restasse altra pena temporale da soddisfarsi. La Chiesa operava *in persona Christi* e in vigore del *quodcumque solveris &c.*

Da ciò parmi che si possa chiaramente co-

noscere l'altro equivoco, sopra cui fondaron le scuole il bisogno dello stato di grazia per conseguir l'indulgenza. *Finchè l'uomo è in peccato, essi dissero, è debitore della pena eterna. Dunque non può essere sciolto dalla pena temporale che resta dopo la remission del peccato;* questo raziocinio è fondato sopra un falso supposto, e sopra un equivoco. Non resta la pena temporale dopo la remission dell'eterna; ma è necessaria la pena temporale soddisfattoria per non incorrer l'eterna. *Ut peccata nostra castigatione voluntaria cohibentes temporaliter potius maceremur, quam suppliciis deputemur æternis.* Così insegna la Chiesa nella sua orazione fer. 6. post Dom. Pas. Non è un cambiamento di una pena nell'altra; è una pena temporale soddisfattoria, che libera dalla eterna vendicativa. Quella precede, perchè questa non segua. Aveva già avvertito anche lo stesso Bellarmino, che la Chiesa coll'indulgenza libera principalmente e immediatamente dalla pena da scontarsi in questa vita, e solo indirettamente da quella del Purgatorio, perchè condonando colla indulgenza la penitenza da farsi in questa vita, non ne resta più alcuna a questo riguardo nel Purgatorio. *Animadvertendum indulgentias quæ conceduntur in hac vita immediate et principaliter liberare a debito pœnæ subeundæ in hac vita, mediate vero et quasi secundario a debito pœnæ subeundæ in Pur-*

gatorio. Se dunque il penitente o eseguiva tutte le pene soddisfattorie imposte dalla Chiesa in *persona Christi*, o ne otteneva in *persona Christi* la condonazione, si può credere con tut.a sicurezza, che non restasse altra pena soddisfattoria, giacchè *quodcumque solveris super terram erit solutum et in cœlis*. Niun Concilio, niun Padre ha mai detto, che colla remission della colpa si cangiasse la pena dell'inferno in pena di purgatorio; han detto che colla remission della colpa veniva il peccatore liberato dalla pena eterna che avea meritato; ma che per ottenere questa remission della colpa bisognava soddisfare in questa vita alla divina giustizia. Se il peccatore ricusava ogni soddisfazione imposta dalla Chiesa, la colpa non si rimetteva. Se la eseguiva con freddezza e con volontarj difetti, questi medesimi difetti doveano essere cancellati con altre opere buone. Non facendolo bisognava scontarli nel Purgatorio. Questa è la dottrina della Chiesa.

Non è dunque provato, nè può provarsi che la *Comunione de' Santi* sia un tesoro diversamente applicabile a disposizion della Chiesa; non è provato, nè può provarsi, che sia necessario lo stato di grazia per godere alcuni beni della Comunione de' Santi. Non è dunque di fede, che le indulgenze siano fondate sulla Comunione de' Santi, molto meno è di fede che non possa partecipare alla Comunione de'Santi

chi non è in istato di grazia. Dunque, eccoci per la centesima volta alla nostra conseguenza, dunque le indulgenze, che sono dogma di fede, non possono esser fondate sull'opinion del tesoro.

Nè S. Tommaso ebbe mai una dottrina diversa da questa. Io vi dedico questa osservazione, P. M., perchè non abbiate nuovamente a ripetermi quel vostro tanto gentile quanto fondato complimento *dovrebbe arrossire il Palmieri di chiamar gonfio per le sue sottigliezze S. Tommaso.* Al Santo Dottore ingegnoso e sottile era piaciuta quell' ingegnoso e sottile pensiero di Alessandro, e di Alberto suo maestro, quindi lo adottò non già come un articolo di fede (era impossibile che riguardasse come articolo di fede cattolica un *potest dici* di uno scolastico de' suoi tempi), ma come una opinione di scuola. Quindi, come dite voi stesso citando il Morino, fu il primo a parlarne colla maggiore magnificenza, *omnium magnificentissime loqutus.* Lo mise in credito, lo appoggiò con tutte le ragioni scolastiche, ne promosse tutte le probabilità, cercò di sciogliere tutte le opposizioni, in somma fece quello che si fa nei corsi teologici per sostenere una opinione di scuola. Leggete quella distinzione 20., e poi mi direte se ho ragione.

Quello però che non ha fatto S. Tommaso, lo volete far voi. Io passo a sentirvi con piacere, giacchè oramai questa lettera riusciva

troppo seria, e voi avete all' opposto l'abilità di rallegrarci. Volendo adunque provare che il tesoro scolastico e la sua applicabilità è di fede, cominciate dal lacerar crudelmente a forza di elogj il povero vostro Padre Natale Alessandro. Prima però è necessario sentire alcuni vostri preliminari che sono interessanti.

Avea detto Le Plat, come voi riferite, pag. 43. *non essere mai venuto in testa d'alcun antico il sentimento* dell'applicabilità dei meriti superflui de' Santi. A convincere di errore Le Plat, voi vi accingete a provare, pag. 41 e 42. che prima di S. Cipriano, prima di Origene, prima di Tertulliano *vi era l' applicazione de' meriti de' martiri a quelli ch' erano sottoposti alla pubblica penitenza*. Eppure se vi ricordate, P. M. riveritissimo, alla pag. 14. ci avete detto che *le preghiere de' Martiri e de' Confessori in vista delle quali abbreviava la Chiesa la pena di quelli ch' eran caduti nella persecuzione di Decio, son venute troppo tardi* ec. Perdonatemi, ma questo vostro sistema comincia un poco ad annojarmi. Quando mi sono stancato a provarvi una verità che negate in un luogo, improvvisamente me la concedete in un altro, per negarne una terza. Al paragrafo 7. avete bisogno di negare le indulgenze accordate alle penitenze canoniche, e allora *le preghiere de' martiri son venute troppo tardi, e non nascono, che alla metà del terzo*

secolo. Al §. 16. avete bisogno dei meriti, delle orazioni de' Martiri, e de' Confessori per impinguare il tesoro, e queste sono già cose vecchie al tempo di Tertulliano, vale a dire, nel secondo secolo. Si può egli sapere in qual dei due luoghi intendiate di aver detto la verità? Andiamo avanti.

Voi dite a M. Le Plat, che quand'anche il *nome di tesoro non fosse noto prima degli scolastici*, come dice il Morino, *non per questo si dee disprezzare*. Avete ragione. Il disprezzo è sempre una inciviltà. Frattanto abbandonate a Le Plat sull'autorità di Morino l'antichità del *nome di tesoro*. Eppure alla pag. 36. ci avevate detto, che Alessandro d'Hales che si ha per il primo autore di questo nome, *ne parla come di un termine già conosciuto e reso pubblico nella Chiesa*.

Dopo questo avea detto Le Plat, che *Durando non ammetteva questo tesoro*. Voi rispondete che *Durando non l'ammetteva, perchè non ammetteva neppure il doppio merito nelle azioni virtuose*. Direte benissimo, ma a buon conto *Durando non l'ammetteva* come asserisce Le Plat. Concedete egualmente che il Maldonato ha seguito l' opinione di Durando, e non cercate per qual motivo lo abbia fatto. *Del resto senza impegnarmi*, così conchiudete, *a consultare le opinioni di quelli che voi opponete, io vi metto avanti il solo Natale Alessandro, che*

non era di loro men dotto, e il cui raziocinio è assai più concludente. Da queste vostre parole pare che abbiate voluto concedere, che si tratta quì di una opinion disputabile; pure non è così: voi la volete un dogma di fede: sentiamo Natale Alessandro.

Non è dogma ecclesiastico, che i meriti de' Santi siano a noi applicati nelle indulgenze per modo di assoluzione, anzi neppure che le soprabbondanti soddisfazioni de' Santi siano raccolte nell' erario spirituale della Chiesa per essere applicate all' opportunità da essa, al pagamento dei debiti che ci restano colla divina giustizia dopo la remissione della colpa. Poichè non ne fa alcuna parola Clemente VI. anzi pare che non abbia voluto seguire sopra di ciò il pensamento degli scolastici. Questa decisione non vi faceva buon gioco, e perciò gli fate dire l'opposto di quel ch'egli ha detto. *Natale Alessandro v' insegna esser dogma di fede l' utilità delle indulgenze applicate a'defunti, perchè se possono suffragarli i privati fedeli, tanto più dee poterlo il Sommo Pontefice dispensatore del celeste tesoro applicando loro per mezzo delle indulgenze le soddisfazioni di Gesù Cristo e de' Santi*, pag. 49. *L' applicazione de' meriti di Gesù Cristo, e dei Santi fatta da' Romani Pontefici anche ai defunti, la quale secondo Natale è un dogma ecclesiastico*, pag. 50. Ma non ci avete

detto voi stesso che secondo il Natale *non è dogma ecclesiastico, che i meriti de' Santi siano a noi applicati, anzi neppure che siano raccolti nell' erario per essere applicati?* Se non è dogma ecclesiastico che siano applicati, se neppure è dogma ecclesiastico ch' entrino nell' erario per essere applicati, come mai è *dogma di fede* che siano applicati? e tutto ciò a parer vostro secondo il Natale Alessandro. Con questa fedeltà riportate voi le autorità che citate? Vedete anche voi, e lo confessate in questo luogo medesimo, che se è dogma di fede, che i meriti de' Santi siano applicati ai defunti, molto più sarà dogma di fede che si possano applicare anche ai vivi. Eppure Natale Alessandro, dice *dogma ecclesiasticum non est.* E voi dite *Natale Alessandro v' insegna esser dogma di fede.* Quale esattezza maravigliosa in una controversia teologica! Un *sì*, ed un *no*, non sono poi la cosa medesima.

Ma voi per la solita vostra coerenza avevate già distrutto e il vostro dogma di fede, e il dogma Ecclesiastico di Natale Alessandro, e quello che è più singolare, avevate quasi distrutte le indulgenze di Clemente VI.: sentite se m'inganno. Dopo aver conceduto a Le Plat che la sua opinione è insegnata da Maldonato, dal Van-Espen, dal Suarez, dall'Holden, dal Veronio, soggiungete: *non è necessario che sia di fede la sentenza contraria*

alla vostra, perchè sia vera e giustissima la condanna che ne ha fatto Pio VI. Quì avete ragione: si condannano le proposizioni anche come temerarie, come imprudenti, come pericolose, come capaci di offendere le pie orecchie, come equivoche o facili ad essere intese erroneamente, e che so io. Ma dunque voi concedete con questo discorso che non è di fede la vostra, benchè Pio VI, abbia condannato la contraria, *non essendo necessario che sia di fede, la contraria alla condannata.* Lo ripetete più chiaramente alla pag. seguente, *benchè nel senso del Veronio non sia di fede, e di fede Cattolica l'articolo di cui si tratta ec.* Lascio quel che voi dite a Le Plat argomentando ad *hominem*, perchè non mi appartiene, e perchè voi stesso capirete il vostro sbaglio se vi risolverete a leggere tutta intera la Bolla *Exurge Domine* che voi gli opponete. Essa non è che la condanna di molte proposizioni di Lutero tutte giustamente condannate, ma con qualificazioni rispettive e diverse senza veruna speciale applicazione. Il che come s'insegna negli elementi della Teologia, obbliga tutti a condannarle tutte, ma non dà di sua natura diritto ad alcun di applicare quelle qualificazioni a suo capriccio, e per privato giudizio. Ciò sia detto per incidenza.

Vediamo ora, a che cosa riducete le indulgenze di Clemente VI. Voi vi lagnate che

Le Plat abbia messa in derisione una frase di questo Pontefice, a dir vero, alquanto lontana dallo stile grave e dignitoso usato ordinariamente da' R. Pontefici. Egli *comandava agli Angeli di portare immediatamente in Cielo l'anima di coloro che fossero morti nel viaggio mentre andavano a Roma per acquistare il Giubileo.* La vostra difesa del Papa è così avveduta che sembra quasi ridurre l'indulgenza ad una divota preghiera. Quel comando secondo voi, *viene a dire lo stesso che dice la Chiesa nel funerale di alcun de'suoi figlj. Subvenite Sancti Dei, occurrite angeli Domini, suscipientes animam ejus.* Questa, mio caro, è una tenera e commovente preghiera, ma non è un' indulgenza. Non vorrei che alcuno imbarazzato dalla vostra apologia credesse eguale nell'una e nell'altra l'efficacia. L'indulgenza comparirebbe una semplice preghiera, il che è lontano dalla dottrina della Chiesa. Ritorniamo a Natale Alessandro per vedere la vera sua opinione, e il partito che voi sapete cavarne.

Egli dopo aver detto verso il fine del capo 1 *delle indulgenze esser dogma della Chiesa che i meriti della Vergine Madre di Dio, e di tutti i Santi concorrono al cumulo del tesoro della Passione e de'meriti di Cristo e averlo provato coll'extravagante* Unigenitus *di Clemente VI. e colla condanna dell'articolo* 17 *di Lutero fatta da Leone X. viene a sta-*

bilire ec. Così voi. Avezzi a poterci poco fidare delle vostre traduzioni dal Latino vediamo il vero testo. *Quamvis porro Ecclesiasticum dogma sit*, dice dogma Ecclesiastico non dogma della Chiesa. Capirete fra poco la differenza. *Ad cumulum Thesauri Passionis et meritorum Chisti B. Dei Genitricis et omnium sanctorum adminiculum præstare, ut Clemens VI. docet Extravag. Unigenitus et Leo X. &c. Adminiculum præstare*, non vuol dire concorrere al cumulo, e far parte del cumulo, ma vuol dire e nella frase latina, e nella precisa spiegazion di Natale, ajutare a partecipare de' beni del cumulo. Non entrano secondo esso i meriti e le intercessioni de'Santi nel tesoro. Ma servono come già le preghiere e i libelli dei martiri ad impetrare da Dio la partecipazione al tesoro che sono i meriti di Cristo. *Adminiculum itaque ad spiritualis thesauri cumulum præstant merita sanctorum quatenus Sancti suis meritis, et intercessione a Deo impetrant ut fructus Passionis Christi ad debita nostra spiritualia expungenda nobis per indulgentias applicetur.* Natal. Alex. l. c. Quando voi dunque e traducete con tanta infedeltà le parole di Natale, e aggiungete sempre all' applicazion del tesoro i meriti de' Santi, da esso esclusi, e gli fate dire che è dogma, mentre dice che non lo è, e chiamate dogma di fede e dogma della Chiesa, quello che egli dice dogma Ecclesiastico, che

cosa avremo da giudicare di voi, e della vostra condotta?

Vi ho promesso di spiegarvi la differenza che passa fra il dogma Ecclesiastico, e il dogma di fede, o dogma della Chiesa. E' certamente una disgrazia e una noja il dover sempre discendere ai primi elementi della Teologia, ma quando ciò è necessario per farsi intendere, bisogna avere pazienza.

I Teologi distinguono tre classi, o vogliasi dire, tre generi di dogmi. Dogma ecclesiastico, dogma di fede, e dogma di fede cattolica. Si chiama dogma di fede Cattolica quell'articolo, che rivelato da Dio è proposto dalla Chiesa a tutti i fedeli, e ne esige una distinta e pubblica professione, o fosse chiaro sempre a principio, o sia stato necessario il giudizio infallibile della Chiesa. Si chiama dogma di fede semplicemente quell'articolo, la di cui positiva rivelazione soffre contrasto nella stessa Chiesa Cattolica, cioè alloraquando si può dubitare, se sia o no rivelato di fatto. La famosa controversia di S. Cipriano col Papa S. Stefano spiegherà questo pensiero. E' certo che la validità del Battesimo conferito dagli eretici era rivelata da Dio, e apparteneva al deposito della fede, perchè la Chiesa universale in seguito decise che lo era. Ma prima di questa decisione non si poteva dire *di fede cattolica*, e perciò non furono eretici S. Cipriano, e i Vescovi

che opinavan con lui. Chi non dubitava della positiva rivelazione col Papa Stefano, era certamente obbligato a seguirla, ma non poteva condannar come eretici i dissenzienti, finchè la Chiesa universale non avesse interposto il supremo suo giudizio, e non avesse esatta la solenne professione. Era di fede, perchè rivelato, ma non di fede Cattolica, perchè la Chiesa Cattolica non ne esigeva ancora la pubblica professione. Questi dogmi si dicono in rigore di termine dogmi divini, e si dicono dogmi della Chiesa, perchè consegnati alla Chiesa nel deposito della rivelazione.

I dogmi strettamente Ecclesiastici sono di un'altra natura, e sono quelle massime generali e di teoria e di pratica, le quali ha stabilite la Chiesa per l'esercizio vigoroso e prudente di quelle facoltà e privilegj che ha ricevuti da Dio. Dogma Ecclesiastico nel vero suo senso riconosciuto dai teologi val quanto legge, o decreto Ecclesiastico. *Dogmata*, diçeva S. Agostino parlando in generale, *sunt placita sectarum*, *idest quod placuit singulis sectis* (1). I dogmi Ecclesiastici sono dunque i decreti generali fatti per autorità della Chiesa, non sono i misteri divini rivelati alla Chiesa. Sono di questa natura la Consecrazione nel

(1) D. Augustinus Quest. Evang. lib. 1. quæst. 12.

pane azimo per i latini, la comunione sotto una sola specie per i laici, e simili.

In questo senso disse Natale Alessandro, che il tesoro di cui fa menzione il Papa Clemente VI., è un dogma Ecclesiastico, e non disse dogma di fede come dice sempre in questo medesimo trattato della penitenza, quando parla di dogmi divini. Prendetevi la pena di leggerlo, e troverete sempre *est de fide*, e non già *dogma ecclesiasticum est*. Se voi non aveste tanta fretta di scrivere senza riflessione tutto quello che vi vien sulla penna, e che vi pare al momento a proposito, avreste veduto, che Natale Alessandro non potea dirlo un dogma di fede senza contraddire a' suoi più fermi e più dichiarati principj. Dovreste sapere anche voi, P. M., che il vostro Natale Alessandro era attaccatissimo alla dottrina della Sorbona, e della Chiesa Gallicana, che non conosce altra infallibilità che nella Chiesa Universale, che crede soggette al giudizio di questa, e riformabili le decisioni anche dogmatiche dei Romani Pontefici. Leggete le sue dotte dissertazioni sulla Storia Ecclesiastica. Ora come volete voi che credesse egli dogma di fede una dottrina delle scuole per la sola ragione che la trovò insinuata in questa *extravagante*, se nemmeno la credono sufficiente i più impegnati sostenitori della Pontificia infallibilità. Giacchè non ricusate in questa lettera vostra l'autorità del Veronio, sen-

titene il suo giudizio. *Verum quidem est Clementem VI. in Extravaganti Unigenitus dicere: ad Thesauri infiniti ex Sanguine & meritis Christi, cumulum Beatæ Dei Genitricis &c. Sed 1. non est ibi mentio satisfactionis Sanctorum, 2. id solum obiter dictum in extravaganti. 3. Quæ etiam scripta est Archiepiscopo Tarraconensi non universæ Ecclesiæ 4. Denique Papa non est Concilium Generale. Non itaque sufficit fundando articulo fidei Catholicæ* (1). Quest' ultima ragione non sarà ammessa dai sostenitori della infallibilità Pontificia, ma le altre sono ammesse da tutti. Anche i curiali più caldi vogliono, che il Papa diriga la sua decretale a tutta la Chiesa, e non ad un Vescovo solo, vogliono che in essa insegni positivamente, definisca e decida. Senza di ciò non la chiamano decisione *ex cathedra*. A chi persuaderete voi dunque che un Teologo francese abbia fondato un dogma di fede sopra una *extravagante*, sopra cui non lo fonderebbe neppure nè Bellarmino, nè Roccaberti?

Intenderete ora, io spero, con qualche chiarezza maggiore il sistema giusto e Teologico di Natale Alessandro, sopra di cui vi siete formato in capo un fantoccio di mille contraddizioni equivocando con tanta confusione sopra i dogmi Ecclesiastici e i dogmi della Chiesa,

(1) Veron. in regula fidei Catholicæ cap. 2. §. 3.

e fra i dogmi di fede cattolica. Natale Alessandro non potè, nè volle riconoscere questo tesoro scolastico e nuovo come un dogma di fede ma non volendo urtare la opinione già invalsa: *si quidem id nomen in scholis invaluit* (1) come dice nella sua storia Ecclesiastica la chiamò costumanza o massima Ecclesiastica. *Dogma Ecclesiasticum* nel senso che ho spiegato più diffusamente che non era forse bisogno.

Io non vi ho trattenuto finora in tante opinioni, e dubbj, e controversie e contraddizioni nate dal *potest dici* di Alessandro d'Hales, se non per farvi apprendere, che dal momento in cui perdettero di vista gli scolastici l'antica e semplice dottrina della Chiesa, non potevano che dividersi e soddividersi in opinioni più o meno probabili, ma perciò appunto incapaci di mostrare l'antichità, l'universalità, il consenso unanime che formano il carattere e la prova d'ogni dogma di fede cattolica. Alle opinioni degli scolastici voi avete aggiunto i vostri errori particolari, quindi non potevate che oscurare e annientare, quanto è da voi, le prove della cattolicità del dogma dell'indulgenze. *Quod erat demonstrandum.*

Mi resta ad esaminare un altro vostro tentativo per provare l'antichità della dottrina del

---

(1) Natalis Alex. H. E. saeculo 15. & 16. dissert. 12. art. 15.

tesoro scolastico. Sarò brevissimo perchè ho voglia oramai di finir questa lettera. Alla pag. 37 concedete che *il termine di tesoro non è antichissimo.* Vi siete dimenticato che alla pag. precedente, *benchè S. Tommaso non faccia uso del termine di tesoro, pure a'tempi di Alberto Grande suo Maestro, e prima di lui di Alessandro d'Hales, era già conosciuto e reso pubblico nella Chiesa.* Anzi se bene vi intendo, o se voi avete inteso bene lo Scarpazza vostra guida, vi eran già le tabelle esposte nella Chiesa. Così infatti voi traducete il *Thesauros Ecclesiæ qui exponitur pro sactisfactione indulgentiarum.* Tesoro dei meriti di Cristo, che esponevasi *nella Chiesa* coll' indulgenze. Anche in grammatica, come già si è osservato, avete i vostri talenti *Thesaurus Ecclesiæ qui exponitur*, vuol dire *tesoro de'meriti di Cristo* che si *espone nella Chiesa.* Che cosa direbbe l'Alvaro?

Dopo queste belle cose ritornate a concedere la novità del tesoro, e ci date uno squarcio di teologica erudizione che sarebbe delitto non riferire. *A misura che si son sollevati dei nuovi errori* (la Chiesa) *ha spiegate più chiaramente le sue verità; ed ha introdotto dei nuovi termini anche nel simbolo della fede per opporli alle nuove eresie. Così nel Niceno* I *vi fu aggiunto il termine di consostanziale contro di Ario; nel Costantinopolitano* I.° *le*

parole in Spiritum S. Dominum, et vivificantem, *contro di Macedonio; nel 2 di Lione e in quel di Firenze la particola* filioque *contro i Greci Scismatici; e così fu introdotto da Papi, e adottato in seguito da'Concilj il termine di* Tesoro, *contro a nuovi nemici delle indulgenze*, pag. 37., caro P. M., siete ben disgraziato nelle vostre erudizioni. La cosa va precisamente a rovescio di quel che voi dite. In quei casi la parola era nuova, e il significato della parola era antichissimo e nato colla Chiesa; nel nostro, il significato è novissimo, ed è antica la parola, e detta e ridetta tante volte dai Padri e nell'Evangelio. Siete voi così estraneo alla divina Scrittura, che non abbiate mai letto, almeno nella Messa, e nel Breviario simboleggiati i beni e le grazie compartite a'fedeli e alla Chiesa sotto il nome di tesoro? è inutile che io vi citi i moltissimi passi, anche i vostri laici sacristani li sanno. Cosa vi sovviene ora dunque di dire che la parola *tesoro* fu introdotto da'Papi, e volete dire Clemente VI.?

E' bensì nuovo il senso che a questa antica parola attaccò lo scolastico Alessandro d'Hales, e gliel'attaccò *subdubitans* a modo di evasione e di dubbio come dice il P. Morino. Se questo senso del tesoro, fosse stato antico e di fede, ditemi, P. M., Alessandro d'Hales col suo dubbio e colla sua incertezza non era

egli un Eretico? Andate pure che siete il gran controversista! E'dunque certo che il nome di tesoro si è sempre conosciuto nella Chiesa e usato dalla Scrittura, da'Concilj, da'Padri. La novità riguarda soltanto il significato che gli han dato gli scolastici. Per tesoro aveano sempre inteso i Padri, i Concilj, i Pontefici quel numero immenso di beni spirituali di privilegj di grazie accordate alla Chiesa, hanno inteso la predicazione, i Sacramenti, le speranze, la fede, la carità, e tutti i benefizj spirituali che non si trovano fuori della Chiesa, che si acquistano per il ministero della Chiesa; tesoro fondato sui meriti infiniti di Cristo a noi applicati per mezzo della fede e dei Sacramenti. E' di fede che questa applicazione è sempre efficace, ed ottiene immancabilmente il suo effetto quando l'uomo per sua colpa non vi pone un ostacolo. Il tesoro degli scolastici è di una categoria totalmente diversa. Essi hanno immaginato un deposito, in cui hanno derivato, dirò così, una parte di questi meriti di Cristo, per applicarli in una maniera diversa da quella che comparisce nelle scritture e nella tradizione, vi hanno aggiunto i meriti de'Santi, che chiamano di *supererogazione*, ed hanno considerato la Chiesa come distributrice di questo tesoro. Ma non ci hanno assicurato dell'infallibile sua efficacia, e l'hanno accresciuta, o sminuita a misura de'loro sistemi di scuola. Sarà questa

se essi vogliono una pia opinione, sarà una pia confidenza nella divina misericordia. Sono ben lontano dal condannare quelle pie credulità che nulla presentano d'impossibile e di pericoloso, ma la vera indulgenza deve avere i suoi fondamenti nella fede, e l'antico tesoro de'Padri è troppo diverso dal nuovo significato dato a questo tesoro dagli scolastici.

Voi stesso lo confessate, ma senza avvedervene, e quel che è più aggiungete alla Confessione un assurdo, che per non offendervi lascerò a voi la incombenza di qualificare. Alla pag. 57 voi dite parlando della indulgenza per i defunti. *La misericordia di Dio che ha detto che avrebbe sciolto in Cielo quello che Pietro e i suoi successori avessero sciolto sopra la terra, e che gli ha fatti con queste depositarj e custodi del pubblico erario o del tesoro spirituale della Chiesa ... Ma non si è obbligata per questo ad accettarli* o come ripetete più sopra. *Tutta la incertezza sta per la parte di Dio di cui non sappiamo se sia per accettarla o no ec.* E quando mai prenderete il bel costume di riflettere a quel che scrivete? Sicchè dunque allorquando la *misericordia di Dio ha detto che avrebbe sciolto in Cielo quello che Pietro avrebbe sciolto sopra la terra, tutta la incertezza sta per la parte di Dio*? Vi fidate voi così poco della divina parola? Oppure avete creduta necessaria

una bestemmia per istabilire l'applicabilità del tesoro, e rispondere al mio Trattato? Se Cristo ha promesso, come abbiamo dall' Evangelio, che avrebbe sciolto in Cielo quello che Pietro avrebbe sciolto quà in terra, e in ciò ha parlato della indulgenza il che quì confessate voi stesso, non vi è più incertezza nessuna, nè per vivi nè per morti. *Cœlum et terra transibunt, verba autem non præteribunt.* E' Evangelio anche questo.

Dopo avere capito per tanto che in quel *quodcumque solveris* si parla della facoltà di accordar le indulgenze, e dopo avere capito, che l' applicazion del tesoro è dubbiosa ed incerta, perchè *non sappiamo se sia per accettarla o no*: dovevate conchiudere ragionando da logico e da Cristiano, che dunque l'applicazion del tesoro non è quella indulgenza che si deve creder di fede, che il tesoro degli scolastici è diverso dal tesoro de'Padri, e che vi siete sconciamente ingannato nel credere, che sia nuova la parola del tesoro, e antico il significato scolastico.

Posso ora perdonarvi, e chi non vel perdonerebbe! tutto quello che riferite delle indulgenze *copiate dal libro dell' Abate Palmieri, ossia dal trattato istorico dogmatico critico già condannato* (nel 1753. ossia 34 anni prima che fosse scritto) pag. 25. e delle indulgenze *concedute da Sisto III., da S. Gregorio M.*,

da Leone III., da Sergio II. pag. 19, finalmente l'ignorare la critica anche più triviale non guasta il carattere di Cristiano e di Galantuomo. Oramai non avreste più tempo a cominciare uno studio che esige finezza di tatto, buon senso, una lettura continuata, e cognizion della storia. Potreste leggere almeno il solo Gesuita Papebrochio, che a dimostrare che quelle indulgenze sono apocrife ha quanto basta per voi (1).

Avete forse una ragione maggiore quando voi conchiudete: *tutte queste indulgenze non erano certamente diminuzioni di penitenze canoniche,* ivi. Chi sa che cosa abbiano inteso che fossero, coloro che hanno inventato quelle indulgenze! Io non vel so dire.

Ma se vi ho perdonato questa ignoranza di critica, non posso però perdonarvi la citazione della risposta fatta dall' Arcivescovo di Leopoli ad un ordine del suo Governo, che voi credete in vostro favore. Questo buon Arcivescovo, o chi scriveva in suo nome, parmi totalmente contrario alla vostra teologia. Egli avea viste le tabelle d'indulgenza, e letti forse anche gli affissi, e i sommarj per le anime del Purgatorio scritti fin da'tempi di S. Cipriano,

(1) Potete specialmente leggerle il suo: *Conatus Chronico-Historicus ad catal. R. P.* e le sue risposte *ad Exhibitionem errorum* del P. Sebastiano Carmel.

e voi non trovate in que'tempi nemmeno le indulgenze per i vivi, o tutta al più alcune magre indulgenze, che spuntavano allora insieme coi canoni penitenziali. Pensate voi se vi erano dunque le confraternite, e gli oratorj, che esponessero tabelle di altari privilegiati o cose simili, de'quali parlava il decreto spedito a quell'Arcivescovo. Abbandonate perciò quella risposta sensata erudita dottissima che non fà per voi.

Disingannatevi dunque, P. M., se volete difendere l'antichità, l'universalità, il consenso di tutte le Chiese, se non volete cangiare un dogma, che ha il suo fondamento nelle parole di Cristo, in una opinione che nacque da un *potest dici* di uno scolastico del secolo decimoterzo; bisogna che vi riduciate finalmente al *quodcumque ligaveris &c.*, al *quodcumque solveris &c.*, e al *quod donavi si quid donavi propter vos in persona Christi* di S. Paolo. Ma bisogna che riconosciate in queste la vera indulgenza con tutti i Padri e Teologi nessuno eccettuato, e bisogna che abjuriate con sincerità quel vostro errore massiccio, che non contenevano esse che una sola scomunica, la quale nulla ha che fare colle indulgenze: bisogna che riconosciate in quelle parole di Cristo assolute, positive, decise una vera efficacia di effetto e per la remission de' peccati, e per la imposizione, e condonazione della pena tem-

porale, non avendo fatto Cristo alcuna distinzione, e non avendovela vista i Padri giammai, e quindi ritrattiate quel vostro ardito e irreligioso commento, *tutta la incertezza sta per la parte di Dio*. Vi starà l' incertezza, giacchè il volete anche voi, nella vostra applicazione de' meriti, perchè è dottrina degli uomini; ma non starà mai l' incertezza in quella efficace condonazione della pena temporale, perchè è promessa di Dio.

So che spesso gli scolastici dicono, e par che voi vogliate dirlo con essi, che l' *applicazion del tesoro* si fa ne'vivi *per modum absolutionis*, e all'opposto ne'morti si fa *per modum suffragii*. Io vi confesso, che non sono contento di abbandonare a discrezione un dogma cattolico, qual è quello delle indulgenze, ad una distinzione di scuola, che ha tutta l' aria di quelle che soglionsi dare nei circoli privati da' candidati di teologia, quando non san più cosa dire. Se voi mi assicurate che io m'inganno scaccerò questa mia tentazione, e sarà per non detta.

Ma che bisogno vi è di applicare i meriti di Cristo *per modum absolutionis*, il che presenta un' idea incoerente e confusa, quando abbiano bella e chiara l' autorità di assolvere direttamente e senza il *per modum*, data con parole positive da Cristo, certamente in virtù de' suoi meriti, come in virtù di essi sono dati

tutti i doni, e le grazie alla Chiesa? Questo tesoro è di fede, e questo basta per tutto. Quell' altro deposito vago, e di riserva non è di fede, e non ve ne è alcun bisogno, perchè quell' altro è sufficiente, essendo infinito.

Voi nel luogo citato parlate quasi sempre dei morti, non parlate dell' applicazion per i vivi quasi mai, o solo in enigma. Vorrei più franchezza e più metodo per sapere la vostra vera opinione. Per i morti non è Dio obbligato, voi dite, non ostante la parola datane che citate voi stesso. Vi chiederò ora, se è obbligato per i vivi? Sì: perchè i vivi sono sudditi della Chiesa, i defunti nol sono. Ma appunto perchè i vivi sono sudditi della Chiesa, essa vi esercita la giurisdizione e la facoltà avuta da Cristo di sciogliere, *quodcumque solveris &c.* La facoltà di applicare non presenta idea di giurisdizione, anzi l'esclude, o almeno le è estranea. L' applicazione del tesoro nella opinion degli scolastici è un dare in pagamento del proprio, o di quello che è come proprio, perchè messo a sua disposizione, a nome e credito del principal debitore. Io non vedo come ciò non possa farsi per un morto non meno che per un vivo? Io non vedo come non si possa da un Principe, pagare un riscatto per un suddito, egualmente che per uno non suddito. Nel nostro caso sudditi o no, i morti non meno che i vivi son tutti individui di questo medesimo corpo.

Per i vivi è Dio obbligato ad accettare questo riscatto. Trovino gli scolastici questa obbligazione di Dio, nella Scrittura, ne' Concilj o ne' Padri. Perchè non sepper trovarla, hanno unite le due idee disparate di compenso e di assoluzione *per modum absolutionis*. Ma un Principe che riceve l'intero pagamento del suo credito anche da un terzo a nome però del debitore, non si dirà mai che ha rimesso e condonato quel debito. A queste idee insussistenti e contradditorie bisognava, che venissero finalmente gli scolastici dopo che aveano abbandonata la catena della tradizion della Chiesa. E perchè io mi sono studiato di ritornare alle limpide idee primitive e all' antica semplicità nel mio *trattato storico ec.*: voi, P. M., lo chiamate *infetta sorgente*, voi mi onorate dei titoli caritatevoli di *Luterano*, e di *peggiore anzi de' Protestanti*, voi volete che *arrossisca* per non aver seguitato queste belle sottigliezze scolastiche?

Di tutta questa fabbrica stabilita sul *potest dici*, esclusi gli errori che voi ci avete aggiunti, io non esamino nulla, non impugno nulla, non condanno nulla. Questo non era l'oggetto del mio trattato, e questo non è l'oggetto delle mie lettere. Io parlo del dogma cattolico, e non condanno alcuna opinione scolastica, se non quando la trovo in contraddizione col dogma, o tendente ad oscurarne e confon-

derne la tradizione. Voi concedetemi, che le opinioni controverse delle scuole non sono dogmi cattolici; concedetemi che gli scolastici in queste loro opinioni sono fra loro discordi, spesso incoerenti, sempre incerti e confusi; concedetemi che nè la Chiesa Universale, e neppure i Romani Pontefici, hanno mai interposta la loro autorità con una decisione positiva e dogmatica, concedetemi in somma che tutto il sistema scolastico non è un dogma di fede. Posso chieder di meno! E se non è dogma di fede, eccomi per l'ultima volta al titolo della mia lettera, voi che sopra di questo appoggiate il dogma dell'indulgenze, lo trasformate in una semplice opinione, e quindi il *vostro sistema distrugge il dogma delle indulgenze.*

P. M., lasciatemi credere così alla buona al S. Concilio di Trento che riconosce le sole indulgenze antichissime; lasciatemi credere al *quodcumque solveris &c.*, che mi assicura dell'accettazione in Cielo della condonazione fatta in terra, e non mi accusate mai più di connivenza ai principj di Lutero; badate invece a riformare le vostre idee, e la vostra lettera, colla quale sola non proverete in eterno la cattolicità del dogma delle indulgenze, nè forse la vostra.

Sono sempre colla stima che meritate.

Vostro Aff.mo

LETTERA IV.

LA PERPETUITA' DELLA FEDE DELLA CHIESA CATTOLICA INTORNO AL DOGMA DELLE INDULGENZE DIMOSTRATA NEL TRATTATO STORICO-DOGMATICO-CRITICO.

Io non ho mai potuto comprendere, P. M. riveritissimo, qual fine possano avere quegli Scrittori imprudenti, che per disgrazia sono oramai cresciuti oltre modo, i quali par che cospirino a mettere in collisione e contrasto l'antica Chiesa colla moderna. Non mi servo di questa frase, che parmi così profana e indecente, se non perchè essi ne han fatto quasi un termine di scuola, e di sistema, e quindi divien necessario per farsi capire. Un di essi scrisse già in una magra difesa di una cattiva sua opera, ch'*egli era figlio della Chiesa del secolo decimottavo, e che questa doveva difendere.* Anche voi ci dite che la Chiesa *moderna è assistita dallo Spirito Santo non men che l'antica,* e par quasi che vogliate citare al confronto la giovane Chiesa, e la vecchia. P. M., non so se sia una mia delicatezza sovverchia di timpano, o sia verità, queste espressioni mi suonano un non so che di profano e d' irreligioso. Uno è il Cristo, e jeri, e oggi, e ne'secoli, una la fede, una la morale, una la Chiesa che abbraccia tutti i secoli e passati, e futuri. Questa è *dottrina di S. Paolo.*

Il primo inciampo de'Novatori che si staccarono poi con tanta ferocia, e con tanto lor danno dalla cattolica unità, fu il voler trovare collisione, e contrasto fra la disciplina della Chiesa antica nel conferir l'indulgenze, e fra la moderna, e passarono poi a volerla trovare nel dogma, e abbandonaron la fede, e la Chiesa. Il salto par grande, e incredibile, se si considera in astratto, ma se si viene alla pratica, è un passo facile assai, e scorrevole più di quel che si crede. Non voglio estendermi su questo argomento per non dar luogo a sospetti, che io voglia giudicare temerariamente d'alcuno. Molto meno di voi, di cui conosco la sincerità dello zelo, che sarebbe perfetto, se fosse fornito di maggior prudenza e di lumi.

Mi lusingo d'avervi provato nell'antecedente mia lettera, che i vostri principj portano direttamente a farci perdere ogni traccia del dogma delle indulgenze. Nell'antichità voi non sapete dimostrarne nè l'insegnamento, nè l'uso. Ne' secoli posteriori voi ce ne presentate delle nuove, e sostanzialmente diverse da quelle che sole ne'tempi Apostolici possono dirsi indulgenze. Questa voi la chiamate mutazione di disciplina, ma questa pretesa mutazione di disciplina sdrucciola troppo naturalmente nelle tenebre, e nello smarrimento del dogma. Se la vostra disciplina ci fa vedere una

indulgenza totalmente diversa da quella, che sola troviamo nell'antichità, quella non è questa. La prima si smarrì, nè sorse una nuova; la tradizione è finita.

Vi sono de' dogmi astratti, dirò così, e teoretici, che non dipendono dalla disciplina e dai riti; in questi la lettera della divina Scrittura, la costante dottrina de' Padri, e le decisioni de'Concilj formano tutta la tradizione e la prova. Tali sono a modo d' esempio la Trinità di Dio, la consostanzialità del Verbo ec. Ve ne sono degli altri così legati colla pratica e colla disciplina, che senza di queste è difficile assai il dimostrarne ai dissidenti la natura, la esistenza, l'origine. Tale è per tacere altri, il dogma delle indulgenze. Il S. Concilio di Trento assistito dallo Spirito Santo c' insinuò questa prova, alla quale sola ridusse la sua decisione. *Cum potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesiæ concessa sit, atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit, sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem, & Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet & præcipit, eosque anathemate damnat qui aut inutiles esse asserunt &c.* (1).

(1) Concil. Trid. sess. 25.

Essendo così legato il dogma coi riti, e colla disciplina, l'asserire una mutazione totale della disciplina e de' riti, è un cedere pienamente le armi capaci a difenderlo, ed uno smarirne la traccia: il confondere colla disciplina gli abusi, è un far dipendere dagli abusi la tradizione del dogma: l'abbandonare ogni studio della disciplina, e ricorrere a sillogismi ed a' raziocinj, è un fondare i dogmi sopra l'umana ragione, ed è un non curare la rivelazione. L'unica strada sicura e infallibile è quella di segregare dagli abusi manifesti la pura pratica della Chiesa, di cercare negli stessi abusi quei lampi di vero, che spesso lasciano travvedere, di richiamare le opinioni degli uomini ai decreti della Chiesa, ed ai canoni, tener fermo il filo della tradizione, e salire per mezzo di esso ai tempi apostolici secondo la bella regola di Tertulliano nelle *sue prescrizioni*: *illud verum quod prius traditum, illud extraneum et falsum, quod est posterius immissum.* Questo volle dirci il Concilio di Trento nel decreto poco fa riferito, e questo è quello che ho tentato io di eseguire nel mio trattato, come vi dimostrerò in questa lettera.

Voi avete presa una strada direttamente opposta. Incapricciato anche voi di questa mutazione di disciplina, che quegli scrittori imprudenti trovano da per tutto, avete con quelli immaginato quasi un muro di divisione fra l'antica

Chiesa e la moderna, e benchè abbiate asserito, che quella non meno che questa sono assistite dallo Spirito Santo, pure pare che le consideriate come due Chiese distinte, e che amiate alquanto più la moderna che l'antica.

Da queste idee cotanto inesatte è nata forse in voi, senza che quasi ve ne avvediate, quella specie di gelosia e di rancore contro i canoni penitenziali, contro la indulgenza che si accordava per quelli, contro coloro che ne mostrano zelo, e quindi contro del mio trattato. Da questo medesimo mal umore sembra ancora derivato in voi l'impegno di sostenere, che ne'primi due, o tre secoli non vi potevano essere indulgenze perchè non vi erano canoni penitenziali; che la penitenza dell' incestuoso non era che una scomunica; che l'indulgenza data a lui da S. Paolo non era, che una assoluzione dalla scomunica; che quelle antiche indulgenze non erano che pregiudiziali, o tutto al più che cerimonie di curia.

Per sanare tutte queste avanzate proposizioni bisognava ben trovare una mutazione di disciplina e voi l' avete tentato. Vedremo fra poco quanto sia peggiore del male questo rimedio.

Annullate a buon conto in tal guisa tutte le indulgenze, che comparivano ne' primi secoli, e rotta per ciò la catena della tradizione, bisognava ricorrere al sillogismo, che avete ri-

petuto in tante maniere nella vostra lettera, e che è il solo fondamento, sopra cui appoggiate e la pretesa vostra disciplina moderna, e tutte affatto le indulgenze. Avete ragionato di questa maniera: le indulgenze sono di fede; dunque vi dovevano essere ne'primi secoli della Chiesa. Ma le indulgenze accordate per i canoni penitenziali non vi erano nei primi due o tre secoli, perchè non vi erano i canoni, e quando vi furono, non erano vere indulgenze: dunque ve ne dovevano essere delle altre affatto simili a queste, anzi le stesse che gli scolastici riconoscono al presente. E'vero che non se ne trova vestigio nella storia della Chiesa; ma se le indulgenze sono di fede, vi doveano essere ancorchè non si vedano.

Ma questo vostro raziocinio, caro P. M., secondo le regole della fede, e della teologia non basta per fare un dogma di fede. Voi a buon conto confessate che ne' primi secoli non si vedono le vostre indulgenze. Dov'è la tradizione? Voi non potete negare che nacquero nel terzo decimo secolo. Dov' è l' antichità? Che non tutti gli scolastici stessi ne sono d'accordo. Dov' è il consenso?

Aveste almeno avuta la moderazione dei primi suoi difensori che usarono il *potest dici vel potest dici*, e il *non videtur vera*, e ne parlarono sempre, senza escluder S. Tommaso, come di una opinione di scuola, e teologica.

Voi invece fate tutto l' opposto. La volete di fede, alterate i testi per farla tale, mi strapazzate come un Luterano perchè non la voglio credere sulla vostra parola. E che pretendete? di esser forse qualche Concilio Ecumenico? Ma i Concilj Ecumenici consultano la tradizione, e decidono; voi annullate la tradizione, e decidete. Non parliamo più dei vostri capricci. Vengo all' analisi del mio *Trattato*, col quale ho inteso *di mostrare la costante tradizione, e la perpetuità visibile della dottrina della Chiesa intorno al dogma delle indulgenze.*

Non crediate che io voglia farmi censore o giudice di quelle consuetudini invalse, che voi dite moderna disciplina differente dall' antica. No certamente. Io voglio mostrarvi e la custodia incorrotta dell' antica pratica della Chiesa nelle moderne indulgenze, e il ragionevol rispetto che deve ogni cristiano a quegli accessorj, e a quelle accidentali formalità, che può fare la Chiesa nell' esercizio dell' autorità ricevuta da Dio, senza variare con ciò in alcun modo nè la sua fede, nè la sua disciplina. Credete voi, a modo d'esempio, che quando successivamente e in tempi diversi ha aggiunte la Chiesa nel Canone della Messa alcune orazioni che prima non recitava, abbia variato per questo la sua credenza intorno alle parole necessarie alla validità della consecrazione? Così se

la Chiesa nel conferir le indulgenze avesse aggiunto pie intercessioni de' Santi, e formole adattate a farne concepire una stima più grande, crederete per questo, che le intercessioni e le formole siano diventate l'indulgenza, che queste intercessioni e formole abbiano cambiate la disciplina, che la Chiesa abbia variato nella fede? Questi sono paralogismi, e se voi non siete in istato di conoscerli, per carità non scrivete mai più di cose teologiche.

Devo ancora darvi un altro avvertimento: Il significato delle formole e delle cerimonie usate dalla Chiesa nell'accordare al presente le indulgenze non è già quello che possiate intender voi, e i simili a voi. Quanti errori non si troverebbero nelle Bolle e nei Brevi i più sacri e i più rispettabili, se il senso delle parole dipendesse dal modo, con cui le intendono gl' ignoranti ed il popolo? No: il significato dee misurarsi colle massime generali e conosciute dalla Chiesa, deve sempre intendersi analogo a quelle. I Pontefici non possono fare il Catechismo in un Decreto e in un Breve, le indirizzano per lo più ai Pastori e ai Teologi, affinchè ne spieghino ai meno capaci il vero senso, che non vogliono mai che sia contrario o diverso dalla fede, e dalla disciplina stabilita e conservata. Questo era necessario osservare, affinchè non mi opponeste la storta e guasta intelligenza di qualche imbecille Teo-

logo, o di qualche curiale che spiegano le frasi della Chiesa col calepino, e senza alcun riguardo alle teorie generali Ecclesiastiche, le quali in que'decreti si suppongono non ignote ai fedeli istruiti. Quando i Pontefici o i Vescovi nel concedere le indulgenze dicono come fan quasi sempre, *de vera indulgentia*, oppure *in forma Ecclesiæ consueta* non parlano certamente del tesoro scolastico e non si riferiscono alle opinioni nate ne'tempi a noi tanto vicini, ma alludono visibilmente all'*antiquissimis temporibus* del Concilio di Trento, e alla professione di fede di Pio IV., che si contenne precisamente in que' limiti. Se voi per le vostre prevenzioni e per mancanza di lumi v' ingannate, o altri ancora s' ingannano come voi, che colpa ne hanno i Pontefici e i Vescovi, i quali parlano della vera indulgenza, della indulgenza nella forma consueta della Chiesa e non dei sillogismi scolastici? Dopo questi preliminari eccomi a mantener la parola.

Nell'intraprendere l'analisi di quanto ho detto nel mio trattato non citerò sempre i paragrafi e le parole precise. Questo servirebbe a me, e ai leggitori di noja. Io non ho che ad estrarne il sistema e lo spirito, e potrete a vostro comodo se v'aggrada riscontrarne la fedeltà.

La divina giustizia esige una soddisfazione penale dal peccatore per condonargli la colpa. *Noi non dobbiamo trovare strano*, dice Bossuet,

se Dio che ci ha mostrata una così grande facilità nel Battesimo, si rende più difficile verso di noi dopo che abbiamo violate le promesse allor fatte. Egli è giusto, ed eziandio salutare per noi che Dio rimettendoci il peccato colla pena eterna che noi abbiamo meritato, esiga da noi qualche pena temporale .... Per soddisfare adunque a questa obbligazione noi siamo assoggettati a qualche opere penali che dobbiamo compire nello spirito d'umiltà e di penitenza; ed è appunto la necessità di queste opere soddisfattorie che ha obbligato la Chiesa antica ad imporre ai penitenti le pene che si chiaman canoniche (1). L'imposizione delle penitenze dette canoniche non era in libertà della Chiesa, essa vi si è creduta obbligata, e sarebbe un gravissimo errore il supporre, che la Chiesa si sia ingannata nel credere di avere una obbligazione che non avesse avuta di fatto. Essa è l'interprete infallibile e sola dei divini precetti.

Questo precetto era contenuto chiaramente nelle parole dette da Cristo a S. Pietro *quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in cælis, quodcumque solveris super terram erit solutum et in cælis.* Lo stesso replicò in seguito a tutti gli Apostoli: *amen dico vobis,*

(1) Bossuet Exposit. de la doctrine de l'Eglis. Cathol.

quæcumque alligaveritis super terram erunt ligata et in cælo et quæcumque solveritis super terram erunt soluta et in cælo (1): le facoltà date da Cristo agli Apostoli e in essi alla Chiesa non potevano essere inutili e oziose. Essi dovevano esercitarle a vantaggio de' fedeli, per i quali eran date, e non potevano dispensarsene. Potevano dunque legare, e il dovevano; potevano sciogliere, e il dovevano. Ma siccome le facoltà erano date, *in ædificationem*, *e non in destructionem*, così dovevano usare di esse con prudenza e con moderazione, e a questo fine ancora erano stati investiti del divino suo spirito *insuffiavit & dixit eis: accipite spiritum sanctum* (2), ed era stata ad essi e alla Chiesa promessa la sua assistenza: *ecce ego vobiscum sumusque ad consummationem sæculi* (3).

Fedele a questo comando e a questo insegnamento la Chiesa non usò mai di assolvere dal peccato senza imporre e senza esigere questa soddisfazione alla divina giustizia per mezzo di opere penali, che si disser canoniche, perchè furono considerate come regole generali stabilite per tutti i peccatori, che si convertivano a Dio. Non si potevano dire canoni o regole puramente Ecclesiastiche o di umano regola-

(1) Math. cap. 16 et cap. 18.
(2) Joan. cap. 20.
(3) Math. cap. ultimo

mento arbitrario, perchè fondate sopra un divino precetto, e sopra una obbligazione che la Chiesa riconosceva di avere. Erano affidati alla sua prudenza il modo, e la gravezza di queste pene; ma la sostanza e la massima generale era di necessità e indispensabile alla Chiesa. L'esercizio prudente di questa facoltà, che conteneva una obbligazione, era certamente approvato su in Cielo in vigore dell'infallibil promessa di Cristo: *quæcumque alligaveritis &c.* Ma tutte le regole generali sono soggette a qualche eccezione. Nel girare de'secoli potevano esservi delle circostanze e de'tempi, ne'quali esigesse la prudenza o il bisogno una condiscendenza maggiore, ne'quali divenissero quelle penitenze eccessive in qualche caso particolare. S. Paolo ce ne somministra un esempio nell'incestuoso di Corinto, *ne forte abundantiori tristitia absorbeatur.* Il fervore grandissimo e l'abbondanza della carità era un'altra eccezione anche più nobile e più cara a Dio. Meritavan questi una condonazione ed una condiscendenza. La divina Clemenza non volle che perdessero il frutto delle opere soddisfattorie, dalle quali erano dispensati con quella condonazione. Promise quindi, e assicurò colla sua divina parola di confermare in tutta la sua estensione su in Cielo quello, che avessero i suoi ministri condonato quà in terra. *Quæcumque solveritis super terram erunt soluta et in cœlo.*

Ecco la penitenza canonica, ossia la tassazione delle opere penali volute dalla divina giustizia, e determinate dalla Chiesa in adempimento di quel comando, ed ecco insieme collegata ed unita la facoltà di concedere l'indulgenza. L'una e l' altra discendevano dalle stesse parole di Cristo, e all'una e all'altra era promessa l'approvazione e la ratifica in cielo. Di quà nasce il dogma delle indulgenze, e bisogna non aver letto mai nè un Concilio di que'primi secoli, nè un Padre per non esserne convinto. Questa è la base che io ho posto nel mio trattato. Alle vane vostre declamazioni in contrario ho già risposto, P. M. riveritissimo, nelle due prime lettere. Seguitiamo l'analisi.

Fissato il principio e l'origine delle indulgenze nell'autorità, e nella istituzione di Cristo, bisogna trovarne il perpetuo insegnamento e la successione ne'secoli posteriori della Chiesa, e bisogna trovare che la fede della Chiesa intorno alle indulgenze è stata sempre la stessa, come lo sarà fino alla consumazione de'secoli. Questa dimostrazione è ben facile e semplice seguendo la storia e le massime incontrastabili stabilite nel trattato.

Sarebbe un esame pericoloso ed ardito il cercare quel che possa la Chiesa intorno a quei canoni penitenziali. Che una soddisfazione per mezzo di pene temporali afflittive si debba alla divina giustizia per un precetto indispensabile

all'uomo, è fuori di dubbio, ma quale debba essere, se maggiore o minore la pena, se di maggiore o di minore durata, e gravezza, più in un modo che in altro, la Chiesa sola ha diritto di definirlo, essa che ne ha ricevuta la facoltà, e il diritto dell'interpretazione. In un privato sarebbe temerità. Oltre ad essere temeraria sarebbe inutile questa ricerca. Gli Apostoli e la Chiesa hanno stabiliti quei canoni, e la Chiesa non gli ha mai aboliti. *Tra tutte le conseguenze*, dice il Fleury, *la più importante alla religione è stata la cessazione delle canoniche penitenze. Dico cessazione e non abrogazione, imperocchè elleno non sono mai state espressamente abolite per alcuna costituzione nè di Papi, nè di Concilj. Mai che io sappia si ha deliberato su questo punto, e mai si è detto: abbiamo esaminato con diligenza le ragioni dell'antica disciplina e gli effetti da essa prodotti ... e il tutto ben considerato abbiamo giudicato espediente lasciar da quì innanzi le penitenze alla discrezione de' Confessori. In tutta la serie di questa Storia mai ho trovato nemmen per ombra un simile regolamento* (1). Lo stesso osserva con forza maggiore e con maggiore unzione il Bossuet, dopo aver riferite le parole del Concilio di Trento sess. 14. cap. 2. e 8. *Questo basta per farci vedere che l' intenzion*

(1) Fleury discors. sulla Stor. Eccl. discors. 6. §. 11.

della Chiesa è sempre di conservare l' antico diritto, ch' essa ha di esercitare severamente sui penitenti la giustizia, che Dio ha rimessa nelle sue mani. Questa dottrina del Concilio contiene in sostanza tutta l'austerità degli antichi canoni. L' enormità dei peccati non è meno grande; la Giustizia di Dio non ha cangiato le sue regole ... e la licenza del peccare non è meno a temere, che nei primi secoli. La Chiesa appoggia tutte queste ragioni nel Concilio di Trento con una forza che non cede in niente a quelle dei Padri ... Che se il vigore dell' antico spirito del Cristianesimo sussiste in tutta la sua forza, si ha sempre lo stesso bisogno dell'indulgenza e della clemenza della Chiesa (1).

L' indulgenza è così collegata, secondo il grave pensar di Bossuet colla penitenza canonica, che non può perdersi il filo della tradizione sulla indulgenza finchè non si perda l' idea dell' obbligo di soddisfare alla divina giustizia colle opere di penitenza, e finchè la Chiesa non si creda dispensata da imporle. E' inutile divagare in ipotesi, e fra opinioni inconcludenti e sofistiche, allorchè opera e parla sempre la Chiesa in coerenza di quelle regole prime. Consultiamo la Storia.

---

(1) Bossnet. Medit. per il tempo del Giub. Med. 2 punt. 7. consid. 1.

Non può dubitarsi che la Chiesa nei primi secoli non abbia stabiliti de' canoni penitenziali, e non abbia esercitata la facoltà di dispensare da una parte di essi, quando il fervore straordinario o altri lodevoli motivi lo persuadevano. Con questa dispensa era ben lontana dal credere di privare il penitente del frutto, che avrebbe conseguito col positivo adempimento di quella parte di penitenza. La condonazione fatta dalla Chiesa era accettata nel Cielo come una vera soddisfazione, ed otteneva l'infallibile effetto perchè così aveva Cristo promesso. I Padri non ne han mai dubitato; temettero solo, che qualche volta fosse eccessiva o imprudente. Basta leggere quello che dice S. Cipriano intorno alle raccomandazioni de' Martiri, e riguardo alla prudenza e discrezione, ch'essi doveano avere nel farle, i Vescovi nell' accettarla. La Chiesa Romana era perfettamente d'accordo col Santo e colle Chiese dell' Africa. L' Oriente conservava con gelosia la medesima disciplina, come ognun può vedere nei codici penitenziali della Chiesa Orientale. Questa disciplina si conservò costante ne' primi sei secoli. Quì abbiamo la nozion chiara e precisa della indulgenza e della vicendevole sua dipendenza e collegamento colla penitenza canonica. Ecco il dogma e la tradizione.

Avea perseverato la penitenza canonica nella sua primiera semplicità circa sette secoli,

e benchè rigorosa, pure si era sempre creduto, che dovesse essere proporzionata alle forze e alla vita dell' uomo. Sul finire del settimo secolo colla illusione di aggiungervi qualche cosa di più esatto, e anche più per mancanza di lumi in quelle frequenti innondazioni de' barbari, s' introdusse una innovazione, che accrescendo il rigore veniva a rendere la penitenza impossibile. *Credo bensì*, dice il Fleury, *che il numero de' peccati della stessa specie accrescesse il rigore della penitenza, che era sempre sottoposta alla discrezione de' Vescovi; ma finalmente questa si misurava a proporzione della vita degli uomini, e non si obbligava alcuno a far penitenza per tutto il corso del viver suo, se non in caso di certi delitti enormissimi. Rese adunque le penitenze impossibili a forza di moltiplicarle, bisognò venire ai compensi ec.*

Teodoro di Cantorbery avea dopo la metà del settimo secolo compilato per la sua Chiesa un codice penitenziale, in cui facendo l'enumerazione di tutti i peccati possibili, avea fissata a ciascun d' essi la penitenza a norma dei canoni penitenziali. Questo codice acquistò una tale autorità nel secolo IX. che fu insensibilmente adottato in quasi tutte le Chiese. Cominciò allora a mettersi in pratica quella strana computazione, che portava a molte migliaja d' anni la durazione della penitenza canonica.

Fu necessario pensare al rimedio. Il primo che si presentò fu quello delle commutazioni, accrescendo le opere di penitenza, e diminuendone gli anni. Si era cominciato a perder di vista da molti l'oggetto di que' canoni, che era la soddisfazione alla divina giustizia con quell' afflizione e con quella pena, ma solo quanto era possibile all'uomo, perchè Dio non vuol l' impossibile, e si considerava come un debito reale che doveva pagarsi in qualunque modo, e in qualunque tempo ciò si facesse. Ma tutto questo non serviva al bisogno. Per quanto si accumulassero, e si compenetrassero queste penitenze, rimaneva sempre impossibile a molti l' intera soddisfazione. Si pensò alla redenzione. Si redimevano, sborsando a coloro che s' incaricavano di far quelle penitenze, le somme che si trovano parimente stabilite e tassate nel *penitenziale di Bobbio*, in quelli di *Reginone* e di *Burcardo*, nel libro *de Remediis peccatorum di Beda* e altrove. Ho riferito più diffusamente tutto ciò nel mio Trattato. Per l'oggetto di questa mia analisi, basta l' averlo accennato.

Quello che solo, e sommamente interessa il presente argomento, si è l'osservare che anche in quest'epoca tanto infelice per i costumi, per le scienze, per la religione, la essenza, la natura delle indulgenze è sempre manifesta, e quindi la dottrina della Chiesa incorrotta, e sem-

pre la stessa benchè offuscata da que'disord'ni che erano la conseguenza del decadimento degli studj, e della barbarie de'secoli. Le penitenze canoniche erano in tutto il loro vigore, anzi portate fino all' eccesso e all'impossibilità. I Vescovi, lo zelo de' quali sentiva per necessità l'influenza di que' tempi infelici, credettero di mostrare maggiore il rispetto a que'canoni penitenziali applicandoli materialmente ad ogni peccato. Questo era uno sbaglio lontano assai dallo spirito, con cui erano stati stabiliti; ma questo sbaglio medesimo provava la tenacità rigorosa con cui si volevano osservati quei canoni. Le commutazioni, le redenzioni erano manifestamente una indulgenza, perchè si condonavano quelle pene canoniche per mezzo di esse. Il dogma delle indulgenze era visibile e custodito in tutta la sua sostanza e purità, benchè caricato e soprafatto di vesti adattate alla rozzezza da'tempi. Le crociate che vennero in seguito entrarono anch'esse nella classe delle commutazioni, perchè si credevano compensate le penitenze canoniche colle fatiche, coi pericoli, coll'oggetto religioso di quelle guerre. Qualunque sia il giudizio che voglia farsene, provano esse a buon conto, dice il P. Morino, con quanto vigore si esigesse in que' tempi l'adempimento della canonica penitenza. *Hinc facile colligere licet quam severe tunc temporis hoc est finiente sæculo undecimo et in-*

cipiente duodecimo a populo Christiano exactæ fuerint pœnitentiæ canonicæ &c. (1).

Quì troviamo ancora chiara e decisa la medesima nozione della indulgenza sempre collegata ed unita colle penitenze canoniche. A misura che queste per un fallace raziocinio crescevano, cresceva la facilità, e il bisogno della condonazione di quelle penitenze cioè della indulgenza. Della applicazion del tesoro non ve n'era ancora parola, nè vestigio.

Vennero nel terzo decimo secolo gli scolastici e posarnno per base delle loro speculazioni, e dei loro raziocinj la medesima chiara nozione dell'indulgenza, vale a dire, la condonazione delle penitenze canoniche. Persuasi che per ottenere da Dio la remission della colpa era necessaria una soddisfazione penale, stabilivano come un assioma che se il peccatore non punisce in se stesso il peccato, Dio l'avrebbe punito. *Aut Deus punit aut homo.* Era ancor viva e fresca la memoria delle commutazioni, e delle redenzioni. Queste ultime erano più seguitate specialmente dai ricchi. Poco loro costava sborsare una somma ad un Monastero, e sostituire i monaci a soddisfare alle penitenze canoniche in lor vece. Un abuso ne produce assai presto un altro. Spesse volte si accettava

(1) Morinus de Pænitent. lib. 10. cap. 19.

la somma tassata, e nessuno si dava il pensiero di adempire quelle penitenze.

In queste circostanze immaginò Alessandro d'Hales il suo sistema diretto, come ognun vede, e a salvare l'adempimento delle penitenze canoniche, e a scusare quanto era possibile una costumanza che rendeva inutili e vani i canoni penitenziali. Chi ha letto la storia Ecclesiastica, ha potuto conoscere che questo fu uno degli inconvenienti maggiori e il più irremediabile introdotti dalla scolastica. Non esaminare la verità e i fondamenti delle consuetudini introdotte seguendo la scorta della tradizione, ma supponendole giuste, cercare ragioni e far sillogismi per giustificarle. Questo avvenne precisamente nel caso nostro. La pena soddisfattoria disse il Teologo si deve assolutamente: nessuno la eseguisce: dunque può dirsi che il Papa obblighi la Chiesa, o qualche fedele ad eseguirla. *Potest dici quod dominus Papa quando dat plenam indulgentiam ipse punit, obligando Ecclesiam aut aliquod membrum Ecclesiæ ad satisfaciendum.* Ognun vedeva, che questa era una pura immaginazione, perchè il Papa nel dar l'indulgenza non incaricava nessuno di quelle penitenze. Passò ad un' altra risposta: *vel potest dici quod thesaurus Ecclesiæ qui exponitur, habetur principaliter ex meritis Christi ... unde potest dici quod Deus punit mala quæ indulgentur ut Homo*

et Deus patiendo et satisfaciendo pro nobis, et sic Christus Deus et Homo punit sive punivit. 4. part. Summæ qnæst. 23. Era verissimo, ed era di fede che Cristo avea puniti i nostri peccati in se stesso e avea soddisfatto per noi, *et sic Christus Deus et Homo punivit*; ma dopo questa punizione in se stesso, e dopo questa soddisfazione avea lasciato l'incarico a'suoi Apostoli e alla Chiesa di esigere una pena soddisfattoria dai peccatori, che avessero portato la loro ingratitudine fino ad offenderlo nuovamente. Egli è vero che questa pena soddisfattoria sarebbe stata inutile e assolutamente incapace di ottener loro il perdono senza quella pienissima soddisfazione di Cristo, ma è vero altresì che egli la esige e la esige anche dopo quella sua pienissima soddisfazione. Questa è quella pena che ha determinato la Chiesa nei canoni penitenziali, per la cui condonazione non si può ritornare direttamente a quella generale soddisfazione di Cristo, dopo la quale egli l'ha comandata. Ma la divina clemenza non avea voluto lasciar nemmen questa senza una qualche mitigazione. Avea perciò data alla Chiesa una speciale facoltà distinta, e precisamente per questa, nella facoltà di accordar le indulgenze; *quæcumque solveritis erunt soluta et in cælo.* Alessandro d'Hales co' suoi *potest dici* veniva a fare in sostanza un circolo vizioso, e dimenticava la chiara autorità data da Cristo alla

Chiesa, data certamente come tutte le altre in virtù della sua Passione e de'suoi meriti. Ritorniamo all'argomento da cui mi sono alquanto distratto seguendo il tortuoso raziocinio di questo Teologo.

Ecco in quest'epoca e la nozione ancor chiara e precisa dell'indulgenza collegata colle penitenze canoniche, ed ecco insieme la prima origine della opinion del tesoro applicato per mezzo delle indulgenze. Da quella risalendo di secolo in secolo noi troviamo il filo della tradizione non mai interrotto anche in mezzo all'ignoranza, agli abusi che dovette tollerare la Chiesa, e ci troviamo finalmente ne'bei secoli de'Padri, e all'età degli Apostoli. In quella limpida sorgente noi vediamo certamente più luminosi i principj della giusta severità de' canoni, e la carità viva e prudente che non aggravava il peccatore oltre le sue forze, e condonava con discrezione quando era convinta della sua vera conversione. Ma nella stessa oscurità dei secoli della barbarie troviamo sempre abbastanza chiara e visibile la stessa dottrina, che conservava il rispetto e la pratica de'canoni penitenziali, e ne dispensava colle indulgenze sotto qualunque nome esse fossero distribuite. Riconoscevano sempre que'fedeli anche rozzi dall' autorità di sciogliere e di condonare le penitenze, tutte le commutazioni e redenzioni che si erano introdotte. Queste conservavano sempre anche il

nome d' indulgenza, o almeno la precisa nozione.

Dell' applicabilità del tesoro non ve n'era idea. Da Alessandro d' Hales possiamo bene discendere fino a noi, e lo troveremo sempre bensì, ma combattuto, accresciuto, sminuito, diviso in tante opinioni, quante sono le scuole. Ma risalendo da Alessandro agli Apostoli non ne troviamo vestigio. Si trova spesso la parola *tesoro*, ma in tutt' altro significato.

Aveva io dunque il torto di asserire che la sola strada di dimostrare ai Protestanti il dogma cattolico delle indulgenze era quella, che io ho battuta nel mio Trattato di cui non fatto finora quì che l'analisi, sgombra da tutte le critiche ricerche necessarie allora al mio piano?

La dottrina che ha insegnato chiaramente la Chiesa ne' primi secoli, la dottrina che ha conservato incorrotta e abbastanza visibile nei secoli oscuri, deve esser la stessa che insegna e conserva al presente. Questa è una verità che fra' cattolici non può soffrire alcun dubbio, ma che dovevo dimostrare a' Protestanti per compire il mio piano. Dopo che tanti fra gli scolastici si erano divisi in opinioni e partiti, e dopo che correndo dietro ad una nuova idea d'indulgenza, ch'essi aveano immaginata, aveano perduta di vista la costante tradizion della vera ed antica, io non aveva altra strada in questa epoca terza che di abbandonarli alle lor con-

troversie, ricevere con gratitudine i lumi che avean conservati altri teologi più istruiti e profondi, e fissarmi inviolabilmente ai decreti del S. Concilio di Trento, alla pura dottrina dogmatica insegnata nelle Bolle e ne'Brevi de'Romani Pontefici, ricusando le fallaci interpretazioni di molti pretesi teologi, ai quali voi, P. M., vi affidate soltanto.

Voi dite spesso nella vostra lettera, e lo supponete poi sempre, che la Chiesa ha mutata la sua disciplina nel conferir le indulgenze. Sarebbe necessario sapere che cosa voi intendete per questa mutazione di disciplina, e per disgrazia parlate sempre in enigma. Se per mutazione di disciplina intendete il modo di accordar l' indulgenza, le formole, le cerimonie, il tempo, benchè in vigor non sia vero, come vedrete nell' ultima lettera, pure potrebbe almen tollerarsi. Ma se voi intendete che la indulgenza dall' essere di una vera remissione o assoluzione in vigore dell'autorità ricevuta particolarmente a quest' oggetto da Cristo, all'essere di un'applicazione di meriti altrui, o un pagamento fatto da un terzo a nome e credito del debitore, questa, P. M., non è mutazione di disciplina; è mutazion di sostanza, è mutazione di dogma. Il Concilio di Trento e i Romani Pontefici vi diranno, che questo è un errore grandissimo. Per isfuggir quest'errore non basta l' attaccarvi lo scolastico *per modum ab-*

solutionis. Applicate in qualunque modo vogliate, l'applicazione è sempre applicazione, e Cristo ha data alla Chiesa la precisa e nitida facoltà di sciogliere, non già di applicare per modo di scioglimento. Altronde è sempre cosa sostanzialmente diversa rimettere, condonare un debito, dall'accettare il pagamento da un terzo in nome del debitore. Tutte le possibili distinzioni scolastiche non faran mai, che sian la cosa medesima.

Questo primo vostro errore teologico è fondato sopra un altro errore di storia. Voi supponete aboliti i canoni penitenziali, senza dirci il come e il quando, e senza dirci che cosa abbia sostituito la Chiesa a *quelle penitenze canoniche*, le quali secondo il Bossuet citato di sopra, *si era creduta obbligata d' imporre.* Ma i Concilj e i Romani Pontefici nelle loro concessioni d' indulgenze vi fanno abbastanza conoscere che dispensano precisamente da quelle. Dunque non le credono abolite. Sentiamo prima il giudizio di Bossuet e di qualche altro teologo, e poi sentiremo la più autorevole decisione del Concilio di Trento e dei Romani Pontefici seguitando l' analisi del Trattato. Ho altrove riferito questo passo di Bossuet, ma è troppo necessario il ripeterlo.

Non si tratta quì (nelle meditazioni consecrate ai soli affetti del cuore) *di fare una storia curiosa delle indulgenze, nè di segnare*

tutti i gradi per i quali si è declinato dall' antico rigore dei canoni. Non vi è nemmeno il bisogno di esaminare se questi canoni sussistono ancora in una certa maniera, e se la Chiesa vi abbia qualche riguardo, come pensano comunemente i Dottori. Le indulgenze plenarie opposte alle indulgenze dei sett'anni, dei quattordeci, dei venti, dei venti giorni, dei quaranta, dei sessanta, dei cento giorni e altre somiglianti sembrano far vedere che i canoni penitenziali non sono intieramente dimenticati, poichè la Chiesa vi si riferisce ancora in queste indulgenze (1). Veniamo al P. Maldonato, celebre Teologo Gesuita, il quale ne parla con rigore di scuola, e fa come un compendio di quanto ho detto finora. Sarà sospetto anch' egli di luteranismo?

La seconda sentenza, che è quella che io ho seguito nel mio Trattato, *sostiene che le indulgenze non sono altro che remissioni di pena o ingiunta nel Sacramento della Penitenza, o decretata dal gius ecclesiastico; la quale sentenza mi sembra verissima, perchè ha buoni autori per se, e perchè mi sembra che sia dimostrata da insolubili argomenti.*

Il primo si è; tali devono credersi le indulgenze, quali si trovano aver avuto l' ori-

---

(1) Bossuet, Medit. pour le temps du Jubilé point 7.

gine dalle Sacre Scritture, e dall' antico uso della Chiesa. Ma siccome dalla prima origine noi vediamo che le indulgenze altro non erano che remissioni della pena prescritta o nel Sacramento, o dal gius Dunque esse altro non sono. L' origine delle indulgenze nelle Sacre Scritture, è la potestà delle chiavi concessa alla Chiesa ec.

Il secondo argomento si è. Tali dobbiamo credere essere state le indulgenze quali furono nell'antica Chiesa. Ma nell'antica Chiesa non troviamo altre indulgenze, che quelle che erano remissioni della pena prescritta nel Sacramento, o dal Gius. Dunque altro non sono. E per verità non vedo, come gli scolastici che sostengono una diversa opinione, possano difendere le indulgenze contro gli Eretici, specialmente quando gli oppongono la novità dell'indulgenza, essendo costretti a concedere come lo concede il Durando, e quasi tutti gli scolastici, che le indulgenze quali essi le dicono, non vi erano quattrocento anni prima. Queste remissioni vi furono sempre, ma perchè non si chiamavano volgarmente indulgenze, gli scolastici non le conobbero anche leggendole (1). Aggiunge due altri argomenti che io vi riferirò fra poco. Ragioniamo prima un momento

(1) Maldonatus de Sacram. tom. 2. de indulg. quest. 1. &c.

con pace. Voi qualche volta par, che non vogliate confessare la novità delle vostre indulgenze, e le nascondete sotto l'ombra di quel sillogismo: *sono di fede: dunque vi doveano essere* senza avvedervi che si può ritorcere l'argomento e sarà assai più convincente. *Non vi erano: dunque non sono di fede.* Maldonato attesta che quasi tutti gli altri scolastici sono più sinceri, e confessano la novità delle loro indulgenze. Ma come dunqce proverete ai Protestanti, che le indulgenze sono un dogma cattolico? o bisogna confessare, che non esiste alcun dogma cattolico delle indulgenze, il che è un'eresia. O bisogna trovare altre indulgenze diverse da queste nuove, seguendo precisamente il piano facile dimostrativo convincente che io ho seguito. E perchè dunque voi e alcuni altri simili a voi andate tanto in collera contro di me?

Finiamo gli argomenti di Maldonato, che vi metteranno in istato di conoscere anche più chiaramente la dottrina del Concilio di Trento e de'Romani Pontefici. *Il terzo argomento*, egli dice, *si è che in tutte le indulgenze ha sempre aggiunte la Chiesa queste parole* de penitentiis injunctis, *come Alessandro III. ec. Quando per tanto la Chiesa ha ciò sempre espresso con sì grande cautela, sembra certamente essere cosa temeraria interpretarle diversamente. Che se ancora, e que-*

sto è il quarto argomento, la Chiesa non lo esprimesse, pure basterebbe il dire che essa dà le indulgenze secondo l'antica forma della Chiesa, come si usò nel Concilio di Costanza alla sess. 17., *e come si dice nelle Bolle per il Giubileo, e d'ordinario in tutte le altre. Colle quali parole la Chiesa fa conoscere che non ha mai voluto introdurre nuove indulgenze, ma concede le antiche. Se adunque nell' antica Chiesa non troviamo altre indulgenze che le condonazioni della pena ingiunta, la Chiesa non ha mai approvato quest'altre.* Io non vi ho citato questi molti argomenti di Maldonato per la sua sola autorità, che per altro fra i teologi è grande, ma principalmente per la forza, e l'evidenza delle ragioni che adduce. Qualunque peso vogliate dare a quelle opinioni scolastiche, non arriverete mai a cancellare la macchia di novità, e a farle diventare la dottrina della Chiesa sulle indulgenze.

Il Concilio di Trento non lasciò più luogo ad opinioni, e a incertezze quando nel suo famoso decreto spiegò, quali erano le Indulgenze che riconosceva la Chiesa richiamando i fedeli ai *tempi antichissimi*. Vorrei quasi sperare che neppure voi stesso potrete immaginare, che questi tempi antichissimi siano il secolo decimo terzo, e l'epoca della nascita di Alessandro d'Hales, e degli altri scolastici. Bisogna dunque salire oltre a quelli per ubbidire al Con-

cilio di Trento, ed arrivare fino a'tempi Apostolici, ne'quali troviamo sì preciso, sì chiaro sì universale il dogma e la pratica delle indulgenze. Oltrepassati i tempi della scolastica, noi non troviamo più nè il vostro erario, nè la sua applicazione. Avete un bel dire che siccome *dai denari si forma il pubbiico erario e il tesoro del regno onde soccorrere i sudditi ne'loro bisogni ... che siccome il tesoro del regno risulta dai fondi pubblici, e dalle cotidiane contribuzioni ... che il pubblico erario non si apre che ai comandi del Re, e non se ne fa alcun uso che a tenore di quanto egli giudica espediente, così il tesoro della Chiesa non si apre che ai comandi di quello che ne è al Governo* pag. 32. 33.: di tutte queste bellissime cose non ne troviamo nè cognizion, nè vestigio in quelle regioni antichissime dove ci ha spedito il S. Concilio di Trento per imparar le indulgenze. Troviamo invece un diploma infallibile dato da Cristo alla Chiesa coll'autorità di legare e di sciogliere, troviamo le penitenze canoniche imposte con severità, ma con discrezione, condonate talvolta e rimesse con paterna carità, ma con prudenza, e troviamo che queste, condonazioni si dicevano indulgenza in que'*tempi antichissimi.*

Non fu pago di questo il S. Concilio. Espresse i suoi desiderj, che in un Concilio Ecumenico, e in questa materia posson sem-

brare comandi, che non si accordassero mai le indulgenze che colla discrezione praticata nella Chiesa secondo l'antica e approvata consuetudine. *Juxta veterem et probatam Ecclesiæ consuetudinem.* Con questa regola ho nuovamente gran dubbio, che troverete la grandissima difficoltà a mostrarmi la *vecchia e l'approvata* consuetudine della vostra applicazion del tesoro. La pretesa costumanza della Chiesa, che voi di privata vostra autorità erigete in dogma, non ebbe mai l'approvazione de'tempi antichissimi che nol conoscevano, e aspetta finora, come aspetterà sempre invano l'approvazione dei nostri e de'successivi. La Chiesa non cangia di fede.

Io non voleva quasi più entrare a parlare con voi sulle vostre singolari opinioni sulle indulgenze. Stanco di tanti andirivieni, ne'quali non si può intendere mai quello che dite da senno o da scherzo, quello che ora credete, e poi nol credete, avea risoluto di proseguire la mia analisi, senza farmi più carico delle vostre declamazioni. Ma aprendo la vostra lettera a caso, mi si affaccia il §. 15. sopra cui trovo utile il dirvi alcune parole, con tanto piacere maggiore, perchè mi apron la strada a parlarvi della dottrina de'R. P. analoga sempre e coerente anche ne'Brevi d'indulgenza alle massime dell'antichità. Voi sgridando il *Sinodo di Pistoja e i suoi Secretarj* che non so cosa

dicano, e non ho tentazion di cercarlo essendo sempre costante nella ubbidienza al precetto di Pio VI. che ne vietò ogni difesa, dite che *il Tesoro de' meriti di Cristo e de' Santi è insegnato, sostenuto, difeso e sanzionato dai R. P. anche colla pena gravissima della scomunica, e abbracciato e riconosciuto da tutta la Chiesa .... Che il Pontefice stesso e tutti i migliori teologi, che presero a trattare dello stesso argomento, non altronde ripetono il valore delle indulgenze che dall' applicazione dei meriti di Gesù Cristo e di quelli de' Santi da Cristo medesimo avvalorati.* Quest' ultima avvertenza *de' meriti avvalorati* è stata opportuna, affinchè niuno credesse, che i meriti dei Santi avesser valore senza Gesù Cristo e i suoi meriti. Qualche volta siete originale!

A buon conto quando scriveste questo paragrafo, era il momento in cui il tesoro e l'applicazione de' meriti di Cristo e de' Santi per mezzo della indulgenza era di nuovo di fede. Pare che vi siate mosso a questa improvvisa professione di fede dalla condanna che *han fatto i Teologi del Concilio di Costanza della* 42. *proposizion di Wicleffo, la* quale diceva: *Fatuum est credere indulgentias Papæ & Episcoporum.* P. M., questo nuovo articolo mi pare alquanto precipitato. Da quella condanna ne vien bene che *non è pazzia il credere le indulgenze del Papa e de' Vescovi*, ma non

ne viene il *tesoro*, *l' applicazione*, e il *consenso di tutta la Chiesa*. Non ne viene neppure che sia tollerabile lo sproposito che fate dire *ai vostri migliori teologi che altronde non ripetono il valore delle indulgenze che dall' applicazione de' meriti di Cristo, e di quelli de' Santi.* Vi siete già dimenticate le parole da voi stesso citate, pag. 57. *Che Dio avea detto che avrebbe sciolto in Cielo quello che Pietro e i suoi Successori sciolto avessero sopra la terra?* Le credete voi così prive di forza che nulla possano contribuire all' indulgenza, e che questa non possa altronde ripeter valore che dall' applicazion del tesoro? Pensate un po meglio a questo vostro nuovo articolo di fede, che io passo al vostro grande e forse unico argomento, che voi avete creduto di trovare nelle Bolle e nei Brevi di concession d'indulgenza. Io all' opposto, vedete, P. M., che disparità di opinioni! io all'opposto ho creduto trovarvi una prova certa, evidente costante della perpetua tradizion della Chiesa intorno al dogma dell' indulgenze. L'ho creduta certa cotanto che l'ho esposta nel mio trattato con tutta la fermezza ai Protestanti per convincerli del loro torto nell'avere abbandonato la cattolica unità e la fede. Vengo ad esporla anche a voi in questa mia analisi partendo dai principj elementari della teologia, affinchè vi sia più facile a intenderla. Convien riunire alcune

verità sparse già in questa lettera per maggior precisione. Certe ripetizioni posson produrre qualche volta la noja, ma son necessarie.

Voglio sperare che voi oramai non avrete più dubbio, che l'antichità riconoscesse l'origine delle indulgenze nelle parole di Cristo *quæcumque solveritis &c.* perchè lo dite voi stesso in più luoghi; della pratica introdottane da S. Paolo e da altri Apostoli, perchè lo dicono i Padri tutti e i Teologi; e della indulgenza che si accordava per le penitenze canoniche, perchè lo dicano i Padri, i Concilj, i libri Penitenziali, le lettere della Chiesa Romana, e lo dite anche voi colla pretesa vostra mutazione di disciplina. Voglio sperare che accorderete anche voi che in que'tempi non comparisce altra indulgenza, come è chiaro da tutte le storie, e come confessano tutti i vostri scolastici; che accorderete che i dogmi della fede devono esser visibili, perchè è la Chiesa visibile, e perchè il supporre dogmi invisibili fu l'inciampo e la eresia fondamentale dei Novatori e dei Protestanti. Voi per trovare la vostra indulgenza non ci date altro che un vostro sospetto in un paralogismo, e i vostri sospetti non bastano per creare un articolo di fede; che se in tutti i dogmi è necessaria la visibilità, la è molto più in quelli che sono legati colla disciplina, e coi riti esteriori e sensibili.

Parmi d'avervi dimostrato tutto questo

finora, e a queste verità così evidenti è legato il filo della tradizione costante e visibile della Chiesa intorno al dogma delle indulgenze, che ci ha guidato fino all'epoca degli scolastici, vale a dire, fino al secolo decimoterzo. Dopo questa epoca voi ci presentate una indulgenza affatto nuova e diversa da quella nel carattere nella essenza, nell'origine. Voi avete l'avvertenza di non confessare chiaramente che è nuova, ma ognuno lo vede, e i vostri scolastici lo han confessato per voi, come lo assicura il Maldonato che vi ho citato, e come potete facilmente riscontrare nel Suarez e negli altri. In questa mancanza di tradizione voi ci richiamate alle Bolle e ai Brevi d'indulgenze concesse dai Romani Pontefici, senza avvedervi dell' ingiuria gravissima che fate ad essi, quasi che si fossero allontanati dalla perpetua tradizion della Chiesa, di cui sono, e sono stati ne' tempi pericolosi i più fermi sostenitori, in virtù delle grazie speciali e dei privilegj accordati da Cristo alla prima Sede e al Capo visibile della sua Chiesa. Da che nasce in voi questo sbaglio gravissimo? nasce dal non collegare insieme, e disporre coll'ordine necessario le verità della fede, nasce dall'innestar che voi fate senza avvedervene le vostre prevenzioni nelle Bolle e nei Brevi, e piegare alle vostre opinioni il significato di essi. Leggete in tal guisa non già quel che dicono, ma quello che pare a voi

che dovessero dire. Andiamo a principj teologici.

Per maggior vostra confidenza vi avverto, che in questa ricerca della dottrina delle Bolle e dei Brevi d' indulgenza non intendo di entrare nella controversia della infallibilità del Pontefice, nè della sua superiorità al Concilio, prescindo dal decreto del Tridentino di cui per altro ho già detto abbastanza, non ricuso la vostra opinione sopra di ciò qualunque ella sia; parlerò nel senso del teologo il più zelante delle opinioni particolari de'Romani. Risparmiatevi dunque tutti i sospetti e tutte le accuse di poca riverenza e figliale attaccamento al Romano Pontefice, accuse delle quali siete stato liberale cotanto. Non è questo il luogo dove mostrarvi che io sono e sono stato sempre più devoto e più rispettoso forse di voi al Capo della Chiesa. Lo farò in altra occasione se lo bramate per ora lo vedrete da questo solo esame.

Se la dottrina visibile della Chiesa intorno alla essenza delle indulgenze è stata nei primi secoli, che essa era una condonazione di penitenza canonica: se questa dottrina si è conservata per tradizione fino al terzodecimo secolo, essa fino a quest'epoca aveva i caratteri della certezza e di un dogma di fede. Dunque non poteva cessare. Dopo questo primo assioma, fissiamone un secondo.

Se ne' primi secoli, e ne' successivi si è

mantenuto sempre lo stesso linguaggio: dunque vi si attaccò sempre la medesima idea. I dogmi nella Chiesa si trasmettono per mezzo delle parole, e le parole si devono sempre intendere nel medesimo senso naturale, che presentano, e in cui furono intese a principio; almeno se non si dichiara, che debbano intendersi diversamente. Se ad ognun fosse libero intendere le parole nel senso che vuole, la stabilità dei dogmi di fede, e la tradizion della Chiesa diverrebbe impossibile.

Dunque quando la Chiesa e i Vescovi adoprano l'antico linguaggio già noto ed usato, senza almeno avvertire che vi uniscono un diverso significato, non si può senza errore e senza temerità intendere quel linguaggio in un senso diverso dall'antico. Quando per esempio il Pontefice o i Vescovi adoprano il termine di *transostanziazione*, ancorchè non lo spieghino, si deve intendere sempre che voglian dire, che cessa la sostanza del pane e del vino nel divin Sacramento, e vi è in suo luogo il vero Corpo e il vero Sangue di Cristo. L'attaccare un altro significato a questo termine, sarebbe un'andare direttamente contro l'intenzione del Papa o del Vescovo, ancorchè non ispiegassero precisamente, che per transostanziazione intendono la cessazione della sostanza del pane ec. Adopran quel termine, dunque intendono quello che intende la Chiesa. Fate ora l'ipotesi che

il Papa volesse intendere in altro senso quella parola. Questa ipotesi non è certamente possibile nel Capo della Chiesa; ma sapete che in teologia come in geometria, si suppone qualche volta un assurdo, per dimostrare una verità. Se dunque il Papa volesse dare a quella parola un altro senso, dovrebbe avvertirlo chiaramente e positivamente. Non facendolo, sarebbe una temerità ed un errore dargli di proprio capriccio una diversa significazione. Applichiamo questi principj al caso nostro, e comincierete a conoscere forse gli equivoci, che prendete sulle Bolle, e sui Brevi delle indulgenze.

I Romani Pontefici non hanno cambiato il dogma delle indulgenze, non lo potevano, nè il vollero mai. I Romani Pontefici non han cambiato linguaggio nelle loro concessioni di indulgenze, anzi lo han conservato scrupolosamente.

I Romani Pontefici non hanno mai detto che attaccano un diverso significato a quell'antico linguaggio. Dunque si deve sempre intendere nel senso antico e conosciuto dalla Chiesa. Avete voi difficoltà a questi principj? se l'avete, mostratemi una Bolla nella quale il Papa dica: *da quì avanti quando noi accorderemo indulgenze, non intendiamo che siano quelle antiche remissioni di pene canoniche, ma l'applicazione del tesoro di meriti di Cristo e dei*

Santi raccolti in un erario di cui siamo dispensatori. E sebbene diciamo *di accordar l'indulgenza* a pœnis injunctis, vel injungendis, *e sebbene diciamo di accordar l'indulgenza in* forma Ecclesiæ consueta, *intendiamo che la consuetudine non sia nata che dalla data di questa Bolla.*

Ma questo, P. M., lo direte voi; non ha mai sognato di dirlo il Pontefice. Dunque e voi, e i fedeli e tutti siamo in dovere d'intendere le parole del Sommo Pontefice nel senso che presentano, che han presentato sempre nel linguaggio adottato dalla tradizion della Chiesa: *in forma Ecclesiæ consueta.* Quando dunque i Romani Pontefici parlano l'antico linguaggio della Chiesa; quando non han mai dichiarato formalmente, che lo intendono in un senso diverso, voi non siete libere a intenderlo come volete, non potete di vostra autorità sostituire la vostra applicazione alla *vera indulgenza de vera indulgentia*, alla forma consueta della Chiesa *in forma Ecclesiæ consueta.* Questo è un attentato, questo è un sovvertire le espressioni del Capo della Chiesa. A che cosa credete che possa alludere il Pontefice con quelle parole *a pœnis injunctis vel iniungendis?* Non parla di quella piccola penitenza che a' nostri tempi s'impone al penitente nella confessione. Da questa il Papa non libera mai colle indulgenze: dunque da quali? e non vedete anche

voi, che non può parlare, e non parla, che di quelle che sono prescritte, o dovrebbero prescriversi. Se si dovrebbero prescrivere come quà dicono i teologi *a jure vel ab homine*, dunque esistono, perchè ne assolve coll'indulgenza.

Aggiungete a questo la *forma consueta della Chiesa*: *in forma Ecclesiæ consueta*. Qual è la forma consueta della Chiesa? domandatene al Concilio di Trento. Spero che non lo ricuserete per interprete. *Antiquissimis temporibus ... juxta veterem et probatum Ecclesiæ consuetudinem*.

Se dunque i Romani Pontefici e conservano sostanzialmente l'antico linguaggio, e non han mai dichiarato di cambiarne l'antico significato, e su quali fondamenti vi autorizzate voi di trasformare l'antica indulgenza nell'applicazion del tesoro? Io ben comprendo l'origine dell'error vostro. Voi pieno sempre, e occupato della vostra scolastica, altro non sapete vedere, che erario e applicazion di tesoro nelle indulgenze, e trascurando la sostanza chiara e visibile nelle Bolle dei Pontefici, non vi fissate che all'accessorio, trascurando il dogma non vi ricercate che le vostre opinioni; se non vi sono, le immaginate. Vi parlerò di queste fra poco, ma prima permettetemi una riflessione.

Questi, che vi ho accennato finora, sono

i saldi e luminosi principj, sui quali ho creduto di dimostrare ai Novatori ed ai Protestanti la ferma tradizion della Chiesa e la perpetuità del dogma delle indulgenze. Le verità della fede sono così collegate, che si sostengono a vicenda; se per incuria o per incapacità una sola se ne perde di vista, sembrano tutte vacillanti ed incerte. Se ai Protestanti concediamo la innovazione nel dogma delle indulgenze, e se confondendolo colle opinioni della scuola ci mettiamo in istato di non poter dimostrarne l'antichità e la tradizione, cadiamo noi stessi nell'errore che fu l'inciampo de'Protestanti, e quale speranza ci resta di poterli ricondurre alla verità e all'unità? Nella Chiesa Romana prima fra tutte e capo di tutte, a cui la odierna costumanza riserva quasi tutta l'autorità di conferire indulgenze, si dovea principalmente trovare la custodia incorrotta, e la perpetuità del dogma dell'indulgenze, e si dovean per questo separare le opinioni, che potesse adottare dal dogma che essa insegna come certo e suo proprio. Questa è la dimostrazione che io ho voluto fare, e questa è in ultima analisi quella che voi combattete coi vostri paralogismi. Avrei io dovuto aspettarmi da voi e da alcuni altri complici vostri tanta ferocia?

Eccomi a voi. Se voi istruito di queste limpide verità, come dovreste pur essere, aveste lette con occhio teologico le concessioni or-

dinarie delle indulgenze, e le formole pie e imponenti, colle quali son concedute e dal Papa, e dai Vescovi, che si posson vedere anche nei cerimoniali de' Vescovi, non avreste confuso la sostanza della indulgenza colle religiose intercessioni dei meriti di Cristo, e dei Santi, che s' invocano nel conferirla. La sostanza è l'indulgenza *in forma Ecclesiæ consueta*, gli accessorj sono quelle intercessioni invocate. Vi renderò più sensibile questa verità con una rispettabile costumanza dell'attuale disciplina nel Sacramento della Penitenza, che ha tanta relazione coll' indulgenza. Voi avrete più volte amministrato il Sacramento della Penitenza, e segnendo il Rituale nell'assolvere il penitente avete detto *Dominus noster Jesus Christus te absolvat, & ego auctoritate ipsius te absolvo &c.* Dopo di queste parole, nelle quali è compresa, come insegnano i teologi e i catechismi la necessaria e sostanziale formola dell'assoluzione, segue il Rituale a far dire al Sacerdote: *Passio Domini nostri Jesu Christi, et merita beatæ Mariæ semper Virginis & omnium Sanctorum ... sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiæ præmium vitæ eternæ &c.* Ditemi se queste parole sono un'indulgenza? No mio caro. Sono un accessorio, sono una pia intercessione, sono anche se lo volete un' applicazione de' meriti di Cristo, che implora la Chiesa sul penitente, ma non sono

nè l'assoluzione, nè l'indulgenza. L'assoluzione è una cosa distinta dall'intercessione, che vi si unisce, e pure questa intercessione che si unisce all'assoluzione è concepita quasi colle stesse parole, con cui è concepita la intercessione e l'applicazione de' meriti di Cristo e de'Santi, se vi piace chiamarla così, che si unisce alla concessione dell' indulgenza. Ma una cosa non è l'altra, come non lo è nel Sacramento della Penitenza. E se non entra nella sostanza dell' assoluzione l' invocazione de'meriti di Cristo e de'Santi nella penitenza, come volete ch'entri nella sostanza dell' indulgenza? Se non capite verità così chiare, io non so più cosa dirvi.

Io vedo che voi avete creduto di poter fare, dirò così, una rivoluzion generale nel sistema delle indulgenze, o a più vero dire, avete creduto di poter appoggiare le vostre confuse opinioni intorno al dogma dell' indulgenze sulla *Extravagante Unigenitus* di Clemente VI. Vediamo con qual fondamento, e ricordatevi che io parlo sempre in coerenza della vostra opinione sulla infallibilità del Pontefice. Perchè una Bolla Pontificia possa dirsi dettata *ex cathedra*, e per conseguenza dogmatica e di fede, secondo la vostra opinione deve espressamente decidere, deve essere indirizzata a tutta la Chiesa. Se non decide di proposito, ma riferisce soltanto, non è dogmatica; se è indirizzata ad

un Vescovo solo, e non è proposta a tutti, si dice una risposta o un' istruzione, ma non si dice Bolla *ex Cathedra* e dogmatica. Queste due condizioni mancano all'*Extravagante Unigenitus*. Per sapere se è vero quel che vi dico, andate a leggere e l'extravagante e l'indirizzo. Come dunque volete voi con questa sola rovesciare tutta la dottrina e la tradizion della Chiesa, e creare un nuovo dogma?

Vi è ancora di più. In quella *extravagante*, dice forse il Pontefice, che non riconosce le antiche indulgenze, e che per indulgenza non s' intenderà da quell' epoca in poi, che l' applicazion del tesoro formato dai meriti di Cristo e dei Santi? Quando l' avrete letta, vedrete che non vi è nulla di questo. Egli altro non fa che sviluppare e ricevere una opinione pia, che ha dei probabili fondamenti nella divina misericordia, e che non è contraria ad alcuna verità della fede. Che cosa infatti non dobbiamo sperare da Dio per i meriti di Cristo, e per l' intercessione de' Santi? Ma altro è la confidenza che dobbiamo avere in questa interposizione, altro è l' abolire un dogma per seppellirlo in questa interposizione dei meriti di Cristo e de' Santi. Quella è pietà, questo è un delitto. Quella è stata insinuata da Clemente VI. al quale non potete voi regalare altro contro la sua volontà, ed estendendo, oltre a quello che ha detto, le sue

parole ; questo è tutta vostra immaginazione. Quindi se dopo Clemente VI. i Romani Pontefici hanno adottata questa opinione che loro è sembrata conducente a far sentire ai fedeli l' utilità e il bisogno delle indulgenze, non han mai preteso di cangiar la sostanza che è un dogma, nell' accessorio che è una pia opinione. Anche nel Sacrifizio della Messa che ha tutta l' efficacia in se stesso, che è d' un infinito valore, s' implora l' intercessione de'Santi per ottenere da Dio un frutto maggiore da quel tesoro infinito. Vorrete voi dire che i meriti de' Santi invocati facciano parte del Sacrifizio? E perchè s' implorano i Santi, vorrete voi dire che i meriti de'Santi siano questa indulgenza? Vi ho seguitato finora forse più che non era bisogno. Torniamo all' analisi e conchiudiamo questa lettera.

Le formole colle quali si conferiscono attualmente le indulgenze non hanno alterato punto l' antica idea della indulgenza, e ne conservano anzi incorrotta la tradizione. Conferiscono sempre l'assoluzione *a pœnis injunctis, vel injungendis*, conferiscono sempre la vera indulgenza, *de vera indulgentia*, e la conferiscono *in forma Ecclesiœ consueta*. Non han mai detto i R. P. che intendono queste parole in un senso diverso da quello, che s' intesero sempre. Il Concilio di Trento ha detto, che non riconosce altre indulgenze, che quelle dei

tempi antichissimi, e secondo la vecchia e approvata consuetudine *antiquissimis temporibus juxta veterem & probatam Ecclesiæ consuetudinem.* Le indulgenze dei sette, dei 14., dei 20. anni, dei 40. giorni, dei cento, le indulgenze delle quarantene non sono che remissioni e condonazioni di altrettanti anni o giorni di penitenza prescritta dai canoni, come vi ho detto già col Bossuet, e come comparisce ad ognun che sa leggere. Se lo sono quelle condonazioni parziali, la plenaria non può essere di diversa natura, giacchè le parti sempre formano il tutto. Vorrei sperare, P. M., che per quegli anni e per quelle quarantene non intenderete gli anni, o le quarantene, che vuol dire, quaresime in digiuno, da farsi in Purgatorio. Questa sarebbe un po grossa e veramente nuova ancor più che il *potest dici* di Alessandro d' Hales. La Chiesa ha imposte le penitenze: *ut peccata nostra castigatione voluntaria cohibentes temporaliter potius maceremur, quam suppliciis deputemur æternis. Orat. in fer. 6. Pas. jam citat.*, non le ha imposte per tassare quanti anni si dovrebbe stare nel Purgatorio non facendole. Queste son vostre idee singolari. La Chiesa insegnava ed insegna che chi non soddisfa colla dovuta penitenza per la colpa, non è liberato dalla pena eterna. A questo fine ha stabilito i suoi canoni, o regole penitenziali. Quegli anni di penitenza eran diretti a

liberar dall' inferno, non a tassare gli anni del Purgatorio, ch' era sicura la Chiesa che non dovessero incorrere, se eseguivano la penitenza colla intensità del fervore. Queste sono verità così chiare, che è positivamente una disgrazia il doverle accennare. Veniamo alla conclusione. Dunque in quelle formole che a voi per una imperdonabile irriflessione sembrano nuove e diverse delle antiche, la Chiesa non ha mai mutato nè dottrina, nè linguaggio; e se voi avete creduto di trovare nelle attuali concessioni delle indulgenze queste mutazioni, non dovete accusarne i Romani Pontefici o i Brevi, ma le vostre prevenzioni fallaci.

Ecco la stabile tradizion della Chiesa; ecco la ferma e inalterabile dottrina della Chiesa. Questa è la prova invincibile, questo è il dimostrativo argomento che io ho dovuto maneggiare per provare il dogma delle indulgenze ai Protestanti. Questo è l'argomento, che voi avete P. M., combattuto con tanti paralogismi. Pensateci colla serietà che merita un oggetto così importante.

Voi avete voluto accusarmi, perchè non ho mostrato di esser persuaso dell'applicazione del tesoro scolastico. Avrei io dovuto tollerare per non disgustare gli scolastici che il dogma delle indulgenze si cangiasse in una opinione? Io non amo, e non rispetto così poco la fede e la dottrina della Chiesa.

Se vi contentate che questa applicazione de'meriti cavati dal tesoro, sia una pia opinione aggiunta alla sostanza delle indulgenze, io non dissento, e sono anzi con voi. Se vi contentate che rispetti la consuetudine introdotta dai Romani Pontefici l'interporre le intercessioni de'Santi, e anche più i meriti di Cristo, perchè i fedeli ricavino un frutto più stabile dalla indulgenza, io lo fo con tutta la persuasione della mente, e con tutta l' effusione di cuore: se vi contentate che io veda in questa intercessione de'Santi un avanzo, o la continuazione dell'antica consuetudine, per cui i fedeli e i martiri principalmente intercedevano presso dei Vescovi per ottener l'indulgenza ai penitenti, io sono del pari con voi, e già l'avevo detto nel mio trattato. Eccovi quanto posso accordarvi, e quanto vi ho già accordato nel trattato medesimo. Se volete di più, aspettate che parli la Chiesa, e il R. P. Capo visibile di essa, e spero nella divina bontà di mostrarvi, quale esser debba la sommissione d'intelletto e di cuore di un vero suo figlio.

Sono sempre colla stima che meritate.

Vostro Aff.mo

LETTERA V.

Equivoci del P. M. sulla mutazione della disciplina della Chiesa.

Da quanto ho detto nella lettera precedente avete abbastanza potuto conoscere, P. M., i vostri equivoci sulla pretesa mutazione di disciplina che introducete così male a proposito in questa vostra confutazione del mio *Trattato*. Nulladimeno io mi lusingo di meritarmi maggiormente la vostra amicizia trattenendovi con qualche estensione su questo argomento. Forse vedrete anche voi i terribili effetti che nascono dall' abuso di questo principio, il non minore de' quali fu senza dubbio l'oscurare e confondere le verità più rispettabili intorno al dogma delle indulgenze. La distinzione di antica disciplina e di moderna, è uno di quegli assiomi che si ripetono spesso e non si esaminan mai, e i quali si fan dire tutto quel che si vuole, perchè non vi si unisce una definizion chiara e determinata. Essi servono per lo più a coprir l' ignoranza, talvolta ad introdurla. Se voi opponete ad un Casista *volgare* l'autorità de' Padri, i canoni de' Concilj, le massime seguite fin da principio, e rispettate sempre nella Chiesa, egli colla sua comoda distinzione manda in pace i Concilj, i Padri,

le liturgie, e risponde: *quella era disciplina antica.* Qual bisogno vi è di tanta ricerca dell'antichità? *Noi siamo figlj della Chiesa del secolo decimottavo*, ora si direbbe del decimonono. Quell'antica disciplina sarà stata buona a que' tempi, giacchè *anche la Chiesa antica era assistita dallo Spirito Santo*; ma è buonissimo ancora quel che vediamo praticarsi ne' nostri, *perchè lo Spirito Santo assiste la Chiesa moderna.*

Io credo, P. M., d'avere precisamente indovinato lo spirito di quanto voi dite, sebbene un po saltellando al solito in questa lettera vostra. Non voglio attribuire con ciò a voi solo il merito o la colpa di questo nuovo sistema. Cominciò prima di voi, e del vostro *Scarpazza* e cominciò fin da quando temette S. Bernardo che si mirasse da alcuni a fabbricare un nuovo Vangelo, per opporlo al vero ed antico, *novum cuditur Evangelium* (1). S. Bernardo come già vi ho fatto osservare è l'ultimo de' Padri, e vidde appunto l'infanzia della scolastica. Sarebbe una impresa troppo grande per una lettera familiare il tessere l'albero genealogico di questo nuovo Vangelo, le di cui conseguenze possono bene affliggere e lacerare la Chiesa, ma non possono oscurar nè distruggere la sua dottrina, perchè il *vobiscum sum usque ad*

(1) D. Bernard.

consummationem sæculi la garantisce. Ma se non posso farvi una storia compita, non devo almeno ommettere alcune generali osservazioni che vi metteranno in istato d'intendere più facilmente quanto sono per dirvi.

Introdotta dopo la morte del citato Santo Padre la nuova maniera di ragionare sui riti della Chiesa, e sulla morale del Vangelo non fu più necessario, riusciva anzi importuno il consultare i Concilj, i Canoni, i Padri. I Monaci, è vero, in que' loro ozj beati ai quali tanto devono le scienze sacre, e la stessa profana letteratura, aveano sottratto alla universale depredazione i codici antichi, passando le ore dalla loro regola destinate al lavoro a copiarne i manoscritti. Questo merito quando ancora in faccia alla società fosse solo, dovrebbe far perdonare dalla inflessibile e feroce *umanità* de' filosofi al Monachismo gli esagerati difetti de' secoli a noi più vicini, da cui forse non andarono nè tutti, nè sempre esenti i Monaci, perchè uomini anch' essi. La orgogliosa incredulità che sa così poco, come mi lusingo d'aver altrove dimostrato (1), saprebbe ancor meno di molto senza que' Monaci. Ciò sia detto per una non inutile digressione.

Ma le fatiche de' Monaci non potevano

(1) Ved. la cit. Analisi dei fondamenti e de' sistemi dell' incredulità.

supplire al bisogno di tutti. I manoscritti eran rari appunto perchè manoscritti; l'averli, e lo studiarli esigevano spese, pazienza e sodezza d'ingegno Una infilzata di sillogismi si faceva a corso di penna, e qualunque principio cavato da un detto di qualche filosofo, da una ragione brillante, da una costumanza anche solo volgare serviva di base. Non si avea nè freddezza nè voglia di esaminare se quel che vedevasi praticato dalla moltitudine fosse legge o abuso, si cercavan ragioni per render probabile tutto quello che si vedeva, e acquistava riputazion di talento chi vi riusciva con maggiore acutezza. Con questo metodo la morale e la disciplina della Chiesa si faceva divenire un affare di dialettica, cessarono in quelle scuole di essere uno studio fondato sulle divine Scritture, sulla tradizione, sui canoni, e sulla liturgia. Chi ha studiato le cristiane antichità e la storia della Chiesa avrà potuto convincersi ch'egli è in forza di questo sistema che noi ci troviamo tanto allontanati dalle idee de' Padri nostri in tutto quello che riguarda la ecclesiastica disciplina, e il governo esteriore della Chiesa.

Dopo gli scolastici disputativi e teorici, vennero i pratici, voglio dire, i casisti. Questo nuovo genere di maestri della morale, non si occupò nemmen più di ragionare, come i primi avean fatto, si ristrinse a raccogliere nelle loro somme o corsi di morale, tutte le conseguenze

buone o cattive, che i primi avean tratte dai loro sillogismi. Per disimpegnarsi anche più dalla riflessione e dallo studio inventarono il comodo principio della *probabilità estrinseca* ricavata dall'autorità e dal numero, anche non grande dei loro predecessori, e compilarono così la morale e le istruzioni sui riti dei Sacramenti. L'*ita Lessius*, *Escobar*, *Caramuel*, *l'ita communis*, supplirono a tutti i canoni, e a tutte le liturgie dell'antichità.

Ammesse queste guide fallaci, il risultato fu una collezione o un complesso di opinioni vere talvolta o tollerabili, spesso false ed erronee, quasi sempre lontane e discordanti da quello che presentavano i canoni, i rituali, i sacramentarj, e perciò la disciplina della Chiesa. Il più leggero confronto delle antiche liturgie di S. Basilio, di S. Gio. Grisostomo, di S. Gregorio M., dei codici, dei rituali, colle *somme*, colle *midolle*, colle *Biblioteche morali* avrebbe mostrata l'enorme dissonanza di queste da quelle. Ma que' primi casisti non se ne imbarazzavano punto perchè non aveano mai pensato a studiarle.

Rinacque lo studio della Storia Ecclesiastica de' Concilj e de' Padri, e quindi nacque la coguizione e il rispetto verso que' monumenti preziosi che formarono già tanti eroi del Cristianesimo. Ma il sistema de' casisti era divenuto esteso e potente, e non fu possibile il

farlo retrocedere. Non si ebbe il coraggio di condannare quella ammirabile disciplina, non si voleva abbandonare le costumanze introdotte. Fu necessario il cercare un mezzo termine, e si trovò il compiacente principio della distinzione delle due discipline, antica e moderna. Il compenso parve sì opportuno e sì bello che si adottò senza esame, e si applicò con una rapidità sorprendente a tutto ciò che nel rilassamento casuistico si trovava in contraddizione colle massime e colle leggi della Chiesa. Quello che non si poteva conciliare colle prevenzioni e più spesso coll'ignoranza era disciplina antica, il che voleva dire in sostanza che non era attendibile.

S. Carlo trovò estesa ed adottata la massima anche a'suoi tempi: *non ferunt hæc nostra tempora veterum canonum rigorem*, e S. Carlo si oppose: *nos vero hæc & alia hujusmodi contemnamus*. Ma il falso principio fu ritenuto e fu trascurata l'opposizione del Santo. I canoni antichi furono lasciati ai laboriosi investigatori dell'antichità, e si continuò a seguitare la compiacente distinzione. Il sapere que'canoni, e quella disciplina fu considerato come un lusso di letteratura Ecclesiastica, il mostrarne desiderio e rispetto come un pericolo, e quasi un'insidia da novatore. La distinzione dell'antica disciplina e della moderna divenne lo scudo con cui proteggere ogni rilassatezza,

e rendere oziose ed inutili le più auguste leggi della Chiesa. La irruzione continua de'libri casuistici che si succedevano l'un l'altro, e che soli leggevansi, fece perder di vista la disciplina della Chiesa, che per un miserabile paralogismo si credette mutata. Ma non era mutata la disciplina: quegli scrittori l'aveano abbandonata e se ne dipartivano. Succedette ad essi quel che avviene ai novizj navigatori. Credettero di vedere allontanarsi la terra salpando dal porto, ed erano essi che ne dipartivano. Ma la terra era stabile e ferma, essi ondeggiavan sull'acque.

Ecco l'inciampo, P. M., in cui avete urtato con tanta irriflessione in tutto quello che dite riguardo alla mutata disciplina in questa lettera vostra. Senza darvi alcun pensiero di determinare con precisione cosa intendiate per mutazione di disciplina, senza esaminare la natura delle leggi che voi credete abolite per questa mutazione, ogni qualvolta trovate un ostacolo alle vostre prevenzioni voi ve ne sbrigate col tramandar tutto quel che v' incomoda, o che non sapete conciliare con esse, all'antiquata disciplina, e condannate inesorabile chiunque si oppone, non alla Chiesa ma alla vostra decisione. Calmatevi un momento, e spogliatevi se vi riesce delle prevenzioni che si acquistano da studente in Convento per il proprio Lettore, e per que'libri di Scuola dove dal novizio candidato s'imparano per lo più le sole

opinioni che distinguono il proprio partito, lo scotismo, il tomismo, il molinismo; dove si studia il modo di liberarsi con replicate distinzioni dall'autorità di un Padre o di un canone; dove la dogmatica Teologia non conserva d'ordinario altro che il nome. Ciò fatto mettete da un lato i canoni de'Concilj, i SS. Padri, le liturgie della Chiesa, i decreti de'sommi Pontefici, le istruzioni pastorali de'Vescovi, e dall'altro i vostri casisti, e ditemi poi se vi pare che basti l'autorità di questi per annullare tutti gl'insegnamenti e le leggi de'primi, e per fondare una nuova disciplina legittima nella Chiesa?

Io non vi nego, P. M., che non possa la Chiesa mutare qualche legge disciplinare per adattarla ai bisogni, ai vantaggi, alle circostanze dei fedeli. Appunto perchè sono leggi disciplinari sono di lor natura mutabili. Questa mutazione fu fatta talvolta, ma sempre con somma prudenza e con grande cautela. Assistita nel suo governo dallo Spirito Santo non opera mai che a norma delle sue ispirazioni, e dei lumi ad essa comunicati. Ma la mutazione di disciplina si può far dalla Chiesa, non si può far dai Casisti e dai privati. Questi non sono la Chiesa, e i loro scritti sono ben altro che canoni. Nelle pretese mutazioni di disciplina, colle quali v'imbarazzate cotanto, la Chiesa non ebbe e non ha alcuna influenza, ha in-

vece, ed ebbe il dolore di vedere il disprezzo; e la dimenticanza delle sue massime. Condiscese qualche volta, e in qualche cosa, o tollerò semplicemente, ma nè la permissione, nè la tolleranza sono mutazioni di disciplina. E' necessario sviluppar queste idee affinchè possiate voi stesso conoscer l' origine de' vostri equivoci.

In tre maniere può introdursi una diversità nella osservanza della disciplina della Chiesa. Mutazione di disciplina: permissione: tolleranza. Allora s'intende mutazione di disciplina quando la Chiesa cangia una sua legge disciplinare in un' altra. Quando senza abrogare la prima condiscende a qualche accidentale modificazione, dicesi permissione. Quando disapprova quell'accidentale modificazione, ma senza un positivo e diretto decreto di condanna, dicesi tolleranza. La mutazione di disciplina obbliga i fedeli a seguire quella nuova legge, come già obbligava l'antica. La permissione non obbliga, ma scusa da colpa. La tolleranza, non obbliga, e non iscusa da trasgressione e da colpa. Fissiamo alcuni generali teoremi, e poi verremo agli esempj e alla pratica, che serviranno di dichiarazione e di prova.

La disciplina stabilita per positiva autorità della Chiesa, non può mutarsi senza la stessa autorità della Chiesa. Niun teologo, nè molti teologi insieme possono mutare la disciplina.

La disciplina della Chiesa in ogni suo articolo speciale persevera sempre la stessa finchè la Chiesa con positivo decreto non la dichiara in quello, o mutata o abolita.

La disciplina della Chiesa è sempre la stessa quando conserva sempre i medesimi riti, le stesse espressioni, lo stesso linguaggio, sebbene privati Scrittori, o per ignoranza o per abuso di ragionare non ne intendano il senso, o lo corrompano. Il vigor della legge dipende dalle espressioni del legislatore, non dalla falsa interpretazione degl' individui che non sono specialmente autorizzati a cambiarne il senso.

Ciò è tanto più vero, quando la storta interpretazione non va a ferire la sostanza della legge, ma si aggira sopra gli accidenti e le forme. Il legislatore non sempre si abbassa a definire i privati contrasti sul senso della legge, purchè questa sia esattamente osservata. Purchè il Vescovo nel conferire il Sacramento della Confermazione osservi alla lettera la liturgia che prescrive e la imposizion delle mani, e l'unzione, lascerà la Chiesa disputare quanto vogliono gli scolastici se la materia, come essi parlano, sia più l' una che l' altra. Così la Chiesa seguita a credere che dà l' indulgenza in vigore del *quodcumque solveris &c.*, e dirà sempre che condona dieci o vent'anni di penitenza, o che conferisce l'indulgenza in *forma Ecclesiæ consueta*, benchè voi, P. M., vo-

gliate intendere in quella assoluzione, una sola applicazione di meriti, e in quegli anni il Purgatorio, e in quella *forma Ecclesiæ consueta il potest dici* di Alessandro d' Hales del secolo decimo terzo. Se la Chiesa finora vi lascia dir tutto quel che volete, non muta già la sua disciplina per questo. Le opinioni private, o delle scuole particolari non mutano la disciplina, possono discostarsi dalla disciplina, e saranno cattive per questo. Il silenzio della Chiesa sopra di esse può avere i contrassegni di una indiretta condiscendenza, e si dirà permissione; se manca di questi sarà una semplice tolleranza. Ma la permissione, molto meno la tolleranza non sono mutazione di disciplina. Veniamo ora agli esempj promessi perchè più facili ad intendersi di quel che non sono le sole teorie astratte.

Era ne'primi secoli disciplina della Chiesa che i fedeli i quali assistevano al sacrifizio partecipassero dei divini misteri sotto ambe le specie, esclusi i casi dalla stessa disciplina eccettuati. Un privato fedele non avrebbe potuto di propria autorità comunicarsi o colla sola specie del pane, o colla sola specie del vino. La Chiesa cambiò la sua disciplina in questo, e volle che i laici comunicassero sotto la sola specie del pane. Ecco una vera mutazione di disciplina. Allora i fedeli erano obbligati a seguir quella, ora lo sono all'opposto a seguir questa. Lo stesso potete dire del celibato per gli

ordini maggiori nella Chiesa latina, del rito stabilito per la Chiesa Greca di consecrare in fermentato, per la latina in Azimo. Nei primi secoli era in libertà in ambe le Chiese di consecrar nell'uno o nell'altro, ed era questa una disciplina generale; la Chiesa ora ha fissato il rito rispettivo per una nuova legge disciplinare che ha derogato all'antica. Vedete i dotti Cardinali Bona, Tommasi, il P. Mabillon Sirmondo ec. Queste ad altre simili sono vere mutazioni di disciplina. In un tempo la Chiesa prescrisse una cosa, o lasciò i fedeli in libertà, la vietò in un altro prescrivendone una diversa, e togliendo quella prima libertà. I fedeli sono obbligati a seguire la nuova prescrizione, e non possono trasgredirla perchè è mutazione di legge. Lo stabilimento della prima era emanato dalla Chiesa, la mutazione parte dalla Chiesa, per abolizione della prima, e per sostituzione dell'altra.

La permissione e molto più la tolleranza sono sostanzialmente diverse, quando si aggirano intorno a qualche legge disciplinare. Quando la Chiesa muta la disciplina, voi siete obbligato a seguire la nuova, e non potete osservare l'antica senza trasgressione. Perchè intorno alla comunione è stata mutata la disciplina non è più permesso al laico di comunicarsi sotto la specie del vino, e riguardo alla specie del pane non è permissione, soltanto, ma obbligazione

di farlo. Perchè è mutata nella Chiesa latina intorno alla consecrazione in azimo, o in fermentato, non si dirà permesso al latino di consecrare in azimo, si dirà comandato. Nella permissione succede tutto l'opposto.

Per legge disciplinare è prescritto il digiuno della quaresima. La costumanza della Chiesa esigeva questo digiuno da tutte le età, esclusa l'infanzia o i casi di vera impotenza, nella adolescenza, lo esigeva da tutte le condizioni di persone, esigeva la comestione unica in senso rigoroso senza eccettuar le bevande. Vennero gli scolastici, e coi loro sillogismi, colle naturali loro ragioni, analizzando da'chimici le bevande ed i cibi la vegetazione del corpo dietro alle deboli cognizioni della filosofia di que'tempi introdussero a poco a poco modificazioni e dispense, e persuasero facilmente coloro che nell'Evangelio non vedono mai che la *dolcezza*, e non sanno leggere la *strada stretta, la penitenza quotidiana e la croce*. Quando l'abuso accreditato da'nomi per que'tempi grandissimi fu così dilattato ed esteso che non éra possibile il frenarlo, la Chiesa condiscese a quelle modificazioni, e divennero una permissione. Ma la Chiesa non mutò per questo la sua disciplina. Cercò con quella condiscendenza di arrestare maggiori disordini, permise quella parziale modificazione, ma non mutò la sua legge. Perchè è permissione strap-

pata dalle circostanze, la Chiesa invece di condannare coloro che senza usare della permissione si attenessero al primitivo rigore, li riguarderà sempre come i più cari suoi figlj. Se la disciplina della Chiesa fosse mutata, sarebbero prevaricatori.

La stessa legge del digiuno ci somministra l'esempio della tolleranza. La permissione scuserà da colpa, questa non iscusa. Non sono bastate le innovazioni già introdotte alle quali condiscese suo malgrado la Chiesa, ma in forza di que'raziocinj medesimi se ne introducono ogni giorno delle nuove, nelle sostanziose bevande replicate ad ogni ora, nella permessa refezion della sera convertita in un pranzo, nelle studiate inversioni dell'ordine. Queste non sono dalla Chiesa permesse, si posson dir tollerate perchè non ne rinnova sempre un diretto e speciale divieto. Perciò fare sarebbe necessario che ad ogni libro di morale casuistica opponesse sempre nuovi decreti. Il Sovrano non fa una nuova conferma delle sue leggi, ogni qualvolta un suddito ne trasgredisce qualchuna. Esse parlano sempre, e il trasgressore non abolisce colla sua inosservanza la legge, ma condanna se stesso. La Chiesa non ha bisogno di sempre nuovi decreti perchè la sua dottrina è sempre la stessa ed è sempre chiara e visibile. L'opinione di qualche teologo non abolisce, non deroga, non muta la disciplina.

Da questi così precisi e indubitati principj dovreste oramai conoscere anche voi quanto siano gravi gli errori, e quanta sia la confusione del vostro paragrafo 4. in cui parlate della mutazione di disciplina. Basta una semplice analisi. *Perchè possiate*, così cominciate *sentir meglio la forza di questo argomento dovete riflettere che la Chiesa ha potuto cambiare, e ha cambiata di fatto la sua disciplina in due punti, in cui il sinodo fa consistere l'indulgenza, cioè in quello della canonica penitenza, e in quello della riconciliazione de'peccatori.* Già vi ho avvisato che questa idea è confusa ed è falsa. Ma bisogna intendervi per discrezione. L'indulgenza è la remissione di una parte della penitenza canonica, accordata la quale ne veniva in conseguenza l'anticipazione dell'assoluzione. Questa è un'idea chiara e semplice. Dite pure se vi piace o no, ma non la imbrogliate, altrimenti non ne capirete nulla.

Sì l'uno che l'altro è evidente dalla pratica odierna e costante di tutta la Chiesa, la quale non è meno assistita nel suo Governo di quel che fosse l'antica. Essa non esige più che si premetta la soddisfazione alla riconciliazion de'suoi figlj; ma tosto che vede il peccatore abbastanza disposto e pentito delle sue colpe gli accorda subito l'assoluzione, e chiunque ha preteso di asserire che la pratica di assolvere subito i pe-

nitenti ha rovesciato l'ordine della penitenza, e che l'ordine di premettere la soddisfazione all'assoluzione non è stato introdotto dalla polizia, e dalla istituzion della Chiesa ma dalla legge medesima, e dalla prescrizione di Gesù Cristo così esigendo la natura della cosa, è *stato condannato dal Romano Pontefice Alessandro III. ec.* Voi che siete tanto esercitato in sillogismi, non capite quì che la vostra conseguenza non corre. Non esige più: dunque ha mutato la sua disciplina. Ricordatevi le massime generali che abbiamo fissato di sopra. La disciplina importa una legge che prescrive una pratica, un rito, o altra cosa. Il non esigere non è nè disciplina nè legge. Ristringiamo la teoria al caso nostro. Esigeva la Chiesa che si premettesse la soddisfazione alla riconciliazione: ora più non lo esige. Sia vero per un momento. Ma questa non è una mutazione di disciplina; sarà una tolleranza, sarà tutta al più una permissione, che condiscende ad una parziale modificazione in un articolo della sua disciplina riguardo al Sacramento della Penitenza. Volete intenderne la diversità?

Ditemi un poco, P. M., se uno caduto in un adulterio e compreso da vivo orror del suo fallo confessato il peccato volesse prima di ricevere l'assoluzione piangere digiunare mortificarsi, e il Confessore approvasse questo fervore di penitenza e di umiliazione differendo

l'assoluzione, credete voi che il Confessore e il penitente commettessero in ciò un peccato? Eppure se la disciplina della Chiesa *assistita dallo Spirito Santo è ora che si assolva subito dopo la colpa* il trasgredirla è un peccato perchè la disciplina della Chiesa non si dee mai trasgredire. Ah, P. M., e non basta il vedere che la Chiesa ha dovuto cedere alcun poco per il male minore alla rilassattezza dei tempi, alla mollezza de' fedeli, alle chimere de'casisti permettendo una pratica tanto lontana dal vero suo spirito, senza che vi salti il capriccio di fare di questa decadenza un precetto? Eccovi le conseguenze che nascono dalla confusion che voi fate della pratica e della disciplina, della permissione e della tolleranza. Voi con una irriflessione che fa racapriccio trasformate la *pratica*, non della Chiesa, ma dalla Chiesa tollerata, in disciplina, e a quella *pratica* promettete di vostra sola autorità l' *assistenza dello Spirito Santo* promessa da Cristo alle leggi, e al Governo della Chiesa, non alla innosservanza che nella Chiesa fanno di quelle leggi alcuni ministri. Voi con un salto vergognoso e fallace anche in logica, dopò avere stabilito che la Chiesa ha *mutato la disciplina* vi ristringete a provare che si è mutata la *pratica*. Ma se la pratica tollerata o permessa divien disciplina la permissione diviene una legge, e quel penitente e quel Confessore di

cui vi ho parlato poco anzi hanno commesso un peccato. Ah lasciate per carità che un qualche fervoroso fedele, giacchè sono oramai così rari, possa entrare nel vero spirito del Cristianesimo se il vuole, che i Confessori possano istruirli su questo, e secondarli e animarli, senza voler loro provare che peccano, e che trasgrediscono la disciplina della Chiesa se lo fanno.

Voi mostrate di supporre in più luoghi, e quasi lo dite che questa pratica è approvata dalla Chiesa. Vediamo se anche quì v' ingannate. L' approvazion di una pratica fatta da un legislatore la converte in una legge, la permissione la lascia in arbitrio, la tolleranza si limita a sospenderne l' esame o la condanna. Se la *pratica è della Chiesa*, come voi dite, ed è dalla Chiesa approvata quel povero penitente e quel Confessore sono rei di peccato, perchè hanno trasgredito una pratica approvata dalla Chiesa. Cerchiamo ora questa approvazione. Per non disgustarvi io non vi farò la storia dei gradi per i quali siano venuti a questa decadenza che voi avete il coraggio di chiamare *mutazione di disciplina*. Voi che dovreste almeno conoscere le storie domestiche, dovreste aver letta l' opposizione dei Pastori legittimi, a que' rapidi ministri che scorrevano dopo il secolo decimoterzo di paese in paese ascoltando confessioni, e dispensando assoluzioni. I Vescovi

illuminati, i Parrochi, le Università si scossero a questi nuovi ministri, vedendo alterata e negletta la disciplina della Chiesa, e nacquero quelle dissenzioni e quelle guerre che recarono tanto danno allo spirito del Cristianesimo, e tanto scandalo ai fedeli. Avvalorati que'nuovi pellegrini ministri per numero, e per credito di dottrina che si acquistava allora così facilmente colla singolarità e coi sillogismi, sostenuti dal partito de'potenti e de'ricchi che trovavano comodi assai que' frettolosi Confessori che assolvevano e sparivano, e lusingavan così il rossore del penitente, che non li rivedeva mai più, protetti dal merito di qualche uomo celebre che sentì forse senza avvedersene l'influenza dello spirito di corpo, crebbero in autorità e in clamori, e imposer con ciò ai Pastori ordinarj che furono obbligati a dissimulare e a tacere. Vedete, P. M., con quale riservatezza io parlo di quelle prime innovazioni che produssero tanti mali e tante afflizioni alla Chiesa. Leggete le storie di que' tempi, e di que' contrasti e non vi troverete una sì scrupolosa delicatezza.

Parlate ora chiaro: egli è quì dove fissate l'epoca della mutazione di disciplina, e vi par questa una sufficiente approvazion della Chiesa? L'origine non è certamente la più limpida, e la più soddisfacente. Tolto una volta l'argine, e sostituiti i libri degli scolastici ai ri-

tuali, ai canoni, alla dottrina de'Padri si andò d'abuso in abuso: la disciplina fu ignorata o negletta, i libri casuistici furono la sola scuola de'nuovi Confessori. La Chiesa mutò forse linguaggio, o dottrina? Mostrate, P. M., un canone, un decreto che approvi questo metodo nuovo, che abolisca l'antica disciplina e ne sostituisca una nuova. Io vi concedo che dopo questi tempi la rivoluzione parve quasi generale, e la voce della Chiesa fu appena ascoltata, tutto divenne probabilità e opinione, non si cercò più la morale nell'Evangelio, e la disciplina nei canoni, ma nelle umane ragioni, e nelle costumanze volgari. Per questi gradi si è veduta con dolore la Chiesa insensibilmente ridotta a quello stato in cui la dipinge con tanta vivacità il P. S. Girolamo a' tempi dell'Arianesimo. Gemette allora il mondo Cristiano e innoridì di vedersi in apparenza Ariano senza saperlo. *Totus orbis ingemuit, miratus se esse Arianum.* Ma non tacque allora la Chiesa e si scosse, e fece sentire la sua dottrina costante, contro l'empietà e l'eresia. Lo stesso ha fatto anche nel nostro caso la Chiesa contro la innovazione. Il Pontefice Alessandro VII. attaccò di fronte la teoria generale e scese poi a condannare le più rimarcabili conseguenze che derivavan da quella. Sentite il suo decreto, esaminatelo con serietà, e ditemi poi se vi trovate l'approvazione della pratica che voi trasformate

in pratica e in disciplina della Chiesa. *Sanctissimus Dominus noster audivit non sine magno animi sui mœrore quamplures opiniones Christianæ disciplinæ relaxativas* , vi par egli che supponga abolita o mutata la disciplina? *Et animarum perniciem inferentes partim antiquas iterum suscitari*, *partim noviter prodire*, & *summam illam luxuriantium ingeniorum licentiam in dies magis excrescere*, *per quam in rebus ad conscientiam pertinentibus modus opinandi irrepsit alienus omnino ab Evangelica simplicitate sanctorumque Patrum doctrina*, & *quem si pro recta regula fideles in praxi sequerentur ingens eruptura esset Christianæ vitæ corruptela* &c. (1). Ragionate ora meco un momento. Il Santo Padre si lamenta delle proposizioni rilassative della Cristiana disciplina antiche e nuove. Di qual disciplina egli parla? della disciplina mutata, e della pratica odierna ossia de' suoi tempi?

Per conoscerla, manda a studiare l'Evangelio e i SS. Padri. Dunque suppone che la Cristiana disciplina intorno al Sacramento della Penitenza di cui si parla in quel decreto sia sempre la stessa. Sarebbe stato ridicolo e inconseguente se supponendo mutata la disciplina si mandasse a studiarla ne' Santi Padri che vis-

(1) Decretum Alexand. VII. die 7. Septembris 1665.

sero tanti secoli prima della vostra mutazione? Che cosa impareranno da'Santi Padri i teologi? Impareranno l'antica disciplina della Chiesa, e dedurranno dal decreto di Alessandro VII. che le vostre due discipline, sono sogni e paralogismi. Se a qualche accidentale modificazione condiscende per minor male la Chiesa, essa insegna sempre e conserva la medesima disciplina, essa manda a impararla ne' Santi Padri, ed è da essa condannato espressamente il nuovo *modus opinandi alienus ab Evangelica simplicitate, sanctorumque Patrum doctrina.*

Il Santo Padre in questo suo decreto altro non ha fatto che la semplice analisi della dottrina del Concilio di Trento. Da ciò potete conoscere se è vero quanto vi ho detto più volte che la Chiesa lungi dall'approvare la pretesa vostra mutazione di disciplina, e quella che voi con tanta confusione chiamate pratica odierna, ha fatto sempre sentire che non riconosce altra disciplina che quella conosciuta da'Padri. Rileggete le profonde ed eloquenti parole di Bossuet sulla dottrina del Concilio di Trento alla sess. 14 cap. 2. e 8. *Questa dottrina del Concilio basta per farci vedere che l'intenzion della Chiesa è sempre di conservare l'antico diritto ch'essa ha d'esercitare severamente sui penitenti la giustizia che Dio ha posta nelle sue mani. Questa dottrina del*

Concilio contiene in sostanza tutta l'austerità degli antichi canoni. L'enormità dei peccati che commettono i Cristiani non è meno grande ; la loro ingratitudine che oltraggia il divino spirito ricevuto nel Battesimo non è meno orribile ; la Giustizia di Dio non ha cangiato le sue regole ; il pendio delle cattive abitudini contratto per il peccato non è meno pericoloso ; e la licenza del peccare non è meno a temersi che nei primi secoli. La Chiesa apoggia tutte queste ragioni nel Concilio di Trento con una forza che non cede niente a quella de'Padri (1). Da questi principj il Bossuet che sapea ragionare, non ne deducé certamente la mutazione di disciplina, e l'approvazione della vostra pratica odierna, ma il bisogno maggiore dell'indulgenza. *Che se il vigore dell' antico spirito del Cristianesimo sussiste in tutta la sua forza si ha sempre lo stesso bisogno della clemenza e dell'indulgenza della Chiesa.* Capirete fra poco, come coi principj stabiliti nel mio trattato si leghino naturalmente queste incontrastabili verità conservando la vera nozione dell'indulgenza come la conserva sempre la Chiesa, senza bisogno della erronea vostra mutazione di disciplina che la Chiesa in tanti modi dichiara di non aver mai nè voluto nè approvato.

---

(1) Bossuet, Med. pour le temps du Jubilé, point 7. cons. 2.

Permettetemi ora quì, P. M., che ritorni alla mia prima domanda. Egli è quì che trovate la *pratica odierna e costante di tutta la Chiesa*, egli è quì che trovate una mutazione di disciplina? Io vi avea già sviluppate queste verità incontrastabili nella mia *Appendice Apologetica* unita alla *quarta edizione del mio trattato*, già son quasi vent' anni. E perchè non avete avuto la degnazione di leggerla prima di ristampare gli errori già detti dal *Giornalista Romano* e da qualche suo compagno che voi ben dovete conoscere. Ve ne riferirò alcune parole, affinchè vediate che prima di accingersi a confutare un libro, sarebbe ottima cosa averlo letto. Dopo avere accennata l' origine della pratica decadenza della disciplina, e i sospiri e le cure costanti della Chiesa per mantenerla in vigore: *due erano le strade*, così io dissi pag. 167. del tom. 2., *per ottenerlo o troncare in un colpo tutte le costumanze introdotte insensibilmente, e tutti gli abusi, ed esigere sul momento la rigorosa osservanza di quella disciplina sbalzando, dirò così, impetuosamente i fedeli al primo, al secondo secolo della Chiesa; o risalire insensibilmente, e per gradi di secolo in secolo, e spogliare così a misura che si risaliva, la disciplina e i fedeli di tutte le imperfezioni che discendendo aveano contratto.*

Quel primo consiglio sarebbe stato più ef-

ficace e più risoluto, ma era troppo violento e non era proporzionato a quello stato di cose. E la sola onnipotenza della grazia che può balzare prodigiosamente dal destriero Saulo persecutore, e farlo sorgere vaso di elezione, ed Apostolo. Non furono lasciati in mano della Chiesa questi prodigj di onnipotenza. Essa deve servirsi dei mezzi ordinarj che suggerisca una ragionata prudenza. Un corpo estenuato ed un sangue corrotto non soffrono una amputazione violenta (1).

Fu necessario risalire per gradi e facendo primieramente argine all'ulteriore decadimento studiarsi di retrocedere insensibilmente e ritornare a quel punto da dove si era partito. La Chiesa si fermò, direi quasi, un momento in quello stato di cose, non perchè le approvasse, ma perchè ciò si richiedeva per risalire al principio. Le cose umane non sussistono che per suc-

---

(1) *Nemo mirari debebit si non statim omnia errata & abusus omnes per nos emendatos viderit Inveteratus nimium morbus est, nec simplex, sed varius & multiplex: pedetentim in ejus cura procedendum est, & prius gravioribus magisque periculosis occurrendum, ne omnia pariter reformari volentes omnia perturbemus. Omnes subitæ mutationes in republica periculosæ sunt, & qui nimis emungit elicit Sanguinem.* Così scriveva il Papa Adriano VI. al suo Nunzio in Germania. Il P. M., avrebbe preso questi abusi per disciplina, vedendo che la Chiesa non li troncava subito. Ved. Odorico Rainaldo all'anno 1522.

cessione. La prima condizione che si richiede per non continuare nella caduta, è il brancolare e l'arrestarsi sul punto in cui l'uomo si trova, prender quindi forza e vigore per risalire. A misura che è maggiore la debolezza di chi precipita nel declive, tanto più è indispensabile e tanto è più lungo il tempo di questa sospensione. Finchè non ritorni il vigore, la purezza degli studj, l'amore della religion; finchè il fuoco della carità non si riaccenda nel cuor de' fedeli la Chiesa brama e sospira l'osservanza di quell'ordine primitivo, non lo esige indispensabilmente alla lettera .... Ma non ha mai detto la Chiesa quella disciplina si tolga: se ne sostituisca una più lusinghiera e più dolce ... Non mutò dunque la disciplina; condiscese alla durezza del cuore, alla incapacità sopravvenuta per mutazione di costumi e di tempi. Fece quello che fare soleva anche ne' primi secoli, allorquando infierivano le persecuzioni generali e rendevano impossibile la pratica della disciplina. Non poteva sperare la letterale osservanza: esigeva quanto era solo possibile, accordava la riconciliazione nella miglior maniera, e lasciava al giudizio e alla clemenza divina il rimanente. Chi avrebbe allora ardito dire che in quelle circostanze e in quel tempo era abolita, o mutata la disciplina della Chiesa? Lo stesso si faceva coi moribondi: si accordava

la pace e la riconciliazione, senza alcun' altra canonica formalità, e se ne lasciava a Dio il giudizio. Ma sussisteva in vigore la disciplina che rientrava nel suo corso ordinario cessata la violenza dell' ostacolo.

Di questa guisa la Chiesa insensibilmente condiscese nell'attuale sistema. Quel primo non fu abrogato, si cedette alcun poco, non si mutò. Questo è il linguaggio de'Padri e dei Concilj: Questo è il linguaggio di S. Carlo in tanti suoi Sinodi.

Voi stesso per quell' irresistibil trasporto che avete a contraddirvi pare che confessiate questa verità alla pag. 6. *Essendo stato proposto nel Concilio di Trento di rimettere in pratica le antiche stazioni, o pubbliche penitenze, i PP. di quel Concilio non han creduto bene di aderirvi.* Non so se intendiate che rimettere in pratica non vuol dire stabilirne delle nuove, ma esigere l'osservanza positiva e formale delle antiche. Rimettere in pratica l'osservanza di una legge, non è farla di nuovo; è un considerarla come esistente e in vigore, ma trascurata. Quei Padri che proposero di rimettere in pratica le pubbliche penitenze, non insinuarono al Concilio di fare dei nuovi canoni penitenziali, come avrebber dovuto dire se avesser creduti quegli antichi cassati e aboliti, ma dissero che si dovessero applicare positivamente, come si praticava una

volta. Il Concilio non credette prudenza aderirvi, per quelle ragioni che vi ho esposto finora. Non è ancora venuto il tempo in cui la Chiesa possa sperare la dovuta docilità dai fedeli. I vostri scolastici, P. M., lasciatemelo dire con libertà, i vostri casisti e *volgari* e non volgari sono l'ostacolo maggiore. Quel *modus opinandi alienus omnino ab Evangelica simplicitate sanctorumque Patrum doctrina*, come è chiamato dal Papa ha ancora troppo interessati e imponenti partigiani. Ma se il Concilio di Trento non credette di dovere materialmente esigere la pratica delle antiche stazioni mostrò bene che ne nutriva il desiderio e la speranza, ben lontano dal credere quella disciplina abolita; mostra che l'*intenzion della Chiesa è sempre di conservare l'antico diritto d'esercitare severamente sui penitenti la giustizia che Dio ha posta nelle sue mani*, e *contiene in sostanza tutta l'austerità degli antichi canoni*. Se la Chiesa ora è costretta a limitarsi a frenare le conseguenze più scandalose che nascono da quel modo di opinare che invalse, alieno dalla dottrina de'Padri tollera sì qualche cosa, ma *nec approbat nec tacet nec facit*, *come dicea S. Agostino.*

S. Carlo la di cui autorità è così grande nella Chiesa non ha mai dubitato di queste verità Egli le inculca continuamente non solo ne'suoi sinodi in generale, ma nelle pratiche sue istruzioni

ai confessori. *Sacerdos canones pœnitentiales consulet*, non il Bonacina, il Castropalao, il Caramuele, *quibus licet cum prudentia discretione et modo pro pœnitentis contritione, qualitate, statu, aliisque circumstantiis uti debeat observandi tamen sunt*, si devono osservare, dice il Santo, *ita ut juxta eos quasi traditam sibi regulam Sacerdos se gerat, prout expedire visum fuerit.* I canoni penitenziali che non sono aboliti perchè *observandi tamen sunt*, sono la regola consegnata dalla Chiesa ai Confessori che devono usarne colla stessa prudenza raccomandata da S. Cipriano, dal Generale Concilio Niceno, e dagli antichi penitentiali. Di questa prudenza e di questa moderazione adattata alle circostanze e al fervore del penitente erano allora Giudici i Vescovi che quasi soli amministravano questo Sacramento, ora lo sono i Confessori, ma la regola è la stessa *juxta traditam sibi regulam.*

Io vi concederò, P. M., che la Chiesa ha condisceso alcun poco alla generale decadenza alle invalse massime degli scolastici alla ignoranza del vero suo spirito, e lascia alla prudenza de'Confessori l'applicazione della penitenza, *sed in hoc*, dice il vostro S. Raimondo, *consistit ejus arbitrium, scilicet pro qua vel pro quibus circumstantiis, et quantum, et quando possit augeri vel minui pœna canonica.* Summa lib. 3 §. 41.

E' dunque un equivoco, sentite ancor poche parole di quell'appendice, *è dunque un equivoco stupido e grossolano il supporre come fanno continuamente i censori, due discipline la moderna e la vecchia. La moderna non ha sulla vecchia che tolleranza, condiscendenza, desiderj. Ma pare, essi dicono, che si condanni questa condiscendenza. Pare, e da che? Non si condanna: si chiama prudente perchè necessaria. Contro queste massime che dice l'autor del trattato? dice egli forse che è peccato il seguire queste mitigazioni e queste tolleranze? Gli oppositori mostrino il luogo e citino le parole. Dice egli forse che la Chiesa ha peccato nel condiscendere? Appunto lo dice come S. Agostino quando asserisce che molte cose soffre la Chiesa senza approvarle. Si distinguono nel trattato gli abusi che la Chiesa sempre condanna, dalla condiscendenza a cui per prudenza consente fino a che venga il tempo della rinnovazione di fervore e di spirito per il quale prega continuamente.*

Ah, P. M. se voi prendete per pratica della Chiesa, tutto quello che si pratica nella Chiesa riguardo *al tempo della riconciliazione dei peccatori*, quante precipitate riconciliazioni dovrete voi approvare? Sapete voi pure, o saper dovreste, quante rilassate e scandalose proposizioni sono state condannate dallo zelo de'Vescovi e de'Romani Pontefici interno a questa

pratica nella Chiesa. Sapete voi pure o saper dovreste, che questa pratica nella Chiesa non si è ancora corretta non ostanti queste condanne, e che sono comparse e le apologie dei *Pirot*, e le contorsioni dei *Viva*, e le ristampe dei *Busembaum.* Voi ci dite che la *pratica odierna tosto che vede il peccatore abbastanza disposto e pentito delle sue colpe gli accorda subito l' assoluzione.* Ma sapete pure o saper dovreste, che la Chiesa esclude positivamente con quella condanna della pratica di *accordar subito l'assoluzione* i recidivi, gli occasionarj, gli abituati, quelli che nutrono odio contro il proprio fratello, perchè è scritto da un moralista infallibile: *vade prius reconciliari fratri tuo et tunc veniens offeres munus tuum.* E se ciò è vero la generale vostra proposizione che la pratica *odierna della Chiesa gli accorda subito l' assoluzione* è un attentato contro le condanne de' Pontefici, è un sacrilegio contro le parole di Cristo. Che serve il *tosto che vede il peccatore abbastanza disposto?* Avete voi una vista così penetrante che vede la mutazione dei cuori? Ma quando ancor la vedeste, la Chiesa ha detto e dice che a tutti questi si dee differire l' assoluzione: dunque è falsa falsissima la vostra proposizione che la *pratica odierna della Chiesa accorda subito l'assoluzione.* Io so pur troppo che le massime generali della Chiesa e inculcate dal Concilio di

Trento con tanto calore, e difese dai Romani Pontefici in tante condanne sono dimenticate e neglette da tanti ministri della Chiesa; ma egli è sulla pratica di questi che voi fondate le prove della pratica odierna della Chiesa, e della mutazione di disciplina?

Vorrei ora sapere da voi che cosa abbiate preteso di provare in favore di questa vostra pratica odierna colla proposizione condannata da Alessandro III. che citate. *Chiunque ha preteso di asserire che la pratica di assolver subito i penitenti ha rovesciato l'ordine della penitenza; e che il premettere la soddisfazione all'assoluzione, non è stato introdotto dalla polizia e dalla istituzion della Chiesa, ma dalla legge medesima di Gesù Cristo così esigendo la natura dalla cosa, è stato condannato dal Romano Pontefice Alessandro III.* Osservate anche quì il valore della vostra logica e giudicatene. Che cosa ha condannato Alessandro III.? ha condannato il dire che *l'ordine di premettere la soddisfazione all'assoluzione è stato introdotto dalla legge di Gesù Cristo, così esigendo la natura della cosa.* Benissimo. Che cosa volete provare con ciò? che la Chiesa ha mutato la sua disciplina?

Ma caro, P. M., questa conseguenza non si tira con cento paja di buoi. Proverete al più che quest'ordine della penitenza è mutabile, non proverete che la Chiesa lo abbia mutato. Noi disputiamo del fatto, non della possibilità.

Che l'ordine della penitenza di premettere la soddisfazione all' assoluzione non sia una legge di Cristo generale e indispensabile dalla Chiesa in qualunqe circostanza lo sapevamo anche noi, e lo sapeva molto più la Chiesa, la quale anche ne'primi secoli ne'quali voi stesso non troverete mutazione di disciplina accordava in certi casi, e specialmente ai moribondi l'assoluzione prima che avessero potuta *premettere la soddisfazione*. Non credeva dunque che fosse una legge sempre indispensabile, e *che lo esigesse la natura della cosa*. Se lo avesse creduto non ne avrebbe mai dispensato. Perchè la Chiesa sa che è legge assoluta di Cristo il conferire il Battesimo coll'acqua, non conferirebbe mai il Battesimo col vino neppure nei casi straordinarj. E' vero che non si fidava molto la Chiesa di queste assoluzioni anticipate: è vero che esigeva per condizione l'adempimento della penitenza se risanavano, ma ciò prova ad ogni modo che era persuasa di poterle accordare, perchè non credeva una legge indispensabile di Cristo quell'ordine. *Si continuo creditur moriturus* (l'infermo) *reconcilietur per manus impositionem*, *et infundatur ori ejus Eucharistia*. Dice il Concilio Cartaginese IV. Ma se sopravvive, soggiunge il Concilio I. d'Oranges, sia collocato in *ordine pœnitentium*, *ut ostensis necessariis pœnitentiœ fructibus legitimam communionem cum reconcilia-*

toria manus impositione accipiat. Si suppliva con questa nuova imposizion delle mani come si fa ora per le cerimonie del Battesimo ai bambini battezzati privatamente nel pericolo di morte.

Non posso tacervi una giusta osservazione su questo rito del vostro Natale Alessandro, che io vi riferirò esattamente senza fargli dire il contrario di quello che egli dice, come è a voi piaciuto di fare. *Satisfactio quæ ab ægrotis postquam convaluerant persolvebatur in Ecclesia Africana et Gallicana eodem pertinet illa quæ nunc et ab eis qui ad pænitentiæ Sacramentum sani accedunt post absolutionem sacramentalem frequentius expletur. Itaque et si pro conditione temporum, vel pro languore Christianorum, vel alia quapiam non prætereunda ratione mutatio quædam acciderit in hac satisfactoriæ disciplinæ observatione, doctrina tamen & fides, ratioque satisfaciendi una atque eadem perseverat (1).* Egli non trova la mutazione di disciplina, la vostra pratica costante di tutta la Chiesa, ma trova sempre la stessa dottrina della Chiesa, la stessa fede, lo stesso metodo di soddisfare sebbene per condizione dei tempi e per il languore de' Cristiani sia avvenuta qualche mutazione non della disci-

---

(1) Natalis Alexand. de pænit. lib. 2. cap. 6 art. 6. reg. 3.

plina ma nella osservanza della disciplina, e non della *pratica costante della Chiesa*, ma spesso *frequentius*. E' permessa una modificazione della disciplina, è praticata questa modificazione, ma non sempre *frequentius*, e solamente allora che la condizione de' tempi, e la languidezza de'Cristiani lo persuadono, e quelle altre ragioni che non volle specificare il Natale, sebbene volesse che non fossero dimenticate. In questa mia lettera credo di avervene accennate tante che bastano nella genealogia della casuistica, che non potete negare, e che non vi posson piacere. Perciò chiedo scusa al Natale se non ostante il suo *non prætereunda* non mi fermo in esse di più.

Questi sono i prudenti motivi che hanno obbligato la Chiesa a condiscendere col silenzio e colla tolleranza a quelle modificazioni nella osservanza della costante e sempre viva sua disciplina. Considera come infermi i suoi figlj, e permette che ai più deboli, *frequentius* perchè sono il maggior numero si applichi la modificazione che praticavano alcune Chiese particolari verso i veri infermi in pericolo di morte. Ma siccome quella pratica non mutava, non sospendeva, non alterava la generale e vera sua disciplina, così nemmen questa attual permissione. Vi condiscende, ma con mostrarne sempre rincrescimento e afflizione: vi condiscende ma con tante eccezioni, e con tante riserve,

quante avreste potuto vederne nelle moltissime proposizioni condannate che riguardano precisamente questa anticipazione.

Non essendo quì controversia di Storia Ecclesiastica e di critica io vi ho passato sulla vostra sola parola quella condanna di Alessandro III. giacchè è indifferente che quella erronea proposizione sia proscritta più da un che dall' altro, più da Alessandro, che da Sisto. Voi però non avreste fatto male a dirci dove abbiate trovato quella condanna fatta da Alessandro III. A me non è mai riuscito di leggerla in verun decreto, o Epistola del detto Pontefice, neppure nel Concilio o Colloquio di Lumbers dove furono riprovati i *buoni uomini*, ch'erano tanto simili agli Albigesi, che il Binio li credette gli stessi, neppure nel Concilio Lateranese III. tenuto da esso, anzi nemmeno nell'appendice che vi unisce l'Arduino nel tomo 6. de' Concilj. Il Natale assicura che quella proposizione fu condannata dalla facoltà di Parigi non solo dopo Alessandro III. ma dopo Sisto IV. che visse tre secoli dopo, e uniformemente alla dottrina del Concilio d' Alcalà tenuto per ordine dello stesso Papa Sisto, e da lui confermato. *Xistus Quartus Pontif. maximus Concilium complutense confirmans hunc Petri Oxomensis errorem merito damnavit anno* 1478. *Non sunt absolvendi pœnitentes nisi peracta prius pœnitentia eis injuncta.* Questa generale

proposizione, e condannava le eccezioni praticate dalla Chiesa, e annullava indirettamente la validità delle indulgenze. *Et sacra facultas Parisiensis similes propositiones asserentes &c.*, che son quelle da voi sopra riferite (1). Passiamo all' altra vostra mutazione.

La Chiesa ha *cambiata di fatto la sua disciplina in due punti in cui il Sinodo* (dirò io il trattato, giacchè non cerco cosa abbia detto il Sinodo) *fa consistere l' indulgenza, cioè in quello della canonica penitenza* (2). Anche quì siete poco fortunato nell' esprimervi. Il trattato non fa consistere l' indulgenza nella penitenza, ma nella condonazione della penitenza canonica. Resta ora a vedere, se la Chiesa abbia cambiata o la disciplina o la fede. Voi quì asserite senza difficoltà e senza mistero una mutazione, e dalla mutazione volete provare che la indulgenza non è una condonazione di penitenza canonica, ma una remissione della pena temporale dovuta dopo rimesso il peccato, che per voi è sempre il Purgatorio. Vediamo prima dove va a finire questa vostra mutazione, e poi sentiremo le vostre ragioni.

Ditemi di grazia: l' indulgenza che si concedette da S. Paolo, e si concedette dai Padri, che si canonizzò dal Concilio Niceno, che si

(1) Natalis Alexand. de Pænit. l. c.
(2) §. IV. cit. pag. 7.

insegnò dai codici penitenziali, che si conservò incorrotta fino al settimo ed ottavo secolo della Chiesa, era indulgenza sì o no? Voi medesimo par che lo concediate in più luoghi, e in questo paragrafo medesimo. Se nol concedeste voi, lo ammettono e lo sanno tutti affatto, ninno escluso, i teologi, gli eruditi, i Cristiani.

Ditemi in secondo luogo: vi era egli altra indulgenza in que' tempi? Se vi era, mostratela; e in questo caso non ricorrete all'applicazione del tesoro di Alessandro d'Hales del terzo decimo secolo, nato allora per modo di conghiettura e di dubbio, come tutti sanno.

Ditemi in terzo luogo: si può egli supporre senza eresia che vi fosse allora la nozion vostra dell' indulgenza, ma così nascosta e irreperibile che non ne apparisca nè vestigio, nè sospetto in tutti i primi secoli della Chiesa anzi neppure fino al terzo decimo secolo? Leggete la Storia delle variazioni de' Protestanti lib. II. e 15. di Bossuet, ed altri suoi trattati sulla necessaria visibilità dei dogmi della Chiesa. I Valdesi, gli Albigesi, i Protestanti non potendo mostrare la successione della loro dottrina dagli Apostoli a' loro tempi ricorrevano ai dogmi nascosti col supporli insegnati benchè non ne rimanesse memoria. Dunque le vostre indulgenze diverse dalla condonazione della pena canonica, sono, ad esservi eccessivamente con-

discendenti, sono un puro sogno. E coi sogni, P. M., non si provano i dogmi della Chiesa Cattolica. Vi ho dimostrato queste verità nelle lettere precedenti. Passiamo ora alla pretesa mutazione.

Di che cosa si tratta fra voi e me? Se l'indulgenza sia una condonazione di penitenza canonica, o se sia invece un' applicazione di meriti in compenso della pena temporale che resta dopo la remission della colpa. Questa, P. M., non è disciplina, è la sostanza dell'indulgenza. E' la definizione del dogma delle indulgenze. La definizione di un dogma, appartiene, anzi è la precisa sostanza del dogma. Trattandosi di un dogma voi dovete mostrarmi nella vostra definizione la perpetuità e la visibilità di essa risalendo dal terzo decimo secolo fino agli Apostoli, come io debbo mostrarvi il perpetuo visibile insegnamento della Chiesa dal terzo decimo secolo fino a noi. Che c'entra quì la mutazione di disciplina? E non vedete voi che il soggettare un dogma alle possibili mutazioni di disciplina è uno spogliarlo dell' essenziale suo carattere d' immutabilità? Avevo dunque io il torto di dirvi in altro luogo che voi confondete la disciplina col dogma? Se l'indulgenza colla mutazione di disciplina non è più quello ch' era nei secoli della penitenza canonica non è stata dogma allora, nè lo è adesso. Se la vostra indulgenza non è

stata visibile che fino al terzo decimo secolo, non può essere un dogma. Nè v' immaginaste di dire che la Chiesa ha definiti e proposti per dogma alcuni articoli che prima non erano definiti. La Chiesa li ha definiti perchè erano contrastati, non perchè fossero sconosciuti e inuditi. Nel definirli, non crea i dogmi, consulta la tradizione, esamina la dottrina de'Padri, quella de' Concilj anteriori, e segrega le opinioni fondate, dalle volgari ed invalse, *illud extraneum & falsum quod est posterius immissum*. Non si è dato mai esempio, e non si darà mai che la Chiesa crei un dogma di cui non vi è vestigio nella tradizione, di cui si conosce l'origine umana. Nel caso nostro bisogna distrugger l'antico che solo apparisce, e crearne un nuovo di cui l'origine è un *potest dici* di un semplice scolastico. E questa voi chiamate mutazione di disciplina?

Vengo ora alle ragioni che opponete a queste verità nel vostro paragrafo e dalla breve loro confutazione risulterà la prova che vi ho promesso del perpetuo visibile insegnamento della Chiesa intorno alle indulgenze, cominciando dall' epoca della pretesa vostra mutazione fino a noi. Che cosa ha detto sempre la Chiesa e che dice anche al presente? Vi ho già fatto osservare più volte e non voglio ripeterlo, che la consueta formola nel conferire le indulgenze è stata sempre, dacchè cominciarono per la

fretta dei Confessori e de' penitenti a non imporsi più materialmente le penitenze canoniche di assolvere *de pœnitentiis injunctis, seu injungendis.* Questo come ognun vede ha riguardo alle penitenze canoniche, e niun vero erudito o teologo ne ha mai dubitato. Rileggete Maldonato e Bossuet che già vi ho citati. Innocenzo III. lo suppone ad evidenza prescrivendo ai Vescovi che nel conferire le indulgenze non debbano oltrepassare il consueto termine delle penitenze ingiunte (1) dai canoni. L' ho riferito più estesamente nel trattato. Al *pœnitentiis injunctis, seu injungendis,* e sostituita ora più generalmente il *vera indulgentia in forma Ecclesiæ consueta.* Così potete leggere nel Cerimoniale de' Vescovi dove è prescritta la formola colla quale concedono l'indulgenza. *Dat & concedit omnibus hic præsentibus* 40. *aut si Cardinalis sit* 100. *dies de vera indulgentia in forma Ecclesiæ consueta.* Dopo di questa concessione *conversus ad populum dicit præcibus & meritis &c. dicit misereatur vestri Omnipotens Deus &c.* Dai libri liturgici dovete, P. M., imparare la disciplina della Chiesa, non dai casisti, e neppure dovete fabbricarla a forza di sillogismi sconnessi. Mostratemi ora quì la vo-

---

(1) De injunctis pœnitentiis indulta remissio non excedat. Innocent. III. in c. 14. de pœnitentiis, et remis. &c.

stra mutazione di disciplina? Si concede l'indulgenza e s'implora nel darla, l'intercessione de'Santi come s'implora nel canone della Messa, come s'implora quasi colle stesse parole nel darsi l'assoluzione Sacramentale. Ma una cosa non è l'altra, ma l'indulgenza si dà in *Nomine Patris &c.* l'indulgenza si dà *in forma Ecclesiæ consueta*. Se volete sapere qual sia questa *forma consueta* della Chiesa, domandatene al Concilio di Trento, che vi richiamerà agli antichissimi tempi, *antiquissimis temporibus*; dimandatene ai Sommi Pontefici, che vi diranno *de pœnitentiis injunctis, seu injungendis,* che vi diranno di rimettervi i 20. i 10. anni di penitenza, le 20., le 30. quarantene.

Notate ancora che la indulgenza si dà *omnibus hic præsentibus* senza parlarsi nè di confessione nè di comunione, il che mostra che il ragionare degli scolastici che esigono per la loro applicazione l'assoluzione Sacramentale non è dalla Chiesa nella sua disciplina nè valutato nè conosciuto. Che se qualche volta si esige, o ne'Giubilei, o in altre particolari indulgenze, non è per la natura della indulgenza, ma come una condizione che è padrona di apporvi.

Dopo così chiare parole dei Pontefici e dei pubblici libri liturgici della Chiesa, che importa a me e ai fedeli che voi e i vostri casisti ne corrompiate il senso, che voi le tra-

sformiate in una applicazione di meriti, che voi tronchiate la consuetudine, e la tradizion della Chiesa al secolo decimoterzo? Chi vi ha autorizzato a questa arbitraria operazione, chi vi ha autorizzato a far l'interprete delle formole della Chiesa, con sostituire le vostre prevenzioni a quello che essa sol dice, come se non sapesse parlar chiaro abbastanza, e non avesse saputo aggiungere nelle sue formole *de penitentiis injunctis, de vera indulgentia in forma Ecclesiæ consueta*, e il vostro tesoro applicabile, e la vostra pena del purgatorio, e la vostra mutata disciplina, quando lo avesse voluto, e non li credesse stranieri al dogma.

Contro queste verità che cosa credete di poter provare con tutte quelle filastrocche d'indulgenze, che ci raccontate al §. 9. che ogni mediocre erudito sa essere apocrife, e con quell'altre al paragrafo decimo sulle quali *scorrete con piè veloce* rimettendoci allo *Scarpazza* che non avrà potuto *scorrere con piè veloce* come voi. Questa vostra *velocità di piedi*, dove avrei voluto gravità di riflessione m'imbarazza alquanto. Al paragrafo nono sono verissime tutte le indulgenze apocrife, perchè piacciono a voi; all'undecimo sono *relazioni di qualche viaggiatore* e sono imposture perchè vi sembran ridicole. Quale è di grazia la regola vostra di critica, perchè possa farsi un supplemento al *Padre Onorato di S. Maria*? Senza ricorrere ai viaggia-

tori, che dite voi di tante tabelle, di tanti sommarj, di tante indulgenze per vivi e per morti che abbiamo sotto degli occhi, e dalle quali voi *con piè veloce* par che vogliate ricavare la disciplina della Chiesa? Ignorate voi forse che i Vescovi, i Sommi Pontefici, i Concilj e generali e particolari hanno spesso trovate indiscrete e superflue molte indulgenze? Senza parlare del Cap. *Quia per indiscretas et superfluas indulgentias* del Concilio Lateranese IV. che vi dovrebbe esser noto, che cosa ha detto il Tridentino? *Bramando il Concilio emendati e corretti gli abusi che s'intrusero nelle indulgenze e per occasione dei quali questo rispettabile nome d'indulgenza viene bestemiato dagli eterodossi col presente decreto, stabilisce doversi togliere ogni turpe questo che si è introdotto per ottenerle. Gli altri abusi che nacquero dalla superstizione, dalla ignoranza, dalla irriverenza o da qualunque altro motivo non potendosi togliere ad un tratto per le moltiplicate corruttele dei luoghi e delle provincie dove si commettono, prescrive a tutti i Vescovi d' informarsene diligentemente di riferirli al primo Sinodo Provinciale, affinchè colla sentenza dei Vescovi siano comunicati al Romano Pontefice, coll'autorità e prudenza del quale si stabilisca quel che conviene alla Chiesa universale* (1). Ditemi ora in confidenza: credete

(1) Concil. Trid. decret. de indulgent.

voi che i Padri Tridentini parlino in questo decreto delle indulgenze degli Ebrei, de'Maomettani, degl'Idolatri? No mio caro, parlano delle indulgenze che girano ogni giorno nella Chiesa Cattolica, dei *luoghi delle Provincie* cattoliche dove si commettono le moltiplicate corrutele e gli abusi nati dalla superstizione, dall'ignoranza, dalla irriverenza o da qualunque altro motivo, e in questi trovano le false, le superflue, le indiscrete indulgenze alle quali prescrivono ai Vescovi di cercare rimedio coll'autorità del Romano Pontefice. E voi di tutte queste indulgenze ne fate un fascio, e ce le presentate come la disciplina della Chiesa, e su questa disciplina pretesa fondate il dogma delle indulgenze e per difender queste, parlate con tanta irriflessione dell'antichità Ecclesiastica, degli Apostoli, de'Concilj de'Padri, e finalmente lacerate quel mio povero trattato con tanta acerbità, e con tanta ingiustizia! Andatevene di buona fede alle formole riconosciute espressamente dalla Chiesa, e non vi fidate solamente di qualche formola d'indulgenza privata, che può esser carpita per sorpresa, per importunità come han dichiarato a quando a quando i Romani Pontefici col rivocarle. Credete voi che il Concilio Lateranese IV. nel condannare le indiscrete e superflue indulgenze abbia creduto di condannare la pratica e la disciplina della Chiesa? Credete voi che il Tridentino nel vo-

lere corretti ed emendati gli abusi che s'introdussero nelle indulgenze, abbia voluto correggere ed emendare la disciplina della Chiesa? Credete voi che Clemente VIII. il quale come riferisce il Baronio dopo avere accennata la forma dell'antiche indulgenze *ad quam laudabilem antiquam formam SS. D. N. Clemens VIII. non sine divino instinctu effusas nimium indulgentiarum concessiones restringere aggressus est*, abbia voluto mutare la disciplina e la pratica della Chiesa? Vedete cosa vuol dire confondere quello che tollera la Chiesa, non potendo sempre impedire tutti gli abusi e tutti i disordini, con quello che prescrive, colla sua disciplina, colla riconosciuta ed approvata sua pratica. Io vi ho accennato la formola prescritta ai Vescovi dal Cerimoniale. Questa ha la sanzion della Chiesa. Terminiamo una volta e questo vostro §. 4. e la lettera: *se l'indulgenza altro non fosse che l'anticipazione dell' assoluzione prima di aver compito l' intero corso della penitenza canonica quale sarebbe il vantaggio che secondo il Concilio di Trento ritrarrebbe dall'indulgenza il Popolo Cristiano?* Avete ragione. Ma non vi ho detto le cento volte che una condonazione efficace della penitenza canonica, non è una anticipazione semplice dell'assoluzione? La condonazione fatta dalla Chiesa in *persona Christi* equivale al positivo adempimento della penitenza. *Quel che*

ancor manca all'adempimento della canonica penitenza, voi seguite, *o è necessario a soddisfare alla giustizia divina per la pena dovuta a' peccati commessi, o no. Se non è necessario perchè ingiungerlo?* Scusate, P. M., potrebbe esser utile, e le cose utili s'ingiungono dal Sovrano a'suoi sudditi, dal Padre ai suoi figlj, e se non m' inganno si potrebbero anche ingiungere dalla Chiesa ai fedeli. Voi non volete che il solo necessario. Ma trattandosi di rientrare in grazia con un Dio offeso, trattandosi di rientrarvi per i meriti del Sangue di Gesù Cristo, che non ha dato il solo necessario, ma tutto se stesso, il volere il solo necessario, mi pare un po poco. Siate però tranquillo: la Chiesa lo ha creduto necessario. *Se è necessario e non è compensato dall'indulgenza: dunque l'uso di questa sarebbe pregiudiziale.* Siamo da capo. Ma l' indulgenza, vi ho detto, appunto è utilissima perchè lo compensa, essendo una condonazione che equivale nel suo effetto alla reale soddisfazione. *Se poi l'indulgenza abbreviando il tempo prefinito all'assoluzione rimette al penitente il debito della pena temporale, la quale corrisponde a quel tempo in cui avrebbe dovuto adempire la canonica penitenza prima di esser assoluto, allora l'indulgenza nella sua precisa nozione non è più una sola abbreviazione del tempo stabilito dai canoni per la riconciliazione dei*

peccatori, ma una vera remissione della pena temporale a lor falli dovuta. Finalmente l'avete capita. La cosa è precisamente così. L'indulgenza non è un' abbreviazione del tempo, è una remissione operativa fruttuosa di quella parte di penitenza che si condona. L' abbreviazione del tempo viene in conseguenza, ma non è l' indulgenza. Se uno dovea fare dieci anni di penitenza, l' assoluzione non si dava che al decimo anno. Condonato un anno di penitenza, l'assoluzione si dava al nono. Ecco abbreviato il tempo; ma non per questo l'abbreviazione era l'indulgenza. Dove avete trovato che la definizione dell'indulgenza sia l' abbreviazione del tempo? Voi medesimo alla pag. 4. quando avete detto che la *definizione presa dal trattato storico ec.* tanto *rassomiglia a quella di Lutero,* l'avete riferita in questi termini come è realmente: *l'indulgenza non è se non che la remissione di una parte di quella penitenza che veniva dai canoni stabilita ec.*

Perchè ora volete trasformarla in una semplice abbreviazione contraddicendo al trattato e a voi stesso? Vi è di più, P. M., dopo quella confessione, che la indulgenza deve essere *una remissione* quasi pentito dall'esattezza del vostro raziocinio v'innestate così alla sordina e per sorpresa; *dopo averne ottenuta nel Sacramento l'assoluzion dalla colpa.* Possibile che non abbiate capito, che una proposizione

intrusa nella conseguenza, estranea alle premesse, anzi esclusa dalle premesse, si chiama un paralogismo? In tutte le premesse non parlavate voi di quella *indulgenza che abbreviando il tempo prefinito all' assoluzione, rimette il debito della pena temporale che corrisponde a quel tempo in cui avrebbe dovuto adempire la canonica penitenza prima di essere assoluto?* Con quel *prima* come scappa quì fuori nella conseguenza il *dopo*? Il *prima* e il *dopo* non mi sembran lo stesso. Esaminatelo voi, che io ne ho abbastanza.

Nel rispondere alle vostre accuse, e nell'avvisarvi de'vostri errori io ho voluto farvi l'analisi del mio trattato, vi sono anzi grato per avermi voi dato l' occasione di farlo. Le controversie e le critiche discussioni che esigeva il mio assunto *storico-critico* aveano forse urtato a principio le prevenzioni d'alcuni, che s'indispettirono per quella critica severità e perdettero di vista la dottrina della Chiesa in esso sostenuta contro i Novatori. Se anche a voi dopo più di 30. anni suonan male certe frasi alquanto vive, io le voglio ritrattate. Vedete da questa mia ingenuità se io bramo di essere in pace, e in amicizia con voi. Ma se vi dispiaceva quella vivacità, perchè attaccar la dottrina? Quelle sarebbero state un mio difetto, questa è dottrina della Chiesa. Mi posso essere ingannato: so di non averlo voluto; e

mi sento per divina bontà abbastanza docile per accettare col dovuto rispetto di mente e di cuore qualunque decisione possa farne la Chiesa, al cui supremo giudizio è soggetto ogni scritto teologico. Rinnuovo le mie proteste fatte a principio.

Spero che sarete contento della moderazione di queste mie lettere. E' vero che ho dovuto contraddirvi in molte cose, ma ho sempre cercato i termini più misurati e più dolci. Bisogna per altro pur dire in qualche modo quello che si ha dire. Io non poteva creare un vocabolario per condannare gli errori evidenti, senza che apparisca che io li condanno.

In queste mie lettere voi non avrete trovato alcuna massima che vi possa esser sospetta, niuna opinione di partito o di scuola. Si tratta di un dogma, e in questi tutti i cattolici devono esser concordi. Per meritarmi la vostra confidenza ho fatto anche più. Ho parlato sempre coi principj dei teologi più strettamente romani, tenendomi scrupolosamente lontano dalle massime della Chiesa Gallicana e di tante altre università benchè riconosciute dalla Chiesa come perfettamente cattoliche. Ho voluto in queste mie lettere adottare il principio de'Giurisprudenti; *Actor sequitur forum rei.* Non mi resta che a chiedervi scusa dalla prolissità, e a pregarvi di continuarmi la vostra amicizia.

Vostro Aff.mo

CONCLUSIONE ED EPILOGO

DELTRATTATO STORICO ec. E DELLE LETTERE.

Ho parlato finora al P. Anfossi. Queste lettere di loro natura avrebbero dovuto essere private, e a lui solo. Le dispute teologiche sono spesso più adattate a disturbare i fedeli che ad edificarli. Ma avendo egli stampato le sue accuse e gli errori, non poteva dispensarmi dal pubblicare, e la difesa e le correzioni. Non sarà ora inutile al P. M., e sarà grato al Lettore amante della religione il presentare come in un quadro la dottrina della Chiesa libera dallo inviluppo della controversia.

La Chiesa istruita da Cristo e guidata interiormente dal divino spirito si è creduta obbligata d'imporre una penitenza soddisfattoria ai peccatori che per mezzo del *laborioso Battesimo* volevano rientrare in grazia con Dio; e si è creduta autorizzata a condonare una parte di quella penitenza che avea imposta senza che i penitenti fossero per questa condonazione privati del frutto di quella penitenza. La condo-

nazione accordata *in persona Christi* non poteva non liberare efficacemente dall'obbligo di tanta soddisfazione, di quanta se ne accordava la condonazione. La penitenza detta canonica tassava *in persona Christi* la soddisfazione che Dio esigeva: la condonazione rimetteva in *persona Christi* una parte di penitenza tassata. Questa era la fede della Chiesa fondata sul *quæcumque alligaveritis ... quæcumque solveritis*; fondata sull'insegnamento di S. Paolo, che ne consecrò la pratica nell' incestuoso di Corinto. Ecco l'origine del dogma che risale agli Apostoli e a Cristo. Un tal dogma dovea sempre conservarsi vivo e visibile nella Chiesa perchè la Chiesa non muta, non perde, non dimentica i dogmi a lei consegnati. Qualunque fosse la forma, il modo, il nome sotto cui accordava la indulgenza, la sostanza era sempre la stessa e sempre visibile. Le redenzioni, le sostituzioni, le commutazioni, erano abusi nati dalla rozzezza e dall'ignoranza de'tempi, ma non alteravano la dottrina della Chiesa, perchè non erano della Chiesa, perchè ne mostravano invece la costante dottrina sebbene aggravata di vesti sì rozze. Questo si è dimostrato e nel *trattato* e nelle *lettere*.

Vennero nel secolo decimoterzo gli scolastici, e cominciarono a disputare. La Chiesa li lasciò disputar quanto vollero, ma non cangiè nè le sue formole nè la sua fede. Non vi era

pericolo che le mutasse perchè la Chiesa è indeffettibile Le formole da essa pubblicamente autorizzate nei suoi libri liturgici nelle sue concessioni d'indulgenze sono sempre coerenti, ed analoghe alla sua fede. Se i Casisti hanno violentato il senso di quelle alle loro prevenzioni, sono essi e non la Chiesa che han mutato dottrina e linguaggio. Se si trovi qualche concessione privata, carpita ed estesa in forme diverse non è dottrina nè de'Pontefici, nè della Chiesa. Concilj generali hanno condannate *le indiscrete, le superflue indulgenze*: i Romani Pontefici le hanno più volte rivocate e dichiarate surrettizie e nulle. Anche questo si è dimostrato nel *trattato e nelle lettere.*

L'infelicità de'tempi, il languore de'fedeli, i falsi sillogismi de' casisti, l' amministrazione della penitenza caduta in mano di Sacerdoti non incardinati che scorrevano di paese in paese distribuendo assoluzioni molte volte a dispetto de'pastori legittimi fece dimenticare l'antico ordine, e obbligò insensibilmente la Chiesa per un male minore a permettere l' unione della confessione all'assoluzione. La Chiesa ha condisceso con dispiacere ed a stento come apparisce da tante condanne di proposizioni casuistiche le quali sono vere limitazioni di questa condiscendenza.

In que' casi ne' quali non contraddice la Chiesa che si accordi l'assoluzione subito dopo

la confessione, diviene impossibile l' accordar l'indulgensa nel modo con cui si accordava nei primi secoli. Il bisogno di questa indulgenza non è mancato nè diminuito. Il peccato mortale non si può ora rimettere senza un *Battesimo laborioso*, senza molte opere soddisfattorie e penali, come non si poteva rimettere anticamente. La Chiesa le ha imposte perchè vi si è creduta obbligata da un precetto divino: *pœna expianda est jure divino*. Bellarmino concorda cogli altri. Non poteva e non volle la Chiesa abrogarla. Di questa pena dovuta *jure divino*, può la Chiesa coll'autorità ricevuta *jure divino* condonarne una parte. Questo essa fa coll'indulgenza. Non può farlo prima, come sempre avea fatto; lo fa almen dopo, perchè sa che quell'obbligo resta. Una madre amorosa comparte i suoi doni a' figlj deboli e infermi, non come vorrebbe, ma nella maniera che può. Il rimedio anche un poco ritardato è sempre migliore dall'abbandono.

Ma sarebbe delirio il credere che in ciò la Chiesa abbia mutato o il dogma, o la disciplina. L'accordar l'indulgenza in un tempo diverso non cambia la sostanza. Accordandola in tempo diverso non si è nemmen dipartita da quel metodo che in molti casi praticava anticamente, quando la disciplina era in tutto il suo vigore. Agl'infermi accordava l'assoluzione, e lasciava loro l'obbligo della penitenza cano-

nica quando si fossero ristabiliti. Essi anche dopo l'assoluzione doveano adempirla, e in questo adempimento non li privava del benefizio di qualche condonazione quando se ne rendevano degni per il loro fervore. Quanta parte di fedeli moderni sono assai più infermi di quelli, perchè la malattia, e il languore son nello spirito, perchè i medici che dovrebber curarli, con carità bensì e con prudenza, ma con fermezza e vigore li palpano e li lascian sopiti? *Inveteratus nimium morbus est nec simplex, sed varius et multiplex, pedetentim in ejus cura procedendum est. Hadrianus Papa anno* 1522. Accorda ora dunque la Chiesa ai fedeli sì gravemente malati l'indulgenza come l'accordava ai moribondi ne' primi secoli; ma l'indulgenza è la stessa, perchè l'obbligo della penitenza sopra di cui l'accorda è lo stesso essendo di diritto divino. *Pœna expianda est jure divino.*

Ecco la dottrina dogmatica della Chiesa, ecco l'analisi del mio trattato. Avrebbe fatta un'ottima cosa a leggerlo il P. Anfossi prima di confutarlo. *Non abbiamo lasciato* (così io conchiusi nella 1. parte di esso che era la *storica critica) in mezzo a quelle tenebre dei secoli di mezzo di scorgere di quando in quando lumi bastevoli per conoscere costante la stessa dottrina. L'epoca da me per chiarezza non mai per disprezzo della scolastica, benchè la più*

imbrogliata e confusa, *pure non ci ha lasciato senza prove sensibili di questa verità* (1).

Questa è la dottrina certa della Chiesa che sola ha per se la tradizione costante, e che sola può salire di secolo in secolo fino a Cristo e agli Apostoli; che sola può mostrar la certezza dell'effetto di sua natura infallibile dell'indulgenza perchè stabilita sull'autorità conceduta da Cristo alla Chiesa. A questa sola limitò il S. Concilio di Trento la sua decisione, e volle che questa sola servisse di luce per abolire gli scandalosi commerci o guadagni che si fanno sulle indulgenze: *pravos quæstus omnes pro his consequendis*, *e gli abusi che nacquero dalla superstizione*, *dalla ignoranza*, *dalla irriverenza e da altri motivi*; *e le moltiplici corruttele che si commettono nelle provincie e nei luoghi (2)*.

Delle indulgenze per i defunti trattandosi del dogma cattolico non ne posso dir nulla, perchè nulla ne dice il Concilio di Trento. Nel decreto del Purgatorio fra i suffragj non conta *che il Sacrifizio della Messa*, *le orazioni*, *le limosine ed altre pie opere de' fedeli (3)*, e non già l'indulgenza. Non conosco

(1) Trattato storico critico ec. Part. 1 §. 3. num. 126. ec.

(2) Concil. Trid. Sess. 25.

(3) Ibid. *Decret. de Purgatorio.*

alcun decreto di verun generale Concilio, nè alcuna decisione dottrinale e dogmatica dei R. P. Il P. Anfossi mette nella *sua disciplina* della Chiesa i sommarj delle confraternite, e le *tabelle colle quali si libera ad ogni Messa un' anima del Purgatorio*, e poi dice che non bisogna per questo diminuire il numero delle Messe perchè non si sa se ogni Messa la liberi (1). Perciò la *sua pratica* della Chiesa promette la liberazione, ed egli la mette in dubbio o lo nega. Tanto è illuminato nel conoscere la disciplina e la vera pratica della Chiesa, e tanto è riverente verso quella che egli crede pratica della Chiesa!

Se si vuole che l' applicazione dei meriti di Cristo e de' Santi in suffragio delle anime del Purgatorio sia una pia opinione a cui si prestano i Romani Pontefici, come si prestano a tante altre pratiche divote, io sono ben lontano dal contraddire, purchè non si confondano le opinioni anche pie col dogma dell'indulgenze che non potrà mai diventare opinione. Sarebbe un attentato erigere di privata autorità in dogma una pia credulità sebben favorita, sol però come tale dai R. P. Le frequenti rivocazioni o riforme di simili condiscendenze sono una prova della scrupolosa attenzione del Capo della Chiesa, ad impedire

(1) Ved. Cir. Lettera 24.

ed a togliere da esse le sorprese, la superstizione, l'avarizia, il mercimonio, la frode che tanto disonorano la pietà illuminata. Ma di questo non più.

In poche parole ho potuto far l' analisi del trattato e delle lettere, nè vi è bisogno di più. La dottrina della fede è semplice, chiara, legata, conseguente. Da questa ne discende e il massimo impegno che devono avere i fedeli di conseguir le indulgenze, e la disposizione con cui devono prepararsi a riceverle.

Se ai fedeli già troppo languidi voi dite che l' indulgenza è un di più, che l' indulgenza è un regalo ed un dono che si fa dalla Chiesa de' meriti di Cristo, e de' Santi dopo già perdonato il peccato, potete moltiplicare le tabelle, i sommarj, i *toties quoties* quanto volete, egli crederà di potervi rinunziare senza alcun danno o con poco. Riguarderà questa rinunzia il freddo Cristiano come un guadagno che cessa, non come un danno che a lui ne viene. Ma se voi gli spiegate la fede quale è in sostanza, conoscerà il bisogno dell' indulgenza. Il peccato che la Chiesa non vorrebbe rimettere che dopo la penitenza secondo il suo spirito, e la vera sua disciplina, non fu per connivenza perdonato che a condizione dell'adempimento di quella penitenza che *exigenda est jure divino*. L' indulgenza che accorda e può accordare su questo non è che un supple-

mento alla impotenza di chi conservandosi nel vero spirito di umiliazione fa il possibile per soddisfare. *Sic accipiunt prudentes Christiani Pontificias indulgentias, ut simul studeant dignos pœnitentiæ fructus ferre, ac pro suis peccatis Domino satisfacere*, Bellarm.

Questa è la vera intenzion della Chiesa, questo voglion dire le gravi espressioni de'Romani Pontefici, allorquando nel concedere le generali indulgenze ricordano ai fedeli lo spirito di penitenza e dichiarano di non accordarle per fomentar la mollezza, ma per ajutar l' impotenza.

Il fin quì esposto è tutto il sistema e lo spirito del mio trattato. Parlando di buona fede, il P. M., e coi lumi necessarj dovea mostrare che questo piano è discorde dalla dottrina Cattolica, o che io lo avevo male seguito. Egli non ha fatto nè una cosa, nè l' altra, ed io forse ho abusato della pazienza dei leggitori seguendolo ne' suoi traviamenti con tanta condiscendenza.

FINE.

INDICE

Fine dell' Indice.